

# PERSONA E MERCATO



Rivista periodica on-line

[www.personaemercato.it](http://www.personaemercato.it)

Anno 2013 - Numero 1

## Saggi

La nullità, le nullità e ... Itaca. Prolegomeni allo studio della nullità, di Giancarlo Pagliantini ..... p. 3

L'integrazione del contratto tra Corte di Giustizia e nuova disciplina sui ritardi di pagamento: il segmentarsi dei rimedi, di Stefano Pagliantini .... p. 11

## Materiali e commenti

La doppia dimensione del danno non patrimoniale, di Alberto Viana\* ..... p. 22

La Cassazione e il danno da "nascita malformata": un particolare approccio alla *wrongful life action*, di Alessandro Errante Parrino\* ..... p. 47

## Attualità

L'uniformazione del diritto contrattuale europeo, di Ilaria Amelia Caggiano\* ..... p. 68

*Persona e Mercato* è una rivista fondata da Giuseppe Vettori.

**Direzione:** Giuseppe Vettori  
**Comitato di direzione:** Enamuela Navareta; Stefano Pagliantini; Giovanni Passagnoli; Pietro Siena.  
**Comitato dei revisori:** Fabio Addis; Carmela Canaudì; Giuseppina Capaldo; Massimo Confortini; Giovanni D'Amico; Giancarlo Filanti; Carlo Granelli; Massimo Franzoni; Francesco Macario; Marisa Maugeri; Fabio Padovini; Maddalena Rabitti; Antonio Rizzi; Claudio Scognamiglio; Paolo Zatti; Massimo Ziccheo.  
**Segreteria:** P.zza San Marco 5, 50121 Firenze.  
**E-mail:** info@personamercaoit  
**Info:** www.personamercaoit

Persona e Mercato è testata e registrata in data 9/10/2000 al n. 495 del elenco della stampa periodica curato dal Tribunale di Firenze.

ISSN 2239-8370

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati, comprese le rappresentazioni grafiche ed iconografiche. Ogni riproduzione, anche parziale e qualunque sia il formato e il supporto, è vietata, tranne per uso privato senza alcuno scopo commerciale. Sono consentite, inoltre, le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione. In ogni caso, l'integrità dei documenti riprodotti dovrà essere rispettata e la riproduzione, anche parziale, dovrà essere accompagnata dall'indicazione della fonte.

Hanno collaborato a questo numero:  
Francesco Donato Buselli; Ilaria Amelia Caggiano; Alessandro Errante Parrino; Giancarlo Filanti; Stefano Pagliantini; Alberto Viana.

\* Stagio sottoposto a valutazione da parte di un membro del Comitato dei Revisori.

# LA NULLITÀ, LE NULLITÀ E ... ITACA. PROLEGOMENI ALLO STUDIO DELLA NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO\*.

Di Giancarlo Filanti

*Sommario: 1. Prologo. - 2. La nullità nel linguaggio comune e nell'esperienza giuridica. - 3. Insistenza e nullità del negozio. - 4. Nullità e annullabilità del negozio e del provvedimento. - 5. La carenza di potere: elementi essenziali e presupposti. - 6. Violazione di norme imperative. - 7. Il termine decadenziale. - 8. Epilogo*

tore ha inteso porre rimedio affiancando all'annullabilità la nullità (art. 21, sezione L. 241/1990, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15).<sup>3</sup>

Tecnicamente è così colmato un vuoto nel trattamento dei vizi del provvedimento. Allo stesso tempo è aperta una strada verso la pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, che spetta all'interprete esplorare, percorrere.

non si occupava in quanto giuridicamente inesistente.<sup>4</sup>

## 1. Prologo.

La nullità ha rappresentato nel diritto amministrativo una sorta di tabù, anche lessicale, a salvaguardia dell'unicità della patologia del provvedimento amministrativo, individuata nella illegittimità-annullabilità<sup>1</sup>.

Gli effetti precari si consolidano se il privato non impugna il provvedimento entro sessanta giorni. Tuttavia debole, si è detto: sicuramente non piena ed effettiva (art. 1 CPA).

A tale squilibrio della posizione del privato nei confronti della p.a., da tempo lamentato<sup>2</sup>, il legislatore

\* Lo scritto riproduce, con modifiche marginali e con l'aggiunta di note essenziali, un mio discorso agli allievi della Scuola dottorale, tenuto il 24 maggio 2012 nell'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari. I. B. SASSANI, *Arbor actionum – L'arricoltazione della tutela nel codice del processo amministrativo*, in *Riv. dir. process.*, 2011, p. 1380, sottolinea la novità del rimedio, evocato dalla dottrina e "cautamente abbandonato" dalla giurisprudenza. I casi sporadici in cui il legislatore aveva parlato di nullità (ad es. art. 288 del Testo Unico della legge comunale e provinciale del 1934) erano stati ricordati dal Consiglio di Stato all'ontodossia, ossia alla annullabilità: R. CARANTA, *L'inexistenza dell'atto amministrativo*, Milano 1990, p. 117 ss.

<sup>1</sup> La dottrina amministrativistica aveva tentato di attenuare tale squilibrio ampliando lo spettro delle ipotesi riconducibili all'inexistenza (R. CARANTA, *L'inexistenza dell'atto amministrativo nel rapporto amministrativo*, Torino, 2002, p. 69 ss.).  
<sup>2</sup> Sull'inexistenza del provvedimento amministrativo, oltre alla monografia di CARANTA, V. A. BARTOLINI, *La nullità del provvedimento*, cit., p. 136 ss.) o accogliendo una nozione di nullità dell'atto amministrativo autonoma da quella civilistica (D. POSTI, *La nullità del provvedimento amministrativo*, Milano, 2007, p. 13 ss.; R. CHIEPPA, *Il regime dell'invalidità del provvedimento amministrativo*, in *Manuale breve di diritto amministrativo*, Milano, 2009, §3).  
<sup>3</sup> Dando così concretezza al principio di effettività della tutela attuata attraverso la giurisdizione amministrativa, art. 1 CPA.  
<sup>4</sup> Sull'inexistenza del provvedimento amministrativo, oltre alla monografia di CARANTA, V. A. BARTOLINI, *La nullità del provvedimento*, cit., p. 136 ss.) o accogliendo una nozione di nullità dell'atto amministrativo autonoma da quella civilistica (D. POSTI, *La nullità del provvedimento amministrativo*, Milano, 2007, p. 13 ss.; R. CHIEPPA, *Il regime dell'invalidità del provvedimento amministrativo*, in *Manuale breve di diritto amministrativo*, Milano, 2009, §3).

La nullità si collocherebbe in una zona intermedia: qualificativa negativa estrema oltre la quale si deve parlare di inesistenza<sup>5</sup>.

Ottobre, configurazione ragionevole, la nullità assorbirebbe l'inesistenza, della quale accoglie espresamente l'ipotesi classica del difetto assoluto di attribuzione<sup>6</sup>.

L'inesistenza è figura dottrinale, mai nominata dal legislatore. Di qui l'esigenza di ricordarla all'ortodossia linguistica e concettuale, immanzitutto cambiandone il nome in nullità.

La quale è categoria logico-giuridica che sembra trascendere tempi e luoghi, evocando connotazioni tutte negative dell'atto, il cui archetipo è rappresentato dalla nullità contrattuale: inefficacia originaria, opponibilità ai terzi, insabbiabilità, azionabilità da parte di chiunque vi abbia interesse, imprescritibilità, rilevabilità d'ufficio. La categoria, anche sul piano del diritto positivo, ha il fascino della negatività assoluta<sup>7</sup>.

Il legislatore delle cause di nullità, come per le nullità contrattuali, è rappresentato dall'assenza degli elementi essenziali<sup>8</sup>.

Quanto alla disciplina la norma tace.

Silenzio interpretato dalla giurisprudenza e da larga parte della dottrina come implicito rinvio alla disciplina della nullità del contratto in generale (articoli 1418 ss., c.c.)<sup>9</sup>.

Senonché l'incantamento si è dissolto.

<sup>5</sup> R. CARANTA, *L'inesistenza dell'atto amministrativo*, cit., passim, spec. 299 ss. E' la rappresentazione classica dell'inesistenza F. SANTORO-PASSARELLI, *Doctrina generali del diritto civile*, Napoli, 1964, p. 242 ss.  
<sup>6</sup> S. VINTI-D. CAPOORTO, *L'azione di nullità nel processo amministrativo*, Milano, 2008, p. 8 ss., dove si afferma che la ampiezza delle previsioni regolanti la nullità non lascia spazio autonomo a difformità più gravi.  
<sup>7</sup> V. mia voce *Nullità II* *Diritto civile*, in *Enc. Giur.*, XXIII, Roma, 1990, p. 1.

<sup>8</sup> Che il legislatore omette di individuare. L'osservazione è contenuta D. PONTE, *La nullità del provvedimento amministrativo*, cit., p. 20 ed ivi nota 50.

<sup>9</sup> La questione di una configurazione della nullità del provvedimento amministrativo autonoma dalla nozione civilistica, si poneva ben prima della riforma: v. autori citati nella nota 2. In quel contesto l'operazione di importazione culturale dalla nozione civilistica sembrava la più appropriata allo scopo di sottrarre all'amministrazione sacche di privilegio: A. BARTOLINI, *La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo*, cit., p. 65. Dopo la riforma prevale, soprattutto in giurisprudenza, la tesi dell'assimilazione alla nozione civilistica e quindi del rinvio alla disciplina del codice civile. Esempio, in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2012, n. 792; Orientamento peraltro costante: A. BARTOLINI, *La nullità del provvedimento amministrativo*, cit., p. 174. Già da tal senso, prima della riforma, A. BERTOLINI, *La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo*, cit., p. 402 ss. Parla di impraticabilità dell'eccezione di nullità, T.A.R. Napoli Campania, Sez. III, 9 settembre 2011, n. 4355 Diffusamente sulla rilevabilità d'ufficio, Cons. giust. amm. sez. 27 luglio 2012, n. 721.

<sup>10</sup> M.a voce *Nullità III* *Nullità speciali*, in *Enc. Giur.*, XXXIII, Roma, 2004, p. 2.  
<sup>11</sup> Mi lavoro *Inesistenza e nullità il negozio giuridico*, Napoli, 1983, passim, spec. p. 43 ss.

Pochi anni dopo il Codice del processo amministrativo definiva alcuni profili di disciplina, fra i quali la decadenza dall'azione entro il termine breve di 180 giorni (art. 31, comma 4), suscitando la reazione sconcertata degli interpreti.

I quali si chiedono come possa conciliarsi simile previsione con la inefficacia radicale della quale l'imprescritibilità dell'azione rappresenta un inevitabile corollario<sup>10</sup>.

La tesi del rinvio alla nullità contrattuale resta comunque ferma per gli altri aspetti della disciplina -legittimazione all'azione, sanabilità, tutela dei terzi- e per una corretta definizione di quelli previsti (perpetuità dell'opposizione e rilevabilità d'ufficio)<sup>11</sup>.

Soluzione non peregrina, in quanto basata sulla regola interpretativa dell'analogia, richiamata dallo stesso Consiglio di Stato.

L'operazione, la cui praticabilità è tutta da verificare, poggi su quell'idea di nullità di cui si è detto, dai tratti ben definiti, consolidata in un dogma per lungo tempo indiscutibile.

Questa sorta di "monolite" presenta in realtà fessure, forse crepe, che la disciplina privatistica delle nullità di matrice comunitaria - cosiddette nullità di protezione - ha allargato sensibilmente<sup>12</sup>, ma già visibili nella disciplina complessiva delle nullità negoziali detta dal codice civile<sup>13</sup>.

Stimolare una riflessione sul dogma e i suoi corollari.

A questo ambiscono i miei "Prolegomeni".

## 2. La nullità nel linguaggio comune e nell'esperienza giuridica.

Leibniz si chiede, perché ci occupiamo di qualche cosa, mentre sarebbe più semplice occuparsi dell'altro?

<sup>10</sup> B. SASSANI, "Arbor actionum", cit., p. 1383; V. LOPILATO, *Il processo amministrativo. Commentario al D.Lgs. 204/2010*, Milano, 2011, p. 321 s. Ritene inecce che la nullità o le sue regole siano nella piena disponibilità del legislatore. F. LUCIANI, *Processo amministrativo e disciplina delle azioni: nuove opportunità, vecchi problemi e qualche lacuna nella tutela dell'interesse legittimo*, in *Dir. proc. amm.*, 2012, 2, p. 512.

<sup>11</sup> La dottrina prudentemente invita a non applicare la disciplina di diritto comune senza una verifica in termini di compatibilità: così D. PONTE, *La nullità del provvedimento amministrativo*, cit., p. 174. Già da tal senso, prima della riforma, A. BERTOLINI, *La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo*, cit., p. 402 ss. Parla di impraticabilità dell'eccezione di nullità, T.A.R. Napoli Campania, Sez. III, 9 settembre 2011, n. 4355 Diffusamente sulla rilevabilità d'ufficio, Cons. giust. amm. sez. 27 luglio 2012, n. 721.

<sup>12</sup> M.a voce *Nullità III* *Nullità speciali*, in *Enc. Giur.*, XXXIII, Roma, 2004, p. 2.  
<sup>13</sup> Mi lavoro *Inesistenza e nullità il negozio giuridico*, Napoli, 1983, passim, spec. p. 43 ss.



Secondo cui la principale conseguenza dell'armonizzazione, intesa come il prodotto di una maggioranza stabile, che tende ad esternalizzare alla collettività i costi di scelte conformi alle proprie preferenze, sia rappresentata dallo sviluppo di una identità politica e culturale. In questo quadro, l'armonizzazione diventa un progetto portato avanti da coloro che si aspettano di vincere la sfida cultu-

ale nella formazione della identità europea<sup>67</sup>. Il medesimo argomento è stato condotto sotto il profilo della costruzione di una più consapevole “giustizia sociale” nel diritto privato europeo<sup>68</sup>, sebbene anche sotto questo profilo lo stesso concetto di giustizia sociale risponda a distinti modelli nazionali<sup>69</sup>.

Pertanto, si deve in ogni caso essere consapevoli che anche se io di volesse così intendere, un diritto contrattuale uniforme non rappresenta che un piccolo granello nella costruzione della identità euro-

Quali *chances* per un diritto comune dell'umanità?

Il dibattito appena illustrato, come si è visto, può svolgersi a livelli più generali: dall'alternanza tra omogeneità o eterogeneità nel diritto; all'analisi dell'

preferenze e la loro incidenza sul concetto di *ius legis*. Ma approfondire questi aspetti condurrebbe il corso troppo lontano.

Le opinioni espresse, nella maggior parte dei casi, evoluarono negativamente: la Pronostia non ricono-

tale da poterne determinare una virtuosa diffusione nel mercato.

Una via possibile appare certamente quella di una promozione, che pur nell'alveo dello strutturato facoltativo, proponga un modello contrattuale comune, cioè un contratto standard già fornito alle imprese, reso applicabile sia agli scambi transfrontalieri sia a quelli domestici.

Questo significa valorizzare gli aspetti positivi già presenti nella Proposta: la stesura di "clause contrattuali tipo europeo", previste tra le misure di accompagnamento; la creazione di una banca dati accessibile al pubblico contenente le decisioni delle autorità giurisdizionali europee e nazionali che interpretano le disposizioni dello strumento. Ma soprattutto, se si vuole che lo strumento predisposto – pure nei suoi contenuti oggetto di critica – possa cominciare a circolare, estenderne l'applicazione a tutti le contrattazioni: relativamente all'ambito soggettivo. Ciò non limitandolo, ai f.d. "contratti atti".

semplici, e non, limitandosi ai casi "simmetrici", e a loro collocazione geografica (con il venir meno della distinzione tra contratti transfrontalieri e non).

Non andrebbe, invece, valutata con particolare rigore, la limitazione dell'ambito di applicazione al contratto di compravendita, per la sua storica funzione di modello architettonico di contratto.<sup>71</sup>

Solo in tal modo si potrà attivare un circolo virtuoso di diffusione di uno strumento che è, singolarmente, già disponibile in tutte le lingue dell'Unione e appare passibile, tramite il l'operato della Corte di Giustizia, di una spinta decisiva verso

sesso imperfetto, usucapione imperfecta, accessione imperfecta?

La risposta è semplice. Previsioni normative sull'effetto non ricorreto inutile. Una volta che il legislatore ha delineato una fattispecie, o ricorre in concreto il fatto descritto e allora si producono gli effetti giuridici previsti, o il fatto non ricorreto e gli effetti non si producono.<sup>15</sup>

ci, dalla matematica, all'astrofisica, all'elettronica; non nutrono alcun dubbio in proposito: proprio da io che ci appare vuoto e privo di esistenza dipende la realtà fisica e il nostro pensiero. Noi che non siamo filosofi né curiosi di quelle scienze abbiamo del nulla un'idea angosciante (se non siamo sotretti dalla Fede): il nulla segue la fine della vita, è pura assenza di tutto ciò che conosciamo e percepiamo, il vuoto che resta se scompare esistente. Un'idea relazionale. Questa stanza è vuota: non è nulla.

A considerazioni analoghe siamo indotti riguardo all'aggettivo "nullo".  
Esso indica, coerentemente col significato etiologico, nec ullum, l'assenza di quel qualcosa che sostanzioso esprime.

L'attenzione è nulla, i rischi, le speranze, le possibilità sono nulli. Non c'è attenzione, non ci sono rischi, non c'è speranza, non ci sono possibilità. Anche qui la nullità esprime vuoto, assenza, non essere, ossia inesistenza.

Possiamo arrivare alle stesse conclusioni per le espressioni "negoziò nullo", "provvedimento nul-

tra. POSNER, *The Questionable Basis of the Common European Sales Law* etc., pp. 10-13.

<sup>17</sup> See also the report of the Study Group on Social Justice in European Private Law, presented at the Conference on European Private Law, held in Paris, 1977, and published by the European Institute of Comparative Law, 1978.

<sup>1</sup> See, e.g., *Social Justice in European Contract Law: A Manifesto*, in *European Law Journal*, 2004, p. 653 ss.; over: suggestions for the reconstruction of a European contract law that are not merely (or primarily concerned) with a technical problem of reduction of obstacles to cross-border trade in the Internal Market; rather, they aim towards the political goal of the construction of a

on of shared fundamental values concerning the social and economic relations between citizens).

<sup>11</sup>, MAK, *Unweaving the CESL: Legal-Economic Reason Institutional Imagination in European Contract Law*, cit. p.

Efficacemente, sotto questo aspetto, ancora POSNER, *The Institutional Basis of the Common European Sales Law* etc.

p.11, ove si dubia che un'iniziativa molto meno significativa dell'unione monetaria possa far innalzare di molto il senso d'identità europea. «if the CESI turns out to be a failure, businesses will simply not use it, and European identity be none the worse».

sesso imperfetto, usucapione imperfecta, accessione imperfecta?

La risposta è semplice. Previsioni normative sull'effetto non ricorreto inutile. Una volta che il legislatore ha delineato una fattispecie, o ricorre in concreto il fatto descritto e allora si producono gli effetti giuridici previsti, o il fatto non ricorreto e gli effetti non si producono.<sup>15</sup>

Nella logica della fattispecie l'evenienza negativa, non vi è possesso, non vi è usucapione, non vi è accessione, ossia il 'non fatto', non richiede previsione normativa, in quanto essa è mero corollario della evenienza positiva.

Evidentemente quando le imperfezioni riguardano il negozio, il provvedimento amministrativo, ma potremmo aggiungere la sentenza, la stessa legge, il legislatore non si affida alla logica della fattispecie, che non ammette risposte diverse dall'alternativa espresso nel binomio perfezione-imperfezione.<sup>16</sup>

Quelli qui sono essi stessi norme, in quanto

*Quanto alle norme di diritto romano, in quanto hanno contenuto precezioso e funzione ordinante. Per questo loro valore meritano di essere conservati sebbene imperfetti.<sup>17</sup>*

Il binomio perfezione-imperfezione e il corrispondente esito duale efficacia-inefficacia è a tal fine inadeguato.

Occorrono risposte diverse, graduate: nullità, annullabilità, forse inesistenza.

Certo l'abbandono della teoria della fatti-specie e l'articolazione delle qualificazioni negative in nullità-annullabilità complica non poco il compito del legislatore e dell'interprete.

I tanto più ove si consideri che fra le cause di nullità del contratto ve ne è una, generale, la mancanza di requisiti cui corrisponde la mancanza degli elementi essenziali per il provvedimento, che sembra segnare un ineludibile ritorno alla imperfezione della fattispecie e in definitiva al non negoziato, al non provvedimento.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> A. FEDELE, *La invalidità del negozio giuridico di diritto privato*

vato, Iorino, 1943, p. 33 ss., con riferimento alla fattispecie neozelandese. Che la critica è una insorgenza poggi essenzialmente sulla teoria della fattispecie è già chiaro in D. Rubino, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Milano, 1939, p. 84 ss. Sulla riconoscibilità del negozio giuridico della fattispecie, resta fondamentale la monografia di B. De

GIOVANNI, *Fatto e valutazione nella teoria del negoziò giuridico*, Napoli 1958.

Si vedano sul punto le fondamentali pagine di R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del mezzo giuridico*, Napoli 1969, pp. 331 ss. 351 ss.; v. anche mio *Inquadri*,<sup>2</sup>

<sup>16</sup> Raport, 1903, pp. 351-352, 351-355, v. anche, uno mestenza e nullità del negozio giuridico, cit., p. 14 ss.

<sup>17</sup> La stretta connessione fra principio di conservazione e natura

preettiva del negozi giuridico è già chianita da A. THON, *Norma giuridica e diritto soggettivo*, Padova, 1939, p. 344 ss. V. anche mio *Inesistenza e nullità del negozi giuridico*, cit., p. 68ss.

Si che non si presenta affatto agevole individuare i criteri in base ai quali ascrivere le singole imprese alla nullità o all'annullabilità, forse all'inesistenza o più esattamente, come dirò, riconducibile allo specifico profilo di disciplina considerato.

### 3. Inesistenza e nullità del negozio

Se nullità e annullabilità hanno un riscontro teorico, l'inesistenza non sembra tuttavia sfornita di giustificazione.

All'espressione "negozio nullo" si può attribuire il significato etimologico "nec illum negotium" soltanto se con essa si vuole sottolineare un profilo che attiene all'efficacia: il negozio nullo, di per sé, non produce effetti giuridici.

Se "negozio nullo" sta invece ad indicare un elemento di (diversa) fattispecie o se ad esso è dedicata una specifica azione giudiziale, l'etimologia non soccorre.

Non si può dare della realtà (qui giuridica) una immagine puramente negativa. O, meglio, simile rappresentazione non ha valore conoscitivo.

Per individuare quell'elemento di fattispecie, per segnare il perimetro dell'azione di nullità, bisogna ribaltare in positivo la locuzione. Esigenza avvertita per le ipotesi di efficacia (eccezionale, si vuole aggiungere) del negozio nullo (articoli 128, 590, 799, 2126, 2332 c.c.)<sup>69</sup>, e, sia pure con minore consapevolezza, anche per il giudizio di nullità, inconfigurabile per i negozi palesemente difformi dalla fattispecie legale<sup>70</sup>.

La dottrina dell'inesistenza offre una soluzione logica, lineare.

Negozio nullo sta per negozio esistente. Se il legislatore restringe l'ambito del giuridicamente irilevante, attirando "negozio nullo" nella disciplina da esso dettata, occorre segnare il limite dei difetti negoziali oltre il quale quella disciplina non opera. Tale limite è rappresentato dalla esistenza: il suo contrario, l'inesistenza, designa la giuridica irrelanza.

Dico subito che questa dottrina, pur muovendo da una esigenza posta dal diritto positivo, non convince<sup>71</sup>.

Quanto al giudizio di nullità non è ragionevole ammetterlo quale che sia il vizio che inficia il negozio: allora si affaccia, anche se non sempre esplicitata, la categoria dell'inesistenza: il giudizio ha per oggetto il negozio nullo ma esistente.

<sup>69</sup> Proprio in relazione a tali ipotesi si spiega il perdurante interesse della categoria della inesistenza v. mio *Inesistenza e nullità del negozio giuridico*, cit., p. 24 ed autori ivi citati in nota; R. SACCO, *Nullità ed annullabilità (Diritto civile)*, in *No.viss.dig.it*, XI, Torino, 1965, p. 457 ss.

<sup>70</sup> In tal senso H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, Torino 1952, p. 90 s. *Teatro generale del diritto e dello Stato*, Milano, 1952, p. 162 ss, contra, B. DE GIOVANNI, *La nullità nella legislazione del diritto*, Napoli, 1963, p. 773

<sup>71</sup> La critica alla dottrina dell'inesistenza, che occupa la parte rimanente di questo paragrafo, è delineata nel mio lavoro monografico più volte citato e, in sintesi, nella voce *Nullità pura*, spec. p. 255.

I requisiti di esistenza darebbero vita ad una figura univoca: sarebbero fissi, immutabili. Poniamo a raffronto il matrimonio putativo e la cd sanatoria del testamento.

Negozi essenzialmente formali. Ebbene giurisprudenza e dottrina considerano la forma del matrimonio, ossia la celebrazione, requisito di esistenza, senza la quale quindi non troverebbe applicazione la disciplina del matrimonio putativo; mentre la forma scritta non avrebbe lo stesso rilievo nella sanatoria del testamento, alla quale sarebbe riconducibile anche il testamento orale.

Ad una divaricazione analoga si può pervenire per l'illegittimità. Stavolta il raffronto si può operare fra sanatoria del testamento e trascrizione c.d. sanatoria (art. 2652 n. 6, c.c.).

Il testamento nullo per illecitatem è insanabile, perché non si può consentire che con la conferma si raggiunga un risultato vietato per il testatore. Illecitata che viceversa non precluderebbe l'operatività del meccanismo di tutela del terzo previsto dall'art. 2652, n. 6, c.c., sul quale non può ragionevolmente ripercuotersi il vizio che attiene al negozio principale.

Insomma non è riscontrabile una nozione universale di negozio esistente, che peraltro nella sua assolutezza non sembrerebbe prestarsi a relativismi.

L'esame della giurisprudenza nelle ipotesi indicate, come pure nelle altre dinanzi richiamate, dimostra che il significato dell'elemento di fattispecie indicato con la locuzione "negozio nullo", non è da riconoscere a priori, ma è da modellare sulla "ratio" di ciascuna delle diverse fattispecie.

Così la celebrazione non può mancare in quanto il matrimonio putativo produce, fino alla sentenza di nullità, gli effetti del matrimonio valido e, quindi, dà vita a situazioni soggettive, quali lo status di cognome, la cittadinanza, lo status di figlio, che per la loro rilevanza sociale e pubblica non possono trovarre fondamento in fattispecie cui lo Stato è rimasto estraneo.

La forma scritta non è invece necessaria perché operi la sanatoria del testamento, in quanto tale fattispecie è ispirata a ragioni squisitamente etiche: il rispetto dell'ultima volontà della persona, sulla quale il dato formale non incide.

Quanto al giudizio di nullità non è ragionevole ammetterlo quale che sia il vizio che inficia il negozio: allora si affaccia, anche se non sempre esplicitata, la categoria dell'inesistenza: il giudizio ha per oggetto il negozio nullo ma esistente.

<sup>68</sup> Proprio in relazione a tali ipotesi si spiega il perdurante interesse della categoria della inesistenza v. mio *Inesistenza e nullità del negozio giuridico*, cit., p. 24 ed autori ivi citati in nota; R. SACCO, *Nullità ed annullabilità (Diritto civile)*, in *No.viss.dig.it*, XI, Torino, 1965, p. 457 ss.

<sup>69</sup> In tal senso H. KELSEN, *La dottrina generale del diritto e dello Stato*, Milano, 1952, p. 90 s. *Teatro generale del diritto e dello Stato*, Milano, 1952, p. 162 ss, contra, B. DE GIOVANNI, *La nullità nella legislazione del diritto*, Napoli, 1963, p. 773

<sup>70</sup> La critica alla dottrina dell'inesistenza, che occupa la parte rimanente di questo paragrafo, è delineata nel mio lavoro monografico più volte citato e, in sintesi, nella voce *Nullità pura*, spec. p. 255.

Quindi, con particolare riguardo ai contratti con i consumatori, è lo stesso contenuto del provvedimento (ispirato alla tutela della "parte debole" del contratto) a rappresentare un ostacolo alla sua applicazione.<sup>61</sup> Infatti, se è vero che nei contratti tra professionisti e consumatori (o PMI) sono i primi a proporre le condizioni generali, è dubbio che essi si indirizzino ad avanzare il richiamo ad una disciplina più favorevole alla controparte<sup>62</sup>.

Invece, a ciò potrebbe obiettersi che una maggiore protezione del consumatore si riversa, comunque, in un aumento dei costi per questi, e, in definitiva, essa non viene sopportata dal professionista<sup>63</sup>. Ebbene in un contesto competitivo, ciò significa però che la scelta dell'impresa che opta per CESL potrebbe comportare un aumento del prezzo del bene offerto.

In questo senso, anche le grandi imprese, in un sistema opzionale, sono disusse dall'"internalizzare" costi secchi e dal considerare prevalenti le aspirazioni all'uniformazione, in vista

di quanto avvenuto nell'esperienza americana dell'U.C.C., impeditano di produrre benefici anche nel lungo periodo. Sul punto, similmente, BERNSTEIN, *An (Un)Common Frame of Reference: An American Perspective on the Jurisprudence of CESL*, cit., p. 10. Cfr. *supra* nt. 48.

O. BAR-GILL e O. BEN SHAHAR, *Regulatory Techniques in Consumer Protection*, cit., p. 1 ss. sostengono il carattere solo "superficialmente proiettivo" della norme CESL a favore del consumatore (distinte, in *mandatory*, *pro-consumer arrangement*, *mandated disclosure*, *regulation of entry and withdrawal*, *pro-consumer default rules and contract interpretation*), le quali non fanno che tradursi in un aumento del prezzo ex ante, nonché in una minaccia, anziché un sostegno, per la giustizia sociale<sup>64</sup>.

Invece, l'idea del *social dumping* (ovvero l'orientamento secondo cui uno strumento facoltativo di diritto contrattuale può essere scelto solo se prevede un abbassamento dei livelli di protezione del consumatore) è diffusa ampiamente anche nella letteratura europea. Si vedano, ex *multis* R. SEFTON-GREEN, *Choice, Certainty and Diversity: Why More is Less*, in *The European Civil Code, The Way Forward*, Cambridge (CUP), 2008, p. 74 ss. Contr. J.J. GANIZA e F. GOMÍEZ, *Optional Law for Firms and Consumers: An Economic Analysis of Opting into the Common European Sales Law*, disponibile al link [http://www.law.uchicago.edu/files/files/Gomez%20paper\\_0.pdf](http://www.law.uchicago.edu/files/files/Gomez%20paper_0.pdf)

<sup>62</sup> L'aumento del prezzo del bene o servizio derivante dal *surplus* di tutela imposto, e la conseguente perdita di scelta per il consumatore, possibilmente interessato (anche in ragione della tipologia di bene) ad un prezzo più basso, anziché a rimedi o diritti più incisivi, è meccanismo ben evidenziato dalla dottrina statunitense, in chiave critica. Cfr. O. BEN SHAHAR, *The Myth of Opportunity to Read in Contract Law*, in *S. European Rev. Contract Law*, 2009, p. 1 ss.; O. BEN SHAHAR e C. E. SCHNEIDER, *The Failure of Mandated Disclosure*, in 159 *University of Pennsylvania Law Rev.*, 2011, p. 647 ss. Per la dottrina italiana, spunti analoghi sono in M. MAUGERI, *Alcune perplessità in merito alla possibilità di adottare il DCFR come strumento opzionale (o facoltativo)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, p. 253 ss., spec. p. 255.

<sup>63</sup> Epstein, *Heterogeneity and Regulation* etc., cit., p. 7 s.

<sup>64</sup> LEVMORE, *Harmonization, Preferences, and the Calculus of Consent* etc., cit.; per la dottrina europea, M. HESSELINK, *The Case for a Common European Sales Law in an Age of Rising Nationalism, Centre for the Study of European Contract Law Working Paper Series No. 2012-01*, disponibile la link [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=199817#](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=199817#); C. MAS, *Unweaving the CESL: Legal, Economic Reason and Institutional Imagination in European Contract Law*, Centre for the Study of European Contract Law Working Paper No. 2012/13, p. 1 ss., spec. p. 12 ss. e 14.

<sup>65</sup> EPSTEIN, *Harmonization, Heterogeneity and Regulation* etc., cit., p. 7 s.

<sup>66</sup> GANIZA e GOMEZ, *Optional Law for Firms and Consumers* etc., cit., p. 15; I.M. SMITHS, *Party Choice and the Common European Sales Law, or: How to Prevent the CESL from Becoming a Lemon on the Law Market*, *Maastricht European Private Law Institute Working Paper*, No. 2012/13, p. 1 ss., spec. p. 12 ss. e 14.



applicabile a tutti i tipi di contratti (nazionali e transfrontalieri) e sostitutiva dei diritti nazionali. Paradossalmente, la scelta adottata dal legislatore europeo (strumento facoltativo limitato ai contratti transfrontalieri), risulta la meno desiderata, soprattutto dalle PMI.

Quanto ai contratti B2C, ugualmente i dati sembrerebbero solo genericamente supportare le scelte compiute in sede europea<sup>53</sup>. A tali considerazioni, possono unirsiene di ulteriori, relative allo strumento giuridico adottato e alla disciplina in esso contenuta (*sub B*).

Si è già segnalata l'insidia insita nella convinzione che un diritto uniforme (che comporta, certamente nel breve periodo, un aumento dei costi) sia in grado di abbattere i costi di transazioni totali, e abbia la capacità di stimolare gli scambi. E' in ogni caso da valutarsi se, ove anche ciò fosse rivalutato, una legge uniforme, proposta come strumento facoltativo (secondo il meccanismo dell'*opt-in*), possa considerarsi effettivamente efficace<sup>54</sup>.

Come si è visto, la mancanza di una volontà politica comune, sulla quale non può escludersi abbia-no inciso gli interessi della stessa classe di ceti professionali e della classe accademica nel mantenimento della loro specializzazione sulle leggi nazionali<sup>55</sup>, ha impedito un provvedimento con aspirazioni più ampie<sup>56</sup>.

<sup>53</sup> Come, ad esempio, il rilievo che più del 50% dei tentativi di acquisti online falliscono, sebbene ciò sia, in realtà, dovuto al fatto che le imprese non effettuano consegne all'estero. Non sarebbe quindi chiaro che tale rifiuto sia motivato dalla difficoltà di disciplina, ovvero dalla tendenza delle imprese ad avere un mercato locale e non il più ampio mercato presente su Internet, considerato che – in ogni caso – le spese di consegna potrebbero essere facilmente poste a carico del cliente. HUBBARD, *Another Look at the Eurobarometer Survey*, cit., p. 18, spec. nt. 42.

<sup>54</sup> Come riporta lo stesso HUBBARD, *Another Look at the Eurobarometer Survey*, cit., p. 13, nt. 27, anche se si guarda semplicemente alla valutazione delle aspettative dei cittadini europei, uno dei principali punti deboli degli stessi dati empirici posti alla base della Proposta risiede nel fatto di aver chiesto opinioni sui benefici di un ipotetico diritto contrattuale europeo, senza specificarne i contenuti.

<sup>55</sup> Come la presente A. OGUS, *The Economic Approach: Competition between Legal Systems*, in AA. VV., *Comparative Law: A Handbook*, a cura di E. Örütç et D. Neelsen, Oxford - Portland (Hart Publishing), 2007, pp. 159 e 162 s., ove ulteriore bibliografia, il problema della comparsa di opportunistici delle professioni legali può estrinsecarsi in diversi modi, comunque producendo il comune risultato di creare posizioni monopolistiche nell'offerta del servizio legale. Questo atteggiamento, allo stesso tempo, nulla contro la soluzione più efficiente (ovvero, che meglio serve gli interessi delle parti coinvolte).

<sup>56</sup> Si pensi alla posizione inglese, ben chiara in E. MCKENDRICK, *Harmonization of European Contract Law: The State We Are In*, in AA. VV., *The Harmonisation of European Contract Law*, a cura di S. Vogesauer e S. Weahenil, Hart Publishing, 2006, p. 5 ss., in part. p. 21 ss., nonché in HALSON, *A Common Lawyer's Perspective on Contract Law Codes*, cit.

Quest'ultimo aspetto è stato analizzato da molti esperti prospettive: guardando, ad esempio, ai precedenti storici di normative uniformi caratterizzate dal meccanismo applicativo dell'*opt-in*<sup>57</sup>, ovvero verificando se possano sussistere forti incentivi economici alla scelta della nuova opzione.

Ebbene, anche questi ultimi sono stati riconosciuti come minimi, in considerazione di almeno tre rilevi: il già descritto iniziale e sostanziale aumento dei costi transattivi necessari per verificare l'eventuale maggior efficienza della nuova disciplina rispetto agli altri diritti utilizzabili nei contratti transfrontalieri, unitamente ai connnessi costi dell'uniformizzazione (intesi come perdita delle possibilità di scelta di un diritto più conforme alle proprie preferenze); la generale tendenza verso la sostanzialità dei diritti contrattuali, cui non si sottrae la stessa CESI<sup>58</sup>; l'elevata tutela del consumatore (e in ogni caso dell'acquirente) che renderebbe la disciplina affatto attrattiva per il venditore (impresa), che è la parte che fornisce le condizioni generali<sup>59</sup>.

La tradizionale avversione del mondo anglosassone verso l'ammonianzione dei diritti sovranazionali può essere ascritta a plurimi fattori, tra cui, non ultimo il sentimento nazionale, ma altresì, la perdita della primaria competitività del diritto inglese rispetto agli altri diritti. Il sondaggio di Clifford Chances sul diritto privato europeo (2005 e 2008), individuava tra i diritti scelti nei contratti commerciali, al primo posto, appunto, quello in "virtualità" della nullità. Uguale resistenza all'armonizzazione, e storicamente espressa dalla dottrina francese, tacitata di una progressiva auto-emarginazione, di ripiegamento su sé stessa, di pregiudizio a favore dei propri concetti, e, infine, di lenchezza e vincoli gerarchici della comunicazione accademica. Cfr. G. BALDUS, *Europer del Sud e diritto privato europeo*, in *Banca borsa, iur. cred.*, 2012, I, p. 460 s.

<sup>57</sup> Cfr. U. MAGNUSS, *CISG and CESL*, cit., p. 228 ss., facendo riferimento, principalmente alla Convenzione dell'Aja del 1964 sulla vendita uniforme, e alla frequente applicazione nei Paesi nei quali è stato prescelto il sistema dell'*opting-out*, ovvero dell'applicazione automatica, salvo diversa volontà delle parti del contratto (es. Italia), rispetto a Paesi, come la Gran Bretagna, ove la convenzione è stata ratificata con il sistema dell'*opt-in*, ovvero con un'applicazione basata sulla scelta dei contratti.

<sup>58</sup> La ragione di tale convergenza risiede nel carattere "facilitativo" anziché "regolatore" dei diritti contrattuali, ovvero la tendenza a lasciare più autonomia privata rispetto a discipline imperative. Cfr. POSNER, *The Questionable Basis of the Common European Sales Law: The Role of an Optional Instrument in Jurisdictional Competition*, cit., p. 6 s., ove (p. 6): « [...] it is hard to believe that a new option – the CESL – will give the parties an option that is more than trivially better than the existing legal choices, while they will nonetheless sustain the costs of an uncertain instrument in the short to medium term».

<sup>59</sup> POSNER, *The Questionable Basis of the Common European Sales Law* etc., cit., p. 4 ss., spec. 7 ss. Si sottolinea come gli alti costi di "start-up" associati alla CESL, tra cui non possono essere trascurati, altresì, le difficoltà e le diversità nell'applicazione da parte delle corti nazionali (nonostante la supervisione prevista dalla Corte Europea di Giustizia, cfr. COM(2011) 635 definitivo, p. 30 (art. 14 CESL)), alla stregua

Anche qui si rischia di cadere nell'arbitrio ove si pretenda di stabilire quale sia il requisito minimo di esistenza.

Si deve invece muovere dalla funzione del giudizio di nullità. Che è quella – a partire da Chiavenna fino a sentenze anche recenti della Cassazione – di rimuovere l'incertezza ex re, ossia oggettivamente nascente dal negozio nullo circa la sua validità.

Là dove non vi è incertezza ex re, ossia apparentanza di validità, non vi è azione di nullità. In tal caso l'incertezza può nascere solo da contestazione, per la quale provvede l'azione di mero accertamento.

#### 4. Nullità e annullabilità del negozio e del provvedimento

Per ciò attiene alla distinzione fra nullità e annullabilità, il problema sembrerebbe risolto o quantomeno circoscritto dal legislatore del codice civile: tassatività delle cause di annullabilità; tutti gli altri difetti sono da ascrivere alla nullità.

Tale deduzione trae fondamento non tanto dalla prescrizione della nullità per violazione di norme imperative, quanto piuttosto da quella per "mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325" (art. 1418, secondo comma, c.c.). La dottrina, negli ultimi tempi, si è dedicata alla prima e ha parlato di "virtualità" della nullità.

Ma tale espressione è più appropriata se riferita alla "mancanza di uno dei requisiti ...." E' qui che si finisce nel buco nero della imperfezione della fatispecie negoziale<sup>22</sup>.

La nuova disciplina della invalidità del provvedimento amministrativo solleva questioni ancor più complesse.

La violazione di legge, si dice, è causa di annullabilità di carattere generale, le nullità sono testuali: secondo il Consiglio di Stato, un numero chiuso. Vi sarebbe una "relazione invertita" rispetto al sistema delineato dal codice civile: virtualità delle cause di annullabilità, tassatività delle cause di nullità<sup>23</sup>.

Senonché fra le cause di nullità vi è la "mancanza di elementi essenziali" del provvedimento, del tutto equivalente alla mancanza dei requisiti del contratto.

Riprende dunque il centro della scena l'imperfezione della fatispecie, stavolta del prov-

<sup>22</sup> Alla dialettica fra imperfezione della fatispecie negoziale e nullità possono ricordarsi le contrapposte opinioni sulla rilevanza del negozio nullo: v. ino *Inexistenza o nullità del negoziario*, cit., p. 45 ss.

<sup>23</sup> Di "relazione invertita" parla Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2012, 792, in senso analogo: Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5799; Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2012, n. 1957. V. anche sentenze citate alla nota 9.

vedimento amministrativo, e la sua essenziale virtualità<sup>24</sup>. Ma allora occorre ripensare la stessa virtualità della nullità, che finisce per relegare i vizi più gravi nella inesistenza, oggi nella nullità<sup>25</sup>.

Virtualità della nullità e virtualità della annullabilità: la loro convivenza è un paradosso. Tutto ciò mi sembra che porti ad un rimescimento delle carte in gioco.

Alcuni punti fermi nella teoria della invalidità del provvedimento devono essere ricordati.

L'alternativa è abbandonarsi allo scetticismo di chi parla di scarsa utilità della previsione della nullità per mancanza di elementi essenziali destinata addirittura "a rimanere lettera morta".

Aggiungendo che se, viceversa, si volesse veramente dare attuazione alla norma, il quadro delle invalidità di compilerebbe notevolmente<sup>26</sup>.

Il mio punto di vista, anche metodologico, è diverso. Un corretto approccio con il diritto positivo deve indurre l'interprete a cogliere nelle norme, specialmente se così innovative, tutte le potenzialità, anche quelle più eversive del sistema.

<sup>24</sup> È significativo che sulla mancanza degli elementi essenziali si addossino le maggiori perplessità della dottrina amministrativa: D. PORTE, *La nullità del provvedimento amministrativo*, cit., p. 88 ss.

<sup>25</sup> B. SASSANI, *Arbor actionum*, cit., p. 1382. Cerca di individuare gli elementi essenziali del provvedimento, M. D'ORSOGNA, *La nullità del provvedimento amministrativo, in La generalità generale dell'azione amministrativa* a cura di V. Cerulli Irelli, Napoli, 2006, p. 363 ss.

<sup>26</sup> Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2012, n. 792: "L'essenza della nullità ... risiede proprio nell'inconfigurabilità della fatispecie concreta rispetto a quella astratta .... Una definizione della nullità che riprende quella classica e tradizionale della inesistenza (F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrina generale del diritto civile*, cit., p. 242, parla di mancanza di elementi che "impedisce l'identificazione del negozio, per ciò giuridicamente inesistente") che nella prima resterebbe funque assorbita.

<sup>27</sup> F.G. SCOCIA, *Existenza, validità ed efficacia degli atti amministrativi: una lettura critica*, in *La nuova disciplina dell'attività amministrativa dopo la riforma della legge: atti della giornata di studio svoltasi a Caserta il 20 maggio 2005*, a cura di Guido Clementi di San Luca, Torino, 2005.

<sup>28</sup> Contrasta tale sviluppo il Consiglio di Stato, il quale, come si è visto, parla di tassatività delle cause di nullità. Fra le molte: Cons. Stato, Sez. V, numeri 79/2010, 149/2010, 83/2008, 287/2008. Prevede una comprensione delle cause di annullabilità a seguito della introduzione legislativa della nullità. C. FELIZIANI, *Nullità del provvedimento amministrativo ex art. 2/*







funzione della posizione e delle preferenze all'interno ciascun Stato membro<sup>43</sup>.

Pertanto, il richiamo alla dottrina statunitense può prestarsi a rappresentare un iniziale e apparentemente più neutrale punto di vista da cui partire.

Procediamo, quindi, a verificare quali siano le 176 principali problematiche sollevate.

A) Si è, anzitutto, dubitato che l'uniformazione in sé sia in grado di abbassare i costi transattivi, in maniera così rilevante da far aumentare il numero delle transazioni all'interno del mercato unico europeo. Tali dubbi sono stati sollevati considerando altresì l'effettiva incidenza della diversità giuridica come componente dei costi transattivi, come percepiti dagli operatori, nelle contrattazioni europee.

B) Ci si è, quindi, chiesti se, quand'anche si ammetta che l'obiettivo economico dello sviluppo del mercato unico europeo sia raggiungibile attraverso l'adozione di uno strumento giuridico che escluda il conflitto di leggi, la scelta di una disciplina facoltativa, e limitata ai rapporti transfrontalieri, possa rappresentare la scelta più appropriata. In questo ambito, ulteriori profili critici derivano dal merito stesso della disciplina proposta, relativamente, ad esempio alla scelta di aumentare il livello di protezione del consumatore, ovvero di limitarne l'applicazione ai contratti commerciali con PMI.

C) Si è, infine, ipotizzato come, al di là degli obiettivi proclamati e di cui può dubitarsi la realizzazione, il provvedimento in esame (ma più in generale uno strumento di diritto comune) non possa realizzare diverse e più vaste finalità, come ad esempio accentuare il senso dell'identità europea.

Con riguardo alla prima delle questioni poste (sub A)), si è messo in dubbio, in via generale, che l'uniformazione giuridica possa effettivamente garantire un più alto benessere sociale rispetto alla competizione tra gli ordinamenti<sup>44</sup>.

<sup>43</sup> Cfr. J. M. SMITS, *What do Nationalist Maximise? A Public Choice Perspective on the (Non) Europeanization of Private Law*, *Maastricht European Private Law Institute Working Paper No. 2012/29*, disponibile sul sito <http://www.ssm.com>; S. LEVYMORE, *Harmonization, Preferences, and the Calculus of Consent in Commercial and Other Law*, *Chicago Institute for Law and Economics Working Paper No. 602* (2d series), disponibile all'indirizzo <http://www.law.uchicago.edu/lawcon/index.html>.

<sup>44</sup> R. A. EPSTEIN, *Harmonization, Heterogeneity and Regulation: Why the Common European Sales Law Should Be Scrapped*, disponibile al link <http://www.law.uchicago.edu/lawcon/index.html> e in corso di pubblicazione in *Common Market Law Rev.*, 2012. L'a. ritiene non sufficientemente dimostrata dalla stessa istituzione europea come la soluzione dell'uniformazione giuridica sia in grado di fornire innanzitutto il benessere collettivo, anche tenuto conto del tenore della normativa prevista, che non consente variazioni *in medias* o *in peius* delle norme, e che quindi esclude qualsiasi tipo di differenziazione in grado di soddisfare le preferenze dei diversi soggetti. In altri termini, qualsiasi forma di regolazione,

Questa posizione, pur rispondendo ad una visione fortemente liberista secondo cui la normativa di matrice europea vada complessivamente valutata nei termini di *over-regulation*<sup>45</sup>, sottolinea come una disciplina uniforme ed imperativa porti a non soddisfare le preferenze eterogenee dei diversi attori del mercato<sup>46</sup>.

La stessa uniformazione è, quindi, di per sé foriera di costi, di cui il principale è la perdita dei *welfare gains* che possono derivare ai cittadini dalla varietà di scelta tra le leggi applicabili<sup>47</sup>. A questi sono poi da aggiungersi i costi amministrativi, imputabili alla modifica della normativa, i quali possono grossolanamente dividersi in costi di promulgazione e applicazione. Essi risultano normalmente elevati, specie nel breve periodo, in considerazione anche dell'insuale scarsa qualità delle normative attuali, soggette ad ambiguità o modificate da gruppi di interesse politici<sup>48</sup>.

soprattutto se nella forma di disciplina imperativa che non ammette alcuna eterogeneità di soluzioni, non è in grado di tener conto della diversità interna alla stessa classe proletaria e quindi rischia di non soddisfare le preferenze degli attori dello scenario. Cosi, nel caso dei contratti di consumo, essa favorirebbe solo i consumatori non sofisticati. Si afferma, pertanto, che «The more heterogeneous the class, the more difficult it is to determine the impact of regulation, first in the individual case and then in the aggregate. That high level of variance makes it virtually certain that regulation that is intended to protect the needy and unsophisticated will necessarily increase the transactional burdens of other merchants and consumers who do quite well on their own» (p. 4). Ma sulla posizione contraria secondo cui sono i consumatori più sofisticati gli unici in grado di avvalersi della tutela offerte dal diritto (europeo), O. BAR-CHIL e O. BEN SHAYAR, *Regulatory Techniques in Consumer Protection: A Critique of European Consumer Contract Law, Law and Economics Research Paper Series, Working Paper No. 12* disponibile all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2061148>, p. 9.

<sup>45</sup> EPSTEIN, *Harmonization, Heterogeneity and Regulation* etc., cit., p. 2. «As a general matter, we should all be suspicious of these state imposed tie-in arrangements».

<sup>46</sup> In senso analogo, E. POSNER, *The Questionable Basis of the Common European Sales Law: The Role of an Optional Instrument in Jurisdictional Competition*, cit., p. 1: «When people enter in transactions, they prefer to deal with people or entities within the borders of their country, and so will go across borders only when price or quality differences are sufficiently high. Although it is not clear that there is anything wrong with this, European officials concluded that cross-border transactions were hinderec by the conflict of laws».

<sup>47</sup> LEVYMORE, *Harmonization, Preferences, and the Calculus of Consent in Commercial and Other Law*, cit., p. 7.

<sup>48</sup> EPSTEIN, *Harmonization, Heterogeneity and Regulation* etc., cit., p. 4, nonché L. BERNSTEIN, *An (Un)Common Frame of Reference: An American Perspective on the Jurisprudence of CESL*, p. 1 ss., spec. p. 10, e disponibile al link <http://ssrn.com/abstract=2067196>, ove, nel dettaglio, e con specifico riguardo all'applicazione delle clausole generali (di certezza e buona fede), nonché agli usi negoziali, si precisa come la previsione di tali criteri di valutazione accresca ulteriormente i costi complessi all'uniformazione, per effetto della necessità di conoscere come tali clausole vengano applicate nel

Anche in tal caso, mi sembra, può soccorrere il criterio della ratio. La violazione di un termine perentorio, ad esempio, non può essere valutata in astratto, sempre e comunque alla stregua o di una violazione di legge, ed indurre annullabilità, o, invece, quale violazione di un imperativo categorico e causa quindi di nullità.

Ma se incertezza non sussiste perché il difetto è macroscopico o comunque evidente, tale da escludere l'apparenza di validità, stiamo fuori dei perimetro del giudizio di nullità<sup>34</sup>.

In tal caso, l'incertezza nasce soltanto se vi è contestazione<sup>35</sup>. Ossia se l'amministrazione pretende di attuare siffatto provvedimento o in via reale o con atto esecutivo.

Allora, si deve riconoscere al privato l'azione di merito accertamento, volta a rimuovere appunto l'incertezza da contestazione<sup>36</sup>. Secondo tradizione processualistica, tale azione non soggiace a termine di prescrizione.

<sup>34</sup> *Mio l'incertezza e nullità del negozio giuridico*, cit., p. 116 s.

<sup>35</sup> L'incertezza, riferita a fatti presenti o passati si traduce in uno stato subiettivo di ignoranza, di regola privo di rilevanza nell'ordinamento giuridico. M. GIORGIANI, *Accertamento (negozio di)*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, p. 228 ss. Rilevanza che invece da riconoscere allorquando l'incertezza si obiettivizza nella diversità di valutazioni, ossia nella contestazione. A rimuovere tale incertezza è volta l'azione generale di merito accertamento: SALV. SATTI, *L'esecuzione forzata*, Milano, 1937, p. 10 ss.

<sup>36</sup> L'ammissibilità di un'azione generale di merito accertamento, senza distinzioni tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione esclusiva, che chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'esistenza o dell'esistenza di un rapporto giuridico contestato con l'adozione delle conseguenze pronunce dichiarative». La dottrina sul punto è divisa: già R. CARANTÀ, *L'inesistenza dell'atto amministrativo*, p. 306 ss., due decenni or sono sosteneva l'ammissibilità di simile azione con argomenti ancor oggi validi e anticipatori del principio di effettività della tutela amministrativa espresso nell'art. 1 del CPA. L'autore rilevava l'ostilità generalizzata verso l'azione di merito accertamento davanti al giudice amministrativo, sottolineando che solo i criteri di legittimità e di effettività di questa azione erano come l'art. 24 Cost., nell'accompagnare diritti soggettivi ed interessi legittimi richiede pienezza ed effettività di tutela giurisdizionale per gli uni e per gli altri. L'art. 1 CPA, a sua volta, pone il principio di effettività nei seguenti termini: «la giurisdizione amministrativa assista una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo». Non dimentico l'azione di merito accertamento è oggetto di diffidenza: così, ad es., G. VELTRI, *Le azioni di accertamento, autempinamento, nullità ed annullamento nel codice del processo amministrativo, intervento al seminario di studi su: "Problemi e prospettive nell'applicazione delle norme del primo libro del codice dell'processo amministrativo"*, Reggio Calabria, 8 febbraio 2011, in [www.Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) escluse in caso di atti amministrativi lesivi, contrario, in termini più recisi, B. SASSANI, *Ad Rerum actionem*, cit., p. 1361. La giurisprudenza amministrativa ammette tale azione in via residuale in assenza di azioni tipiche che tutelino in modo efficiente il privato. Cons. Stato, Ad. plen., 29 luglio 2011, n. 15; Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2012, n. 6002.

Senonchè la maggior tutela offerta dalla nullità è stata significativamente depotenziata, come è noto, dalla previsione, di un termine di decadenza di 180 giorni per proporre l'azione.

Non voglio sottrarmi alla sperimentazione più delicata delle idee proposte. Il criterio della "ratio",

che solo a me sembra consente di modellare il "negozio nullo" sul profilo di disciplina considerato, deve a mio avviso costituire guida alla soluzione del problema analogo per il "provvedimento nullo".

Come dianzi sottolineato, ratio e funzione del giudizio di nullità è rimuovere l'incertezza sulla validità dell'atto<sup>33</sup>.

Là il negozio, qui il provvedimento. E' interesse del privato ma anche della amministrazione, e pubblico in generale, rimuovere simile incertezza. Per il legislatore, sbilanciato nella specie verso l'interesse pubblico, la certezza dell'agire della p.a. è un valore. Pertanto deve essere ripristinata

<sup>33</sup> *E' interesse del privato ma anche della amministrazione, e pubblico in generale, rimuovere simile incertezza. Per il legislatore, sbilanciato nella specie verso l'interesse pubblico, la certezza dell'agire della p.a. è un valore. Pertanto deve essere ripristinata* violazione di legge e, quindi nella annullabilità, espone la tesi indicata nel testo. Riferisce in sintesi le varie opinioni sulle violazioni di norme imperative da parte del provvedimento amministrativo, G. ZARO, *L'archetipo della nullità virtuale in diritto amministrativo*, in *Riv. dir. proc. cr.*, 1933, I, p. 299.

<sup>34</sup> Già in tal senso G. CHIOPENDA, *Atzioni e sentenze di merito accertamento*, in *Riv. dir. proc. cr.*, 1933, I, p. 29, il quale parla di incertezza ex re ipsa V., oggi, LUCIANI, *Processo amministrativo*, cit., p. 513. La giurisprudenza è conforme: in termini chiari ed incisivi, Cass., 14 febbraio 2000, n. 161.

## 8. Epilogo

Certo muoversi nell'ambito delle innumerevoli ipotesi di imperfezione dell'provvedimento ed individuarle in base alla "ratio" del profilo di disciplina | 10 considerato vuol dire navigare in mare aperto.

La nullità offre, invece, un approdo sicuro. E non sono pochi coloro che ad essa restano fedeli: altri, disorientati, smarriti, cercano di tornare ad Itaca.

Ma è tempo di capire che Itaca non è l'approdo, Itaca è il viaggio.

Appare evidente, allora, che la politica europea abbia avuto riguardo, in funzione di un loro incremento, esclusivamente alle operazioni transfrontaliere, suggerendo quale soluzione, la creazione di un diritto comune<sup>37</sup>.

Mancando una volontà politica verso uno strumento normativo più incisivo, si è pervenuti alla Proposta di regolamento in oggetto.

Come si è visto, più nel dettaglio, la disciplina contenuta nella Proposta di regolamento presenta una serie di caratteristiche:

1. si applica solo a *contratti di vendita soggettivamente qualificati* tra imprese e consumatori, e ai contratti commerciali in cui almeno una parte sia una piccola media impresa, in entrambi i casi solo se le parti risiedano in Stati membri differenti (contratti transfrontalieri);

2. è una disciplina di *diritto sostanziale uniforme, facoltativa*, la cui applicazione è rimessa alla scelta delle parti (*mecanismo dell'opt-in*). Tale normativa è, peraltro, fortemente votata all'autosufficienza, non tollerando il richiamo a diritti nazionali<sup>38</sup>;

e medie imprese (PMI), esitano a lanciarsi nel commercio transfrontaliero e ad espandersi su nuovi mercati e i consumatori non riescono ad accedere ai prodotti offerti in altri Stati membri, e ancora «rispetto alle situazioni nazionali, le situazioni transfrontaliere di norma comportano costi aggiuntivi a carico dei professionisti, connessi alla difficoltà di reperire le norme straniere applicabili, alla consultanza legale, alla necessità di negoziare la legge applicabile nelle transazioni tra imprese e di adeguare i contratti ai requisiti della legge del consumatore nelle transazioni tra un'impresa e un consumatore».

37. «Obiettivo generale della proposta è migliorare l'istruzione e il funzionamento del mercato interno facilitando l'espansione degli scambi transfrontalieri per le imprese e gli acquisti transfrontalieri per i consumatori. Questo obiettivo può essere conseguito con un corpus autonoma e uniforme di norme di diritto dei contratti, comprensivo di norme a tutela del consumatore – il diritto comune europeo della vendita – [...]». «i professionisti si risparmiano i costi di transazioni aggiuntivi legati al diritto dei contratti per operare in un ambiente giuridico meno complesso per gli scambi transfrontalieri [...] i professionisti saranno nelle condizioni di approfittare maggior del mercato interno operando anche oltre frontiera, con il risultato che aumenterà la concorrenza nel mercato interno. I consumatori godranno di un accesso migliore alle offerte provenienti da tutta l'unione europea prezzi inferiori [...] avranno poi maggiore certezza quanto ai loro diritti in caso di acquisti transfrontalieri grazie a un corpus unico di norme imperative che offrono al consumatore una tutela elevata» (Proposta di Regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita cit., p. 4 (relazione)).

38. Cfr. art. 4 CESL: «1. Il diritto comune europeo della vendita deve essere interpretato in modo autonomo e conformemente agli obiettivi e ai principi che lo ispirano. 2. Le questioni rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita che non siano da questo espressamente disciplinate devono essere risolti in base agli obiettivi e ai principi che lo ispirano e a tutte le sue disposizioni, senza ricorrere alla legge nazionale che sarebbe applicabile qualora non ne fosse stata concordata l'applicazione, né a qualunque altra legge [...]».

3. da un punto di vista contenutistico, infine, appaiono essere presenti due diversi registri. Relativamente ai rapporti di consumo, la Proposta offre una disciplina imperativa di forte protezione per il consumatore<sup>39</sup>; quanto invece ai rapporti con le PMI, sembra cambiare marcia, affermando che «i professionisti godono di totale autonomia e nella redazione delle loro clausole contrattuali sono incoraggiati ad ispirarsi al diritto comune europeo della vendita»<sup>40</sup>. Va, tuttavia, chiarito come, anche i rapporti tra le imprese siano governati dalle clausole di buona fede e correttezza, applicabili in via generale, e, specificamente, dalla ragionevolezza, dagli usi e dalle pratiche commerciali o professionali<sup>41</sup>.

Ciò chiarito, torna a riportarsi la domanda che ci si poneva all'inizio di questo paragrafo: sono i mezzi che si propone di adottare coerenti con gli obiettivi asserti? Lo strumento proposto può considerarsi efficace?

Il presente lavoro prova ad analizzare questi interrogativi, approcciandoli dalla prospettiva di autorevoli *outsiders*.

In un ambito che vede quale motivazione espres- sa della produzione legislativa l'impulso economico alle transazioni (intesa nell'accezione tecnico-economica, propria del legislatore europeo, di operazioni economiche) transfrontaliere, può ritenersi confacente verificare i suggerimenti di quella parte di dottrina che tradizionalmente utilizza lo strumento dell'analisi economica del diritto: quella statuni- tense<sup>42</sup>.

Tale punto di vista e le problematiche in questo ambito proposte possono risultare particolarmente efficaci se si considera che sull'altra sponda dell'oceano, le prospettive riguardo all'armonizzazione giuridica, nelle opinioni della dottrina europea, appaiono fortemente condizionate dall'appartenenza territoriale di ciascun autore, in

<sup>39</sup> Si vedano, a mo' d'esempio, le norme che – al pari di quanto avvenuto in sede di direttiva 2011/83/UE – elevano a 14 gg. il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali (art. 42 CESL), ovvero la indigerabilità della responsabilità per danni causati al consumatore per violazione degli obblighi di informazione pre-contrattuali (art. 29, para. 4 CESL). O ancora, quali espressione della maggiore protezione accordata dalla CESL, si vedano gli artt. 114, para. 2, 109, 106, para. 3, lett. a), Cfr. inoltre, *sopra* nn. 21 e 26.

<sup>40</sup> Proposta Reg. Allegato I (CESL), consid. 21, p. 20.

<sup>41</sup> Cfr. artt. 2, 3, 5, 23, para. 2, lett. f), 66, 67, 68.

<sup>42</sup> Si farà principalmente riferimento ai contributi e al dibattito emergente da una importante conferenza tenutasi presso la University of Chicago e organizzata dall'Institute for Law and Economics dal titolo *European Contract Law: A Law-and-Economics Perspective* (Chicago, 27 – 28 aprile 2012), cui, tra l'altro hanno preso parte autorevoli esponenti della dottrina europea. Il presente lavoro mira, tuttavia, a scendere il punto di vista



Il riferimento alle altre possibili alternative, ed in particolare della CISG, può fornire, però, almeno per quanto riguarda l'ambito di applicazione coincidente con la CESL, uno strumento opzionale ne mette subito in evidenza il confronto "competitivo" con altre normative applicabili.

Prima, tuttavia, di poter trarre le conseguenze di questo aspetto, appare necessario fare un passo indietro e verificare la funzionalità del provvedimento in sé considerato, valutazione che può essere fatta solo avendo riguardo alle ragioni della sua adozione.

In altri termini, ci si chiede se la CESL, nelle versioni di strumento facoltativo, possieda caratteristiche tali da renderlo, anche nel breve periodo, strumento preferibile ai propri concorrenti.

In altri termini, ci si chiede se la CESL, nelle versioni di strumento facoltativo, possieda caratteristiche tali da renderlo, anche nel breve periodo, strumento preferibile ai propri concorrenti.

### 3. Critiche di merito e di metodo da parte della dottrina statunitense.

Come si è visto, l'essere la CESL uno strumento "competitivo" con altre normative applicabili.

Prima, tuttavia, di poter trarre le conseguenze di questo aspetto, appare necessario fare un passo indietro e verificare la funzionalità del provvedimento in sé considerato, valutazione che può essere fatta solo avendo riguardo alle ragioni della sua adozione.

Solo mettendone in campo le *ratiōnes*, che corrispondono più in generale a quelle del processo di uniformazione del diritto contrattuale, sarà possibile procedere ad una valutazione ponderata della utilizzabilità e utilità dello strumento che in concreto le istituzioni europee intendono adottare, in funzione degli obiettivi stessi che esso si prefigge, e quindi dell'impatto nel contesto in cui si verrebbe ad inserire.

Come tutto il processo di integrazione europea, anche l'idea della creazione di un sistema giuridico comune agli Stati membri si ispira all'obiettivo di abbattere le barriere commerciali tra questi ultimi, e quindi di favorire l'aumento degli scambi nello spazio giuridico europeo. Con riguardo, più in particolare, all'armonizzazione del diritto privato e del diritto dei contratti, tali vantaggi economici si spiegano, no, principalmente, in virtù dell'abbattimento dei c.d. costi di transazione.

La differenza tra i diritti nazionali è, da tempo considerata un ostacolo allo sviluppo degli scambi tra soggetti appartenenti a diversi Stati membri<sup>35</sup>. L'incertezza circa la disciplina applicabile nel paese dell'altro contraente – se ipotizziamo, al minimo, un contratto con due sole parti – è in grado di determinare, infatti, un innalzamento dei costi di transazione, necessari per l'acquisizione di conoscenza dell'altro sistema giuridico e le negoziazioni relative alla legge applicabile. Tale maggior costo freno, quindi, gli operatori economici (compresi i consumatori) dal rivolgersi al mercato interno<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Per i documenti europei anteriori alla Proposta di regolamento, si veda, ad esempio, il Piano d'azione 2003, ove (punto 25) si sottolinea che, per parte degli avvocati negli Stati Uniti, 45% in Germania, 41% in Spagna, 55% in Austria, solo 37% in Cina. Sul punto, cfr. L. SPAGNOLO, *Through the Kaleidoscope: choices of Law and the CISG Kaleidoscope Part II*, in *Vitaliano J. Int'l. Comm. Law & Arb.*, 2009, p. 135 ss., spec. p. 135 s., nonché E.A.D., *Rats in the Kaleidoscope: Rationality, Irrationality, and the Economics and Psychology of Opting In and Out of the CISG (Kaleidoscope Part II)*, in *13 Vitaliano J. Int'l. Comm. Law & Arb.*, 2009, p. 157 ss., ove le ragioni de rigore della CISG sono assritte alla scarsa conoscenza della stessa, il che non esclude l'innestarsi di un circolo virtuoso per effetto dell'utilizzo della CISG da parte dei controparti cinesi (normalmente dotate di un alto bargaining power). Si veda, inoltre, C. R. DRAHOZAL, *Contracting out of National Law: an Empirical Look at the New Law Mercantilism*, in *80 Nore Dame L. Rev.*, 2005, p. 523 ss., che, servendosi di ulteriori studi empirici, dimostra l'utilizzo marginale degli strumenti di diritto uniforme (generalmente indicato come *lex mercatoria*) nelle clausole compromissorie di devoluzione ad arbitrati internazionali (su percentuali inferiori al 3% dal 1989 fino al 2003).

<sup>36</sup> In particolare, su come la CISG abbia costantemente ispirato la normativa europea, cfr. U. MAGNUS, *The CISG's Impact on European Legislation*, in F. PERRARI (cur.), *The 1980 Uniform Sales Law: Old Issues Revisited in the Light of Recent Experiences*, 2003, p. 129 ss.

<sup>37</sup> L'idea che l'abbondanza di scelta sia in grado di frenare il processo decisionale è stata espressa più compiutamente, con riguardo alle scelte di acquisto, di recente da B. SCHWARTZ, *The Paradox of Choice*, Harper Collins, 2003.

## L'INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO TRA CORTE DI GIUSTIZIA E NUOVA DISCIPLINA SUI RITARDI DI PAGAMENTO: IL SEGMENTARSI DEI RIMEDI

Di Stefano Pagliantini

**SOMMARIO:** 1. *L'integrazione del contratto asimmetrico in due nuove vicende: gli interessi minoratori eccessivi in un contratto b2c ed il testo riformato dell'art. 7 d. lgs. 231/2002. - 2. La polivalenza interpretativa della sentenza Banco Español de Crédito (causa C-618/10): esclusività, nel segno dei più, di una ceduazione para? - 3. La seconda interpretazione possibile: la riduzione conservativa come rimedio contro legem ed il primato assiologico del diritto dispositivo? - 4. Segue: la deterrenza limitata della pronuncia. 5. Segue: un trittico di questioni incerte. - 6. La terza interpretazione plausibile: divieto di riduzione conservativa e neutralità integrativa. - 7. L'art. 7 d. lg. 231/2002 riformato: un caso legale di renaissance della riduzione conservativa nei contratti tra professionisti ovvero tra impresa e P.A.? 8. Nota finale: la riduzione conservativa quale c.d. rimedio di equità.*

**commerciali.** Vi si legge infatti che le pattugzioni -in deroga a quelle di legge- relative «al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero», ovvero si mostrino gravemente inique in danno del creditore, sono nullificate nel luogo perito della tecnica rimediaria che figura nel vecchio testo al terzo comma -un sindacato giudiziale basculante tra un'applicazione dei termini legali ed una riconduzione ad equità dell'accordo nullo- viene adesso seccamente previsto che trovano applicazione gli artt. 1339 e 1419, c. 2 del codice civile.

Epitaffio perciò, se si combinano i due fattori, dell'integrazione giudiziale? È un'ipotesi probabile, ma non la sola plausibile: e la disamina che seguirà cercherà di esplicitare le ragioni che motivano un approccio di tipo interlocutorio. Quel che v'è di certo è che qualcosa si è mosso e si sta muovendo nella tematica «farraginosa» degli effetti conseguenti ad una declaratoria di nullità parziale del contratto.

<sup>1</sup> V. C. giust. Ue, 14 giugno 2012, causa C-618/10, in questa rivista 2013, 22 ss. con nota critica di D'ADDA, *Gurijsprudenza comunitaria e massimo effetto utile per il consumatore: nullità (parziale) necessaria della clausola abusiva e integrazione del contratto*. In precedenza, per chi lo voglia, PAGLIANTINI, *Nullità di protezione, integrazione/dispositiva e massimo effetto utile per il consumatore: variazioni sul tema dell'assimilia contrattuale*, in Id., *La tutela del consumatore nell'interpretazione delle Corti*, Torino, 2012, 162 ss.



## 2. La polivalenza interpretativa della sentenza *Banco Español de Crédito (causa C-618/10)*: esclusività, nel segno dei più, di una caducazione pura?

| 12 Corte di giustizia ha statuito che, accertata giudizialmente la vessatorietà di una clausola, il contratto dovrà «sussistere, in linea di principio, senza alterare la clausola abusiva (§ 65)»: lo impongono, questi i due argomenti su cui si impenna la motivazione, la lettera dell'art. 6 della direttiva 93/13 (il contratto, purgato della pattuzione abusiva, rimane vincolante «secondo i medesimi termini») ed il principio di effettività della tutela consumeristica giacché, se si ammettesse una correzione giudiziale del contratto, verrebbe dissipato «a favore del professionista» l'effetto dissuasivo di una «pura e semplice non applicazione» delle suddette clausole.

Risultato: è vero che la norma dispositive genera un effetto compensatorio ridotto per il professionista. E tuttavia quel che si imputa al suddetto professionista è pur sempre il *rischio tipico di legge*: elidendo per sottrazione, altro non si fa che riservare al consumatore una tutela iperprotettiva. E, se la *ratio* della disciplina europea è di restaurare la parità *inter partes*, allora riconoscere al consumatore una condizione migliore di quella solitamente spettante a due contratti operanti in condizione di parità, sembra scoperchiamente cozzare col principio di ragionevolezza di questa tutela.

D'altro canto, non è forse vero che il § 306, *Abs. 3* del BGB<sup>4</sup>, quanto allinefficacia dell'intero contratto, perché causa di un sacrificio insopportabile, è reputato una norma eccezionale, dato che la disciplina disponeva, ove esistente, soltanto in casi *rariorum* può riconformarsi la *lex contractus* secondo una loggia dischiusente un *unzumutbare Härte*? Ed il § 306, articolato in un trittico che va dalla cominatoria di un'inefficacia parziale (*abs. 1*) ad una totale (*abs. 3*) passando per il medio di un'integrazione (*abs. 2*) di questo dato, acquista miglior luce la diffusa affermazione secondo cui la Proposta di Regolamento (DCESL) avrebbe dato vita ad un ventottesimo diritto all'interno dell'Unione, accanto quelli di ciascuno Stato membro. Tale notazione non va tuttavia confusa con l'idea i possibili correnti della CESL siano soltanto i diritti dell'Unione, come pure ci sembra facciano voci autorevoli: cfr. CASTRONOVO, *Sulla proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita*, cit., p. 295; E. POSNER, *The Questionable Basis of the Common European Sales Law: The Role of an Optional Instrument in Jurisdictional Competition*, Chicago Institute for Law and Economics Working Paper No. 597 (2d series), online al link <http://ssrn.com/abstract=2049594> p. 1 ss., spec. p. 6.

Ricordiamo sempre, tuttavia, che è lasciata agli Stati membri la possibilità estendere l'ambito di applicazione anche ai contratti e rapporti tra professionisti di cui uno non sia una PMI (art. 13 lett. b) della Proposta).

forme alla legge»,<sup>4</sup> modifica il contratto nell'ottica di una vicenda ancora utile o apprezzabile per il professionista. Ma il fatto è che una nuda espunzione, questo in realtà l'equívoco nel quale incorre la Corte, non esiste. Quando infatti il legislatore, come nel caso dell'art. 1815, c. 2 c.c., sancisce che *nulla è donato*, in realtà un'integrazione opera: eppero per il tramite di norme imperative di sostituzione speciale, alternative alle regole di una integrazione ex art. 1374 c.c. Sono delle regole espresse, dettate caso per caso, communitari un effetto sfavorevole che serve spiccatamente da sanzione per il professionista scorretto.

Insomma la *summa divisio* non è tra un'integrazione positiva e nessuna sostituzione benisi tra due forme di correzione, comune la prima ed impegnativa la seconda, con quest'ultima che sottende una vicenda *undirezionalme* sfavorevole. Ed il contratto, caduta la clausola vessatoria, non si può affatto intendere come «*désigument réquilibré*»<sup>5</sup>.

Risultato: è vero che la norma dispositive genera un effetto compensatorio ridotto per il professionista. E tuttavia quel che si imputa al suddetto professionista è pur sempre il *rischio tipico di legge*: elidendo per sottrazione, altro non si fa che riservare al consumatore una tutela iperprotettiva. E, se la *ratio* della disciplina europea è di restaurare la parità *inter partes*, allora riconoscere al consumatore una condizione migliore di quella solitamente spettante a due contratti operanti in condizione di parità, sembra scoperchiamente cozzare col principio di ragionevolezza di questa tutela.

Il *dictum* della Corte vuol significare che la *nuda ed caeduzione* della clausola scansa anche l'integrazione positiva perché il professionista, a mo' di prognosi posituma, potrebbe da subito prefigurarsi il profondo economico di un eventuale declaratoria di vessatorietà, allora il dissesto è netto. E la ragione, accantonando qui l'apparato analitico degli argomenti concorrenti, sta nella circostanza che la nullità parziale necessaria è sanzione nei riguardi del professionista quanto alla non propagazione del vi-

to all'intiero contratto: non si può viceversa, se quel diritto dispositivo derogato unilateralmente corrisponde ad una misura di giustizia, discostare il regolamento da «canoni di normalità del contratto»<sup>3</sup> a vantaggio di un'assorbente funzione punitiva. Certo, è vero che un'integrazione positiva, in quanto kallinea le condizioni contrattuali ad un livello con-

numero di Stati firmatari e di ratifiche) relativo ai contratti commerciali di vendita (quanto a così (quanto ad ambito) e sovrapporsi (quanto a tempo) dando luogo, per aspetti rilevanti del rapporto di consumo, a duplicitati normativi contemporaneamente vigenti nello stesso ordinamento<sup>27</sup>.

Ciò comporta un assetto di discipline, che proprio per la loro somiglianza, e nella prospettiva del meccanismo opzionale della CESL, non possono costituire delle reali alternative. Una rispetto all'altra.

Nel caso di contratti conclusi da un professionista ed una piccola o media impresa (PMI), il discorso si fa più complesso.

La CESL viene ad aggiungersi ad un ventaglio di ipotesi già amplissimo. Ai sensi del Regolamento Roma I, le parti possono scegliere di sottoporre la disciplina del contratto non solo ad una delle leggi degli Stati membri, ma astrattamente anche leggi diverse da quelle degli Stati membri (salvo, in casi specifici, il rispetto della disciplina indigeribile comunitaria o di uno Stato membro, *arg. ex art. 3, para. 3 ss. Reg. Roma I*), ma, altresì, ad un diritto non statale ovvero ad una convenzione internazionale (consid. 13 Reg. Roma I)<sup>28</sup>.

Inoltre, ancora con riguardo ai contratti tra imprese (di cui almeno una sia una PMI<sup>29</sup>), non può sfuggire che la CESL si trovi a concorrere con altri strumenti di diritto uniforme, tra cui probabilmente il più riuscito a livello internazionale (considerato il

<sup>27</sup> Sui contenuti specifici della direttiva 2011/83/UE e sull'impatto rispetto alla normativa previgente, nonché sulla normativa soggettivo di applicazione si veda MAZZAMUTO, *La nuova direttiva sui diritti del consumatore, in Eur. dir. prinv.* 2011, p. 861 ss. Tale direttiva risulta poi totalmente consonata dal CFR, come già notava M. W. HESSELINK, *The Consumer Rights Directive and the CFR: two worlds apart*, cit. p. 290 ss. Purtroppo, come si è già visto (cfr. supra nt. 10) questo distacco tra gli strumenti per l'uniformazione e l'*acquis* in materia di diritti dei consumatori si era già manifestato con il Libro Verde 2007, in forte discontinuità rispetto all'*Action Plan* il quale, invece, intendeva migliorare la coerenza interna all'*'acquis* attraverso il *CFR*, quale strumento in grado di fornire una base di nome, terminologia, principi comuni.

<sup>28</sup> Alla luce di questo dato, acquisita miglior luce la diffusa affermazione secondo cui la Proposta di Regolamento (DCESL) avrebbe dato vita ad un ventottesimo diritto all'interno dell'Unione, accanto quelli di ciascuno Stato membro. Tale notazione non va tuttavia confusa con l'idea i possibili correnti della CESL siano soltanto i diritti dell'Unione, come pure ci sembra facciano voci autorevoli: cfr. CASTRONOVO, *Sulla proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita*, cit., p. 295; E. POSNER, *The Questionable Basis of the Common European Sales Law: The Role of an Optional Instrument in Jurisdictional Competition*, Chicago Institute for Law and Economics Working Paper No. 597 (2d series), online al link <http://ssrn.com/abstract=2049594> p. 1 ss., spec. p. 6.

<sup>29</sup> Ricordiamo sempre, tuttavia, che è lasciata agli Stati membri la possibilità estendere l'ambito di applicazione anche ai contratti e rapporti tra professionisti di cui uno non sia una PMI (art. 13 lett. b) della Proposta).

consumo prevista dalla CESL – viene ad intersecarsi (quanto ad ambito) e sovrapporsi (quanto a così (quanto ad ambito) e sovrapporsi (quanto a tempo) dando luogo, per aspetti rilevanti del rapporto di consumo, a duplicitati normativi contemporaneamente vigenti nello stesso ordinamento<sup>27</sup>.

Ciò comporta un assetto di discipline, che proprio per la loro somiglianza, e nella prospettiva del meccanismo opzionale della CESL, non possono costituire delle reali alternative. Una rispetto all'altra.

Nel caso di contratti conclusi da un professionista ed una piccola o media impresa (PMI), il discorso si fa più complesso.

La CESL viene ad aggiungersi ad un ventaglio di ipotesi già amplissimo. Ai sensi del Regolamento Roma I, le parti possono scegliere di sottoporre la disciplina del contratto non solo ad una delle leggi degli Stati membri, ma astrattamente anche leggi diverse da quelle degli Stati membri (salvo, in casi specifici, il rispetto della disciplina indigeribile comunitaria o di uno Stato membro, *arg. ex art. 3, para. 3 ss. Reg. Roma I*), ma, altresì, ad un diritto non statale ovvero ad una convenzione internazionale (consid. 13 Reg. Roma I)<sup>28</sup>.

Inoltre, ancora con riguardo ai contratti tra imprese (di cui almeno una sia una PMI<sup>29</sup>), non può sfuggire che la CESL si trovi a concorrere con altri strumenti di diritto uniforme, tra cui probabilmente il più riuscito a livello internazionale (considerato il

<sup>27</sup> Sui contenuti specifici della direttiva 2011/83/UE e sull'impatto rispetto alla normativa previgente, nonché sulla normativa soggettivo di applicazione si veda MAZZAMUTO, *La nuova direttiva sui diritti del consumatore, in Eur. dir. prinv.* 2011, p. 861 ss. Tale direttiva risulta poi totalmente consonata dal CFR, come già notava M. W. HESSELINK, *The Consumer Rights Directive and the CFR: two worlds apart*, cit. p. 290 ss. Purtroppo, come si è già visto (cfr. supra nt. 10) questo distacco tra gli strumenti per l'uniformazione e l'*acquis* in materia di diritti dei consumatori si era già manifestato con il Libro Verde 2007, in forte discontinuità rispetto all'*Action Plan* il quale, invece, intendeva migliorare la coerenza interna all'*'acquis* attraverso il *CFR*, quale strumento in grado di fornire una base di nome, terminologia, principi comuni.

<sup>28</sup> Alla luce di questo dato, acquisita miglior luce la diffusa affermazione secondo cui la Proposta di Regolamento (DCESL) avrebbe dato vita ad un ventottesimo diritto all'interno dell'Unione, accanto quelli di ciascuno Stato membro. Tale notazione non va tuttavia confusa con l'idea i possibili correnti della CESL siano soltanto i diritti dell'Unione, come pure ci sembra facciano voci autorevoli: cfr. CASTRONOVO, *Sulla proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita*, cit., p. 295; E. POSNER, *The Questionable Basis of the Common European Sales Law: The Role of an Optional Instrument in Jurisdictional Competition*, Chicago Institute for Law and Economics Working Paper No. 597 (2d series), online al link <http://ssrn.com/abstract=2049594> p. 1 ss., spec. p. 6.

<sup>29</sup> Ricordiamo sempre, tuttavia, che è lasciata agli Stati membri la possibilità estendere l'ambito di applicazione anche ai contratti e rapporti tra professionisti di cui uno non sia una PMI (art. 13 lett. b) della Proposta).

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di compravendita internazionale di beni mobili siglata a Vienna l'11 aprile 1980, altresì nota con l'acronimo CISG (*Convention on the International Sale of Goods*), riguarda rapporti tra imprese, di qualsiasi dimensione, ed è uno strumento che mira alla uniformazione internazionale della vendita di beni mobili per la promozione dell'ambito di applicazione della CIE.

La valutazione comparativa nel merito delle opzioni normative a disposizione, e, quindi, delle ragioni di una preferenza tra queste, appare eccidente l'ambito del presente lavoro, ed è, peraltro, oggetto di contrastanti interpretazioni<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di compravendita internazionale di beni mobili siglata a Vienna l'11 aprile 1980, altresì nota con l'acronimo CISG (*Convention on the International Sale of Goods*), riguarda rapporti tra imprese, di qualsiasi dimensione, ed è uno strumento che mira alla uniformazione internazionale della vendita di beni mobili per la promozione dell'ambito di applicazione della CIE.

Si ricorda, altresì, che potenzialmente applicabili (solo, però, dove le parti abbiano rinviato agli stessi, ai principi generali di contratti commerciali internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello), nei contratti commerciali internazionali sono i Principi Unitardi del Commercio internazionale (Principi UNCTAD), nei contratti di compravendita internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello), nei contratti di compravendita internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello), nei contratti di compravendita internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello).

Se si guarda, tuttavia, all'utilizzo dei due strumenti, il riconoscimento dei contratti commerciali internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello), nei contratti di compravendita internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello), nei contratti di compravendita internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello).

<sup>31</sup> M. B. M. LOOS e H. SHEILHAS, *Commercial sales: The Common European Sales Law compared to the Vienna Sales Convention, Centre for Study of European Contract Law – Working paper series No. 2012 – 014*, disponibile al sito <http://ssrn.com/abstract=2166839>, che, anche sul terreno della CIE, appare esponenzialmente più frequente (a partire dal 1994, successivamente alla Convenzione di Vienna, e che, oltre che a quest'ultima, s'ispirano altresì, più propriamente, alla c.d. *lex mercatoria*, ovvero a documenti della Camera di Commercio internazionale dell'UNCTAD).

Se si guarda, tuttavia, all'utilizzo dei due strumenti, il riconoscimento dei contratti commerciali internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello), nei contratti di compravendita internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello), nei contratti di compravendita internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello).

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di compravendita internazionale di beni mobili siglata a Vienna l'11 aprile 1980, altresì nota con l'acronimo CISG (*Convention on the International Sale of Goods*), riguarda rapporti tra imprese, di qualsiasi dimensione, ed è uno strumento che mira alla uniformazione internazionale della vendita di beni mobili per la promozione dell'ambito di applicazione della CIE.

La valutazione comparativa nel merito delle opzioni normative a disposizione, e, quindi, delle ragioni di una preferenza tra queste, appare eccidente l'ambito del presente lavoro, ed è, peraltro, oggetto di contrastanti interpretazioni<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di compravendita internazionale di beni mobili siglata a Vienna l'11 aprile 1980, altresì nota con l'acronimo CISG (*Convention on the International Sale of Goods*), riguarda rapporti tra imprese, di qualsiasi dimensione, ed è uno strumento che mira alla uniformazione internazionale della vendita di beni mobili per la promozione dell'ambito di applicazione della CIE.

Si ricorda, altresì, che potenzialmente applicabili (solo, però, dove le parti abbiano rinviato agli stessi, ai principi generali di contratti commerciali internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello), nei contratti di compravendita internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello).

<sup>31</sup> M. B. M. LOOS e H. SHEILHAS, *Commercial sales: The Common European Sales Law compared to the Vienna Sales Convention, Centre for Study of European Contract Law – Working paper series No. 2012 – 014*, disponibile al sito <http://ssrn.com/abstract=2166839>, che, anche sul terreno della CIE, appare esponenzialmente più frequente (a partire dal 1994, successivamente alla Convenzione di Vienna, e che, oltre che a quest'ultima, s'ispirano altresì, più propriamente, alla c.d. *lex mercatoria*, ovvero a documenti della Camera di Commercio internazionale dell'UNCTAD).

Se si guarda, tuttavia, all'utilizzo dei due strumenti, il riconoscimento dei contratti commerciali internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello), nei contratti di compravendita internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello).

<sup>32</sup> Ricordiamo sempre, tuttavia, che è lasciata agli Stati membri la possibilità estendere l'ambito di applicazione anche ai contratti e rapporti tra professionisti di cui uno non sia una PMI (art. 13 lett. b) della Proposta).

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di compravendita internazionale di beni mobili siglata a Vienna l'11 aprile 1980, altresì nota con l'acronimo CISG (*Convention on the International Sale of Goods*), riguarda rapporti tra imprese, di qualsiasi dimensione, ed è uno strumento che mira alla uniformazione internazionale della vendita di beni mobili per la promozione dell'ambito di applicazione della CIE.

La valutazione comparativa nel merito delle opzioni normative a disposizione, e, quindi, delle ragioni di una preferenza tra queste, appare eccidente l'ambito del presente lavoro, ed è, peraltro, oggetto di contrastanti interpretazioni<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di compravendita internazionale di beni mobili siglata a Vienna l'11 aprile 1980, altresì nota con l'acronimo CISG (*Convention on the International Sale of Goods*), riguarda rapporti tra imprese, di qualsiasi dimensione, ed è uno strumento che mira alla uniformazione internazionale della vendita di beni mobili per la promozione dell'ambito di applicazione della CIE.

Si ricorda, altresì, che potenzialmente applicabili (solo, però, dove le parti abbiano rinviato agli stessi, ai principi generali di contratti commerciali internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello), nei contratti di compravendita internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello).

<sup>31</sup> M. B. M. LOOS e H. SHEILHAS, *Commercial sales: The Common European Sales Law compared to the Vienna Sales Convention, Centre for Study of European Contract Law – Working paper series No. 2012 – 014*, disponibile al sito <http://ssrn.com/abstract=2166839>, che, anche sul terreno della CIE, appare esponenzialmente più frequente (a partire dal 1994, successivamente alla Convenzione di Vienna, e che, oltre che a quest'ultima, s'ispirano altresì, più propriamente, alla c.d. *lex mercatoria*, ovvero a documenti della Camera di Commercio internazionale dell'UNCTAD).

Se si guarda, tuttavia, all'utilizzo dei due strumenti, il riconoscimento dei contratti commerciali internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello), nei contratti di compravendita internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello).

<sup>32</sup> Ricordiamo sempre, tuttavia, che è lasciata agli Stati membri la possibilità estendere l'ambito di applicazione anche ai contratti e rapporti tra professionisti di cui uno non sia una PMI (art. 13 lett. b) della Proposta).

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di compravendita internazionale di beni mobili siglata a Vienna l'11 aprile 1980, altresì nota con l'acronimo CISG (*Convention on the International Sale of Goods*), riguarda rapporti tra imprese, di qualsiasi dimensione, ed è uno strumento che mira alla uniformazione internazionale della vendita di beni mobili per la promozione dell'ambito di applicazione della CIE.

La valutazione comparativa nel merito delle opzioni normative a disposizione, e, quindi, delle ragioni di una preferenza tra queste, appare eccidente l'ambito del presente lavoro, ed è, peraltro, oggetto di contrastanti interpretazioni<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di compravendita internazionale di beni mobili siglata a Vienna l'11 aprile 1980, altresì nota con l'acronimo CISG (*Convention on the International Sale of Goods*), riguarda rapporti tra imprese, di qualsiasi dimensione, ed è uno strumento che mira alla uniformazione internazionale della vendita di beni mobili per la promozione dell'ambito di applicazione della CIE.

Si ricorda, altresì, che potenzialmente applicabili (solo, però, dove le parti abbiano rinviato agli stessi, ai principi generali di contratti commerciali internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello), nei contratti di compravendita internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello).

<sup>31</sup> M. B. M. LOOS e H. SHEILHAS, *Commercial sales: The Common European Sales Law compared to the Vienna Sales Convention, Centre for Study of European Contract Law – Working paper series No. 2012 – 014*, disponibile al sito <http://ssrn.com/abstract=2166839>, che, anche sul terreno della CIE, appare esponenzialmente più frequente (a partire dal 1994, successivamente alla Convenzione di Vienna, e che, oltre che a quest'ultima, s'ispirano altresì, più propriamente, alla c.d. *lex mercatoria*, ovvero a documenti della Camera di Commercio internazionale dell'UNCTAD).

Se si guarda, tuttavia, all'utilizzo dei due strumenti, il riconoscimento dei contratti commerciali internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello), nei contratti di compravendita internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello).

<sup>32</sup> Ricordiamo sempre, tuttavia, che è lasciata agli Stati membri la possibilità estendere l'ambito di applicazione anche ai contratti e rapporti tra professionisti di cui uno non sia una PMI (art. 13 lett. b) della Proposta).

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di compravendita internazionale di beni mobili siglata a Vienna l'11 aprile 1980, altresì nota con l'acronimo CISG (*Convention on the International Sale of Goods*), riguarda rapporti tra imprese, di qualsiasi dimensione, ed è uno strumento che mira alla uniformazione internazionale della vendita di beni mobili per la promozione dell'ambito di applicazione della CIE.

La valutazione comparativa nel merito delle opzioni normative a disposizione, e, quindi, delle ragioni di una preferenza tra queste, appare eccidente l'ambito del presente lavoro, ed è, peraltro, oggetto di contrastanti interpretazioni<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di compravendita internazionale di beni mobili siglata a Vienna l'11 aprile 1980, altresì nota con l'acronimo CISG (*Convention on the International Sale of Goods*), riguarda rapporti tra imprese, di qualsiasi dimensione, ed è uno strumento che mira alla uniformazione internazionale della vendita di beni mobili per la promozione dell'ambito di applicazione della CIE.

Si ricorda, altresì, che potenzialmente applicabili (solo, però, dove le parti abbiano rinviato agli stessi, ai principi generali di contratti commerciali internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello), nei contratti di compravendita internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello).

<sup>31</sup> M. B. M. LOOS e H. SHEILHAS, *Commercial sales: The Common European Sales Law compared to the Vienna Sales Convention, Centre for Study of European Contract Law – Working paper series No. 2012 – 014*, disponibile al sito <http://ssrn.com/abstract=2166839>, che, anche sul terreno della CIE, appare esponenzialmente più frequente (a partire dal 1994, successivamente alla Convenzione di Vienna, e che, oltre che a quest'ultima, s'ispirano altresì, più propriamente, alla c.d. *lex mercatoria*, ovvero a documenti della Camera di Commercio internazionale dell'UNCTAD).

Se si guarda, tuttavia, all'utilizzo dei due strumenti, il riconoscimento dei contratti commerciali internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello), nei contratti di compravendita internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello).

<sup>32</sup> Ricordiamo sempre, tuttavia, che è lasciata agli Stati membri la possibilità estendere l'ambito di applicazione anche ai contratti e rapporti tra professionisti di cui uno non sia una PMI (art. 13 lett. b) della Proposta).

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di compravendita internazionale di beni mobili siglata a Vienna l'11 aprile 1980, altresì nota con l'acronimo CISG (*Convention on the International Sale of Goods*), riguarda rapporti tra imprese, di qualsiasi dimensione, ed è uno strumento che mira alla uniformazione internazionale della vendita di beni mobili per la promozione dell'ambito di applicazione della CIE.

La valutazione comparativa nel merito delle opzioni normative a disposizione, e, quindi, delle ragioni di una preferenza tra queste, appare eccidente l'ambito del presente lavoro, ed è, peraltro, oggetto di contrastanti interpretazioni<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di compravendita internazionale di beni mobili siglata a Vienna l'11 aprile 1980, altresì nota con l'acronimo CISG (*Convention on the International Sale of Goods*), riguarda rapporti tra imprese, di qualsiasi dimensione, ed è uno strumento che mira alla uniformazione internazionale della vendita di beni mobili per la promozione dell'ambito di applicazione della CIE.

Si ricorda, altresì, che potenzialmente applicabili (solo, però, dove le parti abbiano rinviato agli stessi, ai principi generali di contratti commerciali internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello), nei contratti di compravendita internazionali (ormai guanti alla terza edizione), diritto, ovvero alla *lex mercatoria*, vedi Prentobello).

<sup>31</sup> M. B. M. LOOS e H. SHEILHAS, *Commercial sales: The Common European Sales Law compared to the Vienna Sales Convention, Centre for Study of European Contract Law – Working paper series No. 2012 – 014*, disponibile al sito <http://ssrn.com/abstract=2166839>, che, anche sul terreno della CIE, appare esponenzialmente più frequente (a partire dal 1994, successivamente alla Convenzione di Vienna, e che, oltre che a



modificativo della clausola abusiva nella misura in cui essa *non importa più* un significativo squilibrio ai danni del consumatore. Insomma, una riscrittura della clausola «entro i confini dell'ancora ammissibile»<sup>16</sup>. E tuttavia, in quanto revisione accantonante quell'elisione della clausola abusiva che dà ingresso *minus* alla *misura* dell'equilibrio sinallagmatico garantita in via dispositivo dall'ordinamento, pur sempre una tecnica veicolante -se non altro il più delle volte- un minimo di tutela per il consumatore. Si pensi al tasso degli interessi moratori ridotto ad una percentuale che non sia più abusiva ma pur sempre superiore al saggio legale. Quindi, in senso peggiorativo rispetto all'interpolazione dispositiva della lacuna sopravvenuta e con un minore coefficiente di rischio/mancato profitto per il professionista. Cioè esattamente quanto successo nel caso *de quo* ove il tasso era stato ridotto dal 29% al 19%, sul presupposto che si trattava del saggio *normale* nel settore creditizio.

Ma il discorso, com'è facile intuire, cambia radicalmente allorché quando si provveda a declinare l'integrazione giudiziale secondo il canone -senz'altro più abituale- di una tutela correttiva-modificativa che, dopo aver espunto dal regolamento unilateralmente predisposto la pattuizione abusiva, provvede a sostituirla col conio giudiziale di un spunto di equilibrio diverso<sup>17</sup> *più favorevole* al consumatore: se è vero il rilievo è di un'evidenza immediata- che una *regula* migliorativa rispetto a quella del diritto dispositivo, posterigato a motivo di una sua minor rispondenza alla «gustezza»<sup>18</sup> del singolo scambio, assicura il *massimo effetto utile* al consumatore. Anzi, una sostituzione giudiziale che *va oltre* il corredo delle norme positive, sebbene vulneri la stabilità delle relazioni contrattuali minando nel contempo la certezza delle regole governanti la circolazione giuridica, è indubbiamente più penalizzante per il professionista, spogliato dell'attitudine a presagire quale potrà essere la percentuale casistica di rischio che gli incombe per effetto di una possibile -se non probabile- declaratoria di vessatorietà<sup>19</sup>. In quest'ottica,

<sup>16</sup> Così RIZZO, *op. loc. ult. cit.* Per altro, onde evitare equivoci, va chiarito che la riduzione conservativa, a stretto rigore, *non postula* la nullità della clausola; anzi, in luogo della nullità, dovrrebbe assumersi che la clausola da ridurre sia *valida*. E tuttavia, sia pure in modo meno pregnante, può anche immaginarsi una riduzione conservativa *ope iudicis* che, alla strengua del sistema spagnolo, *segue et non precede* la declaratoria di nullità.

<sup>17</sup> È il periodo di MINERVINI, *La nullità per gravi iniquità nell'accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento*, in AA. VV., *Illicità, immeritevolezza*, Napoli, 2004, 216.

<sup>18</sup> La felice espressione è di GENTILI, *La "nullità" di prezzo*, in *Europa dir. priv.*, 2011, 82 (n. 13).  
<sup>19</sup> V. infra § 5, testo n. 40.

allora, è senz'altro pertinente e corretto far notare che l'argomentazione dei giudici di Lussemburgo (*spêne à convaincre*) e zoppica perché incistata sul falso presupposto di un potere correttivo «comme une fauve faire au professionnel». Donde, in applicazione del boccardo *simul stabunt simul cadent*, l'auspicio, dopo aver dimostrato l'infondatezza di questo assunto, a che la Corte riveda a breve «sa position»<sup>20</sup>.

E tuttavia, siccome la contraddizione parrebbe fin troppo vistosa, si può anche cedere alla sensazione di supporre che la Corte, in realtà, abbia volutamente banalmente statuire -intanto il rigetto di una rettifica *ope iudicis* che, per il fatto di mostrarsi orientata non alla soppressione della clausola ma ad una sua correzione *pro parte*, in vista di un *miglior equilibrio* del sinallagmato, comprende il livello della tutela consumeristica anche in vista della finalità di *moral suasion* -a lungo termine-contemplata dall'art. 7 della dir. 93/13; -poi e *maxime*- il primato dell'integrazione dispository quale effetto naturale completo -leggi un ragionevole compromesso<sup>21</sup> - per un contratto diverso - e poi un minimo di tutela di beni lucrativo. Potrebbe pensarsi ad un *automatismus* nei rispondersi della disciplina di legge derogata in quanto è venuto meno il *fatto impeditivo* - cioè la clausola abusiva- schermante l'operare originario di norme si supplieva ma soltanto sotto la condizione di una disapplicazione non abusiva<sup>22</sup>. Salvo che non si versi in uno dei casi nei quali è la legge a richiamare suppletivamente un apprezzamento equitativo della corte<sup>23</sup>, un'equità giudiziaria, peggiorativa di quella dispositivo in quanto finalizzata a restaurare un mero ricquilibrio del sinallagma contrattuale, è invece *tropo* a favore del professionista.

Sinteticamente, l'equilibrio della *singula opera* -perde di vista l'*insieme* delle contrattazioni: la normalità funzionale alla tutela del consumatore è solo quella dispositivo, non anche una riscrittura del contratto nei limiti di quanto il giudice reputi *ancorea lecito*. Opporre che, nella motivazione, manca un qualcosa addentellato di richiamo al diritto dispositivo, non varrebbe granché. Non si tratta infatti di un *si-egagement* della singola operazione.

<sup>20</sup> Cosi, anche per le citazioni pregresse, PAISANT, *L'élargissement, par la CJUE, du pouvoir l'office et le refus de la révision d'une clause déclarée abusive*, in *Sem. Jur. - Ed. gén.*, 2012, 1640.

<sup>21</sup> Come nota ROTT, *Case note on Banco Español de Crédito*, cit. 477 obiettivo i interessi di banks and consumers».

<sup>22</sup> Per tutti D'AVUTICO, *L'abusus dell'autonomia negoziale nei contratti con i consumatori*, in *Il diritto europeo dei contratti d'impresa*, a cura di Di Marzio, Napoli, 2006, 339 ss.

<sup>23</sup> Sull'equità come fonte d'integrazione supplementiva del contratto, per tutti, ROPP, *Il contratto, in Tratt. dir. priv.*, a cura di Inducia e Zatti, 2 ed., Milano, 2011, 463.

In quest'ottica, la Proposta di regolamento dell'ottobre 2011 rappresenta l'*«esito minimalista»* del processo di uniformazione<sup>17</sup>, in cui gli obiettivi della armonizzazione o uniformazione vengono fatti passare tramite la creazione di un sistema legale aggiuntivo<sup>18</sup>.

Per altro verso, proprio le soluzioni da ultimo avanzate dalle istituzioni europee inducono a rimettere sul banco le ragioni di fondo e le caratteristiche del processo di uniformazione delle legislazioni degli Stati membri, e ad interrogarsi sulle prospettive di metodo e di merito assunte/ o da assumere in sede comunitaria.

Anche contributi autorevoli, principalmente nel segno di una prospettiva liberista e improntata all'analisi economica, hanno infatti segnalato il prevedibile insuccesso del regolamento, se entrasse in vigore<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Parte di esito minimalista CASTRONOVO, *Sulla proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita*, cit., p. 289 ss., il quale pur vanzà il dubbio interpretativo che l'ambito di applicazione della Proposta di regolamento possa essere esteso dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (cfr. CASTRONOVO, *ult. op. cit.*, p. 293 s.).  
La valenza di una disciplina di regolamento possa essere estesa dalla vendita al contratto in generale, per quelle parti (I - III, nonché VI - VIII), aventi appunto portata generale, e come testimonia l'*iter* dell'attacco, nato e a lungo incentrato sul diritto generale dei contratti (cfr. *supra* nt. 12), e il fatto di concernere un tipo contrattuale e non - come usualmente in ambito comunitario - un *transitio* (c





## L'UNIFORMAZIONE DEL DIRITTO CONTRATTUALE EUROPEO. AMERICAN PERSPECTIVES\*

Di Ilaria Amelia Caggiano

| 68

nel primo dei casi richiamati, il consumatore, se la *non applicazione* fosse un canone rimediariale intanziale complessiva dell'intricata materia, hanno soltanto bandito -perché inefficiente- la oramai declinante *gehtugverhältnis Reduktion* lasciando tutta via impregiudicata la questione *a latere* di quale debba essere la tecnica integrativa da preferirsi per colmare le lacune del contratto impugnato. Non quindi, cadda la clausola vessatoria, l'avalo implicito per un'automatica reviviscenza della disciplina dispositiva quale tecnica riempitiva ottimale bensì una *neutralität integrativa* implicitamente declassante le conseguenze di legge ad «un possibile modello», preconizzato «in vista del risultato voluto»<sup>36</sup>. D'altro canto, non sempre una clausola abusiva è tale perché in deroga al diritto dispositivo e, nel contempo, vi sono clausole abusive -v.- le faticosissime di cui alle ll. g, q ed s. dell'art. 33, c. 2 c. cons.- la cui espunzione non importa una lacuna in senso stretto del contratto.

Conforta, seppur obliquamente, questa interpretazione quel passo della motivazione nel quale si mette in risalto che una potestia giudiziale di moderare della clausola non sarebbe in grado di «garantire, *per sé*, una tutela ... efficace quanto quelle dalla regola generale di cui al § 157 BGB. Il che, sebbene la questione sia molto controversa, finisce per riprodurre con una diversa veste quella riduzionista conservativa prima scacciata»<sup>35</sup>. Gli è infatti che tra un sinallagma equo (perché espresso della migliore rispondenza all'intento delle parti) ed una amputazione della clausola entro i limiti del sacrificio ammissibile *ex iure*, il discriminio è tenue e tenacemente sbiadisce.

### 6. La terza interpretazione plausibile: divieto di riduzione conservativa e neutralità integrativa.

Veniamo adesso alla seconda variabile interpretativa, la più agnostica, declassante questa sentenza ad un arresto di segno interlocutorio.

Muovendo infatti dalla premessa che la riduzione conservativa ad una misura *just fair*, in quanto penalizzante per il consumatore, non può valere quale tecnica di tutela concorrente, diventa forse plausibile pure sostenere che *Banco Español de Crédito* non ambisce -in realtà- a presentarsi come una pronuncia ad ampio spettro. I giudici europei, questo il possibile significato minimalista della sentenza.

<sup>35</sup> G.U.C.E. C 158 del 26 giugno 1989, p. 400, cui ha fatto seguito la Risoluzione sull'armonizzazione di alcuni settori del diritto privato degli Stati membri A3-0329/94, in *GUCE* 1994 C del 25 luglio 1994, p. 518. I documenti fanno riferimento alla creazione di uno spazio giuridico uniforme di diritto privato sostanziale, pur riconoscendo, all'interno di questi, la centralità dei diritti dei contratti e delle obbligazioni, come essenziali per il completamento del mercato interno. In particolare nel 1989, il Parlamento affermava che la forma di un Codice civile europeo sarebbe stato il modo più efficace di effettuare l'armonizzazione funzionale al mercato unico. Ma sull'effettiva portata che il proposito codice assunde in quegli anni, soprattutto in rapporto ai Princípi di diritto europeo dei contratti (su cui *infra*, spec. nt. 3) di può vederli C. CASTRONOVO, *I Principi di diritto europeo dei contratti e l'idea del codice*, in *Riv. dir. comm.*, 1995, I, p. 21 ss.

<sup>36</sup> Si fa riferimento, anzitutto, quanto alle organizzazioni di studi, alla Commissione per un diritto europeo dei contratti, formatasi agli inizi degli anni Ottanta, su sollecitazione della Comunità europea, diretta dal suo ideatore e presidente (il giurista danese Ole Landø), il cui lavoro ha dato vita ai PECL (acronimo per *Principles of European Contract Law*), pubblicati nel 1995, 2000, 2003. L'idea della Commissione era quella di produrre in materia di contratti non regole puntuali, ma -appre-

tenza, accantonando qualsiasi proposito di rivisitazione complessiva dell'intricata materia, hanno soltanto bandito -perché inefficiente- la oramai declinante *gehtugverhältnis Reduktion* lasciando tutta via impregiudicata la questione *a latere* di quale debba essere la tecnica integrativa da preferirsi per colmare le lacune del contratto impugnato. Non quindi, cadda la clausola vessatoria, l'avalo implicito per un'automatica reviviscenza della disciplina dispositiva quale tecnica riempitiva ottimale bensì una *neutralität integrativa* implicitamente declassante le conseguenze di legge ad «un possibile modello», preconizzato «in vista del risultato voluto»<sup>36</sup>.

D'altro canto, non sempre una clausola abusiva è tale perché in deroga al diritto dispositivo e, nel contempo, vi sono clausole abusive -v.- le faticosissime di cui alle ll. g, q ed s. dell'art. 33, c. 2 c. cons.- la cui espunzione non importa una lacuna in senso stretto del contratto.

Conforta, seppur obliquamente, questa interpretazione quel passo della motivazione nel quale si mette in risalto che una potestia giudiziale di moderare della clausola non sarebbe in grado di «garantire, *per sé*, una tutela ... efficace quanto quelle dalla regola generale di cui al § 157 BGB. Il che, sebbene la questione sia molto controversa, finisce per riprodurre con una diversa veste quella riduzionista conservativa prima scacciata»<sup>35</sup>. Da cui poi la notazione che il giudice, *caducatasi la clausola*, tragga dall'elisio-*nne tutte le conseguenze* «che ne derivano secondo il diritto nazionale». Nello spirito, tra le altre, delle sentenze *Asturcom Telecomunicaciones e Poholovs-*

Se così fosse, visto che la Corte si sarebbe allora pronunziata soltanto sull'inammmissibilità di un potere mitigativo della clausola rigorosamente funzionalizzato ad una oggettiva e vicendevole congruità del singolo scambio, non si potrebbe discorrere di una sentenza che archivia il canovaccio di un regime duale dell'integrazione, tale per via di un'intriseca pluralità dei criteri di conformazione «nel contratto parzialmente invalido»<sup>37</sup>. Quale tipo di adeguamento, per un contratto diventato incompleto, sia da attenerne in termini di efficienza della tutela consumistica, rimarrebbe così questione ancora da divulgare e *medio tempore* rimessa all'autonomia degli Stati membri<sup>38</sup>. Dunque, all'opposto di quanto poc'anzi evidenziato, *un silenzio inexpressivo*.

<sup>35</sup> Così VENUTI, *Nullità della clausola e tecniche di correzione del contratto*, Padova, 2004, 151.

<sup>36</sup> L'espressione si legge in D'ADDÀ, *Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto*, Padova, 2008, 271.

<sup>37</sup> Quale sia il retroterra culturale di un simile modo di ragionare lo si intuisce: un contratto concepito come «lo strumento funzionale alla miglior esplicazione della capacità di azione delle parti» (così DINIZZA, *Mercato razionalità degli agenti e disciplina dei contratti*, in *I contratti per l'impresa*, a cura di Gitti - Maguire - Notari, cit., 77) implica il selezionare la disciplina integrativa in ragione del risultato atteso in termini di

Per inciso, visto che l'art. 8 della direttiva 93/13 contempla deviazioni dall'armonizzazione minima se per il loro tramite si accede ad una tutela rafforzata nella misura in cui una riconduzione giudiziale ad equità dovesse risultare *più vantaggiosa* per il consumatore di quanto non gli garantisca il diritto dispostivo, non la si potrebbe affatto etichettare come una vicenda che tradisce la *ratio della direttiva*. Andrebbe piuttosto avvalorata, catalogandola alla stessa strengua di una nullità parziale che evolve in totale su richiesta del consumatore (*Pereničová e Pereníč c. SOS financ. spol. s.r.o.*, causa C-453/10)<sup>39</sup> ovvero di un sindacato giudiziale sulle clausole principali del contratto in deroga all'art. 4 della dir.

Volendo fare un parallelismo, in seno alla classe dei rapporti assimilativi, con quei contratti bancari ove allognano forme di eterointegrazione parziale (art. 117, c. 7 t. un. bancario), subito ci si avvede che la disciplina sui ritardi di pagamento ignora una previsione apparentabile a quella contenuta nel corpo dell'art. 127, c. 1 t. un. bancario: le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente<sup>40</sup>. Di conseguenza, ove dovesse ammettersi un persistere del potere di riscrittura giudiziale della clausola nulla, si dovrebbe concludere che questa revisione ha conservato l'originale tratto bivalente: *astrattamente sia in media in plenis*, quindi, per il creditore della somma di denaro. Per conseguenza nessuna norma unilaterale imperativa<sup>41</sup>.

E tuttavia l'interrogativo verte proprio sulla fattibilità di una deroga *opere iudicis* di norme si disponevive - se è vero che "termini superiori ai 60 giorni devono esser pattuiti espressamente" (art. 4, c. 3)<sup>42</sup> - ma destinate pur sempre a valere come *materiali sostitutivi* di una difforme pattuizione gravemente iniqua in danno del creditore. Per es., contrariamente a quanto prima si suggeriva, neanche c'è più modo di riconoscere al giudice un potere di mitigare una disciplina legislativa stringente e di aperto favor per il creditore<sup>43</sup>.

Di primo acchito potrebbe sostenersi che, quanto all'ampiezza di un sindacato giudiziale prodromico ad una declaratoria di nullità, operante officiosamente ed impernato sullo spoglio di *tutte* le circostanze del caso<sup>44</sup>, poco o niente è mutato. In particolare, nell'elencazione esemplificativa del contesto circostanziale in seno al quale è rinserrato il vaglio

<sup>39</sup> V. C. giust. U.E, 15 marzo 2012.  
<sup>40</sup> Su questa disposizione, da ultimo, v. MIRONE, *La trasparenza bancaria*, Padova, 2012, 9, s.  
<sup>41</sup> V. supra § 3, testo e nt. 19.  
<sup>42</sup> Sembla questa tesi di obbligo, che si può formulare al ragionamento di ROTI, *Caso note on Banco Espanol del Credito*, cit., 2006 (per la citazione).

<sup>43</sup> V., tra gli altri, DENOZZA, *Mercato, razionalità degli agenti e disciplina dei contratti*, cit., 89 e MAUGERI, *Contratti caratterizzati dal squilibrio di potere. Considerazione di un modello unitario di rimedio invalidativo o plurale di modelli?*, cit., 254.

<sup>44</sup> L. MENGONI, *Obligazioni di "risultato" e obbligazioni di "mezzo"*, (Studio critico), in Riv. dir. comm., 1954, I, p. 369.

ovvero tra un'impresa e la P.A., residua un margine di operatività per una riconduzione giudiziale addi equità in luogo ed alternativa a quella di legge? Un'integrazione *-per incidentem-* che, proprio in ragione del testuale richiamo al combinato dispositivo degli artt. 1339 e 1419, c. 2, è destinata ad operare tanto nell'ipotesi di un *silenzio* delle parti quanto nel caso in cui la deroga pattizia, finanche legittima, non sia avvenuta nella *forma expressa* prescritta dall'art. 4, cc. 3, 4 e 6. Insomma, sull'automatico di questa integrazione ove, meglio ancora, sul fatto che gli artt. 4, 5 e 6 rappresentino delle norme inserite *di diritto* nel contenuto del contratto, non residuo dubbi.

Volendo fare un parallelismo, in seno alla classe dei rapporti assimilativi, con quei contratti bancari ove allognano forme di eterointegrazione parziale (art. 117, c. 7 t. un. bancario), subito ci si avvede che la disciplina sui ritardi di pagamento ignora una previsione apparentabile a quella contenuta nel corpo dell'art. 127, c. 1 t. un. bancario: le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente<sup>40</sup>. Di conseguenza, ove dovesse ammettersi un persistere del potere di riscrittura giudiziale della clausola nulla, si dovrebbe concludere che questa revisione ha conservato l'originale tratto bivalente: *astrattamente sia in media in plenis*, quindi, per il creditore della somma di denaro. Per conseguenza nessuna norma unilaterale imperativa<sup>41</sup>.

E tuttavia l'interrogativo verte proprio sulla fattibilità di una deroga *opere iudicis* di norme si disponevive - se è vero che "termini superiori ai 60 giorni devono esser pattuiti espressamente" (art. 4, c. 3)<sup>42</sup> - ma destinate pur sempre a valere come *materiali sostitutivi* di una difforme pattuizione gravemente iniqua in danno del creditore. Per es., contrariamente a quanto prima si suggeriva, neanche c'è più modo di riconoscere al giudice un potere di mitigare una disciplina legislativa stringente e di aperto favor per il creditore<sup>43</sup>.

Di primo acchito potrebbe sostenersi che, quanto all'ampiezza di un sindacato giudiziale prodromico ad una declaratoria di nullità, operante officiosamente ed impernato sullo spoglio di *tutte* le circostanze del caso<sup>44</sup>, poco o niente è mutato. In particolare, nell'elencazione esemplificativa del contesto circostanziale in seno al quale è rinserrato il vaglio

<sup>39</sup> V. C. giust. U.E, 15 marzo 2012.  
<sup>40</sup> Su questa disposizione, da ultimo, v. MIRONE, *La trasparenza bancaria*, Padova, 2012, 9, s.  
<sup>41</sup> L'espressione si legge in Roppi, *Il contratto*, cit., 475.  
<sup>42</sup> Oppure, ma soltanto nei contratti tra imprese, che è «consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso» (art. 5, c. 1).  
<sup>43</sup> Così, rispetto al testo abrogato, G. DE NOVA e J. M. AGAMENICO, *Contratti commerciali. I*, Milano, 2003, 28.

scientifico porterà ad un incremento dello stesso, con la proposizione di problematiche totalmente inedite al diritto.

Per esempio la decisione della Corte EDU<sup>101</sup> sul ricorso alla diagnosi preimplantato nella fecondazione medicalmente assistita impone di segnalare quanto succede in quei paesi nei quali essa viene già utilizzata da diversi anni. Negli Stati Uniti c'è un dibattito sugli effetti legati all'utilizzo di tali tecniche ed in particolare circa la responsabilità della clinica e del medico lad dove la diagnosi preimplantato rivela che l'embrione da impiantare presenta dei difetti genetici o addirittura venga impiantato un embrione malato<sup>102</sup>.

Questioni come queste pongono certamente il diritto e i giuristi innanz a difficoltà enormi e nuove ma, ciò malgrado, esse esigeranno dalle corti e dal legislatore delle risposte adeguate e ben ponderate.

La responsabilità medica pone un serio problema di contrattualizzazione degli interessi non patrimoniali, che in questi casi emerge con vigore, nel momento in cui tali interessi vengono monetizzati nel risarcimento del danno. Il danno, a sua volta, rappresenta un costo per lo svolgimento dell'attività sanitaria il cui fine ultimo è la tutela della salute di tutti i cittadini. Non si può tacere la necessità di un adeguato bilanciamento dell'interesse individuale, l'interesse collettivo al buon funzionamento del sistema sanitario<sup>103</sup>.

<sup>101</sup> Corte EDU, 1<sup>a</sup> sez., caso Costa-Pavan c. Italia, ric. 54270/10  
<sup>102</sup> Los Angeles Superior Court case, Rubell v. U.S.C. Keck School of Medicine; Rubell v. U.S.C. Keck Sch. of Med. L.A.C. Case No. BC325496 (filed Dec. 6, 2004).  
<sup>103</sup> Aspetti ben contemplati in ambito comunitario: v. Direttiva 2011/24/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, "concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativamente a tali questioni". V. K. WEVERS, *Prenatal torts and pre-implantation genetic diagnosis*, Harvard Journal of Law & Technology, Volume 24, Number 1 Fall 2010; K. R. SMOLENSKI, *Creating Children with Disabilities: Parental Tort Liability for Preimplantation Genetic Interventions*, Hastings Law Journal, Vol. 60, 2008; disponibili su HeinOnline.

La complessità del ragionamento della S.C. offre la misura della complessità delle questioni trattate e degli interessi in gioco.

Il risarcimento del danno si mostra nella sua duplice veste, di riparazione della situazione lesa del danneggiato e di misura del comportamento del danneggiante. I profili più interessanti della sentenza sono legati a questi due aspetti.

Il danno viene valutato sotto due profili: uno concettuale, ovvero cosa sia un "danno" (la nascita malformata), uno strutturale, per cui il danno è un fatto storico (l'evento nascita malformata) che viene valutato nel contesto degli altri elementi del giudizio di responsabilità. La S.C. si cura certamente di questo secondo profilo che prevale nel suo ragionamento, ovvero cosa sia un "danno" (la nascita malformata), uno strutturale, per cui il danno è un fatto storico (l'evento nascita malformata) che viene valutato nel contesto in precedenza.

Il secondo aspetto, del risarcimento quale misura della condotta del danneggiante, potrebbe sembrare impropriamente menzionato, in ragione del fatto che tale caratteristica è propria della responsabilità extracontrattuale e non di quella contrattuale, in cui la giurisprudenza riconduce la responsabilità del medico.

In realtà si è visto che al medico viene imputato l'inadempimento e al contempo la violazione del diritto di autodeterminazione<sup>97</sup>. Ciò deve porre l'attenzione dell'interprete sulla natura dell'obbligazione del medico dal punto di vista dell'obbligazione del medico prima di protezione? Lede un diritto o viola un obbligo<sup>98</sup>?

In questo senso non è chiara neppure la collocazione dei doveri legati al c.d. "Consenso informato" rispetto all'obbligo primario di protezione<sup>99</sup>? Sono doveri strumentali all'esecuzione della prestazione primaria<sup>100</sup>? Sono obblighi di protezione<sup>101</sup>? Sono legati alla buona fede del medico nello svolgimento della professione? Sono legati alla rilevanza giuridica del diritto di autodeterminazione?<sup>102</sup>

Queste osservazioni potrebbero sembrare delle "speculazioni teoriche" ma invece hanno un certa attualità, se pensiamo che la mole del contenzioso medico è enorme e che lo sviluppo tecnologico e

<sup>97</sup> Sulla distinzione e il contatto tra le due responsabilità: v. L. MENGONI, *Responsabilità contrattuale*, (dir. v.g.), voce in Enc.dir., XXXIX, Milano 1988, p. 1072; P. G. MONATERI, *Criteri di responsabilità contrattuale ed extraccontrattuale*, Padova 1989, p. 17.

<sup>98</sup> C. CASTRONOVO, *La relazione come categoria essenziale dell'obbligazione e della responsabilità contrattuale*, in Eur. dir. prr., 2011, fasc. 1 pag. 55-76.

<sup>99</sup> E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, I, Milano, 1953, p. 96.  
<sup>100</sup> L. MENGONI, *Obligazioni di "risultato" e obbligazioni di "mezzo"*, (Studio critico), in Riv. dir. comm., 1954, I, p. 369.

non patrimoniale subito dal bambino, seguendo l'ipotesi dottrinaria cui la S.C. fa continuo riferimento, secondo cui “*la lesione dell'interesse del minore ad una procreazione cosciente e responsabile da parte della madre (...) senz'altro si concretizza in sofferenza personale, ulteriori problemi di salute, spese, emergenze economiche e quant'altro, per il fatto che il bambino, venuto ad esistenza, non ha trovato, o non ha potuto trovare, un ambiente familiare e sociale, ed in particolare una madre, in condizioni di accudirlo come sarebbe stato nel caso la sua nascita fosse stata la conseguenza di una scelta ponderata*”<sup>91</sup>. Tale ricostruzione potrebbe anche adattarsi ad una logica satisfattiiva ed indennificare il richiamo all'art. 32 Cost. relativamente all'interesse lesivo, e al preceidente dell'errore somministrato di farmaco<sup>92</sup>. In particolare, con riferimento al nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta del medico, la S.C. ha equiparato “*la fattispecie dell'errore medico che (...) tale handicap abbia cagionato (come nella ipotesi scrutinata dalla sentenza 10/741/2009) e l'errore medico che non ha evitato (o ha concorso a non evitare) la nascita malformata*”. Quest'equiparazione comporta che al medico sia egualmente imputato l'evento nascita malformata, per omessa diagnosi come per errore commissivo. In quell'ipotesi però al bambino era stato riconosciuto un danno alla salute che è un danno con funzione compensativa liquidato secondo il metodo tabellare del danno biologico<sup>93</sup>. Ma anche con riferimento a questa ipotesi non c'è alcuna chiara presa di posizione da parte della S.C. che pure in questo caso dovrebbe rispondere di una eccessiva dilatazione della responsabilità del medico verso tutti i soggetti del nucleo familiare e con importi enormi<sup>94</sup>.

## 10. Mitigazioni probatorie.

Addossare al medico il risarcimento del danno subito dalla madre e dal padre per la “nascita indesiderata” è una scelta della cui bontà si discute parecchio; di certo l'estensione ai fratelli e allo stesso nato malformato della tutela risarcitoria implica problematiche ulteriori legate all'opportunità in termini di *policy* rispetto al già gravato sistema della responsabilità medica. È di particolare attualità il dibattito sul contenzioso risarcitorio, che grava i medici ed in particolare i ginecologi, e sulla c.d. “medicina difensiva”.

Di ciò sembra consapevole la S.C. che, a fronte dell'estensione dei soggetti legittimi al risarcimento, effettua un'attenta revisione del suo orientamento relativo alla prova del fatto che alla corretta diagnosi sarebbe seguita l'interruzione della gravidanza<sup>95</sup>.

Ponendo a carico della madre l'onere di provare tale fatto, la S.C. limita la responsabilità dei sanitari evitando che il *giudizio risarcitorio divenga una vicenda para-assicurativa*.

In realtà questa posizione è coerente con la generica responsabilità per violazione del “Consenso Informato”, relativamente alla quale la S.C., con riferimento al danno alla salute, richiede al danneggiato la prova che se informato delle conseguenze negative dell'intervento correttamente eseguito avrebbe deciso di non sottoporsi allo stesso<sup>96</sup>. Questa conclusione mitiga la responsabilità del medico sul piano processuale ma la rimarca su quello sostanziale, in quanto sottolinea la correlazione tra l'indempimento e la violazione dell'autodeterminazione. La volontà della gestante vincola il medico in ordine agli accertamenti diagnosticati da svolgersi sul fetto, pena l'assunzione del rischio dell'eventuale nascita malformata, che è “*evenito danno*” in quanto derivante da una omissione colpevole che privi la madre della possibilità legale dell'aborto.

## 11. Considerazioni conclusive.

Il problema della “nascita malformata”, trattato dalla S.C., implica la soluzione di una moltitudine di questioni: di applicazione, interpretazione di norme e concetti giuridici; di coerenza strutturale della responsabilità civile e della stessa teoria del rapporto obbligatorio; di discrezionalità del giudice ed anche di politica del diritto.

Non è un problema, come invece si discuteva vigente la precedente formulazione, di *gerarchia* tra tecniche integrative, nella prospettiva di una povertà delle norme dispositive rispetto ad una *ope nudus*. Con tutta probabilità, in quel contesto normativo, era da preferirsi l'opinione che insisteva su di una *equiordinazione seu pariteticità* delle due fonti, senza una residualità della disciplina legale<sup>97</sup>. E tuttavia, se il senso da preferirsi del vecchio art. 7 era quello di una riscrittura giudiziale *media* tra la pattuizione nulla ed una di legge *troppo premiale* per il creditore, allora è *in re ipsa* che quella modifica giudiziale in realtà si veniva a sostanziare, giustappunto, in una *riduzione* della clausola nei limiti dell'ancora ammissibile. L'esempio che comunque si riporta – dei termini di pagamento eccezivamente lunghi ovvero un tasso di interesse troppo basso, sostituiti da una regola giudiziale intermedia<sup>98</sup> – è la rappresentazione emblematica *recte paradigmatica* di cosa debba intendersi per una riduzione conservativa nei limiti della circostanza che la *gelungserhaltende Reduktion* qui costitutivo si discosti in *peius* dal diritto dispositivo: se si assume, come si è messo, che lo scopo *favor* della disciplina dispositiva non possa fungere, per il cocco ricorrere di

dice, in *Manuale di diritto privato europeo*, a cura di Castrovilli e Mazzamuto, Milano, 2007 II, 599. Ha ripreso la questione, da ultimo, LA ROSA, *Tecniche di regolazione dei contratti e strumenti rimedi*, Milano, 2012, 126.

52. V. AI BENEDETTI, *I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Profili sostanziali e processuali*, Torino, 2003, 135.

53. Lo riprende di recente, ma forse equivocando, NANNI, *Eterogenizzazione del contratto e potere correttivo del giudice*, *Pagine* 2010, 141 ss.

54. Non a caso, spiegando tra le pagine di uno dei più attenti commenti al vecchio art. 7, si legge che la «*scelta*»-europea e domestica di una riconduzione ad equità in luogo dell'applicazione dei termini legali «*nascita*»-«*essenzialmente se non esclusivamente*- dal fatto che il legislatore [era] perfettamente consapevole...» che i termini legali si «*discostavano*» (cioè notevolmente diversi) da una corretta prassi commerciale applicabile al caso di specie *prassi che in ogni caso si discosta* (a) *dai termini legali* (così S. DE NOVA, *sub art. 7, cit. 28 c. vo aggiuntivamente*). Eppero, lo si ripete, questo potere di adattamento giuridico, come il commento citato intitidamente lascia trasparire, ben poco di eversivo: non foss'altro perché, stando al lessico dei giuristi tedeschi, porta il *nomem* di *gelungserhaltende Reduktion*. V. anche lo svolgimento del discorso che implicitamente conduce PARONI, *L'accordo gravemente iniquo nella nuova disciplina sul ritardo adempimento delle obbligazioni pecuniarie*, in *Banca borsa itt. cred.*, 2004, 65 ss. (in special modo l'intero § 5).

55. V. sopra § 77.

96. Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847, in *Foro It.*, 2010, 7-8, 2113.

97. F. DI CIOMMO, *Giurisprudenza normativa e "diritto a non nascere se non sono"*, cit., p. 153.

98. Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, cit.

99. Sulle funzioni del danno non patrimoniale F. D. BUSNELLI, *Le sezioni unite e il danno non patrimoniale*, *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 247.

100. Applicando le tabelle sul danno biologico e sommando il danno patrimoniale e lo sconvolgimento della vita familiare dei genitori e dei fratelli l'ammontare del risarcimento diverrebbe elevatissimo.

La Cassazione e il danno malformato. Eritassandro Berrone, *Accademia*, 2 ottobre 2012, n. 16754 (Articolo laterale approccio alla nostra cultura e alla nostra società)

101. *Transizioni commerciali e redistribuzione tra le parti del costo del ritardo pagamento: per una lettura del D. Lgs. 23/1/2002 al riparo dall'ambiguo richiamo all'«equità»*, in *Studi in onore di Antonio Palazzo*, Torino, 2009, III, 1 ss. E sul fatto che, così ragionando, si stampa alquanto l'interrogativo sull'atteggiarsi della clausola generale di buona fede in «funzione di controllo del contratto da parte del creditore».

102. *L'integrazione del contratto e il controllo del contratto da parte del creditore*, in *Foro It.*, 2010, 7-8, 2113.

motivi oggettivi contrari, da *normalità* ovvero che il riequilibrio secondo i canoni di una *normalità di legge* troppo si discosta dalla prassi commerciale del settore di riferimento. Del resto, nel vigore della precedente formulazione, si era evidenziato come, per l'estrema *vantaggiosità* del diritto dispositivo, sarebbero stati davvero *rariores* i casi nei quali il giudice avrebbe preferito orientarsi per un trattamento migliorativo oltrepassante quello di legge<sup>53</sup>.

Il quadro d'altra parte non muta se, valorizzando l'opinione di quella dottrina che distingue tra un'equità integrativa ed una correttiva<sup>54</sup>, volesse incasellarsi l'art. 7 tra le fattispecie tipiche di questa seconda perché qui, in luogo di un effetto complettivo del contratto, si ha piuttosto una sostituzione neanche presupposta della partita. Non si vede infatti per quale ragione il giudice, se il diritto dispositivo, a causa di circostanze del caso impeditenti, è troppo premiale, non dovrebbe orientarsi per un effetto mitigativo. Cioè delle condizioni *meno favorevoli* per il credito-re sebbene *più sfavorevoli* di quelle inizialmente conveniente- per il debitore. Diversamente la finalità sanzionatoria, che questa equità correttiva verrebbe a veicolare, finirebbe per sporgere dando luogo ad un *surplus punitivo*<sup>55</sup>. Quindi, si una «adeviazione dal sistema»<sup>56</sup>, ma per il vero- alquanto «come dire-parcellizzata». Sembra piuttosto esatto dire che la rettifica giudiziale «non sostituisce una misura politica ad una mercantile ma è chiamata a simulare una misura mercantile che non è in grado, nel concreto, di formarsi»<sup>57</sup>.

In fine, neanche sarebbe pertinente, obiettare che una tecnica rimediiale, esclusa nella contrattazione asymmetrica b2c, soltanto per effetto di un paradosso può diventare il rimedio di *giustezza* in un contratto tra imprese. Non c'è dubbio infatti che, se

<sup>53</sup> Cosi Di CRISTOFARO, *Obligazioni pecuniarie e contratti d'impresa: i nuovi strumenti di difesa contro i ritardi di pagamento dei corrispettivi di beni e servizi*, in *Sindrum juris*, 2003, 13 e PANDOLFINI, *La nuova normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, Milano, 2003, 513.

<sup>54</sup> V., in special modo, VENUTI, *Naturalità della clausola e tecniche di correzione del contratto*, cit., 118 ss.

<sup>55</sup> Maffei, *Abuso di dipendenza economica e grave iniquità dell'accordo sui termini di pagamento*, in *Contratti*, 2003, 630 s. (il quale, sulla scorta di un argomento ispirato ad un equo contemporaneamento degli interessi delle parti, prospetta l'ipotesi di una ricondizione ad equità più favorevole al creditore di quanto non offrano i termini legali). V., nel senso del testo, MAUGERI, *sub art. 1339, in Dei contratti in generale*, a cura di Navaretta – Orestano, Torino, 2011, I, 515.

<sup>56</sup> È l'avviso di CHIESA, *Il potere giuridico di risabilire l'equità contrattuale nelle transazioni commerciali*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, 462.

<sup>57</sup> Cosi, significativamente, M. BARCELLONA, *I nuovi controlli sul contenuto del contratto e le forme della sua euronegoziazione: Stato e mercato nell'orizzonte europeo*, in *Europanet*, 2008, 42.

il mitigare i c.d. termini di legge corrisponde ad un'opera di equo apprezzamento della *lex contractus*, allora il canone della riduzione conservativa assume la veste del *giusto rimedio che restaura l'equilibrio violato*. Quel che si avrà, infatti, sarà una riduzione/compressione del significato della clausola gravemente iniqua ad un grado *accettabile* di libertà contrattuale<sup>58</sup>.

E tuttavia, intanto la circostanza che una misura si presta ad una doppia qualificazione, non deve essere troppo perplessità, se è vero che a tempo si insiste sull'utilità di conceptualizzare un paradigma integrativo unico per il contraente che «subisce il c.d. *market power*»<sup>59</sup>. E poi, ma il rilievo si limita a completare la notazione precedente, il *quantum* ed il tempo che la riduzione predispose magari corrispondono a quelli che sono adusi in una prassi commerciale -oltrepassante i 60 giorni ma informata al «principio di buona fede e correttezza» (art. 7, c. 2). Prassi che, all'occorrenza, potrà declinarsi come pratica di settore, ovvero *inter partes* per progressi rapporti commerciali oppure del luogo di stipulazione del contratto. Ed il discostarsi *in pectus*, per il creditore, dal diritto potrà selettivamente riguardare la data del pagamento o le conseguenze del ritardato pagamento<sup>60</sup>. Insomma, diversi contratti assimmetrici ed una *progressiva segmentazione* dei rimedi.

Non una discontinuità, allora, bensì un *continuum*,

rispetto alla normativa pregressa, all'insegna di una redistribuzione vincolata dei costi tra le parti.

Per conseguenza, *much ado about nothing?*

## 8. Nota finale: la riduzione conservativa quale c.d. rimedio di equità.

Ora, sic *stabilitus rebus*, si tratta però di accettare quanto una siffatta lettura sia conforme al diritto europeo e, per conseguenza, in quale misura risulti comunitariamente orientata.

<sup>58</sup> È può tornare qui utile l'esempio che si legge in MAUGERI, *Contratti caratterizzati da squilibrio di potere*, cit., 260 ss., a proposito della cessione dei software, contratti nei quali solitamente figurano clausole diesonere del venditore da ogni tipo di garanzia. Ebbene se, a motivo della posizione dominante assunta dall'acquirente, dovesse captare che nel singolo contratto figura una clausola diversa, riversante la garanzia sul venditore, non è detto che un'eventuale vessatorietà della stessa dovrebbe dare ingresso al diritto dispositivo. Nel senso che, nel contesto relazionale specifico, una garanzia modellata sull'art. 1490 potrebbe rivelarsi meno appropriata di una «istituzione della clausola abusiva con quella praticata sul mercato concorrenziale».

<sup>59</sup> Così MAUGERI, *op. ult. cit.*, 250.

<sup>60</sup> V., nel senso del testo, Maffei, *Abuso di dipendenza econometrica e grave iniquità delle transazioni commerciali*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, 462.

<sup>61</sup> Cosi, significativamente, M. BARCELLONA, *I nuovi controlli sul contenuto del contratto e le forme della sua euronegoziazione: Stato e mercato nell'orizzonte europeo*, in *Europanet*, 2008, 42.

Con riferimento a quest'ultimo, il danno sarebbe costituito dalla lesione di «*un interesse giuridicamente protetto che gli consente di alleviare la propria condizione di vita*», la S.C. richiama i diritti alla salute (art. 32 Cost.), allo svolgimento della personalità (art. 2 Cost.), allo sviluppo della personalità (art. 3 Cost.), alla tutela della vita familiare (art. 29, 30, 31 Cost.), ma non indica in alcun modo ciò sia in concreto il pregiudizio lamentato per lo minore. Anche a voler riconoscere che la sintesi «nascita malformata» rappresenta un danno per lo stesso nato, quali sono le conseguenze risarcibili derivanti da questo «*evento dannoso*»? Quale «danno» ha subito il minore?

In precedenza<sup>62</sup> abbiamo riconosciuto una funzione satisfactiva se non indemnitoria a tale risarcimento ma, senza alcuna indicazione in ordine alle conseguenze dannose, non si può che fare delle supposizioni sulle intenzioni della S.C., che per di più vanno valutate con riferimento a tutta la compagine familiare dei danneggiati; è alto il rischio di duplicazioni risarcitorie.

Anzitutto il danno patrimoniale è la prima voce di danno risarcibile a dover essere presa in considerazione. La somma volta a colmare i particolari oneri patrimoniali per cure e assistenza non può che essere unica. Questa generalmente viene attribuita alla madre nei casi di *wrongful birth* ed una diretta attribuzione al figlio sarebbe coerente con l'argomentazione della S.C. Ciò non implicherebbe un aumento della posta risarcitoria né duplicazioni, in quanto si avrebbe una mera redistribuzione del risarcimento dalla madre al bambino.

Le cose si complicano se si considera il danno non patrimoniale. Infatti con riferimento ad esso la giurisprudenza ha riconosciuto risarcimenti cosipic<sup>63</sup> legati soprattutto all'alterazione della vita familiare che il doversi curare di un figlio disabile comporta<sup>64</sup>.

Poiché la S.C. ha assimilato la posizione del bambino malformato e dei fratelli a quella del padre ed ha richiamato l'art. 29 Cost. per individuare l'interesse del bambino leso dalla nascita malformato, si potrebbe ricordare a questa tipologia il danno

<sup>62</sup> V. sopra § 62.1.

<sup>63</sup> Cass. Civ., sez. III, 4 gennaio 2010, n. 13, ha riconosciuto 200.000 euro a ciuccino dei genitori per danno non patrimoniale. Cass. 10 maggio 2002, n. 6735, in *Foro it.*, 2002, I, 3115, che ha liquidato 700.000,00 di lire ad entrambi i genitori.

<sup>64</sup> «Necessità della costante cura del minore totalmente invalido, dalla necessità di trarre per sempre l'attività professionale da parte dei genitori, oltre al danno permanente alla loro vita di relazione costantemente condizionata dalla predetta cura».

<sup>65</sup> V. Cass. 10 maggio 2002, n. 6735, cit. «Lo svolgimento dell'attività privata e teorie analitiche del diritto», cit., p. 90 ss.

<sup>66</sup> Cass. 2 ottobre 2012, n. 16754, cit. § 7.

È inutile cercare di giustificare in una logica dogmatica o sistematica un argomentazione che è chiaramente teleologica che conduce, a pieno titolo, la sentenza nella c.d. giurisprudenza normalista<sup>65</sup>: «*"La legittimità dell'istanza risarcitoria iure proprio del minore deriva da una omissione colpevole cui consegue (...) la sua stessa esistenza diversamente abile, che discende a sua volta dalla possibilità legale dell'aborto riconosciuta alla madre"*».

Questa è la conclusione che la S.C. vuole rendere regola risarcitoria della fattispecie, in esame: i

suddetti elementi del giudizio risarcitorio vengono manipolati per raggiungere tale fine.

A questo punto, di fronte a tale *figa in avanti*

della giurisprudenza, il problema è capire se tale risultato possa essere accettato. Esso forza enormemente il sistema concettuale del risarcimento, in cui è innestato; occorre verificare se sia con esso compatibile; se possa essere reso compatibile attraverso una diversa qualificazione giuridica dei fatti; oppure se la proposta normativa sottesa alla *wrongful life* non sia accettabile nel nostro sistema di responsabilità civile o se solo il legislatore possa intervenire in tal senso.

## 9. Quale danno risarcibile?

Appunto il fatto che la decisione addotta diverse forzature del dato normativo e soprattutto concettuale, sembra che l'ostacolo maggiore all'accoglimento del ragionamento della S.C. sia relativo al c.d. danno risarcibile.

La Corte, per motivi processuali, non si occupa «delle questioni relative ai criteri di valutazione del danno»<sup>66</sup>, ma ciò fa sì che la sentenza resti una mera proposta di accoglimento nell'*an* di un imprecisato danno subito dal minore malformato.

Viene attribuita al medico una responsabilità per violazione del «Consenso Informato», quindi dell'autodeterminazione della gestante, per i danni subiti dalla madre, dal padre, dai fratelli e dallo stesso nascituro.

<sup>67</sup> Cfr. F. Di CIOMMO, *Giurisprudenza-normalista e "diritto a non nascere se non sano"*, cit., p. 144. Più analiticamente, L. NIARRA, *Diritto privato e teorie analitiche del diritto*, cit., p. 90 ss.

<sup>68</sup> Cass. 29 luglio 2004, n. 14488, cit.



che il non aver impedito la nascita del proprio figlio potesse essere eccepito in giudizio contro un genitore terzi soggetti o che potesse essere ritenuto fonte di risarcimento del danno.<sup>83</sup>

La S.C. respinge l'idea che qualunque analogia pretesa possa derivare dalla sua decisione, perché è estranea alla ricostruzione logico-giuridica seguita.

Il diritto del nato è un diritto ad essere risarcito e non ad essere abortito.

### 8. Una nuova fattispecie risarcitoria.

Il dato che emerge chiaramente dall'argomentazione della S.C. sul danno del minore è costituito dalla contaminazione tra i vari elementi del giudizio di responsabilità.

- L'interesse protetto:** “è quello che gli consente di alleviare, sul piano risarcitorio, la propria condizione di vita, destinata a una non del tutto libera estrinsezione secondo gli auspici del Costituyente”.
- L'evento di danno:** “nascita malformata” è “la sua stessa esistenza diversamente abile, che discende a sua volta dalla possibilità legale dell'aborto riconosciuta alla madre in una relazione con il feto non di rappresentante-rappresentato, ma di includente-incluso”.

- Il nesso di causalità:** è “predicabile una volta identificato con esattezza l'evento di danno nella nascita malformata”.
- La condotta:** “va affermata l'equiparazione quoad effacta tra la fattispecie dell'errore medico che non abbia evitato l'handicap evitabile ovvero che tale handicap abbia cagionato e l'errore medico che non ha evitato la nascita malformata”.

Questa contaminazione è giustificata da, e al contempo giustifica, diverse finalità che la S.C. intende perseguire:

<sup>83</sup> (a) *No cause of action arises against a parent of a child based upon the claim that the child should not have been conceived or, if conceived, should not have been allowed to have been born alive.*  
 (b) *The failure or refusal of a parent to prevent the live birth of his or her child shall not be a defense in any action against a third party, nor shall the failure or refusal be considered in awarding damages in any such action.*  
 La legge californiana si riferisce ai rapporti endofamiliari ma soprattutto ad eventuali pretese di enti assicurativi o previdenziali che potessero opporre ai diritti del disabile e della sua famiglia la responsabilità della scelta effettuata.

- Tutelare, rispettare ed alleviare per via risarcitoria la condizione di disagio del disabile attribuendoli direttamente l'importo risarcitorio senza la mediazione dei genitori.
- Dare rilievo all'inadempimento del medico, “la cui condotta diligente e incolpevole avrebbe consentito alla donna di esercitare il suo diritto all'aborto”, e all'autodeterminazione della madre, “in una relazione con il feto (...) di includente-incluso”.

È la specificità della fattispecie in esame che conduce la S.C., anche alla luce dell'esame dei suoi precedenti, a conferire rilevanza giuridica alla fattispecie stessa. In altri termini la S.C. agisce come se operasse in un sistema giuridico che utilizza il metodo casistico, in cui “il fondamento della responsabilità è in re ipsa nella riproduzione del caso vietato”<sup>84</sup>.

Il tentativo di ricordare la fattispecie all'interno degli elementi dell'illecito è un mero *escamotage* argomentativo che non può soddisfare un attento interprete, ai cui occhi risaltano le contraddizioni della S.C. che manipola i concetti della teoria dell'illecito ben oltre quanto sarebbe nella sua disponibilità<sup>85</sup>.

L'evento dannoso “nascita malformata” è legato nella sua rilevanza giuridica all'inadempimento che ha privato la madre del diritto di autodeterminazione; tale evento implica la lesione dell'interesse del bambino al risarcimento, interesse collegato alle prerogative costituzionali coinvolte dalla sua stessa situazione esistenziale. La nascita malformata è “danno” solo perché derivate dallo specifico inadempimento, se la madre avesse scelto di proseguire la gravidanza il medesimo evento non avrebbe avuto rilevanza giuridica, non sarebbe stato dannoso.

Lo stesso nesso di causalità è legato giuridicamente (o meglio normativamente) all'evento “nascita malformata”. Addirittura la S.C. equipara la condotta del medico che non ha evitato la nascita malformata, omitendo la diagnosi, a quella del medico che l'ha attivamente cagionata, per esempio somministrando un farmaco o shagiando un intervento. Dunque è la Corte stessa che determina normativamente le distinzioni tra sistemi di responsabilità civile.

<sup>84</sup> Cfr. A. Di MAIO, *La tutela civile dei diritti*, cit., p. 183. Tratta le distinzioni tra sistemi di responsabilità civile.  
<sup>85</sup> La decisione va ben oltre le sentenze classificate (da L. NIVARÉA, *Diritto privato e teorie analitiche del diritto*, cit., p. 951.) come “decisioni giuridiche che pongono capo all'introduzione nel sistema giuridico di figure nuove ma decisive secondo il linguaggio tradizionale”, in quanto la forzatura degli elementi lessicos-concretuali è tale da non essere riducibile a quella che l'autore definisce la *distinzione positivo-applicazione dell'enunciato normativo*”.

Spostando l'attenzione sull'art. 7, c. 1 della direttiva 2011/7UE, sinotticamente ci si avvede che è scomparso il riferimento ad una applicazione dei termini legali «a meno che il giudice nazionale non riporti il contratto ad equità» (art. 3, c. 3 dir. 2000/35/CE). Ma la *variatio* di dettato non sembra sia da enfatizzare come fattore interpretativo direttamente in quanto la lettera dell'art. 7, c. 1 sancisce – in realtà – soltanto che la «clausola contrattuale gravemente iniqua non possa essere fatta valere oppure dia diritto ad un risarcimento del danno»: di talché, come si può *prima facie* constatare, è silente o comunque omette di statuire sulle conseguenze di una non vincolatività della pattuizione.

D'altra parte una qualche indicazione contraria neanche può trarsi dal 28 *Considerando*, il cui pericolarde se da un lato è tutto incentrato sulla lotta all'«abusus della libertà contrattuale a danno del creditore», dall'altro presenta l'ambiguo inciso su di una direttiva che *non dovrebbe incidere* sulle disposizioni nazionali [disciplinanti] la validità delle clausole contrattuali inique nei confronti del debitore»<sup>61</sup>. Quindi, di nuovo, nessuna indicazione sull'atteggiarsi del giudice *post* accertamento dell'iniquità.

Ed allora l'epilogo, nell'economia di questo scritto, potrebbe essere il seguente: un potere giudiziale di riportare il contratto ad equità ma nei riguardi termini di restringere entro i limiti del *non abuso* la clausola derogativa. Il non abuso, se ricorrono le circostanze del comma 2, tratta oggi il coefficiente di *fair balance* tra gli interessi del creditore e del debitore. *Ergo*, non v'è chi non lo veda, un sindacato giudiziario -per il vero di non straordinaria pregeanza- molto distante dall'immagine di una costruzione *opere iudicis* del regolamento nei termini di una giusta e contingente proporzionalità civilcostituzionale o personalistica<sup>62</sup>. Tanto che, se così fosse, anche il discorrere di una norma *non eccezionale* ed anzi estensibile «oper analogia iuris» tutte le volte che emergerà dalle fonti un principio ordinatore della ma-

<sup>61</sup> Cfr. VETTORI, *I contratti per l'impresa tra tipi e clausole generali*, in *I contratti per l'impresa*, a cura di Gitti – Mauzzi – Notari, I, cit., 101.  
<sup>62</sup> Così, per es., NANNI, *Eterointegrazione del contratto e potere correttivo del giudice*, cit., 141. Il riferimento ad una ricostruzione equitativa che consente «l'ingresso nel regolamento di tutti i valori della persona espressi dal sistema, in particolare di quelli di solidarietà ed igualianza sostanziale», è in ASTONE, *Accordo gravemente iniqui e interventi correttivi del regolamento negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, 1053. E se si conviene con quanto espresso nel testo, neanche l'asserzione su un art. 7 come disposizione integrante «una forma di pura discrezionalità», avente il solo limite dei «principi costituzionali» e di «quelli comunitari» (così CHESSE, *Il potere giudiziale di risistibire l'equità contrattuale nelle transazioni commerciali*, cit. 465), sembra corrispondere al vero.

<sup>63</sup> L'integrazione del contratto dei rimedi (Stefano Pagliai) e il segmento del contratto tra Giustizia e nuova disciplina sui ritardi di pagamento: il segmento dei rimedi (Stefano Pagliai)

<sup>64</sup> Qui infatti, in estrema sintesi, avremmo una riduzione conservativa che si pone *accanto* al diritto ed operante in presenza di circostanze specifiche *indefetibili*. A voler poi abbozzare una prima conclusione si potrebbe pensare, a mo' di fatto aggregante i diversi contratti assimetrici, ad un primato del diritto dispositivo, secatibile od accantonabile però, ricorrendo le condizioni e secondo le modalità deserte, nei rapporti contrattuali d'imprese. Nulla di più di una correzione giudiziale «del mercato secondo il mercato»<sup>65</sup>.

Dopo tanto vagare, perciò, un ritorno ad Itaca? Perché, nell'interrogativo retorico, si annida quel che da tempo costituisce il vero quesito: se i contratti del consumatore e quelli tra professionisti si declinano come *species* di un genere le cui regole si adattano per il tramite di deroghe e specificazioni settoriali ovvero -come parrebbe più pertinente pensare che sia- se si tratta di corpi separati, con annesse «coesistenza» di principii diversi ognuno munito «del suo ambito di applicazione»<sup>66</sup>. Si vedrà.

<sup>65</sup> Cfr. VETTORI, *I contratti per l'impresa tra tipi e clausole generali*, cit., 110 ss. Già è infatti che, nella riduzione conservativa, il canone dell'equità vale esclusivamente da parametro preventivo a cominciare il *quantum* della riduzione (eccedenza, sintese), la misura del diritto dispositivo. Nel senso che la posizione di vantaggio, che il diritto dispositivo in oggetto riserva al creditore, troppo sopraffare il seppur *ingiustificabile* vantaggio che il debitore si è confezionato per effetto della clausola patrizia nulla. Anche in termini di speditezza dei rapporti contrattuali. V. per tutti, D'AMICO, *L'abuso dell'autonomia negoziale nei contratti con i consumatori*, cit., 365 e spec. 84 (ove il riferimento a criteri sovridentendenti ad un potere integrativo *opere iudicis* è estremamente vaghi).

<sup>66</sup> Così MAZZAMUTO, *Il contratto europeo nel tempo della crisi*, in *Europa dir. priv.*, 2010, 601 ss.

<sup>67</sup> Così DINOCO, *Mercato razionalità degli agenti e disciplina dei contratti*, cit., 71.

## LA DOPPIA DIMENSIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE\*.

Di Alberto Viana

gomentativa proprio per l'argomentazione teleologica e "normativa" che ha giustificato quell'assunto.

Infatti l'inciso sull'onere della prova ha una funzione precisa: "evitare di trasformare un giudizio risarcitorio (e la natura stessa della responsabilità civile) in una sorta di vicenda para-assicurativa ex post, consentendo sempre e comunque, mercé l'automatica allegazione della presunzione semplice in discorso, di introdurre istanze risarcitorie ansammine orientata".

La violazione di quella volontà orienta funzionalmente tutto il giudizio risarcitorio, facendo sì che possa risarcirsi per via "normativa" un danno, "la nascita malformata", che naturalisticamente non è un danno (la nascita) e che, secondo una causalità naturalmente intesa, non è collegabile alla condotta del medico (rapporto tra omessa informazione ed handicap).

In ragione di ciò la S.C. interviene a livello probatorio, consapevole del fatto che, onerare il medico di provare la volontà di non abortire della paziente nonostante la diagnosi infastidita, significherebbe renderlo oggettivamente responsabile per il solo essere venuto a contatto con una mera richiesta diagnostica.

### 7.6. Onere della prova.

Una delle questioni preliminari affrontate dalla S.C. riguardava la prova del fatto che la gestante, anche se a conoscenza della malformazione, avrebbe potuto non interrompere la gravidanza<sup>78</sup>. Tale scelta avrebbe privato di rilevanza causale l'omessa diagnosi rispetto all'evento "nascita malformata", con la conseguente irresponsabilità<sup>79</sup> del medico.

Nel caso di specie la futura madre aveva espreso, inequivocabilmente e preventivamente, la volontà di abortire nell'eventualità di anomalie del feto; tale assunto non era stato oggetto di contestazione processuale e comunque la S.C. aveva richiamato la sua precedente giurisprudenza, secondo la quale sarebbe "corrispondente a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza se informato di gravi malformazioni del feto"<sup>80</sup>.

La S.C. ritiene di dover rivedere quell'orientamento, per i casi nei quali manchi un'espressa manifestazione di volontà della gestante, ritendendo che "non sembra predicabile sempre e comunque la legittimità del ricorso ad un criterio improntato ad un ipotetico in quod plurius accedit perché, in assenza di qualsivoglia ulteriore dichiarazione di intenti, non è lecito inferire sempre, sic et simpliciter, da una richiesta diagnostica l'automatica esclusione dell'intenzione di portare a termine la gravidanza".

L'inferenza logica della volontà di interrompere la gravidanza, dalla mera richiesta di un accertamento diagnostico, costituisce una presunzione semplice. Soltanto in base ad una specifica analisi dei fatti di causa, anche in relazione alla gravità della malformazione non diagnosticata<sup>81</sup>, tale presunzione può essere ritenuta sufficiente a provare quel fatto.

Peraltro, qualora non vi siano ulteriori elementi indiziari, idonei a rafforzare tale presunzione, secondo il principio di vicinanza della prova sarà onere della gestante provare il contenuto di quella presunzione.

Questa precisazione potrebbe sembrare secondaria, rispetto al contenuto complessivo della decisione nella quale primeggia il riconoscimento del risarcimento direttamente in capo al bambino malformato, ma riveste una notevolissima valenza armonizzante. La Corte californiana infatti, motivando sulla negare espressamente qualsunque legittimità ad una tale azione: il *California Civil Code Section 43.6* esclude (a) le azioni contro i genitori di un bambino malformato non avessero deciso per l'aborto. Sul tema intervenne il legislatore *Wrongful life*, aveva affermato anche l'eventuale responsabilità dei genitori verso i propri figli<sup>82</sup>, quando dal menzionato dibattito francese che a sua volta richiamava il caso *Carlander*.

La Corte californiana infatti, motivando sulla negare espressamente qualsunque legittimità ad una tale azione: il *California Civil Code Section 43.6* esclude (a) le azioni contro i genitori di un bambino fondate sulla pretesa che quel bambino non dovesse essere concepito o fatto nascere; (b)

**SOMMARIO: I. Profili evolutivi della responsabilità civile: il danno alla persona. – 2. Nozione di danno non patrimoniale. Presupposti della risarcibilità e suo contenuto. – 3. La controversa figura del danno esistenziale: la giurisprudenza delle Sezioni Unite. – 4. I criteri di liquidazione del danno secondo le Sezioni Unite del 2008. – 5. La giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite. 5.1. L'autonomia ontologica del danno morale. 5.2. L'autonomia risarcitoria dei danni non patrimoniali. – 6. Autonomia ontologica e autonomia naturalistica dei danni non patrimoniali. – 7. L'interesse esistenziale.**

### 1. Profili evolutivi della responsabilità civile: il danno alla persona<sup>1</sup>.

La tutela dei valori personali (cioè dei valori della persona in sé e per sé considerata a prescindere da risvolti di natura patrimoniale) in ambito civile ha trovato ostacoli ad un pieno riconoscimento a causa di molti ragioni, non ultima quella riconducibile all'impronta marcantamente patrimonialistica che emerge dal codice civile del 1942.

Si consideri, al proposito, non solo, che l'unico dato normativo che poteva conferire dignità a valori non patrimoniali era rinvenibile nell'art. 2059 c.c. (peraltro collocato alla fine del libro IV dedicato al mitato dei Revisori).

Vedi F.D. BUSNELLI, *Interessi della persona e risarcimento del danno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, I, 1 ss.; *Id. La parola della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, I, 643 ss.; *Id., Problemi di inquadramento sistematico del danno alla persona*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, I, 27 ss.; *Id. Le nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, 54 ss.; F. GALLIANO, *La commedia della responsabilità civile*, in *Jus*, 1987, I, 191 ss.; *Id., Le mobili frontiere del danno ingiusto*, in *Cont. e imp.*, 1985, I ss.; C. SAVI, *Il paradosso della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, I, 123 ss.; C. CASTRONOVO, *Le frontiere nobili della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1989, I, 539 ss.

\* Saeglio sottoposto a revisione da parte di un membro del Comitato dei Revisori.  
1 Vedi G. BENEDETTI, *Quale ermenetica per il diritto europeo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, I, secondo cui "il testo, per sé, è progetto incompiuto, solo con l'interpretazione acquisita compiuta. Assumendo senso, diviene parola calata nella storia, e si fa storia".

le obbligazioni), ma che tale previsione normativa nasceva come fortemente restrittiva prevedendo la risarcibilità del danno non patrimoniale solo nei casi determinati dalla legge.

Solo grazie all'intervento della dottrina e della giurisprudenza è stato possibile, a fronte del mancato intervento del legislatore, dare risposta alle istanze di una società in continuo cambiamento attraverso un'opera di adeguamento del diritto privato ai principi della Carta Costituzionale.

Quarant'anni di interpretazioni ed elaborazioni dottrinali, spesso di segno opposto, hanno modificato portato a spirito delle norme sull'illecito extraterritoriale (e, da ultimo, anche contrattuale).

Il sistema bipolare così come descritto dagli articoli 2043 e 2059 c.c. è, infatti, rimasto immutato nel tempo. Nulla è cambiato. Ma, in realtà, tutto si è modificato grazie ad una rivisitazione continua del significato di espressioni come "danno ingiusto" e "danno non patrimoniale" che suscitano l'immagine di progetti incompiuti e che solo grazie all'interpretazione evolutiva hanno acquistato completezza<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Saeglio sottoposto a revisione da parte di un membro del Comitato dei Revisori.

1 Vedi F.D. BUSNELLI, *Interessi della persona e risarcimento del danno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, I, 1 ss.; *Id. La parola della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, I, 643 ss.; *Id., Problemi di inquadramento sistematico del danno alla persona*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, I, 27 ss.; *Id. Le nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, 54 ss.; F. GALLIANO, *La commedia della responsabilità civile*, in *Jus*, 1987, I, 191 ss.; *Id., Le mobili frontiere del danno ingiusto*, in *Cont. e imp.*, 1985, I ss.; C. SAVI, *Il paradosso della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, I, 123 ss.; C. CASTRONOVO, *Le frontiere nobili della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1989, I, 539 ss.

<sup>2</sup> Vedi G. BENEDETTI, *Quale ermenetica per il diritto europeo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, I, secondo cui "il testo, per sé, è progetto incompiuto, solo con l'interpretazione acquisita compiuta. Assumendo senso, diviene parola calata nella storia, e si fa storia".

Infatti l'inciso sull'onere della prova ha una funzione precisa: "evitare di trasformare un giudizio risarcitorio (e la natura stessa della responsabilità civile) in una sorta di vicenda para-assicurativa ex post, consentendo sempre e comunque, mercé l'automatica allegazione della presunzione semplice in discorso, di introdurre istanze risarcitorie ansammine orientata" che se la volontà della gestante sarebbe stata diversamente.

La violazione di quella volontà orienta funzionalmente tutto il giudizio risarcitorio, facendo sì che possa risarcirsi per via "normativa" un danno, "la nascita malformata", che naturalisticamente non è un danno (la nascita) e che, secondo una causalità naturalmente intesa, non è collegabile alla condotta del medico (rapporto tra omessa informazione ed handicap).

In ragione di ciò la S.C. interviene a livello probatorio, consapevole del fatto che, onerare il medico di provare la volontà di non abortire della paziente nonostante la diagnosi infastidita, significherebbe rendere oggettivamente responsabile per il solo essere venuto a contatto con una mera richiesta diagnostica.

### 7.7. La rappresentanza del minore.

Ai genitori (nel caso di specie alla madre ma anche al padre) spetta la rappresentanza del figlio per far valere il diritto al risarcimento del danno ad esso direttamente riconosciuto.

La S.C. richiama la "ricostruzione diacronica dell'illecito" seguita, al fine di escludere qualunque rivendicazione del figlio contro la madre che invece scegliesse di proseguire la gravidanza seppur informata delle malformazioni.

L'obiezione a cui la S.C. fa riferimento trae origine dal menzionato dibattito francese che a sua volta richiamava il caso *Carlander*.

La Corte californiana infatti, motivando sulla negare espressamente qualsunque legittimità ad una tale azione: il *California Civil Code Section 43.6* esclude (a) le azioni contro i genitori di un bambino malformato non avessero deciso per l'aborto. Sul tema intervenne il legislatore *Wrongful life*, aveva affermato anche l'eventuale responsabilità dei genitori verso i propri figli<sup>82</sup>, quando dal menzionato dibattito francese che a sua volta richiamava il caso *Carlander*.

<sup>2</sup> "answering for the pain, suffering and misery which they have wrought upon their offspring"; *Carlander v. Bio-Science Labs*, cit.

Quest'ultima affermazione si pone in chiara antitesi rispetto a quanto avvenuto nell'ordinamento francese dopo la sentenza Perruche, dove il legislatore intervenne con la *loi Kouchner* (30/3/2002) che escludeva le pretese risarcitorie dell'handicappato per il solo fatto della nascita "quando l'handicap non è stato provocato, aggravato o evitato da errore medico".<sup>75</sup> Invece secondo la S.C., dal punto di vista causale, l'inadempimento del dovere di informazione e la conseguente violazione del diritto di autodeterminazione assume la stessa rilevanza causale dell'errore tecnico del medico.

### 7.5. La condotta colpevole.

La condotta colpevole (o meglio l'inadempimento) del medico è costituita dall'avere effettuato un test non sufficientemente attendibile e dal non avere informato la gestante sulla possibilità di effettuare altre indagini, come l'amniocentesi; ciò in presenza di una richiesta esplicita di informazioni preordinate ad un eventuale interruzione di gravidanza.<sup>76</sup>

La S.C. ha ritenuto<sup>77</sup> che in tal modo si sia realizzato un inadempimento alla richiesta di diagnosi e al contemporaneo una violazione del diritto di autodeterminazione della donna.

Come si è visto sopra, tale condotta è stata ritenuta causalmente collegata all'evento "nascita malformata" le cui conseguenze sono state ritenute pregiudizievoli di vari soggetti: la madre, il padre, i fratelli e lo stesso nasciuto. Lo sforzo argomentativo maggiore è stato compiuto proprio per giustificare il collegamento di tale condotta rispetto al danno subito da quest'ultimo e per giustificare la risabilità.

L'attenzione della S.C. al "danno risarcibile" potrebbe distogliere dalla portata interpretativa della ricostruzione della condotta rilevante del medico, in modo particolare con riferimento al diritto di autodeterminazione del paziente ed al consenso informato:<sup>78</sup>

<sup>75</sup> *Hi* § 3.4.

<sup>76</sup> *Hi* § 3.6.

<sup>77</sup> In realtà, il fatto che la gestante avesse manifestato la volontà di interrompere la gravidanza fa sì che, dal punto di vista della struttura del rapporto obbligatorio, l'inadempimento dell'obbligo di informazione non costituisca la violazione di un obbligo di protezione (*Schutzinteresse*) ma dell'obbligo primario di prestazione (*Leistunginteresse*). In altri termini, la manifestazione di volontà ha "contrattualizzato" il diritto di autodeterminazione in ordine all'obbligo che è diventato l'interesse primario del creditore. Pertanto l'informazione non era più voluta a tutelare il generico diritto del paziente al consenso informato ma a soddisfare lo specifico interesse di quella paziente che voleva saperne se quel nascituro presentasse delle malformazioni. Per una trattazione del complesso discorso sugli obblighi di protezione, v. L. NIVARRA, *La contrattualizzazione del danno non patrimoniale: un'incompatibilità*, cit.

<sup>78</sup> V. nota 3.

<sup>79</sup> Cass. 2 ottobre 2012, n. 16754, cit. § 3.v, sopra § 4, n. 2.

## mafformazioni e all'esercizio del diritto di aborto".<sup>75</sup>

3. Pertanto la sola indicazione del c.d. "trifest" quale indagine diagnostica e la mancata informazione circa l'attendibilità di esso e circa l'esistenza di esami ulteriori configureranno un inadempimento che rende il medico responsabile "non soltanto per l'omessa diagnosi in sé considerata, ma per la violazione del diritto di autodeterminazione della donna".<sup>76</sup>

La delicatezza di questo passaggio si palesa nel raffronto con la condotta tenuta dal medico nel caso *Perruche*: in quella vicenda una delle figlie della gestante aveva contratto la Rosolia; il medico aveva effettuato un esame specificamente finalizzato ad escludere gli effetti sul fetto del contatto tra la madre e la sorella malata. Dunque si era trattato di un errore tecnico del medico nella diagnosi che costituiva l'oggetto della prestazione primaria del rapporto. Nel caso *de quo* non si contesta al medico un errore nell'esecuzione di quello che potremmo definire "l'obbligo primario di prestazione", ovvero la scelta del "trifest" o l'errata esecuzione o interpretazione dei risultati dello stesso, ben si l'inadempimento di un obbligo ulteriore<sup>77</sup> (di informazione, di protezione), strumentale all'esercizio del diritto di autodeterminazione della paziente e identificabile nelle regole del c.d. "Consenso Informato" (il medico aveva consegnato il referito alla paziente senza un colloquio informativo).

La colpa del medico non consiste nella sua imperizia tecnica nel rilevare la malformazione ma nella negligenza nell'informare la paziente circa il rischio di fallibilità dell'esame effettuato e sulla possibilità di effettuarne altri. Questa mancanza di informazione ha impedito alla paziente di determinarsi in ordine alla scelta di compiere ulteriori esami con una sostituzione della volontà del medico a quella della paziente.

75 *Hi* § 3.4.

76 *Hi* § 3.6.

77 In realtà, il fatto che la gestante avesse manifestato la volontà di interrompere la gravidanza fa sì che, dal punto di vista della struttura del rapporto obbligatorio, l'inadempimento dell'obbligo di informazione non costituisca la violazione di un obbligo di protezione (*Schutzinteresse*) ma dell'obbligo primario di prestazione (*Leistunginteresse*). In altri termini, la manifestazione di volontà ha "contrattualizzato" il diritto di autodeterminazione in ordine all'obbligo che è diventato l'interesse primario del creditore. Pertanto l'informazione non era più voluta a tutelare il generico diritto del paziente al consenso informato ma a soddisfare lo specifico interesse di quella paziente che voleva saperne se quel nascituro presentasse delle malformazioni. Per una trattazione del complesso discorso sugli obblighi di protezione, v. L. NIVARRA, *La contrattualizzazione del danno non patrimoniale: un'incompatibilità*, cit.

Con riferimento alla evoluzione che ha caratterizzato la storia del danno, si possono individuare, dal momento dell'emersione del codice civile fino ad oggi, almeno tre stagioni fondamentali nelle quali dottrina e giurisprudenza hanno proceduto ad una revisione del significato e della funzione delle regole di responsabilità civile.

Durante la prima stagione muta la visione generale di stampo penalistico della responsabilità civile come sanzione all'atto illecito e si afferma l'idea della responsabilità come "reazione al danno ingiusto".<sup>78</sup> Comincia ad emergere chiaramente la distinzione tra illecito civile e illecito penale sotto il profilo della diversa finalità che li caratterizza: il danno rappresenta la ragione del risarcimento, e la misura della sanzione non dipende più dalla riprovevolezza della condotta bensì dall'entità del danno stesso. La *ratio* della responsabilità aquiliana non viene più individuata nella esigenza di punire il danneggiante ma nella necessità di garantire il patrimonio del danneggiato purché il danno non sia causalmente giustificato ed al contempo sia ricorducibile ad un fatto, di regola, colposo o doloso del danneggiante.

Nel solco di questa nuova prospettiva negli anni sessanta viene proposta una nuova lettura delle norme codicistiche sulla responsabilità extracontrattuale al fine di aggiornarne l'obsoleta interpretazione in conformità al mutato contesto sociale, mettendo a nudo le "ingenuo finzioni"<sup>79</sup> che mascheravano artificiosamente come fondate sulla colpa ipotesi di responsabilità chiaramente basate su presupposti oggettivi<sup>80</sup>. Si sviluppano cioè tendenze dottrinali e giurisprudenziali dirette a ricongiudicare i rapporti tra la norma generale contenuta nell'art. 2043 e le norme speciali degli artt. 2049-2054 c.c., e ad identificare ipotesi di responsabilità oggettiva in aperto contrasto con il dogma "nessuna responsabilità senza colpa", nella quale la posizione del danneggiato viene più intensamente tutelata rispetto a quanto risulterebbe dall'applicazione della regola generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. (che richiede sia il danneggiato a provare la colpa del danneggiante).

78 *Hi* § 3.4.

79 *Hi* § 3.6.

80 *Novità* 3.6.

81 *La sentenza n. 500 ed il diritto civile della cassazione sulla tutela aquiliana del credito*, in Riv. dir. civ., 1971, II, 199 ss.

82 *Cass. S.U., 22 luglio 1999, n. 500, in Corr. giur., 1999, 11, 1367 ss.* Fra i commenti più importanti alla sentenza si veda V. CARBONE, *La Cassazione riconosce la risarcibilità degli interessi legittimi, e le situazioni giuridiche soggettive, in "il caso Meroni"*; vedi anche G. CIAN, *La virata della cassazione sulla tutela aquiliana del credito*, in Riv. dir. civ., 1971, II, 199 ss.

83 A. GAMBARO, *La sentenza n. 500 ed i interessi legittimi, in Riv. dir. civ., 2000, I, 689 ss.*

84 C. BIANCA, *Danno ingiusto: a proposito del risarcimento da lesione di interessi legittimi*, in Riv. dir. civ., 2000, I, 391 ss.

85 *La sentenza n. 500 ed il diritto civile della stato*.

86 *Sul fenomeno della depatrimonializzazione del diritto privato* vedi P. PIERLINGHERI, *"Depatrimonializzazione" e diritto civile*, in Rass. dir. civ., 1983, I, 1 ss.; A. DE CUPIS, *Stalla depatrimonializzazione del diritto privato*, in Riv. dir. civ., 1982, II, 482 ss.

87 C. DONSI, *Verso la "depatrimonializzazione" del diritto privato*, in Rass. dir. civ., 1980, 644 ss.

88 *Sul tema del danno biologico e del danno alla salute la letteratura è stemmata, si veda fra gli altri G. ALPA, *Il danno biologico: percorso di un'idea*, Pacova, 1987; Id., *Danno biologico e diritto alla salute davanti alla Corte di Cassazione*, in Giust.*

come sanzione all'atto illecito e si afferma l'idea della responsabilità come "reazione al danno ingiusto".<sup>78</sup> Comincia ad emergere chiaramente la distinzione tra illecito civile e illecito penale sotto il profilo della diversa finalità che li caratterizza: il danno rappresenta la ragione del risarcimento, e la misura della sanzione non dipende più dalla riprovevolezza della condotta bensì dall'entità del danno stesso. La *ratio* della responsabilità aquiliana non viene più individuata nella esigenza di punire il danneggiante ma nella necessità di garantire il patrimonio del danneggiato purché il danno non sia causalmente giustificato ed al contempo sia ricorducibile ad un fatto, di regola, colposo o doloso del danneggiante.

Nel solco di questa nuova prospettiva negli anni sessanta viene proposta una nuova lettura delle norme codicistiche sulla responsabilità extracontrattuale al fine di aggiornarne l'obsoleta interpretazione in conformità al mutato contesto sociale, mettendo a nudo le "ingenuo finzioni"<sup>79</sup> che mascheravano artificiosamente come fondate sulla colpa ipotesi di responsabilità chiaramente basate su presupposti oggettivi<sup>80</sup>. Si sviluppano cioè tendenze dottrinali e giurisprudenziali dirette a ricongiudicare i rapporti tra la norma generale contenuta nell'art. 2043 e le norme speciali degli artt. 2049-2054 c.c., e ad identificare ipotesi di responsabilità oggettiva in aperto contrasto con il dogma "nessuna responsabilità senza colpa", nella quale la posizione del danneggiato viene più intensamente tutelata rispetto a quanto risulterebbe dall'applicazione della regola generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. (che richiede sia il danneggiato a provare la colpa del danneggiante).

78 *Hi* § 3.4.

79 *Hi* § 3.6.

80 *Novità* 3.6.

81 *La sentenza n. 500 ed il diritto civile della cassazione sulla tutela aquiliana del credito*, in Riv. dir. civ., 1971, II, 199 ss.

82 *Cass. S.U., 22 luglio 1999, n. 500, in Corr. giur., 1999, 11, 1367 ss.* Fra i commenti più importanti alla sentenza si veda V. CARBONE, *La Cassazione riconosce la risarcibilità degli interessi legittimi, e le situazioni giuridiche soggettive, in "il caso Meroni"*; vedi anche G. CIAN, *La virata della cassazione sulla tutela aquiliana del credito*, in Riv. dir. civ., 1971, II, 199 ss.

83 A. GAMBARO, *La sentenza n. 500 ed i interessi legittimi, in Riv. dir. civ., 2000, I, 689 ss.*

84 C. BIANCA, *Danno ingiusto: a proposito del risarcimento da lesione di interessi legittimi*, in Riv. dir. civ., 2000, I, 391 ss.

85 *La sentenza n. 500 ed il diritto civile della stato*.

86 *Sul fenomeno della depatrimonializzazione del diritto privato* vedi P. PIERLINGHERI, *"Depatrimonializzazione" e diritto civile*, in Rass. dir. civ., 1983, I, 1 ss.; A. DE CUPIS, *Stalla depatrimonializzazione del diritto privato*, in Riv. dir. civ., 1982, II, 482 ss.

87 C. DONSI, *Verso la "depatrimonializzazione" del diritto privato*, in Rass. dir. civ., 1980, 644 ss.

88 *Sul tema del danno biologico e del danno alla salute la letteratura è stemmata, si veda fra gli altri G. ALPA, *Il danno biologico: percorso di un'idea*, Pacova, 1987; Id., *Danno biologico e diritto alla salute davanti alla Corte di Cassazione*, in Giust.*

Nella seconda stagione viene ripensata la nozione di ingiustizia del danno<sup>6</sup>. Viene ampliato il numero degli interessi protetti, oggetto di tutela non più solo il diritto soggettivo assoluto, modellato sullo schema del diritto di proprietà, ma anche il diritto di credito<sup>7</sup>, e perfino gli interessi che pur non rivestendo la qualifica di diritti soggettivi vengono riconosciuti meritevoli di tutela in ragione della loro rilevanza giuridica.<sup>8</sup>

La terza stagione, infine, si è caratterizzata per un diverso rapporto tra danno al patrimonio e danno alla persona grazie al recepimento, anche nei rapporti di diritto privato, dei valori costituzionali.<sup>9</sup> Viene introdotta negli anni settanta, ad opera della giurisprudenza genovese, la nuova figura del danno biologico la cui disciplina normativa viene rivenuta nel combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 22 Cost.<sup>10</sup>. La storica pronuncia del Tribunale di Genova introduceva negli anni settanta, ad opera della

<sup>6</sup> In relazione ai profili evolutivi che hanno caratterizzato la nozione di ingiustizia del danno vedi P. SCHLESINGER, *La angustiazione del danno nell'illecito civile*, in *Ius*, 1960, 336 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Illecito (diritto vigente)*, in *Non. Dig. it.*, VIII, 1962, 164 ss.; Id., *Appunti sulla nozione di danno, in Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969, 464 ss.; Id., *La responsabilità civile*, in *Non. Dig. it.*, XV, Torino, 1968, 628 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Inguisitio del danno*, in *Enc. giur.*, XVIII, Milano, 1996; S. RODOTA, *Il problema della responsabilità civile*, cit. p.79 ss.; R. SACCO, *L'ingiustizia di cui nell'art. 2043 c.c. in Foro pad.*, 1960, I, 1420 ss.; F.D. BUSNELLI, *La lesione del credito da parte di terzi*, Milano, 1964, 49 ss.; P. TRIMARCHI, *Illecito dir. priv.*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, 90 ss.; G. ALPA, *Il problema della attiicità dell'illecito*, Napoli, 1979, 256.

<sup>7</sup> Cass. S.U., 26 gennaio 1971, n. 174, in *Gir. it.*, 1971, 680 ss., con nota di G. VISINTINI, *In margine al caso Meroni*; in *Giust. civ.*, 1971, I, 201, con nota di F. SANTOSUSSO, *da nuova frontiera della tutela aquiliana del credito*, in *Foro it.*, 1971, I, 1284 ss., con nota di F. D. BUSNELLI, *Un clamoroso avvertimento della Cassazione: dalla "aggettività di Superaggettività" al "caso Meroni"*; vedi anche G. CIAN, *La virata della cassazione sulla tutela aquiliana del credito*, in *Riv. dir. civ.*, 1971, II, 199 ss.

<sup>8</sup> Cass. S.U., 22 luglio 1999, n. 500, in *Corr. giur.*, 1999, 11, 1367 ss. Fra i commenti più importanti alla sentenza si veda V. CARBONE, *La Cassazione riconosce la risarcibilità degli interessi legittimi, e le situazioni giuridiche soggettive, in "il caso Meroni"*; vedi anche G. CIAN, *La virata della cassazione sulla tutela aquiliana del credito*, in *Riv. dir. civ.*, 1971, II, 199 ss.

<sup>9</sup> A. GAMBARO, *La sentenza n. 500 ed il diritto civile della stato*.

<sup>10</sup> C. BIANCA, *Danno ingiusto: a proposito del risarcimento da lesione di interessi legittimi*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, 391 ss.

<sup>3</sup> R. SCOGNAMIGLIO, *Illecito (diritto vigente)*, in *Non. Dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 164 ss.

<sup>4</sup> F. D. BUSNELLI, *Problemi di inguistamento sistematico del danno alla persona*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, I, 27 s.

<sup>5</sup> L'esperienza italiana, nel passaggio dal vecchio al nuovo codice entrato in vigore nel 1942, ha sostanzialmente confermato un sistema fondato sulla colpa, come si evince dalla Relazione dei Guardasigilli dove si legge che: "la responsabilità dell'autore di un fatto dannoso deve fonderisi sulla colpa di lui". Ed anche le ipotesi che palesemente fondavano una responsabilità senza colpa (vedi ad es. l'art. 2049 c.c.) venivano ricondotte alla presunzione assoluta di colpa in vigore in base alle norme patrimoniali: *contra dictum*, *contra factum*, *contra voluntatem*.

<sup>75</sup> V. nota 3.

<sup>76</sup> Cass. 2 ottobre 2012, n. 16754, cit. § 3.v, sopra § 4, n. 2.

<sup>77</sup> Cass. 2 ottobre 2012, n. 16754, cit. § 3.v, sopra § 4, n. 2.

va del 25 maggio 1974 ritenendo iniquo il sistema di valutazione basato sulla commisurazione del *quantum* risarcitorio al reddito individuale della vita, statuisce che la lesione permanente riguardante esclusivamente lo stato di salute della persona debba essere valutata e liquidata in termini di ugualanza per tutti gli individui. In ciò è consistita la vera rivoluzione del danno biologico, nell'avere cioè riaffermato che ogni uomo è uguale all'altro, anche tutti gli uomini hanno lo stesso valore<sup>11</sup>.

Con il tempo si consolida l'idea che la salute costituisca oggetto di un autonomo diritto primario ed assoluto: il risarcimento dovuto per effetto della sua lesione non è più circoscritto alle conseguenze che incidono sull'attitudine a produrre reddito ma comprende anche la memoriabilità dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul "valore uomo" in tutta la sua concreta dimensione<sup>12</sup>. La tutela della salute, pertanto, non è limitata alla incolumità fisica in senso stretto, ma è estesa a tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano la attività realizzatrice della persona umana<sup>13</sup>. La salute, in altri termini, non è più intesa in senso esclusivamente biologico (quale stato anatomico - fisiologico, corrispondente, in atto e in potenza, ad un essere naturalmente normale) ma è considerata altresì come bene strumentale necessario alla protezione e allo sviluppo della personalità dell'individuo cui fa riferimento l'art. 2 Cost.

La dilatazione del concetto di salute ha influito in modo rilevante sul processo evolutivo che ha caratterizzato la responsabilità civile sul piano del danno non patrimoniale. Vi è stato, infatti, un percorso, nell'itinerario giurisprudenziale del danno biologico, in cui tale danno è stato risarcito a prescindere dal riscontro di una patologia suscettibile di essere accertata dal punto di vista medico legale. Sono stati infatti risarciti, a titolo di danno biologico, i pregiudizi subiti dal coniuge conseguenti alla impossibilità, nell'ambito del rapporto coniugale, di avere una normale vita sessuale<sup>14</sup>; i pregiudizi subiti dalla lavoratrice vittima di molestie sessuali da parte del datore di lavoro<sup>15</sup>; i pregiudizi subiti dai genitori a causa della nascita del figlio non voluto<sup>16</sup>; i pregiudizi subiti dal turista per la pessima organizzazione del viaggio da parte dell'agenzia di viaggi<sup>17</sup>.

Questa tendenza ha portato dunque al risarcimento di danni che, ricordando nell'alveo della categoria del danno biologico, non consentivano tuttavia di accettare l'esistenza di una patologia medicalmente accettabile.

D'altra parte, l'ampliamento del concetto di salute ha trovato un limite prima nelle disposizioni della legge 57 del 2000 (relativo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali) e, poi, in quelle della legge 2001 (risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) che hanno circoscritto legislativamente la nozione di danno biologico fino a farla coincidere

<sup>11</sup> Corte Cost., 14 Luglio 1986, n. 184, in *Foro it.*, 1986, I, 2053; con nota di G. PONZANELLI, *La Corte Costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute*, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, c. 2976 ss.; con nota di P.G. MONATERI, *La Costituzione e il diritto privato: il caso dell'art. 32 Cost. e del danno biologico («Staatsrecht vergh. Privatrecht besteh»)*; in *Resp. Civ. prev.*, 1986, 520, con nota di G. SCALFI, *Reminiscenze dogmatiche per il c.d. danno alla salute: un ripensamento della Corte Costituzionale*. Vedi anche C. CASTROVINO, «*Danno biologico senza mito*», in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, 8 ss.

<sup>12</sup> Trib. Genova, 25 Maggio 1974, in *Foro it.*, 1975, I, 2, c. 54 ss., con nota addivisa di M. BESSENE E. ROPPO, *Lesioni severe dogmatiche per il c.d. danno alla salute: Una giurisprudenza innovativa in tema di liquidazione del danno alla persona*, in *Foro tribunale*, in *Resp. civ. prev.*, 1976, 466 ss.; Id., *Resistenze all'integrità fisica e diritto alla salute*» *Una giurisprudenza innovativa in tema di liquidazione del danno alla persona*, vedì anche Trib. Pisa, 10 Marzo 1979, in *Foro it.*, 1980, I, 2, 20 ss.

<sup>13</sup> Trib. Genova, 25 Maggio 1974, in *Foro it.*, 1975, I, 2, c. 54 ss., con nota addivisa di G. DEL MEDICO, *Tre sentenze in cerca di una soluzione sul problema del danno alla persona*, in *Resp. civ. prev.*, 1979, 356 ss., con nota di G. PONZANELLI, *Fermenti giurisprudenziali toscani in tema di valutazione del danno alla persona*.

<sup>14</sup> Cass., 1 dicembre 1998, n. 12195, in *Giur. it.*, 1999, 2038 ss.

<sup>15</sup> Giud. di pace di Siracusa, 26 marzo 1999, in *Giur. civ.*, 2000, I, 1205 ss.

<sup>16</sup> Cass., 6 aprile 1983, n. 2396, in *Giur. it.*, 1984, 537 ss.

<sup>17</sup> Giud. di pace di Siracusa, 26 marzo 1999, in *Giur. civ.*, 2000, I, 1205 ss.

### 7.3. L'evento di danno.

La S.C. ribadisce la negazione della ricostruzione operata nella decisione n. 14488 del 2004 e quindi qualunque equazione tra risarcimento da nascita malformata e diritto di nascere o di non nascere.

La domanda risarcitoria è funzionalizzata all'attuazione dei diritti costituzionali elencati per il tramite di un risarcimento che non deve compensare una perdita subita ma alleviare un disagio di cui il medico è reso responsabile.

In quest'ottica, l'evento di danno non è la malformazione in sé – come se si trattasse di un danno biologico (per esempio dovuto ad un errore durante il parto) – né l'esistenza del bambino – intesa come un danno per la sua famiglia e per sé stesso – ma «la sua stessa esistenza diversamente abile, che disconde (o meglio tra rilevanza giuridica) a sua volta dalla possibilità legale dell'aborto riconosciuta alla madre in una relazione con il fatto non rappresentato, ma di includente-incluso».

Nella sintesi "nascita malformata" la S.C. individua un evento di danno specifico (o forse tipico) e giuridicamente qualificato, «una situazione existenziale che, in presenza di tutti gli elementi della fattispecie astratta dell'illecito, consente e impone al diritto di intervenire in termini risarcitorii (...) affinché quella condizione umana ne risulthi alleviata, assicurando al minore una vita meno disgregante».

In altri termini, siamo in presenza di un «evento di danno tipico», che è connotato dallo specifico «fatto illecito» che il medico ha posto in essere leendo il diritto della madre del nascituro all'interruzione della gravidanza, e che ha la caratteristica specifica di produrre i suoi effetti su tutta l'esistenza del nato malformato: il riconoscimento della rilevanza risarcitoria di questi effetti pregiudiziosi non equivale ad una caratterizzazione negativa della condizione esistenziale del disable.

La nascita di un bambino disabled non è «un evento dannoso», ma essa diventa «l'evento dannoso risarcibile» qualora suscetta all'illecito «tipico» del medico che privi colpevolmente la madre della facoltà di esercitare un diritto solo a lei spettante.

La causalità viene coinvolta dalla relazione sia in senso materiale (ex art. 40 c.p.) che giuridico (ex art. 1223 c.c.), posto che senza l'omissione del medico non si sarebbe verificata la nascita malformata ma che la determinazione di quali conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento debba essere riconosciute al giudice che le valuta proprio in ragione del particolare rapporto, susseguente tra medico e gestante, e del diritto di autodeterminazione dal quale lo svolgimento di tale rapporto non può presindere.

### 7.4. Il nesso di causalità.

L'evento di danno «nascita malformata» si apprezza nella sua valenza conceitale proprio relativamente al nesso di causalità.

Affinché il danno, pur «ingiusto», sia risarcibile, esso deve essere causalmente collegato alla condotta del medico. Il nesso in questione però, nella giurisprudenza precedente, non era stato ritenuto sufficientemente tra l'omessa diagnosi e la nascita (non configurabile quale evento dannoso) né rispetto alla malformazione che in nessun modo è stata causata dall'attività del sanitario.

Secondo la S.C. tale nesso sussiste invece con riferimento all'evento «nascita malformata» come riconosciuto nel precedente paragrafo. L'evento dannoso (o meglio imputabile) non è la nascita, né l'handicap, ma la situazione esistenziale del nato, che si produce a valle della violazione del medico del diritto personalissimo della madre di decidere sull'interruzione della gravidanza.

Una condotta diligente e incalpibile del medico avrebbe consentito alla madre di abortire e, poiché tale diritto viene riconosciuto dal legislatore solo e soltanto ad essa, non è possibile ritenere che il medico, a cui sia richiesta una condotta strumentale all'esercizio di tale diritto, possa rimanere irresponsabile, con il conseguente annullamento della volontà della gestante.

In altri termini la relazione medico-paziente, nel-sa specifica ipotesi dell'esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza, influisce sulla determinazione del nesso di causalità materiale<sup>18</sup>, sicché le conseguenze della nascita malformata (che verranno valutate in sede di valutazione e quantificazione del danno) vengono imputate al medico.

Su questo punto la S.C. equiparà, sul piano della rilevanza causale degli effetti, «la fattispecie dell'errore medico che non abbia evitato il handicap (l'handicap, si badi, non la nascita handicappata), ovvero che tale handicap abbia cagionato (come nella ipotesi scrutinata dalla sentenza 10741/2009) e l'errore medico che non ha evitato il danno alla persona».

La causalità viene coinvolta dalla relazione sia in senso materiale (ex art. 40 c.p.) che giuridico (ex art. 1223 c.c.), posto che senza l'omissione del medico non si sarebbe verificata la nascita malformata ma che la determinazione di quali conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento debba essere riconosciute al giudice che le valuta proprio in ragione del particolare rapporto, susseguente tra medico e gestante, e del diritto di autodeterminazione dal quale lo svolgimento di tale rapporto non può presindere.

Con il tempo si consolida l'idea che la salute costituisca oggetto di un autonomo diritto primario ed assoluto: il risarcimento dovuto per effetto della sua lesione non è più circoscritto alle conseguenze che incidono sull'attitudine a produrre reddito ma comprende anche la memoriabilità dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul "valore uomo" in tutta la sua concreta dimensione<sup>12</sup>. La tutela della salute, pertanto, non è limitata alla incolumità fisica in senso stretto, ma è estesa a tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano la attività realizzatrice della persona umana<sup>13</sup>. La salute, in altri termini, non è più intesa in senso esclusivamente biologico (quale stato anatomico - fisiologico, corrispondente, in atto e in potenza, ad un essere naturalmente normale) ma è considerata altresì come bene strumentale necessario alla protezione e allo sviluppo della personalità dell'individuo cui fa riferimento l'art. 2 Cost.

La dilatazione del concetto di salute ha influito in modo rilevante sul processo evolutivo che ha caratterizzato la responsabilità civile sul piano del danno non patrimoniale. Vi è stato, infatti, un percorso, nell'itinerario giurisprudenziale del danno biologico, in cui tale danno è stato risarcito a prescindere dal riscontro di una patologia suscettibile di essere accertata dal punto di vista medico legale. Sono stati infatti risarciti, a titolo di danno biologico, i pregiudizi subiti dal coniuge conseguenti alla impossibilità, nell'ambito del rapporto coniugale, di avere una normale vita sessuale<sup>14</sup>; i pregiudizi subiti dalla lavoratrice vittima di molestie sessuali da parte del datore di lavoro<sup>15</sup>; i pregiudizi subiti dai genitori a causa della nascita del figlio non voluto<sup>16</sup>; i pregiudizi subiti dal turista per la pessima organizzazione del viaggio da parte dell'agenzia di viaggi<sup>17</sup>.

Questa tendenza ha portato dunque al risarcimento di danni che, ricordando nell'alveo della categoria del danno biologico, non consentivano tuttavia di accettare l'esistenza di una patologia medicalmente accettabile.

D'altra parte, l'ampliamento del concetto di salute ha trovato un limite prima nelle disposizioni della legge 57 del 2000 (relativo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali) e, poi, in quelle della legge 2001 (risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) che hanno circoscritto legislativamente la nozione di danno biologico fino a farla coincidere

<sup>18</sup> Corte Cost., 14 Luglio 1986, n. 184, in *Foro it.*, 1986, I, 2053; con nota di G. PONZANELLI, *La Corte Costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute*, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, c. 2976 ss.; con nota di P.G. MONATERI, *La Costituzione e il diritto privato: il caso dell'art. 32 Cost. e del danno biologico («Staatsrecht vergh. Privatrecht besteh»)*; in *Resp. Civ. prev.*, 1986, 520, con nota di G. SCALFI, *Reminiscenze dogmatiche per il c.d. danno alla salute: un ripensamento della Corte Costituzionale*. Vedi anche C. CASTROVINO, «*Danno biologico senza mito*», in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, 8 ss.

<sup>19</sup> Cass., 11 novembre 1986, n. 6607, in *Foro it.*, 1987, 833 ss.

<sup>20</sup> Cass., 17 luglio 1995, n. 7768, in *Foro it.*, 1996, I, 1, 1109 ss.

<sup>21</sup> Cass., 1 dicembre 1998, n. 12195, in *Giur. it.*, 1999, 2038 ss.

<sup>22</sup> Giud. di pace di Siracusa, 26 marzo 1999, in *Giur. civ.*, 2000, I, 1205 ss.

Con il tempo si consolida l'idea che la salute costituisca oggetto di un autonomo diritto primario ed assoluto: il risarcimento dovuto per effetto della sua lesione non è più circoscritto alle conseguenze che incidono sull'attitudine a produrre reddito ma comprende anche la memoriabilità dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul "valore uomo" in tutta la sua concreta dimensione<sup>12</sup>. La tutela della salute, pertanto, non è limitata alla incolumità fisica in senso stretto, ma è estesa a tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano la attività realizzatrice della persona umana<sup>13</sup>. La salute, in altri termini, non è più intesa in senso esclusivamente biologico (quale stato anatomico - fisiologico, corrispondente, in atto e in potenza, ad un essere naturalmente normale) ma è considerata altresì come bene strumentale necessario alla protezione e allo sviluppo della personalità dell'individuo cui fa riferimento l'art. 2 Cost.

La dilatazione del concetto di salute ha influito in modo rilevante sul processo evolutivo che ha caratterizzato la responsabilità civile sul piano del danno non patrimoniale. Vi è stato, infatti, un percorso, nell'itinerario giurisprudenziale del danno biologico, in cui tale danno è stato risarcito a prescindere dal riscontro di una patologia suscettibile di essere accertata dal punto di vista medico legale. Sono stati infatti risarciti, a titolo di danno biologico, i pregiudizi subiti dal coniuge conseguenti alla impossibilità, nell'ambito del rapporto coniugale, di avere una normale vita sessuale<sup>14</sup>; i pregiudizi subiti dalla lavoratrice vittima di molestie sessuali da parte del datore di lavoro<sup>15</sup>; i pregiudizi subiti dai genitori a causa della nascita del figlio non voluto<sup>16</sup>; i pregiudizi subiti dal turista per la pessima organizzazione del viaggio da parte dell'agenzia di viaggi<sup>17</sup>.

Questa tendenza ha portato dunque al risarcimento di danni che, ricordando nell'alveo della categoria del danno biologico, non consentivano tuttavia di accettare l'esistenza di una patologia medicalmente accettabile.

D'altra parte, l'ampliamento del concetto di salute ha trovato un limite prima nelle disposizioni della legge 57 del 2000 (relativo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali) e, poi, in quelle della legge 2001 (risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) che hanno circoscritto legislativamente la nozione di danno biologico fino a farla coincidere

<sup>18</sup> Corte Cost., 14 Luglio 1986, n. 184, in *Foro it.*, 1986, I, 2053; con nota di G. PONZANELLI, *La Corte Costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute*, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, c. 2976 ss.; con nota di P.G. MONATERI, *La Costituzione e il diritto privato: il caso dell'art. 32 Cost. e del danno biologico («Staatsrecht vergh. Privatrecht besteh»)*; in *Resp. Civ. prev.*, 1986, 520, con nota di G. SCALFI, *Reminiscenze dogmatiche per il c.d. danno alla salute: un ripensamento della Corte Costituzionale*. Vedi anche C. CASTROVINO, «*Danno biologico senza mito*», in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, 8 ss.

<sup>19</sup> Cass., 11 novembre 1986, n. 6607, in *Foro it.*, 1987, 833 ss.

<sup>20</sup> Cass., 17 luglio 1995, n. 7768, in *Foro it.*, 1996, I, 1, 1109 ss.

<sup>21</sup> Cass., 1 dicembre 1998, n. 12195, in *Giur. it.*, 1999, 2038 ss.

<sup>22</sup> Giud. di pace di Siracusa, 26 marzo 1999, in *Giur. civ.*, 2000, I, 1205 ss.

Con il tempo si consolida l'idea che la salute costituisca oggetto di un autonomo diritto primario ed assoluto: il risarcimento dovuto per effetto della sua lesione non è più circoscritto alle conseguenze che incidono sull'attitudine a produrre reddito ma comprende anche la memoriabilità dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul "valore uomo" in tutta la sua concreta dimensione<sup>12</sup>. La tutela della salute, pertanto, non è limitata alla incolumità fisica in senso stretto, ma è estesa a tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano la attività realizzatrice della persona umana<sup>13</sup>. La salute, in altri termini, non è più intesa in senso esclusivamente biologico (quale stato anatomico - fisiologico, corrispondente, in atto e in potenza, ad un essere naturalmente normale) ma è considerata altresì come bene strumentale necessario alla protezione e allo sviluppo della personalità dell'individuo cui fa riferimento l'art. 2 Cost.

La dilatazione del concetto di salute ha influito in modo rilevante sul processo evolutivo che ha caratterizzato la responsabilità civile sul piano del danno non patrimoniale. Vi è stato, infatti, un percorso, nell'itinerario giurisprudenziale del danno biologico, in cui tale danno è stato risarcito a prescindere dal riscontro di una patologia suscettibile di essere accertata dal punto di vista medico legale. Sono stati infatti risarciti, a titolo di danno biologico, i pregiudizi subiti dal coniuge conseguenti alla impossibilità, nell'ambito del rapporto coniugale, di avere una normale vita sessuale<sup>14</sup>; i pregiudizi subiti dalla lavoratrice vittima di molestie sessuali da parte del datore di lavoro<sup>15</sup>; i pregiudizi subiti dai genitori a causa della nascita del figlio non voluto<sup>16</sup>; i pregiudizi subiti dal turista per la pessima organizzazione del viaggio da parte dell'agenzia di viaggi<sup>17</sup>.

Questa tendenza ha portato dunque al risarcimento di danni che, ricordando nell'alveo della categoria del danno biologico, non consentivano tuttavia di accettare l'esistenza di una patologia medicalmente accettabile.

D'altra parte, l'ampliamento del concetto di salute ha trovato un limite prima nelle disposizioni della legge 57 del 2000 (relativo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali) e, poi, in quelle della legge 2001 (risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) che hanno circoscritto legislativamente la nozione di danno biologico fino a farla coincidere

<sup>18</sup> Corte Cost., 14 Luglio 1986, n. 184, in *Foro it.*, 1986, I, 2053; con nota di G. PONZANELLI, *La Corte Costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute*, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, c. 2976 ss.; con nota di P.G. MONATERI, *La Costituzione e il diritto privato: il caso dell'art. 32 Cost. e del danno biologico («Staatsrecht vergh. Privatrecht besteh»)*; in *Resp. Civ. prev.*, 1986, 520, con nota di G. SCALFI, *Reminiscenze dogmatiche per il c.d. danno alla salute: un ripensamento della Corte Costituzionale*. Vedi anche C. CASTROVINO, «*Danno biologico senza mito*», in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, 8 ss.

<sup>19</sup> Cass., 11 novembre 1986, n. 6607, in *Foro it.*, 1987, 833 ss.

<sup>20</sup> Cass., 17 luglio 1995, n. 7768, in *Foro it.*, 1996, I, 1, 1109 ss.

<sup>21</sup> Cass., 1 dicembre 1998, n. 12195, in *Giur. it.*, 1999, 2038 ss.

<sup>22</sup> Giud. di pace di Siracusa, 26 marzo 1999, in *Giur. civ.*, 2000, I, 1205 ss.

Con il tempo si consolida l'idea che la salute costituisca oggetto di un autonomo diritto primario ed assoluto: il risarcimento dovuto per effetto della sua lesione non è più circoscritto alle conseguenze che incidono sull'attitudine a produrre reddito ma comprende anche la memoriabilità dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul "valore uomo" in tutta la sua concreta dimensione<sup>12</sup>. La tutela della salute, pertanto, non è limitata alla incolumità fisica in senso stretto, ma è estesa a tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano la attività realizzatrice della persona umana<sup>13</sup>. La salute, in altri termini, non è più intesa in senso esclusivamente biologico (quale stato anatomico - fisiologico, corrispondente, in atto e in potenza, ad un essere naturalmente normale) ma è considerata altresì come bene strumentale necessario alla protezione e allo sviluppo della personalità dell'individuo cui fa riferimento l'art. 2 Cost.

La dilatazione del concetto di salute ha influito in modo rilevante sul processo evolutivo che ha caratterizzato la responsabilità civile sul piano del danno non patrimoniale. Vi è stato, infatti, un percorso, nell'itinerario giurisprudenziale del danno biologico, in cui tale danno è stato risarcito a prescindere dal riscontro di una patologia suscettibile di essere accertata dal punto di vista medico legale. Sono stati infatti risarciti, a titolo di danno biologico, i pregiudizi subiti dal coniuge conseguenti alla impossibilità, nell'ambito del rapporto coniugale, di avere una normale vita sessuale<sup>14</sup>; i pregiudizi subiti dalla lavoratrice vittima di molestie sessuali da parte del datore di lavoro<sup>15</sup>; i pregiudizi subiti dai genitori a causa della nascita del figlio non voluto<sup>16</sup>; i pregiudizi subiti dal turista per la pessima organizzazione del viaggio da parte dell'agenzia di viaggi<sup>17</sup>.

Questa tendenza ha portato dunque al risarcimento di danni che, ricordando nell'alveo della categoria del danno biologico, non consentivano tuttavia di accettare l'esistenza di una patologia medicalmente accettabile.

D'altra parte, l'ampliamento del concetto di salute ha trovato un limite prima nelle disposizioni della legge 57 del 2000 (relativo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali) e, poi, in quelle della legge 2001 (risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) che hanno circoscritto legislativamente la nozione di danno biologico fino a farla coincidere

<sup>18</sup> Corte Cost., 14 Luglio 1986, n. 184, in *Foro it.*, 1986, I, 2053; con nota di G. PONZANELLI, *La Corte Costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute*, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, c. 2976 ss.; con nota di P.G. MONATERI, *La Costituzione e il diritto privato: il caso dell'art. 32 Cost. e del danno biologico («Staatsrecht vergh. Privatrecht besteh»)*; in *Resp. Civ. prev.*, 1986, 520, con nota di G. SCALFI, *Reminiscenze dogmatiche per il c.d. danno alla salute: un ripensamento della Corte Costituzionale*. Vedi anche C. CASTROVINO, «*Danno biologico senza mito*», in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, 8 ss.

<sup>19</sup> Cass., 11 novembre 1986, n. 6607, in *Foro it.*, 1987, 833 ss.

<sup>20</sup> Cass., 17 luglio 1995, n. 7768, in *Foro it.*, 1996, I, 1, 1109 ss.

<sup>21</sup> Cass., 1 dicembre 1998, n. 12195, in *Giur. it.*, 1999, 2038 ss.

<sup>22</sup> Giud. di pace di Siracusa, 26 marzo 1999, in *Giur. civ.*, 2000, I, 1205 ss.

Con il tempo si consolida l'idea che la salute costituisca oggetto di un autonomo diritto primario ed assoluto: il risarcimento dovuto per effetto della sua lesione non è più circoscritto alle conseguenze che incidono sull'attitudine a produrre reddito ma comprende anche la memoriabilità dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul "valore uomo" in tutta la sua concreta dimensione<sup>12</sup>. La tutela della salute, pertanto, non è limitata alla incolumità fisica in senso stretto, ma è estesa a tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano la attività realizzatrice della persona umana<sup>13</sup>. La salute, in altri termini, non è più intesa in senso esclusivamente biologico (quale stato anatomico - fisiologico, corrispondente, in atto e in potenza, ad un essere naturalmente normale) ma è considerata altresì come bene strumentale necessario alla protezione e allo sviluppo della personalità dell'individuo cui fa riferimento l'art. 2 Cost.

La dilatazione del concetto di salute ha influito in modo rilevante sul processo evolutivo che ha caratterizzato la responsabilità civile sul piano del danno non patrimoniale. Vi è stato, infatti, un percorso, nell'itinerario giurisprudenziale del danno biologico, in cui tale danno è stato risarcito a prescindere dal riscontro di una patologia suscettibile di essere accertata dal punto di vista medico legale. Sono stati infatti risarciti, a titolo di danno biologico, i pregiudizi subiti dal coniuge conseguenti alla impossibilità, nell'ambito del rapporto coniugale, di avere una normale vita sessuale<sup>14</sup>; i pregiudizi subiti dalla lavoratrice vittima di molestie sessuali da parte del datore di lavoro<sup>15</sup>; i pregiudizi subiti dai genitori a causa della nascita del figlio non voluto<sup>16</sup>; i pregiudizi subiti dal turista per la pessima organizzazione del viaggio da parte dell'agenzia di viaggi<sup>17</sup>.

Questa tendenza ha portato dunque al risarcimento di danni che, ricordando nell'alveo della categoria del danno biologico, non consentivano tuttavia di accettare l'esistenza di una patologia medicalmente accettabile.

D'altra parte, l'ampliamento del concetto di salute ha trovato un limite prima nelle disposizioni della legge 57 del 2000 (relativo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali) e, poi, in quelle della legge 2001 (risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) che hanno circoscritto legislativamente la nozione di danno biologico fino a farla coincidere

<sup>18</sup> Corte Cost., 14 Luglio 1986, n. 184, in *Foro it.*, 1986, I, 2053; con nota di G. PONZANELLI, *La Corte Costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute*, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, c. 2976 ss.; con nota di P.G. MONATERI, <i

## 7.2. L'interesse tutelato.

dal nato “soggetto di diritto” in grado di tutelare direttamente i suoi interessi attuali.

### 7.2.1. Dignità del minore e contraddittorietà della domanda.

Questa ricostruzione “giuridica”<sup>67</sup> del danno è della funzione satisfattiva (se non indemnaria) del risarcimento consentono alla S.C. di superare due obiezioni che in dottrina vengono poste al riconoscimento della fattispecie risarcitoria in esame:

- la qualificazione della nascita in termini di pregiudizio verrebbe ritenuta lesiva della dignità del minore;
- il fatto che “sarebbe insanabilmente contraddiritorio considerare che il bambino handicappato, una volta nato, possa usare la sua acquisita qualità di soggetto di diritti per chiedere il risarcimento del danno risultante dal fatto di non essere stato abortito dalla madre, cosa che gli avrebbe impedito di diventare soggetto di diritti”<sup>68</sup>.

Secondo la S.C. la prima obiezione confonderebbe la dignità individuale, del soggetto che agisce per il risarcimento, con una sorta di dignità “trascendente che alberga nel singolo essere umano in quanto rappresentante di un genere”<sup>69</sup>.

Allo stesso modo la seconda critica cede nel nulla in quanto la dimensione prenatale del minore non è chiamata in causa in un giudizio differenziale tra nascita malformata e morte nel quale quest’ultima sarebbe migliore della vita handicappata che per differenza costituirebbe un danno<sup>70</sup>.

La titolarità in capo al neonato di queste situazioni soggettive, giuridicamente rilevanti e giuridicamente tutelate, implica la riconoscibilità allo stesso di un diritto risarcitorio autonomo, “senza autonomia di terzi, quand’anche fossero i genitori, ipoteticamente liberi di utilizzare il risarcimento ai più disparati fini”<sup>71</sup>.

La S.C. ritiene che sussista un “interesse giuridicamente protetto” del minore “che gli consente di alleviare, sul piano risarcitorio, la propria condizione di vita, destinata a una non del tutto libera estrinsecazione secondo gli auspici del Costituyente”<sup>72</sup>.

La condizione di vita del disabile non viene intesa come compensativa del risarcimento. La S.C. non ritiene di dover confrontare nascita e non nascita<sup>73</sup> o di giudicare la meritevolezza della vita handicappata.

<sup>67</sup> Cfr. O. CAVALLA, Y. THOMAS, *Il diritto di non, cit. espone le critiche su tale questione alla sentenza Perruchie.*

cappata<sup>67</sup>; ritiene che la diversità debba essere “tutelata, rispettata e alleviata per via risarcitoria”, che la vita del disabile debba essere “vissuta meno disagiivamente” per mezzo dell’attribuzione diretta del risarcimento.

## 2. Nozione di danno non patrimoniale. Pre-supposti della risarcibilità e suo contenuto.

L’art. 2059 c.c. ammette la risarcibilità del danno non patrimoniale solo nei casi previsti dalla legge<sup>20</sup>. All’epoca dell’emanazione del codice civile l’unica previsione espressa era rappresentata dall’art. 185 c.p. La giurisprudenza riteneva che tale danno fosse risarcibile solo in presenza di un reato, e ne individuava il contenuto nel cosiddetto danno morale soggettivo, inteso come sofferenza continentale derivante dall’illecito penale.

È indubbiamente che scopo primario della norma fosse non tanto quello di tutelare la persona quanto quello di proteggere l’ordine giuridico che lo Stato esprimeva e rappresentava in quel determinato contesto storico<sup>21</sup>.

La stessa Relazione al codice civile, a commento e illustrazione dell’art. 2059 c.c., precisava, infatti, con una spiegazione non tecnica ma ideologica<sup>22</sup>, che i “caso determinati dalla legge”<sup>23</sup> coincidevano con le ipotesi in cui l’illecito aveva natura di reato e che la resistenza della giurisprudenza alla estensione della risarcibilità del danno non patrimoniale poteva considerarsi limpida espressione di una coscienza giuridica la quale avvertiva che solo nel ca-

<sup>20</sup> Sul tema della risarcibilità del danno non patrimoniale vedi M. ASTONE, *Danni non patrimoniali: art. 2059 c.c.*, in *Comm. fra Schlesinger - Busnelli*, Milano 2012; P. ZANZI, *Il danno non patrimoniale: evoluzione del sistema risarcitorio*, Milano, 2011; M. FRANZONI, *L’illecito*, Milano, 2010; M. BARCELLONA, *Il danno non patrimoniale: linea mentis sistematici e guida alla filoquidazione*, Milano, 2004; G. PONZANELLI, *Il nuovo danno non patrimoniale*, Padova, 2004; M. PERETTI, *Prospettive di una interpretazione dell’art. 2059 c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. cr.* 1978, 1047 ss.; A. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, Milano, 2006; E. NAVARRETTI, *I danni non patrimoniali: lineamenti sistematici e guida alla filoquidazione*, Milano, 2004; G. PONZANELLI, *Il nuovo danno non patrimoniale*, Milano, 2004; R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale (Contributo alla teoria del danno extracontrattuale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, 277 ss.; Id., *voci Danno mortale, in Novis, dig. IV*, V. Torino, 1960; A. RAVAZZONI, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972; T. BRASIELLO, *I limiti della responsabilità per danni*, Milano, 1959; E. BOVINICINI, *Il danno alla persona, il danno risarcibile ed il suo accertamento*, Milano, 1958; R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale (Contributo alla teoria del danno extracontrattuale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, 277 ss.; Id., *voci Danno mortale, in Novis, dig. IV*, V. Torino, 1960; A. RAVAZZONI, *Problemi della responsabilità e dell’obbligazione*, Torino, 1952; L. BARASSI, *Teoria generale delle obbligazioni*, II, Milano, 1964; G. GENTILE, *Danno alla persona, in Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 634 ss.

<sup>21</sup> G.B. FERRI, *Il danno alla salute e l’economia del dolore*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, 1s. 836

<sup>22</sup> G.B. FERRI, *Il danno alla salute e l’economia del dolore*, op. cit., 836.

<sup>23</sup> La Relazione specifica che “il nuovo codice si è perciò limitato a dichiarare che il danno non patrimoniale deve essere risarcito (in senso largo) solo nei casi determinati dalla legge, presente o futura, e nelle forme eventualmente diverse da una indemnità pecunaria”.

con la lesione all’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale.

Ed allora tale orientamento legislativo, unitamente alla accresciuta sensibilità verso nuovi aspetti della personalità dell’individuo, ha provocato la proliferazione di ulteriori, diverse e ondeggianti soluzioni giurisprudenziali volte ad ampliare i margini di protezione della persona attraverso la reinterpretazione del sistema bipolare descritto dagli articoli 2043 e 2059 c.c., tradizionalmente riservati, il primo, alla tutela del danno patrimoniale, e, il secondo, alla protezione del danno morale derivante da reato<sup>18</sup>.

Di qui l’esigenza di razionalizzare il sistema aquiliano. Operazione condotta attraverso l’elaborazione della figura del danno esistenziale che ha costituito la naturale evoluzione di quel processo iniziato con l’inservimento nel sistema risarcitorio tradizionale del danno biologico.

È nata così una nuova categoria di danno, ritenuta inizialmente risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c. (come il danno biologico) e azionabile a fronte di qualunque tipo di torto in grado di incidere negativamente nella sfera di esplorazione personale della vittima. Una figura, questa, non collegata ad un unico tipo di interesse e perciò dotata di quel carattere di trasversalità di cui risultava privo il danno biologico<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Per una ricostruzione dei diversi modelli risarcitori introdotti dalla giurisprudenza in alternativa al modello tradizionale vedi P. CENDON - P. ZANZI, *Danno, X) danno esistenziale*, in *Enc. giur.*, Roma, 2002, 2 s.

<sup>19</sup> Il primo convegno sul danno esistenziale si tenne il 13-14 novembre 1999 a Trieste. In dottrina vedi A.A. VV., *Il danno esistenziale*, a cura di Cendon e Zanzi, in *Il diritto privato oggi*, serie diretta da Cendon, Milano, 2000; P. CENDON, *Esistere o non esistere*, in *Riv. civ. prev.*, 2000, 6 ss.; Id., *Caso Barilla: perché si al danno esistenziale, secondo la Cassazione penale*, in *Giur. It.*, 2004, V, 1035 ss.; P. ZANZI, *Alla scoperta del danno esistenziale*, in *Contratto e impresa* 1994, 845 ss.; EAD, *Equivocarsi sul danno esistenziale*, in *Resp. civ.*, prev. 2001, 4-5, 817 ss.; P. CENDON - P. ZANZI, *Danno, X) danno esistenziale*, in *Enc. giur.*, Roma, 2002; P.M. MONATI, *Il danno esistenziale, nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale*, in *Danno e resp.*, 1999, 1, 5 ss.; M. FRANZONI, *Il danno esistenziale come sostospecie del danno alla persona*, in *Resp. civ.*, prev. 2001, fasc. 4-5; G. FACCIO, *Il definitivo riconoscimento del danno esistenziale*, in *Dir. form.*, 2002, 501 ss.; R. DE MATTEIS, *Danno esistenziale*, in *Danno e resp.* 2002, 5, 565 ss.; G. PONZANELLI, *Critica del danno esistenziale*, in *Trattato di Bioldiritto*, diretto da S. Rodola e P. Zanzi, vol. I: *Ambito e fonti del bioldiritto*, Milano, 2010, pp. 259-296; Id., *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (nō a margine della Carta dei Diritti)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 6, pt. 2, pp. 801 - 848.

<sup>20</sup> L’elevata concettualizzazione del nostro diritto consente alla S.C. di dare cittadinanza alla *wrongful life action*, i cui toni aspri vengono sterilizzati dalla “guardiaicità” che consente di accantonare la dimensione etico-sociale dei problemi. Come nel caso della perdita del padre del nascituro il danno è un danno normativo. Molto più forte è l’impatto della fatiscita nel diritto statunitense anche in ragione del processo con giuria e della

| 60 La riconosciuta legittimità ad agire del neonato non implica che questi abbia subito un danno risarcibile. Affinché si riconosca il diritto al risarcimento, egli deve dimostrare di aver subito un pregiudizio che sia giuridicamente rilevante e causalmente collegato alla condotta del medico.

Il percorso logico che la S.C. si propone di compiere è quello “di individuare con esattezza la situazione soggettiva di cui si lamenta la lesione, ostacolando la conseguente evenienza di danno che, da quella lesione, ebbe a generarsi”.

La lesione lamentata dal neonato non si può intendere in senso statico, come *malformazione in sé considerata*, ma deve essere intesa in senso dinamico, come *stato funzionale di infernità*, che si proietta nella esistenza futura del bambino handicappato. Tutti i principali diritti costituzionali del bambino sono coinvolti dallo stato esistenziale in cui si trova:

- la salute (art. 32 Cost.) come condizione dinamico-funzionale di benessere psicofisico;
- lo svolgimento della personalità come singolo e nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.);
- il pieno sviluppo della persona (art. 3 Cost.);
- la vita familiare (art. 29, 30, 31 Cost.).

La titolarità in capo al neonato di queste situazioni soggettive, giuridicamente rilevanti e giuridicamente tutelate, implica la riconoscibilità allo stesso di un diritto risarcitorio autonomo, “senza autonomia di terzi, quand’anche fossero i genitori, ipoteticamente liberi di utilizzare il risarcimento ai più disparati fini”<sup>71</sup>.

La S.C. ritiene che sussista un “interesse giuridicamente protetto” del minore “che gli consente di alleviare, sul piano risarcitorio, la propria condizione di vita, destinata a una non del tutto libera estrinsecazione secondo gli auspici del Costituyente”<sup>72</sup>.

La condizione di vita del disabile non viene intesa come compensativa del risarcimento. La S.C. non ritiene di dover confrontare nascita e non nascita<sup>73</sup> o di giudicare la meritevolezza della vita handicappata.

<sup>67</sup> Cfr. O. CAVALLA, Y. THOMAS, *Il diritto di non, cit. espone le critiche su tale questione alla sentenza Perruchie.*

## 2. Nozione di danno non patrimoniale. Pre-supposti della risarcibilità e suo contenuto.

È indubbiamente che scopo primario della norma fosse non tanto quello di tutelare la persona quanto quello di proteggere l’ordine giuridico che lo Stato esprimeva e rappresentava in quel determinato contesto storico<sup>21</sup>.

La stessa Relazione al codice civile, a commento e illustrazione dell’art. 2059 c.c., precisava, infatti, con una spiegazione non tecnica ma ideologica<sup>22</sup>, che i “caso determinati dalla legge”<sup>23</sup> coincidevano con le ipotesi in cui l’illecito aveva natura di reato e che la resistenza della giurisprudenza alla estensione della risarcibilità del danno non patrimoniale poteva considerarsi limpida espressione di una coscienza giuridica la quale avvertiva che solo nel ca-

<sup>20</sup> Sul tema della risarcibilità del danno non patrimoniale vedi M. ASTONE, *Danni non patrimoniali: art. 2059 c.c.*, in *Comm. fra Schlesinger - Busnelli*, Milano 2012; P. ZANZI, *Il danno non patrimoniale: evoluzione del sistema risarcitorio*, Milano, 2011; M. FRANZONI, *L’illecito*, Milano, 2010; M. BARCELLONA, *Il danno non patrimoniale: linea mentis sistematici e guida alla filoquidazione*, Milano, 2004; G. PONZANELLI, *Il nuovo danno non patrimoniale*, Padova, 2004; M. PERETTI, *Prospettive di una interpretazione dell’art. 2059 c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. cr.* 1978, 1047 ss.; A. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, Milano, 1979; G. BONULINI, *Il danno non patrimoniale*, A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972; T. BRASIELLO, *I limiti della responsabilità per danni*, Milano, 1959; E. BOVINICINI, *Il danno alla persona, il danno risarcibile ed il suo accertamento*, Milano, 1958; R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale (Contributo alla teoria del danno extracontrattuale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, 277 ss.; Id., *voci Danno mortale, in Novis, dig. IV*, V. Torino, 1960; A. RAVAZZONI, *Problemi della responsabilità e dell’obbligazione*, Torino, 1952; L. BARASSI, *Teoria generale delle obbligazioni*, II, Milano, 1964; G. GENTILE, *Danno alla persona, in Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 634 ss.

<sup>21</sup> G.B. FERRI, *Il danno alla salute e l’economia del dolore*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, 1s. 836

<sup>22</sup> G.B. FERRI, *Il danno alla salute e l’economia del dolore*, op. cit., 836.

<sup>23</sup> La Relazione specifica che “il nuovo codice si è perciò limitato a dichiarare che il danno non patrimoniale deve essere risarcito (in senso largo) solo nei casi determinati dalla legge, presente o futura, e nelle forme eventualmente diverse da una indemnità pecunaria”.

## 2. Nozione di danno non patrimoniale. Pre-supposti della risarcibilità e suo contenuto.

È indubbiamente che scopo primario della norma fosse non tanto quello di tutelare la persona quanto quello di proteggere l’ordine giuridico che lo Stato esprimeva e rappresentava in quel determinato contesto storico<sup>21</sup>.

La stessa Relazione al codice civile, a commento e illustrazione dell’art. 2059 c.c., precisava, infatti, con una spiegazione non tecnica ma ideologica<sup>22</sup>, che i “caso determinati dalla legge”<sup>23</sup> coincidevano con le ipotesi in cui l’illecito aveva natura di reato e che la resistenza della giurisprudenza alla estensione della risarcibilità del danno non patrimoniale poteva considerarsi limpida espressione di una coscienza giuridica la quale avvertiva che solo nel ca-

<sup>20</sup> Sul tema della risarcibilità del danno non patrimoniale vedi M. ASTONE, *Danni non patrimoniali: art. 2059 c.c.*, in *Comm. fra Schlesinger - Busnelli*, Milano 2012; P. ZANZI, *Il danno non patrimoniale: evoluzione del sistema risarcitorio*, Milano, 2011; M. FRANZONI, *L’illecito*, Milano, 2010; M. BARCELLONA, *Il danno non patrimoniale: linea mentis sistematici e guida alla filoquidazione*, Milano, 2004; G. PONZANELLI, *Il nuovo danno non patrimoniale*, Padova, 2004; M. PERETTI, *Prospettive di una interpretazione dell’art. 2059 c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. cr.* 1978, 1047 ss.; A. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, Milano, 1979; G. BONULINI, *Il danno non patrimoniale*, A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972; T. BRASIELLO, *I limiti della responsabilità per danni*, Milano, 1959; E. BOVINICINI, *Il danno risarcibile ed il suo accertamento*, Milano, 1958; R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale (Contributo alla teoria del danno extracontrattuale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, 277 ss.; Id., *voci Danno mortale, in Novis, dig. IV*, V. Torino, 1960; A. RAVAZZONI, *Problemi della responsabilità e dell’obbligazione*, Torino, 1952; L. BARASSI, *Teoria generale delle obbligazioni*, II, Milano, 1964; G. GENTILE, *Danno alla persona, in Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 634 ss.

<sup>21</sup> G.B. FERRI, *Il danno alla salute e l’economia del dolore*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, 1s. 836

<sup>22</sup> G.B. FERRI, *Il danno alla salute e l’economia del dolore*, op. cit., 836.

<sup>23</sup> La Relazione specifica che “il nuovo codice si è perciò limitato a dichiarare che il danno non patrimoniale deve essere risarcito (in senso largo) solo nei casi determinati dalla legge, presente o futura, e nelle forme eventualmente diverse da una indemnità pecunaria”.

so di illecito penale era più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una energetica repressione con carattere anche preventivo.

Tale impostazione viene progressivamente erosa e poi superata grazie all'evoluzione verificatasi nel 26 la disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, in relazione alla tutela riconosciuta al danno non patrimoniale nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.

Viene percepita l'esigenza di aggiornare la formula legislativa dell'art. 2059 c.c. il cui significato originario, con il passare del tempo, necessitava di essere integrato ed arricchito attraverso interpretazioni corrette in grado di rispecchiare il tempo presente.

La Suprema Corte di Cassazione nel 2003 con le fondamentali sentenze gemelle n. 8827 e 8828<sup>24</sup>, supera l'angusta portata applicativa della norma e la limitata lettura contenutistica dell'espressione danno non patrimoniale, affermando che nel vigente assetto ordinamentale nel quale assume posizione preminente l'art. 2 Cost., il danno non patrimoniale assurge al range di "categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona" capace di assicurare l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito<sup>25</sup>.

Tale approdo giurisprudenziale si configura come il risultato di numerose tappe evolutive che hanno caratterizzato la storia del sistema risarcitorio:

- l'erosione dell'originario ambito applicativo del 2059: la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Unite, 6 dicembre 1982, n. 6651, esplicitamente statuisce che la risarcibilità del danno non patrimoniale è illecita in quanto "il danno non patrimoniale è illecito penale, in base al combinato disposto artt. 2059 c.c. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, ed un reato punibile, per concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato, e sia conseguentemente idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale"<sup>26</sup>.

- il riconoscimento, da parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di Genova 25 maggio 1974; Tribunale di Pisa, 10 marzo 1979), di legittimità (Cassazione n. 3675/1981) e costituzionale (Corte Cost. n. 184/1986) della figura del danno biologico, diversa dal danno morale tanto per la sua esteriorità materialità quanto per la sua conseguente suscettibilità di essere accertato con criteri obiettivi.

- l'incremento, nella legislazione ordinaria, dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale, anche al di fuori delle ipotesi di reato. Si pensi ad esempio alla legge 675/1996 sulla responsabilità dei magistrati, alla legge 675/1996 sulla riservatezza, ora confluita nel codice di privacy (d.lgs. 196/2003), al d.lgs. 286/1998 in tema di immigrazione, alla legge 89/2001 sulla ragionevole durata del processo<sup>27</sup> - infine al riconoscimento, da parte del diritto vivente, del principio in forza del quale il rinvio ai casi di legge di cui all'art. 2059 c.c. può bene essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della stessa Legge fondamentale, considerato che il riconoscimento in essa definiti inviolabili della persona ne esige implicitamente ma necessariamente la tutela e di conseguenza configura un caso determinato dalla legge al massimo livello di risarcimento del danno non patrimoniale<sup>28</sup>.

Tale V. F.D. BUSNELLI, *Le sezioni Unite e il danno non patrimoniale*, in Riv. dir. civ., 2009, 1, 114 ss.

<sup>24</sup> Cass., 31 maggio 2003, n. 8827/828, in *Danno e resp., 2003, 8-9, 816 ss*, con nota di F.D. BUSNELLI, *Chiareseuri d'estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona*; di G. PONZANELLI, *Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione*; di A. PROCINA MIRABELLI DI LAURO, *L'art. 2059 c.c. va in paradiso*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, 58 ss, con nota di A. SCALSI, *Il danno esistenziale. La svolta della Suprema Corte di Cassazione arata e quasim in simultaneo dalla Corte Costituzionale*, in *Cort. giur.*, 2003, 3, 1031 ss, con nota di M. FRANZONI, *Il danno non patrimoniale e il danno morale: una svolta per il danno alla persona*.

<sup>25</sup> Già nel 1979 la Corte Costituzionale con le sentenze n. 87 e n. 88 affermò che l'espressione "danno non patrimoniale" è quasi-si pregiudizio che si contrapponga in via negativa a quello patrimoniale caratterizzato dalla limitazione di un interesse leso; e precisò che la limitazione richiesta dal danno non patrimoniale al fatto costitutivo reato riunira, si nella discrezionalità del legislatore il quale è legittimato ad adottare trattamenti differenti, a patto però che non vengano in queste situazioni soggettive costituzionalmente garantite.

fine della produzione degli effetti propri del c.d. giudizio risarcitorio<sup>29</sup>.

## 7. Nascita malformata e danno risarcibile.

La questione della titolarità di un diritto al risarcimento del danno in capo allo stesso bambino imbarazza la S.C., perché la pone innanzi ad un compito delicato che è quello di individuare una nuova ipotesi di danno risarcibile - o meglio di delineare una nuova "fattispecie risarcitoria"<sup>30</sup> - in un ambito che la stessa ritiene esposto a "facili suggestioni etiche, filosofiche o anche solo creative".

Lo strumento argomentativo scelto dalla S.C. è verificare se il riconoscimento dell'estensione al nato malformato degli effetti dell'illecito del medico verso la madre soddisfi tutti gli elementi della fattispecie astratta dell'illecito equiliano.

In realtà, il problema giuridico a cui la Corte deve rispondere è l'individuazione di un pregiudizio subito dal nato malformato, che sia giuridicamente rilevante e trasversalmente collegato alla condotta del medico. I tre elementi decisivi nel proseguito dell'argomentazione sono: interesse tutelato, evento di danno, nesso di causalità.

La S.C. dedica particolare attenzione a tali questioni che, tuttavia, vengono inserite in una struttura argomentativa che si propone una giustificazione organica della decisione, il cui esito positivo viene subito reso noto.

Nel § 7 la S.C. non nasconde che "sembra portarsi avviare ad appagante soluzione la questione processuale sottoposta all'esame del collegio" e, nei successivi § da 7.1 a 7.7, la esamina sotto vari profili:

- La legittimazione attiva del neonato all'azione di risarcimento.
- L'interesse tutelato.
- L'evento di danno.
- Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento.
- La condotta colpevole.
- Gli oneri probatori.
- La rappresentanza del minore rispetto all'azione.

Resta precluso l'esame della fondamentale questione della valutazione del danno, che rappresenta un punto nodale per la fattispecie in esame, di cui la Corte processualmente non è però chiamata ad occuparsi.

La decisione non si limita ad interpretare uno degli elementi della struttura del giudizio risarcitorio, ampliandone per tale via la portata applicativa - come per esempio ha fatto la sentenza Cass. n. 500 del 1999 con riferimento al rapporto tra interesse legittimo e ingiustizia del danno - ma si prende carico di introdurre nell'ordinamento giuridico una nuova "fattispecie risarcitoria", che deforma tutti gli elementi dell'illecito<sup>31</sup>. Questo avviene in ragione del fine che la S.C. intende realizzare che è costituito dal riconoscimento al minore di un diritto volto "alla riparazione di una condizione di pregiudizio per via di un risarcimento funzionale ad alleviarne sofferenze e infermità, talora prevalenti sul valore della vita stessa"<sup>32</sup>.

## 7.1. La legittimazione soggettiva.

Precisando quanto già argomentato<sup>33</sup> sullo statuto del concetto ai fini della fattispecie in discussione (oggetto di tutela durante la realizzazione dell'illecito, soggetto di diritto al momento della nascita), la S.C. chiiosa sulla legittimità attiva del neonato in proprio all'azione di risarcimento: il neonato è "soggetto di diritto giuridicamente capace"<sup>34</sup> che ha "diritto a chiedere il risarcimento dal momento in cui è nato"<sup>35</sup>.

Il presupposto soggettivo dell'azione risarcitoria del neonato è la nascita dello stesso, così come avviene per quella fattispecie testamentarie di diritto comune "che attribuiscono diritti ad una persona" che ancora deve nascere".

Come si visto in precedenza, questo aspetto ha assunto un ruolo di ostacolo insuperabile in tutti quei precedenti nei quali si è cercato di ricostruire gli effetti dell'illecito secondo una visione sincronica, sia rispetto alla madre che al concepito<sup>36</sup>. La lettura diacronica degli effetti dell'illecito consente invece di distinguere il concepito "oggetto di tutela"

<sup>29</sup> Gli elementi dell'illecito vengono interpretati in un'ottica che è quella della giustificazione testema delle premesse del ragionamento giuridico. V. ALEXY, *Teoria dell'argomentazione giuridica*. Milano 1998.

<sup>30</sup> Cass. 2 ottobre 2012, n. 16754, cit. § 6,48.

<sup>31</sup> V. sopra § 5,2,2.

<sup>32</sup> Al sensi dell'art. 1 Cod. Civile.

<sup>33</sup> Cass. 2 ottobre 2012, n. 16754, cit. § 7,1,2.

<sup>34</sup> Cour de Cassation 17.11.2000, in NGCC, 2001, I, 213 (*Per-niche*); Cass. 29 luglio 2004, n. 14486, cit.; Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, cit.

fine della produzione degli effetti propri del c.d. giudizio risarcitorio<sup>38</sup>.

La questione della titolarità di un diritto al risarcimento del danno in capo allo stesso bambino imbarazza la S.C., perché la pone innanzi ad un compito delicato che è quello di individuare una nuova ipotesi di danno risarcibile - o meglio di delineare una nuova "fattispecie risarcitoria"<sup>39</sup> - in un ambito che la stessa ritiene esposto a "facili suggestioni etiche, filosofiche o anche solo creative".

Lo strumento argomentativo scelto dalla S.C. è verificare se il riconoscimento dell'estensione al nato malformato degli effetti dell'illecito del medico verso la madre soddisfi tutti gli elementi della fattispecie astratta dell'illecito equiliano.

In realtà, il problema giuridico a cui la Corte deve rispondere è l'individuazione di un pregiudizio subito dal nato malformato, che sia giuridicamente rilevante e trasversalmente collegato alla condotta del medico. I tre elementi decisivi nel proseguito dell'argomentazione sono: interesse tutelato, evento di danno, nesso di causalità.

La S.C. dedica particolare attenzione a tali questioni che, tuttavia, vengono inserite in una struttura argomentativa che si propone una giustificazione organica della decisione, il cui esito positivo viene subito reso noto.

Nel § 7 la S.C. non nasconde che "sembra portarsi avviare ad appagante soluzione la questione processuale sottoposta all'esame del collegio" e, nei successivi § da 7.1 a 7.7, la esamina sotto vari profili:

- La legittimazione attiva del neonato all'azione di risarcimento.
- L'interesse tutelato.
- L'evento di danno.
- Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento.
- La condotta colpevole.
- Gli oneri probatori.
- La rappresentanza del minore rispetto all'azione.

Resta precluso l'esame della fondamentale questione della valutazione del danno, che rappresenta un punto nodale per la fattispecie in esame, di cui la Corte processualmente non è però chiamata ad occuparsi.

La decisione non si limita ad interpretare uno degli elementi della struttura del giudizio risarcitorio, ampliandone per tale via la portata applicativa - come per esempio ha fatto la sentenza Cass. n. 500 del 1999 con riferimento al rapporto tra interesse legittimo e ingiustizia del danno - ma si prende carico di introdurre nell'ordinamento giuridico una nuova "fattispecie risarcitoria", che deforma tutti gli elementi dell'illecito<sup>31</sup>. Questo avviene in ragione del fine che la S.C. intende realizzare che è costituito dal riconoscimento al minore di un diritto volto "alla riparazione di una condizione di pregiudizio per via di un risarcimento funzionale ad alleviarne sofferenze e infermità, talora prevalenti sul valore della vita stessa"<sup>32</sup>.

La decisione non si limita ad interpretare uno degli elementi della struttura del giudizio risarcitorio, ampliandone per tale via la portata applicativa - come per esempio ha fatto la sentenza Cass. n. 500 del 1999 con riferimento al rapporto tra interesse legittimo e ingiustizia del danno - ma si prende carico di introdurre nell'ordinamento giuridico una nuova "fattispecie risarcitoria", che deforma tutti gli elementi dell'illecito<sup>31</sup>. Questo avviene in ragione del fine che la S.C. intende realizzare che è costituito dal riconoscimento al minore di un diritto volto "alla riparazione di una condizione di pregiudizio per via di un risarcimento funzionale ad alleviarne sofferenze e infermità, talora prevalenti sul valore della vita stessa"<sup>32</sup>.

## 7.1. La legittimazione soggettiva.

Precisando quanto già argomentato<sup>33</sup> sullo statuto del concetto ai fini della fattispecie in discussione (oggetto di tutela durante la realizzazione dell'illecito, soggetto di diritto al momento della nascita), la S.C. chiosa sulla legittimità attiva del neonato in proprio all'azione di risarcimento: il neonato è "soggetto di diritto giuridicamente capace"<sup>34</sup> che ha "diritto a chiedere il risarcimento dal momento in cui è nato"<sup>35</sup>.

Il presupposto soggettivo dell'azione risarcitoria del neonato è la nascita dello stesso, così come avviene per quella fattispecie testamentarie di diritto comune "che attribuiscono diritti ad una persona" che ancora deve nascere".

Come si visto in precedenza, questo aspetto ha assunto un ruolo di ostacolo insuperabile in tutti quei precedenti nei quali si è cercato di ricostruire gli effetti dell'illecito secondo una visione sincronica, sia rispetto alla madre che al concepito<sup>36</sup>. La lettura diacronica degli effetti dell'illecito consente invece di distinguere il concepito "oggetto di tutela"

fine della produzione degli effetti propri del c.d. giudizio risarcitorio<sup>38</sup>.

La questione della titolarità di un diritto al risarcimento del danno in capo allo stesso bambino imbarazza la S.C., perché la pone innanzi ad un compito delicato che è quello di individuare una nuova ipotesi di danno risarcibile - o meglio di delineare una nuova "fattispecie risarcitoria"<sup>39</sup> - in un ambito che la stessa ritiene esposto a "facili suggestioni etiche, filosofiche o anche solo creative".

Lo strumento argomentativo scelto dalla S.C. è verificare se il riconoscimento dell'estensione al nato malformato degli effetti dell'illecito del medico verso la madre soddisfi tutti gli elementi della fattispecie astratta dell'illecito equiliano.

In realtà, il problema giuridico a cui la Corte deve rispondere è l'individuazione di un pregiudizio subito dal nato malformato, che sia giuridicamente rilevante e trasversalmente collegato alla condotta del medico. I tre elementi decisivi nel proseguito dell'argomentazione sono: interesse tutelato, evento di danno, nesso di causalità.

La S.C. dedica particolare attenzione a tali questioni che, tuttavia, vengono inserite in una struttura argomentativa che si propone una giustificazione organica della decisione, il cui esito positivo viene subito reso noto.

Nel § 7 la S.C. non nasconde che "sembra portarsi avviare ad appagante soluzione la questione processuale sottoposta all'esame del collegio" e, nei successivi § da 7.1 a 7.7, la esamina sotto vari profili:

- La legittimazione attiva del neonato all'azione di risarcimento.
- L'interesse tutelato.
- L'evento di danno.
- Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento.
- La condotta colpevole.
- Gli oneri probatori.
- La rappresentanza del minore rispetto all'azione.

Resta precluso l'esame della fondamentale questione della valutazione del danno, che rappresenta un punto nodale per la fattispecie in esame, di cui la Corte processualmente non è però chiamata ad occuparsi.

La decisione non si limita ad interpretare uno degli elementi della struttura del giudizio risarcitorio, ampliandone per tale via la portata applicativa - come per esempio ha fatto la sentenza Cass. n. 500 del 1999 con riferimento al rapporto tra interesse legittimo e ingiustizia del danno - ma si prende carico di introdurre nell'ordinamento giuridico una nuova "fattispecie risarcitoria", che deforma tutti gli elementi dell'illecito<sup>31</sup>. Questo avviene in ragione del fine che la S.C. intende realizzare che è costituito dal riconoscimento al minore di un diritto volto "alla riparazione di una condizione di pregiudizio per via di un risarcimento funzionale ad alleviarne sofferenze e infermità, talora prevalenti sul valore della vita stessa"<sup>32</sup>.

La decisione non si limita ad interpretare uno degli elementi della struttura del giudizio risarcitorio, ampliandone per tale via la portata applicativa - come per esempio ha fatto la sentenza Cass. n. 500 del 1999 con riferimento al rapporto tra interesse legittimo e ingiustizia del danno - ma si prende carico di introdurre nell'ordinamento giuridico una nuova "fattispecie risarcitoria", che deforma tutti gli elementi dell'illecito<sup>31</sup>. Questo avviene in ragione del fine che la S.C. intende realizzare che è costituito dal riconoscimento al minore di un diritto volto "alla riparazione di una condizione di pregiudizio per via di un risarcimento funzionale ad alleviarne sofferenze e infermità, talora prevalenti sul valore della vita stessa"<sup>32</sup>.

## 7.1. La legittimazione soggettiva.

Precisando quanto già argomentato<sup>33</sup> sullo statuto del concetto ai fini della fattispecie in discussione (oggetto di tutela durante la realizzazione dell'illecito, soggetto di diritto al momento della nascita), la S.C. chiosa sulla legittimità attiva del neonato in proprio all'azione di risarcimento: il neonato è "soggetto di diritto giuridicamente capace"<sup>34</sup> che ha "diritto a chiedere il risarcimento dal momento in cui è nato"<sup>35</sup>.

Il presupposto soggettivo dell'azione risarcitoria del neonato è la nascita dello stesso, così come avviene per quella fattispecie testamentarie di diritto comune "che attribuiscono diritti ad una persona" che ancora deve nascere".

Come si visto in precedenza, questo aspetto ha assunto un ruolo di ostacolo insuperabile in tutti quei precedenti nei quali si è cercato di ricostruire gli effetti dell'illecito secondo una visione sincronica, sia rispetto alla madre che al concepito<sup>36</sup>. La lettura diacronica degli effetti dell'illecito consente invece di distinguere il concepito "oggetto di tutela"

fine della produzione degli effetti propri del c.d. giudizio risarcitorio<sup>38</sup>.

La questione della titolarità di un diritto al risarcimento del danno in capo allo stesso bambino imbarazza la S.C., perché la pone innanzi ad un compito delicato che è quello di individuare una nuova ipotesi di danno risarcibile - o meglio di delineare una nuova "fattispecie risarcitoria"<sup>39</sup> - in un ambito che la stessa ritiene esposto a "facili suggestioni etiche, filosofiche o anche solo creative".

Lo strumento argomentativo scelto dalla S.C. è verificare se il riconoscimento dell'estensione al nato malformato degli effetti dell'illecito del medico verso la madre soddisfi tutti gli elementi della fattispecie astratta dell'illecito equiliano.

In realtà, il problema giuridico a cui la Corte deve rispondere è l'individuazione di un pregiudizio subito dal nato malformato, che sia giuridicamente rilevante e trasversalmente collegato alla condotta del medico. I tre elementi decisivi nel proseguito dell'argomentazione sono: interesse tutelato, evento di danno, nesso di causalità.

La S.C. dedica particolare attenzione a tali questioni che, tuttavia, vengono inserite in una struttura argomentativa che si propone una giustificazione organica della decisione, il cui esito positivo viene subito reso noto.

Nel § 7 la S.C. non nasconde che "sembra portarsi avviare ad appagante soluzione la questione processuale sottoposta all'esame del collegio" e, nei successivi § da 7.1 a 7.7, la esamina sotto vari profili:

- La legittimazione attiva del neonato all'azione di risarcimento.
- L'interesse tutelato.
- L'evento di danno.
- Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento.
- La condotta colpevole.
- Gli oneri probatori.
- La rappresentanza del minore rispetto all'azione.

Resta precluso l'esame della fondamentale questione della valutazione del danno, che rappresenta un punto nodale per la fattispecie in esame, di cui la Corte processualmente non è però chiamata ad occuparsi.

La decisione non si limita ad interpretare uno degli elementi della struttura del giudizio risarcitorio, ampliandone per tale via la portata applicativa - come per esempio ha fatto la sentenza Cass. n. 500 del 1999 con riferimento al rapporto tra interesse legittimo e ingiustizia del danno - ma si prende carico di introdurre nell'ordinamento giuridico una nuova "fattispecie risarcitoria", che deforma tutti gli elementi dell'illecito<sup>31</sup>. Questo avviene in ragione del fine che la S.C. intende realizzare che è costituito dal riconoscimento al minore di un diritto volto "alla riparazione di una condizione di pregiudizio per via di un risarcimento funzionale ad alleviarne sofferenze e infermità, talora prevalenti sul valore della vita stessa"<sup>32</sup>.

La decisione non si limita ad interpretare uno degli elementi della struttura del giudizio risarcitorio, ampliandone per tale via la portata applicativa - come per esempio ha fatto la sentenza Cass. n. 500 del 1999 con riferimento al rapporto tra interesse legittimo e ingiustizia del danno - ma si prende carico di introdurre nell'ordinamento giuridico una nuova "fattispecie risarcitoria", che deforma tutti gli elementi dell'illecito<sup>31</sup>. Questo avviene in ragione del fine che la S.C. intende realizzare che è costituito dal riconoscimento al minore di un diritto volto "alla riparazione di una condizione di pregiudizio per via di un risarcimento funzionale ad alleviarne sofferenze e infermità, talora prevalenti sul valore della vita stessa"<sup>32</sup>.

## 7.1. La legittimazione soggettiva.

Precisando quanto già argomentato<sup>33</sup> sullo statuto del concetto ai fini della fattispecie in discussione (oggetto di tutela durante la realizzazione dell'illecito, soggetto di diritto al momento della nascita), la S.C. chiosa sulla legittimità attiva del neonato in proprio all'azione di risarcimento: il neonato è "soggetto di diritto giuridicamente capace"<sup>34</sup> che ha "diritto a chiedere il risarcimento dal momento in cui è nato"<sup>35</sup>.

Il presupposto soggettivo dell'azione risarcitoria del neonato è la nascita dello stesso, così come avviene per quella fattispecie testamentarie di diritto comune "che attribuiscono diritti ad una persona" che ancora deve nascere".

Come si visto in precedenza, questo aspetto ha assunto un ruolo di ostacolo insuperabile in tutti quei precedenti nei quali si è cercato di ricostruire gli effetti dell'illecito secondo una visione sincronica, sia rispetto alla madre che al concepito<sup>36</sup>. La lettura diacronica degli effetti dell'illecito consente invece di distinguere il concepito "oggetto di tutela"

fine della produzione degli effetti propri del c.d. giudizio risarcitorio<sup>38</sup>.

La questione della titolarità di un diritto al risarcimento del danno in capo allo stesso bambino imbarazza la S.C., perché la pone innanzi ad un compito delicato che è quello di individuare una nuova ipotesi di danno risarcibile - o meglio di delineare una nuova "fattispecie risarcitoria"<sup>39</sup> - in un ambito che la stessa ritiene esposto a "facili suggestioni etiche, filosofiche o anche solo creative".

Lo strumento argomentativo scelto dalla S.C. è verificare se il riconoscimento dell'estensione al nato malformato degli effetti dell'illecito del medico verso la madre soddisfi tutti gli elementi della fattispecie astratta dell'illecito equiliano.

In realtà, il problema giuridico a cui la Corte deve rispondere è l'individuazione di un pregiudizio subito dal nato malformato, che sia giuridicamente rilevante e trasversalmente collegato alla condotta del medico. I tre elementi decisivi nel proseguito dell'argomentazione sono: interesse tutelato, evento di danno, nesso di causalità.

La S.C. dedica particolare attenzione a tali questioni che, tuttavia, vengono inserite in una struttura argomentativa che si propone una giustificazione organica della decisione, il cui esito positivo viene subito reso noto.

Nel § 7 la S.C. non nasconde che "sembra portarsi avviare ad appagante soluzione la questione processuale sottoposta all'esame del collegio" e, nei successivi § da 7.1 a 7.7, la esamina sotto vari profili:

- La legittimazione attiva del neonato all'azione di risarcimento.
- L'interesse tutelato.
- L'evento di danno.
- Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento.
- La condotta colpevole.
- Gli oneri probatori.
- La rappresentanza del minore rispetto all'azione.

Resta precluso l'esame della fondamentale questione della valutazione del danno, che rappresenta un punto nodale per la fattispecie in esame, di cui la Corte processualmente non è però chiamata ad occuparsi.

La decisione non si limita ad interpretare uno degli elementi della struttura del giudizio risarcitorio, ampliandone per tale via la portata applicativa - come per esempio ha fatto la sentenza Cass. n. 500 del 1999 con riferimento al rapporto tra interesse legittimo e ingiustizia del danno - ma si prende carico di introdurre nell'ordinamento giuridico una nuova "fattispecie risarcitoria", che deforma tutti gli elementi dell'illecito<sup>31</sup>. Questo avviene in ragione del fine che la S.C. intende realizzare che è costituito dal riconoscimento al minore di un diritto volto "alla riparazione di una condizione di pregiudizio per via di un risarcimento funzionale ad alleviarne sofferenze e infermità, talora prevalenti sul valore della vita stessa"<sup>32</sup>.

La decisione non si limita ad interpretare uno degli elementi della struttura del giudizio risarcitorio, ampliandone per tale via la portata applicativa - come per esempio ha fatto la sentenza Cass. n. 500 del 1999 con riferimento al rapporto tra interesse legittimo e ingiustizia del danno - ma si prende carico di introdurre nell'ordinamento giuridico una nuova "fattispecie risarcitoria", che deforma tutti gli elementi dell'illecito<sup>31</sup>. Questo avviene in ragione del fine che la S.C. intende realizzare che è costituito dal riconoscimento al minore di un diritto volto "alla riparazione di una condizione di pregiudizio per via di un risarcimento funzionale ad alleviarne sofferenze e infermità, talora prevalenti sul valore della vita stessa"<sup>32</sup>.

## 7.1. La legittimazione soggettiva.

Precisando quanto già argomentato<sup>33</sup> sullo statuto del concetto ai fini della fattispecie in discussione (oggetto di tutela durante la realizzazione dell'illecito, soggetto di diritto al momento della nascita), la S.C. chiosa sulla legittimità attiva del neonato in proprio all'azione di risarcimento: il neonato è "soggetto di diritto giuridicamente capace"<sup>34</sup> che ha "diritto a chiedere il risarcimento dal momento in cui è nato"<sup>35</sup>.

Il presupposto soggettivo dell'azione risarcitoria del neonato è la nascita dello stesso, così come avviene per quella fattispecie testamentarie di diritto comune "che attribuiscono diritti ad una persona" che ancora deve nascere".

Come si visto in precedenza, questo aspetto ha assunto un ruolo di ostacolo insuperabile in tutti quei precedenti nei quali si è cercato di ricostruire gli effetti dell'illecito secondo una visione sincronica, sia rispetto alla madre che al concepito<sup>36</sup>. La lettura diacronica degli effetti dell'illecito consente invece di distinguere il concepito "oggetto di tutela"

fine della produzione degli effetti propri del c.d. giudizio risarcitorio<sup>38</sup>.

*"Sarà poi destinata alle considerazioni che di qui a breve seguiranno l'analisi della questione centrale della causalità la questione cioè se ledere un siffatto interesse (del nascituro alla procreazione responsabile da parte della madre) abbia conseguenze direttamente ed immediata quella di portare il nascituro malformato in condizioni di disegualanza rispetto agli altri nascituri, e se tale condizione la lesiva sia o meno concava del suo diritto al risarcimento, da valutare anche sotto il profilo del suo inserimento in un ambiente familiare nella migliore delle ipotesi non preparato ad accoglierlo"*<sup>55</sup>.

#### 6.2.4. Una conclusione preordinata alla decisione.

Il percorso sin qui tracciato dalla S.C. ci restituisce alcune premesse per il prosieguo del ragionamento ed allo stesso tempo degli interrogativi ai quali dovrà darsi risposta per pervenire ad un risultato positivo in ordine alla risarcibilità del danno al neonato:

1. il concepito non è soggetto di diritto;
2. il concepito è oggetto di tutela;
3. il concepito è investito degli effetti di protezione del contratto tra madre e struttura (medico);
4. l'omessa diagnosi di malformazioni del nascituro, la somministrazione del farmaco al nascituro, la morte del padre del nascituro, costituiscono illeciti i cui effetti si propagano in diversi momenti temporali e nei confronti di più soggetti (con le relative sfere di interessi);
5. solo dopo la nascita il bambino acquisisce il diritto al risarcimento, prima è solo centro di interessi suscettibili di tutela.

Se nei casi scrutinati nel 2009 e nel 2011 è stato riconosciuto il diritto al risarcimento, per quali motivi questo diritto non potrebbe essere riconosciuto nel caso odiero?

Quali sono le differenze tra quei due casi e quello di quo in grado di giustificare la negazione del risarcimento?

Due problemi principali da risolvere:

1. causalità materiale tra omessa informazione e danno evento;
2. suscettibilità al concetto di danno differentiale, ingiusto e risarcibile, delle conseguenze della nascita malformata rispetto alla non nascita.

Su questi due punti, la S.C. introduce due argomenti, dei quali vagherà la coerenza logico-sistematica nel prosieguo dell'argomentazione.

- Con riferimento alla causalità, posta attenzione alle affinità e differenze tra i casi del 2009 e del 2011 ed il caso odiero, la Corte si chiede, "se ledere un siffatto interesse<sup>56</sup> abbia come conseguenza diretta ed immediata quella di porre il nascituro malformato in condizioni di disegualanza rispetto agli altri nascituri, e se tale condotta lesiva o meno concusa del suo diritto al risarcimento".
- Con riferimento al danno subito dal neonato, viene ribadito che il nascituro non vanta un autonomo "diritto all'aborto", come la madre, ma un diritto "alla riparazione di una condizione di pregiudizio per via di un risarcimento funzionale ad alleviarne sofferenze e infermità, talora prevalenti sul valore della vita stessa"<sup>57</sup>.

- Con riferimento al danno subito dal neonato, viene ribadito che il nascituro non vanta un autonomo "diritto all'aborto", come la madre, ma un diritto "alla riparazione di una condizione di pregiudizio per via di un risarcimento funzionale ad alleviarne sofferenze e infermità, talora prevalenti sul valore della vita stessa".
- Il concepito non è soggetto di diritto;
- il concepito è oggetto di tutela;
- il concepito è investito degli effetti di protezione del contratto tra madre e struttura (medico);
- l'omessa diagnosi di malformazioni del nascituro, la somministrazione del farmaco al nascituro, la morte del padre del nascituro, costituiscono illeciti i cui effetti si propagano in diversi momenti temporali e nei confronti di più soggetti (con le relative sfere di interessi),
- solo dopo la nascita il bambino acquisisce il diritto al risarcimento, prima è solo centro di interessi suscettibili di tutela.

Concettualmente i due problemi sono legati a due specifiche ricostruzioni:

1. del fatto illecito;
2. del danno risarcibile.

Sull'illecito, si è visto nei paragrafi precedenti che la S.C. ricordava la vicenda nella fattispecie degli illeciti intersoggettivi e intemporali, sicché questo punto è nell'argomentazione della Corte ormai superato.

Sul danno risarcibile il ragionamento della Corte prosegue nel paragrafo 7 della sentenza nel quale verrà vagliata la sostenibilità di tale ricostruzione al massimo.

<sup>55</sup> Nell'argomentazione sulla discriminazione tra nascituri la S.C. richiama la teoria di F. Di CIONNO, *Giurisprudenza-normativa e "diritto a non nascere se non sano"*, cit., p. 153, "Ledere un interesse di tal fatto vuol anche dire porre lo sfortunato nascituro in condizioni di disegualanza rispetto agli altri nascituri ed anche questo non può essere consentito nel nostro ordinamento. In altre parole, se ogni madre, in presenza delle condizioni previste dalla legge, ha diritto a scegliersi se portare a compimento la gravidanza, la lesione di un tale diritto pregiudica, oltre che la madre, anche il suo bambino rispetto a tutti gli altri bambini che invece sono nati dall'estro di una scelta genitoriale consapevole".

La rivoluzione delle sentenze gemelle del 2003 ha coinciso con un ritorno alle origini, ma in un contesto totalmente modificato.

Superato il dogma rappresentato dal trinomio danno non patrimoniale - danno morale - fattispecie di reato, è stato possibile abbandonare il sistema tripolare disegnato dalla Corte Costituzionale nel 1986 (che vedeva affiancati il danno patrimoniale, il danno biologico inteso quale danno extrapatrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c./art. 32 Cost. e il danno morale soggettivo risarcibile in caso di reato), e ritornare al sistema bipolare così come inizialmente configurato dal legislatore nel 1942 all'interno del quale ciò che conta è la sola distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale.

Viene dunque stravolta l'interpretazione originaria della norma sul piano dei presupposti della risarcibilità come sul piano dei contenuti e l'art. 2059 c.c. diviene limpida testimonianza, ancora una volta, di come l'ordinamento giuridico "è qualcosa che non è ma si fa in accordo con l'ambiente sociale storicamente condizionato"<sup>58</sup>.

Il tenore letterale rimane identico ma il significato cambia profondamente: i casi previsti dalla legge adesso si dividono in due grandi categorie: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso per via di una valutazione ex ante fatta dal legislatore e le ipotesi in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da una norma ad hoc, deve ammettersi in concreto, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.

Sul piano dei contenuti l'espressione danno non patrimoniale viene interpretata in senso ampio: il vecchio danno morale soggettivo lascia il posto al nuovo danno non patrimoniale<sup>59</sup> all'interno del quale si identificano, seppure solo a fini descrittivi, il danno morale, il pregiudizio all'integrità psicofisica (danno biologico) e il c.d. danno esistenziale.

Nell'ambito del recuperato sistema bipolare l'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito, ma consente la riparazione del danno non patrimoniale sul presupposto che si verifichino tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito ex art. 2043 (condotta tra condotta ed eventi di danno connottato dall'ingiustizia determini-

nata dalla lesione non giustificata di interessi meritevoli di tutela, danno conseguenza)<sup>60</sup>.

Sulla base di questa premessa danno patrimoniale e non patrimoniale si differenziano solamente in punto di evento danno cioè sul piano della lesione dell'interesse protetto<sup>61</sup>.

Sotto tale aspetto il primo è connottato da tipicità<sup>62</sup>,

<sup>51</sup> Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827/8828, cit.; Cass., SU, 11 novembre 2008, nn. 26972/34/5, in *Resp. civ. prev.* 2009, I, 38 ss.; fra i tanti commenti alle pronunce delle Sezioni Unite si segnalano F.D. BUSNELLI, *Le sezioni Unite e il danno non patrimoniale*, op. cit., 97 ss.; C. CASTRONOVO, *Danno esistenziale: il lungo addio*, in *Danno e resp.* 2009, I, 5 ss.; P. CENDONI, *L'araba fenice: più vivo che mai il danno esistenziale presso i giudici italiani*, in *Nuova giur. civ. comm.* 2010, I, 1 ss.; A. DI MAIO, *Danno esistenziale o di tipo esistenziale: quale l'estro*, in *Corr. giur.* 2009, 3, 410 ss.; M. DI MARZIO, *"Danno non patrimoniale: la messa a punto delle sezioni unite"*, in *Nuova giur. civ. comm.* 2009, I, 117 ss.; S. PATTI, *Le sezioni Unite e il paragone del danno esistenziale*, in *Corr. giur.* 2009, I, 345 ss.; G. PONZANELLI, *Il danno non patrimoniale tra lettura costituzionale e testimoni esistentiali: la parola alle sezioni unite*, in *Danno e resp.* 2008, 5, 558 ss.; Id.; M. FRANZONI, *"Danno non patrimoniale e il principio di integrale riparazione dell'indennità"*, in *Nuova giur. civ. comm.* 2009, I, 90 ss.; P. ZIVIZZERI, *Danno non patrimoniale: mossa obbligata per le Sezioni Unite*, in *Resp. civ. e prev.* 2008, 5, 101 ss.; P.G. MONATIERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*, in *Resp. civ. e prev.* 2001, I, 56 ss.; E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. e prev.* 2009, I, 63 ss.; EAD, *Danni non patrimoniali: il compimento della dirittorizzazione e il declino delle antinomie*, in *Nuova giur. civ. comm.* 2009, II, 81 ss.; R. DE MATTERI, *I danni alla persona dopo le S.U. del 2008*, in *Resp. civ.* 2009, I, 651 ss.; A. PROCIDA, *MIRABELLI DI LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un "De profundis" per il danno esistenziale*, in *Danno e resp.* 2009, I, 32 ss.; G. FACCIO, *Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le ambiguità delle Sezioni unite a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale*, in *Corr. imp.* 2009, I, 589 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno non patrimoniale innanzi alle sezioni unite: Foro It.* 2009, I, 120 ss.; P. PERLINGHERI, *L'omnipresente risarcimento del diritto vivente*, in *Corr. giur.* 2009, I, 5 ss.; S. MAZZAMUTO, *Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le ambiguità delle Sezioni unite a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale*, in *Corr. imp.* 2009, I, 589 ss.; S. RICCI, A. MIGLINO, F. MASSONI, L.DI DONNA, *I meriti delle sentenze rese nel novembre 2008 dalle sezioni unite della Corte di Cassazione in tema di danni alla persona*, in *Resp. civ. e prev.* 2010, 2, 1760 ss.

<sup>52</sup> Cas., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

<sup>53</sup> Cass., SU, 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

<sup>54</sup> Vedi M. FRANZONI, *Il danno non patrimoniale del diritto vivente*, in *Corr. giur.* 2009, I, 5 ss.; Id., *Il nuovo corso del danno non patrimoniale*, in *Cont. e imp.* 2009, I, 1193 ss.; Id., *Cosa è successo al 2059 c.c.?*, in *Resp. civ.* 2009, I, 20 ss.

<sup>55</sup> Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit. § 6.4.8.

<sup>56</sup> Il riferimento è all'interesse del nascituro (oggetto di tutela)

<sup>57</sup> alla procreazione cosciente e responsabile secondo il sistema individuale dalla L. 194, Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit. § 6.2.2.16. Così il richiamo a: F. DI CIOMMO, *Giurisprudenza-normativa e "diritto a non nascere se non sano"*, cit., p. 153.

<sup>58</sup> Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit. § 6.4.8.

<sup>59</sup> La CASSAZIONE e il danno, *"nascita malformati"*, un particolare apprezzato alla "nuova cultura"

<sup>60</sup> Accordo e il danno, *"nascita malformati"*, un particolare apprezzato alla "nuova cultura"

<sup>61</sup> La CASSAZIONE e il danno, *"nascita malformati"*, un particolare apprezzato alla "nuova cultura"

<sup>62</sup> La CASSAZIONE e il danno, *"nascita malformati"*, un particolare apprezzato alla "nuova cultura"



qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre il secondo è connotato da tipicità, essendo il danno risarcibile nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui, a prescindere da una specifica previsione normativa, sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona<sup>34</sup>.

**3. La controversa figura del danno esistenziale. La giurisprudenza delle Sezioni Unite.**

Nella problematica generale del danno non patrimoniale si inserisce a pieno titolo la questione del danno esistenziale. Con tale espressione si intende un'alterazione temporanea o permanente in senso peggiorativo del modo di essere di una persona nei suoi aspetti individuali e sociali. La figura del danno esistenziale nasce dal dichiarato intento di ampiare la tutela risarcitoria per quei pregiudizi di natura non patrimoniale che non si traducono nell'alterazione dello stato di salute o nell'insorgere di una malattia.

La configurazione del danno esistenziale ha origini accademiche.

Un'attenta dottrina, nel riproporre su scala generale il medesimo ragionamento applicato in materia di danno biologico, auspicava l'allargamento del numero dei danni da risarcire in cui il fatto illecito avesse limitato le attività realizzatorie della persona umana, obbligando quest'ultima ad adottare una sua attipicità. Compito del giudice, chiamato ad attuare la tutela ex art. 2043 c.c., è quindi quello di procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, poiché solo la lesione di un interesse suffatto può dare luogo ad un "danno ingiusto", ed a tanto provvederà istituendo un giudizio di comparazione legati all'interesse in conflitto, e cioè dell'interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato, e dell'interesse che il comportamento lesivo dell'autore del fatto è volto a perseguire, al fine di accertare se il sacrificio dell'interesse del soggetto danneggiato trova o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione della sua prevalenza<sup>35</sup>.

<sup>34</sup> Cass., 15 luglio 2005, n. 15022, in *Dir. giust.*, 2005, 40, 37 ss., con nota di M. ROSETTI, *Danno esistenziale: fine di un incubo - Quella graniglia infestava i tribunali*, secondo la quale «La conseguenza di ciò è che ai fini dell'art. 2055 c.c. non può farsi riferimento ad una genérica categoria di "danno esistenziale" (dagli incerti e non definiti confini), poichè attraverso questa via si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione dell'apparente tipica figura categoriale del "danno esistenziale", in cui tuttavia confluiscono fatiscenze non necessariamente previste dalla norma ai fini specifici della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessaria dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona, ritenuti inviolabili dalla norma costituzionale».

<sup>35</sup> P. CENDON - P. ZIVIZZ, *Danno, X) danno esistenziale, op. cit.*, 5 s. Vedi, a favore del danno esistenziale, Cass., 7 giugno 2000, n. 7713, in *Danno e resp.*, 2000, 8-9, 835 ss., con nota di P.G. MONATI, *Il danno esistenziale arrivava in Cassazione*, e G. PONZANELLI, *Attenzione: non è danno esistenziale, ma vera e propria pena privata*, in *Cassazione*, 3 luglio 2001, n. 9009, in *Dir. form.*, 2002, 501 ss.; Cass., 12 giugno 2006, n. 13547, in *Resp. civ. prev.*, 2006, 9, 1439 ss.; in *Dir. giust.*, 2006, 28, 17 ss., con nota di M. DI MARZO, *Il danno esistenziale? Ormai sfogliato*; Cass., 2 febbraio 2007, n. 2311, in *Giur. it.*, 2007, 12, 2710 ss.; Cass., 6 febbraio 2007, n. 2546, in *Resp. civ. prev.*, 2007, 6, 1279 ss., con nota di D. CHINDEMI, *Danno esistenziale quale autonoma voce di danno distinta dal danno biologico e dal danno morale*.

<sup>36</sup> Cass., 15 luglio 2005, n. 15022, cit. par. 104.

<sup>37</sup> Cass., 15 luglio 2005, n. 15022, cit. par. 104; Cass., 17 luglio 2006, n. 15760, in *Arch. giur. circol. e sinistri* 2007, 2, 149 ss.; Cass., 9 novembre 2006, n. 23918, in *Foro it.*, 2007, 1, 1.71 ss.; Cass., 20 aprile 2007, n. 9510, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 7, 8, 1533 ss.

<sup>38</sup> Cass., 2 ottobre 2012, n. 16734, cit. § 6.2.2.17.

<sup>39</sup> È chiaro l'intento della sentenza di non discriminare il bambino che ha perso il padre dopo la nascita da quello che lo ha perso poco prima di nascere: ma questa argomentazione sottolinea la discriminazione tra il bambino che è nato malformato perché concepito malformato da quello nato malformato seppur concepito sano.

<sup>40</sup> L'attenzione viene rivolta sulle conseguenze della legge del diritto dalla cui sostanzialità si risale al diritto e alla lesione dello stesso.

<sup>41</sup> Del resto poco prima la S.C. aveva introdotto esplicitamente la questione:

La doppia dimensione del danno non patrimoniale (Alberro Viana)

In realtà, il ragionamento della S.C. velatamente si spinge ancora oltre, in quanto non solo enuncia l'esistenza del precedente del 2011, che rafforza l'orientamento prospettato, ma introduce un ulteriore argomento per evidenziare come un caso concretamente simile a quello scrutinato abbia dato luogo al riconoscimento del diritto al risarcimento.

Nel precedente paragrafo sono stati confrontati il caso dell'omessa diagnosi con il caso della somministrazione di un farmaco dannoso. Si è evidenziato come i due casi fossero speculari dal punto di vista

delle conseguenze riportate dai due bambini: entrambi morfologici e funzionalmente alterati.

Specolare era anche la qualificazione giuridica di essi: meri centri di interessi giuridicamente rilevanti, proietti dal contratto di "spedalìa", durante la gestazione; soggetti titolari del diritto alla salute dopo la nascita.

La differenza tra le due situazioni risiede nell'illecito e specificamente nel nesso di causalità tra condotta e danno; quest'ultimo collegato, nel primo caso all'omessa rilevazione della malformazione, nel secondo alla somministrazione del farmaco. Il nesso causale non era stato oggetto di scrutinio nel 2004 in ragione dell'approccio sincronico al fatto illecito, essendo il concetto privo di soggettività nonché della titolarità di un diritto soggettivo a nascere o non nascere sano.

Nel caso *de quo* è proprio con questa differenza che la S.C. deve misurarsi e per questo ha bisogno di argomenti che possano elidere l'insuperabilità dovuta al fatto che il medico non ha prodotto la malformazione ma solamente non l'ha rilevata. A ciò si aggiunge, a valle dell'illecito, le regole sul danno differentiale.

In quest'ottica, il discorso sul danno parentale al figlio, nato dopo la morte del padre, acquisisce una rilevanza notevolissima perché fondato su una struttura concettuale nella quale il danno risarcibile differisce stessa parecchio le sue caratteristiche.

Infatti il concepito, privo di soggettività giuridica, né naturalisticamente né giuridicamente, matura un diritto al rapporto parentale al momento in cui si verifica l'evento dannoso "morte del padre", sicché, al momento della nascita, coincideono l'insorgenza del diritto e la lesione dello stesso in seguito alla propagazione intertemporiale ed intersoggettiva degli effetti dell'illecito.

Ma in tal modo, si può sostenere che il risarcimento sia parametrato al concetto differentiale di danno, con la funzione di riportare il danneggiato nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato senza la verificarsi della lesione?

È chiaro l'intento della sentenza di non discriminare il bambino che ha perso il padre dopo la nascita da quello che lo ha perso poco prima di nascere: ma questa argomentazione sottolinea la discriminazione tra il bambino che è nato malformato perché concepito malformato da quello nato malformato seppur concepito sano.

L'attenzione viene rivolta sulle conseguenze della legge del diritto dalla cui sostanzialità si risale al diritto e alla lesione dello stesso.

Del resto poco prima la S.C. aveva introdotto esplicitamente la questione:

La doppia dimensione del danno non patrimoniale (Alberro Viana)

La struttura logica e concettuale è assimilabile a quella della decisione del 2009, sicché la S.C. espresamente accosta le due ipotesi:

“nelle modalità di insorgenza del diritto al risarcimento, il caso scrutinato (uccisione del padre del feto) non si differenzia da quello della lesione colposamente cagionata al feto durante il parto (anche prima della nascita), da cui deriva, dopo la nascita, il diritto del nato al risarcimento per il patito danno alla salute (danno da lesione del diritto alla salute, dunque, e non già del cosiddetto "diritto a nascer sano", che costituisce soltanto l'espressione verbale di una fattispecie costituita dalla lesione provocata al feto, ma che non è riconosciuta di un diritto preesistente in rapporto al concetto, che il diritto alla salute acquista solo con la nascita)”.

La motivazione prosegue evidenziando che l'applicazione di tale schema logico al caso scrutinato nel 2004 avrebbe consentito una diversa soluzione. In quell'ipotesi si era ricercata la soggettività del concepito e la titolarità di un diritto a nascere sano, con la conseguente negazione del risarcimento. Invece l'irrilevanza della soggettività del concepito e la ricostruzione diacronica dell'illecito consentirebbero di estendere anche al feto (oggetto di tutela) gli effetti protettivi del contratto tra madre e medico, come riconosciuto per il padre, e di valutare la rilevanza degli effetti dell'illecito sui diritti acquisiti con la nascita.

**6.2.3.1. Identità concettuali e differenze risarcitorie.**

In realtà, il ragionamento della S.C. velatamente si spinge ancora oltre, in quanto non solo enuncia l'esistenza del precedente del 2011, che rafforza l'orientamento prospettato, ma introduce un ulteriore argomento per evidenziare come un caso concretamente simile a quello scrutinato abbia dato luogo al riconoscimento del diritto al risarcimento.

Nel precedente paragrafo sono stati confrontati il caso dell'omessa diagnosi con il caso della somministrazione di un farmaco dannoso. Si è evidenziato come i due casi fossero speculari dal punto di vista

delle conseguenze riportate dai due bambini: entrambi morfologici e funzionalmente alterati.

Specolare era anche la qualificazione giuridica di essi: meri centri di interessi giuridicamente rilevanti, proietti dal contratto di "spedalìa", durante la gestazione; soggetti titolari del diritto alla salute dopo la nascita.

La differenza tra le due situazioni risiede nell'illecito e specificamente nel nesso di causalità tra condotta e danno; quest'ultimo collegato, nel primo caso all'omessa rilevazione della malformazione, nel secondo alla somministrazione del farmaco. Il nesso causale non era stato oggetto di scrutino nel 2004 in ragione dell'approccio sincronico al fatto illecito, essendo il concetto privo di soggettività nonché della titolarità di un diritto soggettivo a nascere o non nascere sano.

Nel caso *de quo* è proprio con questa differenza che la S.C. deve misurarsi e per questo ha bisogno di argomenti che possano elidere l'insuperabilità dovuta al fatto che il medico non ha prodotto la malformazione ma solamente non l'ha rilevata. A ciò si aggiunge, a valle dell'illecito, le regole sul danno differentiale.

In quest'ottica, il discorso sul danno parentale al figlio, nato dopo la morte del padre, acquisisce una rilevanza notevolissima perché fondato su una struttura concettuale nella quale il danno risarcibile differisce stessa parecchio le sue caratteristiche.

Infatti il concepito, privo di soggettività giuridica, né naturalisticamente né giuridicamente, matura un diritto al rapporto parentale al momento in cui si verifica l'evento dannoso "morte del padre", sicché, al momento della nascita, coincideono l'insorgenza del diritto e la lesione dello stesso in seguito alla propagazione intertemporiale ed intersoggettiva degli effetti dell'illecito.

Ma in tal modo, si può sostenere che il risarcimento sia parametrato al concetto differentiale di danno, con la funzione di riportare il danneggiato nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato senza la verificarsi della lesione?

È chiaro l'intento della sentenza di non discriminare il bambino che ha perso il padre dopo la nascita da quello che lo ha perso poco prima di nascere: ma questa argomentazione sottolinea la discriminazione tra il bambino che è nato malformato perché concepito malformato da quello nato malformato seppur concepito sano.

L'attenzione viene rivolta sulle conseguenze della legge del diritto dalla cui sostanzialità si risale al diritto e alla lesione dello stesso.

Del resto poco prima la S.C. aveva introdotto esplicitamente la questione:

La doppia dimensione del danno non patrimoniale (Alberro Viana)

La struttura logica e concettuale è assimilabile a quella della decisione del 2009, sicché la S.C. espresamente accosta le due ipotesi:

“nelle modalità di insorgenza del diritto al risarcimento, il caso scrutinato (uccisione del padre del feto) non si differenzia da quello della lesione colposamente cagionata al feto durante il parto (anche prima della nascita), da cui deriva, dopo la nascita, il diritto del nato al risarcimento per il patito danno alla salute (danno da lesione del diritto alla salute, dunque, e non già del cosiddetto "diritto a nascer sano", che costituisce soltanto l'espressione verbale di una fattispecie costituita dalla lesione provocata al feto, ma che non è riconosciuta di un diritto preesistente in rapporto al concetto, che il diritto alla salute acquista solo con la nascita)”.

La motivazione prosegue evidenziando che l'applicazione di tale schema logico al caso scrutinato nel 2004 avrebbe consentito una diversa soluzione. In quell'ipotesi si era ricercata la soggettività del concepito e la titolarità di un diritto a nascere sano, con la conseguente negazione del risarcimento. Invece l'irrilevanza della soggettività del concepito e la ricostruzione diacronica dell'illecito consentirebbero di estendere anche al feto (oggetto di tutela) gli effetti protettivi del contratto tra madre e medico, come riconosciuto per il padre, e di valutare la rilevanza degli effetti dell'illecito sui diritti acquisiti con la nascita.

**6.2.3.1. Identità concettuali e differenze risarcitorie.**

In realtà, il ragionamento della S.C. velatamente si spinge ancora oltre, in quanto non solo enuncia l'esistenza del precedente del 2011, che rafforza l'orientamento prospettato, ma introduce un ulteriore argomento per evidenziare come un caso concretamente simile a quello scrutinato abbia dato luogo al riconoscimento del diritto al risarcimento.

Nel precedente paragrafo sono stati confrontati il caso dell'omessa diagnosi con il caso della somministrazione di un farmaco dannoso. Si è evidenziato come i due casi fossero speculari dal punto di vista

delle conseguenze riportate dai due bambini: entrambi morfologici e funzionalmente alterati.

Specolare era anche la qualificazione giuridica di essi: meri centri di interessi giuridicamente rilevanti, proietti dal contratto di "spedalìa", durante la gestazione; soggetti titolari del diritto alla salute dopo la nascita.

La differenza tra le due situazioni risiede nell'illecito e specificamente nel nesso di causalità tra condotta e danno; quest'ultimo collegato, nel primo caso all'omessa rilevazione della malformazione, nel secondo alla somministrazione del farmaco. Il nesso causale non era stato oggetto di scrutino nel 2004 in ragione dell'approccio sincronico al fatto illecito, essendo il concetto privo di soggettività nonché della titolarità di un diritto soggettivo a nascere o non nascere sano.

Nel caso *de quo* è proprio con questa differenza che la S.C. deve misurarsi e per questo ha bisogno di argomenti che possano elidere l'insuperabilità dovuta al fatto che il medico non ha prodotto la malformazione ma solamente non l'ha rilevata. A ciò si aggiunge, a valle dell'illecito, le regole sul danno differentiale.

In quest'ottica, il discorso sul danno parentale al figlio, nato dopo la morte del padre, acquisisce una rilevanza notevolissima perché fondato su una struttura concettuale nella quale il danno risarcibile differisce stessa parecchio le sue caratteristiche.

Infatti il concepito, privo di soggettività giuridica, né naturalisticamente né giuridicamente, matura un diritto al rapporto parentale al momento in cui si verifica l'evento dannoso "morte del padre", sicché, al momento della nascita, coincideono l'insorgenza del diritto e la lesione dello stesso in seguito alla propagazione intertemporiale ed intersoggettiva degli effetti dell'illecito.

Ma in tal modo, si può sostenere che il risarcimento sia parametrato al concetto differentiale di danno, con la funzione di riportare il danneggiato nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato senza la verificarsi della lesione?

È chiaro l'intento della sentenza di non discriminare il bambino che ha perso il padre dopo la nascita da quello che lo ha perso poco prima di nascere: ma questa argomentazione sottolinea la discriminazione tra il bambino che è nato malformato perché concepito malformato da quello nato malformato seppur concepito sano.

L'attenzione viene rivolta sulle conseguenze della legge del diritto dalla cui sostanzialità si risale al diritto e alla lesione dello stesso.

Del resto poco prima la S.C. aveva introdotto esplicitamente la questione:

La doppia dimensione del danno non patrimoniale (Alberro Viana)

La struttura logica e concettuale è assimilabile a quella della decisione del 2009, sicché la S.C. espresamente accosta le due ipotesi:

“nelle modalità di insorgenza del diritto al risarcimento, il caso scrutinato (uccisione del padre del feto) non si differenzia da quello della lesione colposamente cagionata al feto durante il parto (anche prima della nascita), da cui deriva, dopo la nascita, il diritto del nato al risarcimento per il patito danno alla salute (danno da lesione del diritto alla salute, dunque, e non già del cosiddetto "diritto a nascer sano", che costituisce soltanto l'espressione verbale di una fattispecie costituita dalla lesione provocata al feto, ma che non è riconosciuta di un diritto preesistente in rapporto al concetto, che il diritto alla salute acquista solo con la nascita)”.

La motivazione prosegue evidenziando che l'applicazione di tale schema logico al caso scrutinato nel 2004 avrebbe consentito una diversa soluzione. In quell'ipotesi si era ricercata la soggettività del concepito e la titolarità di un diritto a nascere sano, con la conseguente negazione del risarcimento. Invece l'irrilevanza della soggettività del concepito e la ricostruzione diacronica dell'illecito consentirebbero di estendere anche al feto (oggetto di tutela) gli effetti protettivi del contratto tra madre e medico, come riconosciuto per il padre, e di valutare la rilevanza degli effetti dell'illecito sui diritti acquisiti con la nascita.

**6.2.3.1. Identità concettuali e differenze risarcitorie.**

In realtà, il ragionamento della S.C. velatamente si spinge ancora oltre, in quanto non solo enuncia l'esistenza del precedente del 2011, che rafforza l'orientamento prospettato, ma introduce un ulteriore argomento per evidenziare come un caso concretamente simile a quello scrutinato abbia dato luogo al riconoscimento del diritto al risarcimento.

Nel precedente paragrafo sono stati confrontati il caso dell'omessa diagnosi con il caso della somministrazione di un farmaco dannoso. Si è evidenziato come i due casi fossero speculari dal punto di vista

delle conseguenze riportate dai due bambini: entrambi morfologici e funzionalmente alterati.

Specolare era anche la qualificazione giuridica di essi: meri centri di interessi giuridicamente rilevanti, proietti dal contratto di "spedalìa", durante la gestazione; soggetti titolari del diritto alla salute dopo la nascita.

La differenza tra le due situazioni risiede nell'illecito e specificamente nel nesso di causalità tra condotta e danno; quest'ultimo collegato, nel primo caso all'omessa rilevazione della malformazione, nel secondo alla somministrazione del farmaco. Il nesso causale non era stato oggetto di scrutino nel 2004 in ragione dell'approccio sincronico al fatto illecito, essendo il concetto privo di soggettività nonché della titolarità di un diritto soggettivo a nascere o non nascere sano.

Nel caso *de quo* è proprio con questa differenza che la S.C. deve misurarsi e per questo ha bisogno di argomenti che possano elidere l'insuperabilità dovuta al fatto che il medico non ha prodotto la malformazione ma solamente non l'ha rilevata. A ciò si aggiunge, a valle dell'illecito, le regole sul danno differentiale.

In quest'ottica, il discorso sul danno parentale al figlio, nato dopo la morte del padre, acquisisce una rilevanza notevolissima perché fondato su una struttura concettuale nella quale il danno risarcibile differisce stessa parecchio le sue caratteristiche.

Infatti il concepito, privo di soggettività giuridica, né naturalisticamente né giuridicamente, matura un diritto al rapporto parentale al momento in cui si verifica l'evento dannoso "morte del padre", sicché, al momento della nascita, coincideono l'insorgenza del diritto e la lesione dello stesso in seguito alla propagazione intertemporiale ed intersoggettiva degli effetti dell'illecito.

Ma in tal modo, si può sostenere che il risarcimento sia parametrato al concetto differentiale di danno, con la funzione di riportare il danneggiato nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato senza la verificarsi della lesione?

È chiaro l'intento della sentenza di non discriminare il bambino che ha perso il padre dopo la nascita da quello che lo ha perso poco prima di nascere: ma questa argomentazione sottolinea la discriminazione tra il bambino che è nato malformato perché concepito malformato da quello nato malformato seppur concepito sano.

L'attenzione viene rivolta sulle conseguenze della legge del diritto dalla cui sostanzialità si risale al diritto e alla lesione dello stesso.

Del resto poco prima la S.C. aveva introdotto esplicitamente la questione:

La doppia dimensione del danno non patrimoniale (Alberro Viana)

La struttura logica e concettuale è assimilabile a quella della decisione del 2009, sicché la S.C. espresamente accosta le due ipotesi:

“nelle modalità di insorgenza del diritto al risarcimento, il caso scrutinato (uccisione del padre del feto) non si differenzia da quello della lesione colposamente cagionata al feto durante il parto (anche prima della nascita), da cui deriva, dopo la nascita, il diritto del nato al risarcimento per il patito danno alla salute (danno da lesione del diritto alla salute, dunque, e non già del cosiddetto "diritto a nascer sano", che costituisce soltanto l'espressione verbale di una fattispecie costituita dalla lesione provocata al feto, ma che non è riconosciuta di un diritto preesistente in rapporto al concetto, che il diritto alla salute acquista solo con la nascita)”.

La motivazione prosegue evidenziando che l'applicazione di tale schema logico al caso scrutinato nel 2004 avrebbe consentito una diversa soluzione. In quell'ipotesi si era ricercata la soggettività del concepito e la titolarità di un diritto a nascere sano, con la conseguente negazione del risarcimento. Invece l'irrilevanza della soggettività del concepito e la ricostruzione diacronica dell'illecito consentirebbero di estendere anche al feto (oggetto di tutela) gli effetti protettivi del contratto tra madre e medico, come riconosciuto per il padre, e di valutare la rilevanza degli effetti dell'illecito sui diritti acquisiti con la nascita.

**6.2.3.1. Identità concettuali e differenze risarcitorie.**

In realtà, il ragionamento della S.C. velatamente si spinge ancora oltre, in quanto non solo enuncia l'esistenza del precedente del 2011, che rafforza l'orientamento prospettato, ma introduce un ulteriore argomento per evidenziare come un caso concretamente simile a quello scrutinato abbia dato luogo al riconoscimento del diritto al risarcimento.

Nel precedente paragrafo sono stati confrontati il caso dell'omessa diagnosi con il caso della somministrazione di un farmaco dannoso. Si è evidenziato come i due casi fossero speculari dal punto di vista

delle conseguenze riportate dai due bambini: entrambi morfologici e funzionalmente alterati.

Specolare era anche la qualificazione giuridica di essi: meri centri di interessi giuridicamente rilevanti, proietti dal contratto di "spedalìa", durante la gestazione; soggetti titolari del diritto alla salute dopo la nascita.

La differenza tra le due situazioni risiede nell'illecito e specificamente nel nesso di causalità tra condotta e danno; quest'ultimo collegato, nel primo caso all'omessa rilevazione della malformazione, nel secondo alla somministrazione del farmaco. Il nesso causale non era stato oggetto di scrutino nel 2004 in ragione dell'approccio sincronico al fatto illecito, essendo il concetto privo di soggettività nonché della titolarità di un diritto soggettivo a nascere o non nascere sano.

Nel caso *de quo* è proprio con questa differenza che la S.C. deve misurarsi e per questo ha bisogno di argomenti che possano elidere l'insuperabilità dovuta al fatto che il medico non ha prodotto la malformazione ma solamente non l'ha rilevata. A ciò si aggiunge, a valle dell'illecito, le regole sul danno differentiale.

In quest'ottica, il discorso sul danno parentale al figlio, nato dopo la morte del padre, acquisisce una rilevanza notevolissima perché fondato su una struttura concettuale nella quale il danno risarcibile differisce stessa parecchio le sue caratteristiche.

Infatti il concepito, privo di soggettività giuridica, né naturalisticamente né giuridicamente, matura un diritto al rapporto parentale al momento in cui si verifica l'evento dannoso "morte del padre", sicché, al momento della nascita, coincideono l'insorgenza del diritto e la lesione dello stesso in seguito alla propagazione intertemporiale ed intersoggettiva degli effetti dell'illecito.

Ma in tal modo, si può sostenere che il risarcimento sia parametrato al concetto differentiale di danno, con la funzione di riportare il danneggiato nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato senza la verificarsi della lesione?

È chiaro l'intento della sentenza di non discriminare il bambino che ha perso il padre dopo la nascita da quello che lo ha perso poco prima di nascere: ma questa argomentazione sottolinea la discriminazione tra il bambino che è nato malformato perché concepito malformato da quello nato malformato seppur concepito sano.

L'attenzione viene rivolta sulle conseguenze della legge del diritto dalla cui sostanzialità si risale al diritto e alla lesione dello stesso.

Del resto poco prima la S.C. aveva introdotto esplicitamente la questione:

La doppia dimensione del danno non patrimoniale (Alberro Viana)

Tale analisi non è negativa del fatto che il concetto sia tutelato nel nostro ordinamento, soprattutto in ragione delle norme costituzionali che pongono al centro dei valori del sistema: "la centralità della persona è un valore assoluto, (...) un autentico fine dell'ordinamento".

**56** Tuttavia tale tutela non necessita dell'istituzione del concetto non nato a "soggetto" ma la sua considerazione quale "oggetto di tutela necessaria". La S.C. richiama dottrina autorevole<sup>50</sup> che considera le norme della Costituzione rivolte a tutela di colui "che è partecipe della qualità e dignità di uomo", con riferimento al carattere biologico del soggetto, "dal che deriva l'innegabilità del riconoscimento in capo al nascituro dei diritti inviolabili dell'uomo previsti dall'art. 2 della Carta fondamentale, che esalta l'impreziosibile legame di tali diritti con la natura umana".

Al contempo, però, la Corte non ritiene che tali prerogative, riguardo al concetto, possano essere declinate attraverso lo statuto costitutivo del "soggetto di diritto" ma che debbano essere declinate intendendolo quale "centro di interessi suscettibili di tutela".

Tale locuzione potrebbe anche essere riferita al "soggetto di diritto" ma, più correttamente nel caso *de quo*, la S.C. la intende riferita al (concepto) "oggetto di tutela progressiva da parte dell'ordinamento", aderendo così alla risalente definizione di un illustre maestro<sup>51</sup>.

Questa precisazione, oltre a contenere una presa di posizione su una questione di massima importanza<sup>52</sup>, costituisce una premessa ulteriore nella costruzione della soluzione al caso di specie.

Infatti richiamando ulteriormente la decisione del 2009, la S.C. chiarisce che: nel caso delle malformazioni prodotte dalla somministrazione di farmaci, il nato malformato non faceva valere un diritto a nascerne sano di cui era titolare già dal concetto,

bensì la lesione del suo diritto attuale alla salute per un illecito che era occorso al tempo in cui era concepito.

Dunque anche in quel caso il concetto era oggetto di tutela e il neonato soggetto di diritto.

In quel caso (2009), in cui si era riconosciuto il risarcimento, "oggetto della pretesa e della tutela risarcitoria era stata, sul piano morfologico la nascita malformata, su quello funzionale il perdurante stato di infermità".

Ciò introduce un passaggio delicatissimo: in cosa differiscono le due fati/specie?

Il nascituro (del caso del 2009), quando alla madre venne somministrato il farmaco, era oggetto di tutela, investito dagli effetti protettivi del contratto tra madre e struttura, divenne soggetto di diritto solo al momento della nascita, momento in cui faceva valere la sua alterazione morfologica e funzionale, con le relative conseguenze, in relazione alla quale vantava un diritto alla salute e non a nascerne sano.

Il nascituro (dei casi del 2004 e del 2012), quando alla madre non venne comunicata l'infernità di

cui aveva obbligo la diagnosi, era oggetto di tutela, investito dagli effetti protettivi del contratto tra madre e struttura; al momento della nascita divenne soggetto di diritto e presentò la medesima alterazione morfologica e funzionale e le medesime conseguenze; anch'egli vantava un diritto attuale alla salute e non poteva in precedenza vantare un diritto a nascerne sano.

### 6.2.3. Perdita del padre e danno differenziale.

La struttura logica e concettuale seguita nella pronuncia *de quo* trova riscontro in un ulteriore precedente: la sentenza n. 9700 del 2011<sup>53</sup>, avente ad oggetto il diverso caso del risarcimento dei danni subiti dal figlio in conseguenza dell'uccisione del padre al tempo in cui questi era solo concetto.

Il genitore era rimasto vittima di un incidente stradale mentre la moglie era in stato interessante, sicché si doveva decidere se oltre alla madre anche la figlia, nel frattempo nata, avesse diritto al risarcimento per aver perso il padre prima ancora di nascere.

Anche in quell'ipotesi la S.C. riteneva irrilevante il riconoscimento della soggettività giuridica in rapporto al concetto.

Il diritto al godimento del rapporto parentale veniva riconosciuto sussistente solo dopo la nascita della figlia, che in quel momento acquisiva la soggettività giuridica, così come dopo la nascita si verificava il diritto dovuto reciproco inerente alla persona e ai suoi coniugi.

<sup>50</sup> E. MOSCATI, *La tutela dell'embrione, in Le sfide del diritto*, a cura di G. DALLA TORRE E C. MIRABELLI, Soviera, Mannelli, 2009, 89, in part. 91-92; (come riportato da) F. DI CIOMMO, *Giurisprudenza-normativa e "diritto a non nascere se non sazio"*, cit., che evidenzia come già F.D. BUSNELLI, *L'inizio della vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, I, 533, osservava che «l'autorità dei diritti alla dignità e identità, alla vita e alla salute può direttamente desumersi, a favore del concetto stesso, dai principi fondamentali della Costituzione» per concludere che il collegamento di questi diritti «al presidio formale della soggettività può consentire di progettare nuove misure di tutela».

<sup>51</sup> P. RESCIGNO, *Il danno da procreazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1956, I, p. 614; *Ib.*, *La nascita, in Trattato di BioDiritto – Il governo del corpo*, Giuffrè, 2010, p.1735.

<sup>52</sup> La S.C. è risoluta nel negare la qualità di soggetto di diritto al concetto e a questo argomento dedica il § 6.4 della motivazione che per esigenze di sintesi non sarà oggetto di approfondimento in quanto argomento rafforzativo della decisione ma non necessario.

un diritto del suo diritto attuale alla salute per un illecito che era occorso al tempo in cui era concepito.

Dunque anche in quel caso il concetto era oggetto di tutela e il neonato soggetto di diritto.

In quel caso (2009), in cui si era riconosciuto il risarcimento, "oggetto della pretesa e della tutela risarcitoria era stata, sul piano morfologico la nascita malformata, su quello funzionale il perdurante stato di infermità".

Ciò introduce un passaggio delicatissimo: in cosa differiscono le due fati/specie?

Il nascituro (del caso del 2009), quando alla madre venne somministrato il farmaco, era oggetto di tutela, investito dagli effetti protettivi del contratto tra madre e struttura, divenne soggetto di diritto solo al momento della nascita, momento in cui faceva valere la sua alterazione morfologica e funzionale, con le relative conseguenze, in relazione alla quale vantava un diritto alla salute e non a nascerne sano.

Il nascituro (dei casi del 2004 e del 2012), quando alla madre non venne comunicata l'infernità di

cui aveva obbligo la diagnosi, era oggetto di tutela, investito dagli effetti protettivi del contratto tra madre e struttura; al momento della nascita divenne soggetto di diritto e presentò la medesima alterazione morfologica e funzionale e le medesime conseguenze; anch'egli vantava un diritto attuale alla salute e non poteva in precedenza vantare un diritto a nascerne sano.

### 6.2.3. Perdita del padre e danno differenziale.

La struttura logica e concettuale seguita nella pronuncia *de quo* trova riscontro in un ulteriore precedente: la sentenza n. 9700 del 2011<sup>53</sup>, avente ad oggetto il diverso caso del risarcimento dei danni subiti dal figlio in conseguenza dell'uccisione del padre al tempo in cui questi era solo concetto.

Il genitore era rimasto vittima di un incidente stradale mentre la moglie era in stato interessante, sicché si doveva decidere se oltre alla madre anche la figlia, nel frattempo nata, avesse diritto al risarcimento per aver perso il padre prima ancora di nascere.

Anche in quell'ipotesi la S.C. riteneva irrilevante il riconoscimento della soggettività giuridica in rapporto al concetto.

Il diritto al godimento del rapporto parentale veniva riconosciuto sussistente solo dopo la nascita della figlia, che in quel momento acquisiva la soggettività giuridica, così come dopo la nascita si verificava il diritto dovuto reciproco inerente alla persona e ai suoi coniugi.

<sup>50</sup> E. MOSCATI, *La nascita malformata*: un particolare apprezzato Errante

dotto a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona. Il supremo collegio ha prospettato, all'interno di un sistema bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. in virtù della quale nell'astratta previsione della norma è da ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori personali costituzionalmente protetti, compreso il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto ovvero il danno essenziale in ambito familiare.

A questo orientamento aveva dato continuità la Corte Costituzionale che nel dichiarare non fondata l'ennesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., aveva tributato un espresso riconoscimento semantico alla categoria del danno essenziale, da intendersi quale terza sottocategoria di danno non patrimoniale avente pari dignità rispetto al danno biologico e morale<sup>54</sup>.

Nel 2008, tuttavia, a seguito di persistenti contesti sugli aspetti morfologici e funzionali del danno non patrimoniale, sono intervenute le Sezioni Unite con le sentenze nn. 26972/3/4/5<sup>40</sup>. L'ordinanza di rimessione n. 4712 del febbraio 2008<sup>41</sup> chiedeva infatti se fosse "concepibile un pregiudizio non patrimoniale, diverso tanto dal danno morale quanto dal danno biologico, consistente nella lesione del fare arredituale della vittima e scarsamente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti".

Nonostante un atteggiamento apparentemente ostile, tuttavia, gli eremellini rispondono, nella sostanza, in modo positivo. L'impressione è che si sia voluto delegittimare l'espressione "essenziale",

<sup>42</sup> Cfr. S. PATI, *Le sezioni unite e la parabola del danno essenziale*, *sterz*, op. cit., 419, secondo il quale "Non sembra, infatti, che molto sia mutato per quanto riguarda la figura del danno essenziale, o tanto meno che essa possa dursi ridimensionata" («sottocategoria») di danno non patrimoniale (dalle altre spazio nell'ambito del rapporto di lavoro. L'art. 2087 c.c., posto a tutela di diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)<sup>45</sup>.

Pregiudizi di tipo essenziale trovano ancora spazio nella legge, i pregiudizi di tipo esistenziale, i pregiudizi di tipo costituzionale trovano ancora l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, viene considerata la Corte un'ipotesi di risarcimento, da intendersi quale terza sottocategoria di danno non patrimoniale avente pari dignità rispetto al danno biologico e morale<sup>39</sup>.

Nel 2008, tuttavia, a seguito di persistenti contesti sugli aspetti morfologici e funzionali del danno non patrimoniale, sono intervenute le Sezioni Unite con le sentenze nn. 26972/3/4/5<sup>40</sup>. L'ordinanza di rimessione n. 4712 del febbraio 2008<sup>41</sup> chiedeva infatti se fosse "concepibile un pregiudizio non patrimoniale, diverso tanto dal danno morale quanto dal danno biologico, consistente nella lesione del fare arredituale della vittima e scarsamente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti".

<sup>42</sup> Cfr. S. PATI, *Le sezioni unite e la parabola del danno essenziale*, *sterz*, op. cit., 419, secondo il quale "Non sembra, infatti, che molto sia mutato per quanto riguarda la figura del danno essenziale, o tanto meno che essa possa dursi ridimensionata" («sottocategoria») di danno non patrimoniale (dalle altre spazio nell'ambito del rapporto di lavoro. L'art. 2087 c.c., posto a tutela di diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)<sup>45</sup>.

ma non il tipo di pregiudizio cui quella espressione faceva riferimento<sup>42</sup>.

Sulla premessa che la figura del danno esenziale era stata proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela, la Corte così si espone:

"in presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale costituzionale nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: fare) è risarcibile. La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione di un interesse giuridicamente protetto dall'ordinamento positivo"<sup>43</sup>.

"in assenza di reato, invece, e al fuori dei casi determinati dalla legge, i pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguano alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dalla integrità psicosofica"<sup>44</sup>. Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso di perdita o grave compromissione del congiunto, nella quale si riscontra la lesione dei diritti personali dovuta alla morte o alla grave invalidità del coniuge, nella quale si riscontra la lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)<sup>45</sup>.

Pregiudizi di tipo essenziale trovano ancora l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, viene considerata la Corte un'ipotesi di risarcimento, da intendersi quale terza sottocategoria di danno non patrimoniale avente pari dignità rispetto al danno biologico e morale<sup>39</sup>.

<sup>42</sup> Cfr. S. PATI, *Le sezioni unite e la parabola del danno essenziale*, *sterz*, op. cit., 419, secondo il quale "Non sembra, infatti, che molto sia mutato per quanto riguarda la figura del danno essenziale, o tanto meno che essa possa dursi ridimensionata" («sottocategoria») di danno non patrimoniale (dalle altre spazio nell'ambito del rapporto di lavoro. L'art. 2087 c.c., posto a tutela di diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> Cfr. S. PATI, *Le sezioni unite e la parabola del danno essenziale*, *sterz*, op. cit., 419, secondo il quale "Non sembra, infatti, che molto sia mutato per quanto riguarda la figura del danno essenziale, o tanto meno che essa possa dursi ridimensionata" («sottocategoria») di danno non patrimoniale (dalle altre spazio nell'ambito del rapporto di lavoro. L'art. 2087 c.c., posto a tutela di diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)<sup>45</sup>.

<sup>44</sup> Cfr. S. PATI, *Le sezioni unite e la parabola del danno essenziale*, *sterz*, op. cit., 419, secondo il quale "Non sembra, infatti, che molto sia mutato per quanto riguarda la figura del danno essenziale, o tanto meno che essa possa dursi ridimensionata" («sottocategoria») di danno non patrimoniale (dalle altre spazio nell'ambito del rapporto di lavoro. L'art. 2087 c.c., posto a tutela di diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)<sup>45</sup>.

<sup>45</sup> Cfr. S. PATI, *Le sezioni unite e la parabola del danno essenziale*, *sterz*, op. cit., 419, secondo il quale "Non sembra, infatti, che molto sia mutato per quanto riguarda la figura del danno essenziale, o tanto meno che essa possa dursi ridimensionata" («sottocategoria») di danno non patrimoniale (dalle altre spazio nell'ambito del rapporto di lavoro. L'art. 2087 c.c., posto a tutela di diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)<sup>45</sup>.

della tutela risarcitoria del danno alla persona. Il supremo collegio ha prospettato, all'interno di un sistema bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. in virtù della quale nell'astratta previsione della norma è da ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori personali costituzionalmente protetti, compreso il danno non patrimoniale da uccisione del coniuge, identificandolo, sic et simpliciter, con un danno morale non più "soggettivo".

In altro caso, esaminato da Cass. 11 novembre 2008, n. 26972, cit., par. 3.4.1.

<sup>46</sup> Cass. S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, cit., par. 3.4.1.

<sup>47</sup> Cass. S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, cit., par. 3.4.1.

<sup>48</sup> Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233, in *Corr. giur.*, 2003, 8, 1028 ss., con nota di M. FRANZONI, *Il danno non patrimoniale e il danno morale: una svolta per il danno alla persona*; in *Danno e resp.*, 2003, 10, 939 ss., con nota di M. BONA, *Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un "De profundis" per il danno esistenziale*, *op. cit.*, 45, il quale considera le Sezioni Unite la tesi negoziale del danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biologico) ad avere confermato la equiparabilità del pregiudizio esistenziale alle altre figure di danno non patrimoniale e quindi la sua risarcibilità"; A. PACINCI, *Mirabelli di LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite*. In "De profundis" per il danno esistenziale («soggettivo») di danno non patrimoniale danno morale (danno biolog



della soggettività, il nascituro non poteva vantare alcuna posizione giuridicamente rilevante ai fini del risarcimento, con la conseguenza che neppure si poteva vagliarne la relazione di causalità rispetto alla condotta del medico. Il risarcimento spettava alla madre e al padre, a cui si estendevano gli effetti protettivi del contratto tra la struttura ospedaliera e la donna.

2. La pronuncia del 2009, in ragione della diversità materiale del fatto, dovette principalmente preoccuparsi della soggettività del concetto. Infatti la condotta commissiva del medico, che con la somministrazione del farmaco aveva cagionato la malformazione, non poneva grossi dubbi circa il nessuno di causalità con la lesione dell'integrità del concetto né sull'estensione a questo degli effetti protettivi del contratto. Risolti la questione della titolarità di una posizione giuridica tutelata in capo al nascituro (dotato di una soggettività "speciale") il caso non risultava diverso da un'ordinaria ipotesi di danno alla salute.
3. La novità, contenuta nella sentenza del 2009<sup>42</sup>, era costituita dal riconoscimento che gli "effetti protettivi del rapporto obbligatorio (contrattuale o da cd. "contatto sociale") instaurato tra la paziente e i sanitari che la assistono durante la gestazione si producono non solo a favore del marito, bensì anche del figlio". Pertanto il diritto al risarcimento veniva riconosciuto direttamente allo stesso.

Soggettività, diritto tutelato, effetti protettivi del contratto "medico-gestante", questi sono i tre elementi che è necessario indagare per riconoscere o meno la pretesa risarcitoria del nato malformato.

Rispetto al 2004, il caso del 2009 evidenziava che la questione della soggettività e degli effetti protettivi del contratto non erano di ostacolo al riconoscimento della pretesa; tuttavia ciò avveniva in ragione del fatto che in quel caso il diritto lesivo al danno subito erano facilmente individuabili, giusta la condotta commissiva del medico, i cui effetti consentivano di effettuare un giudizio differenziale negativo tra il nascituro fisiologicamente sano e il nascituro menomato dal farmaco.

L'indagine dei fatti, in quel caso, restituiva una fattispecie facilmente sussurrabile nel concetto di danno differenziale: "feto originariamente sano" meno "feto alterato dal farmaco" uguale "danno".

<sup>42</sup> Rispetto al precedente costituito da Cass. 10 maggio 2002, n. 6735, cit.

L'elemento del danno, quale situazione differentiale negativa, distingueva la condizione fisiologica della bambina nata talassemica dalla condizione patologica del bambino colpito dagli effetti nocivi del farmaco.

## 6.2. Il cambio di rotta.

La S.C. nell'odierna pronuncia assume come riferimento l'orientamento del 2009, riconoscendogli il merito di aver distinto le due ipotesi – l'omessa diagnosi e la somministrazione del farmaco – che, seppure simili nell'apparenza, sono giuridicamente diverse tra loro.

### 6.2.1. La propagazione intersoggettiva dell'illecito.

Nel caso della somministrazione di farmaci ci si trovava di fronte ad un fatto illecito occorso durante il concepimento, commotito da un nesso causale facilmente percepibile tra la somministrazione del farmaco e alterazione patologica dell'integrità originaria del feto.

Nel caso dell'errata o mancata diagnosi la condotta del medico non rileva con riguardo alla genesi della patologia sofferta dal bambino. Per tale via i genitori possono solo asserire che il difetto di informazione ha impedito alla madre di determinarsi in ordine all'aborto.

La S.C., partendo da questa distinzione, si distacca dal suo precedente, dichiarando di non dividere l'adesione (in *oblier*) della decisione del 2009 al principio di Cass. 14488/2004, che contempla un equivoco concettuale consistente nella negazione del risarcimento al nato perché "privo della titolarità di un interesse a non nascer<sup>43</sup>".

L'equívoco al quale la S.C. fa riferimento sarebbe costituito dall'erronea ricerca dell'interesse lesivo in capo al concepito, inteso quale autonomo soggetto, e dalla conseguente ricerca del nesso causale tra la condotta del medico e la sfera di interessi di tale "soggetto".

A monte di quel metodo di sussunzione dei fatti nella fattispecie risarcitoria ci sarebbe una premessa ideologica, consistente nel voler riconoscere alla vita prenatale il valore di "sommone bene", con la conseguenza di doverne derivare la soggettività giuridica del concepito e la necessità di rendere tale "soggetto" "vittima diretta" della condotta del medico al fine di riconoscergli una pretesa risarcitoria.

A monte di quel metodo di sussunzione dei fatti nella fattispecie risarcitoria ci sarebbe una premessa ideologica, consistente nel voler riconoscere alla vita prenatale il valore di "sommone bene", con la conseguenza di doverne derivare la soggettività giuridica del concepito e la necessità di rendere tale "soggetto" "vittima diretta" della condotta del medico al fine di riconoscergli una pretesa risarcitoria.

tutte le compromissioni di carattere non patrimoniale.

La Corte ha configurato il danno biologico come figura centrale del sistema risarcitorio capace di assorbire sia le sofferenze soggettive interiori (danno morale) sia le ripercussioni sulla vita di relazione (danno esistenziale) che la vittima ha subito per effetto della lesione all'integrità psicofisica<sup>52</sup>.

Al punto 4.9 le Sezioni unite così si esprimono:

"ove siano dedotte degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica, per sua intrinseca natura, costituisce componente".

"Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a dupliceazione la loro distinta riparazione".

Ebbene, il danno morale è stato ritenuto meritevole di dupliceazione la loro distinta riparazione". Ebbene, il danno morale è stato ritenuto meritevole di dupliceazione la loro distinta riparazione".

Se, ad esempio, la persona diffamatata o lesa nella identità personale allegasse il turbamento dell'animo o il dolore intimo sofferto, senza però lamentare depressione, i genitori possono solo asserire che il difetto di informazione ha impedito alla madre di determinarsi in ordine all'aborto.

Qualora, invece, la vittima dovesse allegare che la sua sofferenza è invece degenerata in lesioni medicamente accettabili, si riunterebbe nell'area del danno biologico, che dovrà essere adeguatamente personalizzato attraverso la valutazione della effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso<sup>53</sup>.

<sup>52</sup> Cfr. P.G. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce di danno non patrimoniale*, op. cit., 56 ss., quale osserva che se, come fa il legislatore, il biologico si estende al benessere sociale e il morale si interpreta, come fanno le Sezioni Unite, in termini di sofferenza soggettiva derivante dalle menomazioni subite (dolore), allora morale e biologico sono destinati a incrociarsi e sovrapporsi. Secondo l'A. il danno morale coincidebbbe non tanto con la sofferenza che l'individuo subisce per la ferita, ma con la sofferenza che la persona subisce per la sua degradazione; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un "De Profundis" per il danno esistenziale*, op. cit., 42, secondo il quale "riproporre una confusione tra il danno biologico e quello morale, significa non percepire che i due tipi di pregiudizio sono qualitativamente diversi, e che diversi sono i sistemi di valutazione che i giudici dovrebbero adottare".

<sup>53</sup> Nello stesso senso Cass., 13 luglio 2011, n. 15373, in *Giustify*, 2012, 10, 1. 2379 ss., secondo cui "il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere

Con riferimento, poi, alla sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, deceduta dopo breve tempo e che sia rimasta lucida durante l'agonia, le Sezioni unite precisano che, in questo caso il giudice potrebbe invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, poiché una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non è suscettibile, in ragione dell'imitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico.

Una logica simile è stata applicata anche con riferimento al pregiudizio di tipo esistenziale. La persona è stata ritenuta infatti autonomamente risarcibile purché conseguente alla lesione di un diritto inviolabile diverso dal diritto all'integrità psicofisica<sup>54</sup>. Soluzione, questa, che trova riscontro sul piano normativo nella definizione di danno biologico contenuta nel d.lgs n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

Determinerebbe, infine, dupliceazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale nella rinnovata configurazione di sofferenza psicologica non necessariamente transente, e del danno c.d. parentale (danno esistenziale in ambito familiare), poiché "la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sarebbero che componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente ristorato"<sup>55</sup>.

Come è stato affermato in dottrina, la Corte derivava dalla regola della unitarietà del risarcimento, in coerenza con il carattere unitario del danno non patrimoniale, un principio di carattere onnicomprensivo secondo il quale a fronte di ogni illecito bisognerebbe liquidare una sola voce di danno al fine di evitare dupliche risarcitorie. Alla base del rapporto fra le diverse componenti del danno non patrimoniale vi sarebbe la logica dell'assorbimento, in virtù della quale per ogni tipo di illecito andrebbe liquidata la figura di danno più prossima alla perdita

conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegna che è inammissibile, perché costituisce una duplificazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello costituito esistenziale".

<sup>54</sup> Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit., § 6.2.2.6.

<sup>55</sup> Cass., S.U., 11 novembre, n. 26972, cit., par. 3.4.2.

subita, suscettibile poi di essere personalizzata e destinata ad assorbire tutte le altre poste risarcitorie<sup>56</sup>.

Non tutti, però, sono d'accordo nel ritenere che la Corte abbia inteso assorbire, nel senso di cancellare, il danno morale all'interno del biologico. Parte della dottrina ha sostenuto, infatti, che vi è stato un equivoco nel confondere una "operazione concettuale", quale l'assorbimento, con la eliminazione tout court. Secondo questa opinione, l'intervento delle Sezioni Unite si sarebbe limitato a mutare la tipologia dell'operazione aritmatica che consente di addvenire al quantum risarcitorio, sostituendo alla addizione ("tipica dell'era della autonomia delle voci di danno non patrimoniale" in cui queste venivano sommate l'una all'altra"), la sottrazione, "tipica invece dell'era del bipolarismo in cui dalla unitaria voce di danno non patrimoniale si scorporano i vari pregiudizi"<sup>57</sup>.

Se niente cambia, non si comprenderebbe allora l'utilità di un'aggregazione indistinta di tutti i pregiudizi arredituali essendo preferibile che i riflessi di carattere non patrimoniale, a seguito di una precisa descrizione, vengano ricordotti ad una riconosciibile voce di danno. Parlare, quindi, di generiche compromissioni non patrimoniali renderebbe oltre modo difficile verificare se queste siano state risarcite nella loro integralità. La specifica indicazione delle poste di danno, peraltro, rappresenta un corollario logico del principio di integralità del risarcimento, così come del divieto di duplicare le poste risarcitorie<sup>58</sup>.

La giurisprudenza, ormai costantemente, afferma che nonostante la non contestabile natura unitaria del danno non patrimoniale, nell'ambito del quale le diverse tipologie hanno una valenza meramente descriptiva, proprio la rilevata diversità dei pregiudizi sofferti esige che degli stessi si tenga conto adeguatamente in sede di liquidazione, la quale deve avvenire nell'ambito di un procedimento e di un iter motivazionale diretto alla individuazione di un valore unitario che costituisca allo stesso tempo la sintesi delle diverse componenti in modo da pervenire ad un risitorio integrale e personalizzato e non inficiato da duplicitazioni<sup>59</sup>.

Nella prospettiva di una maggiore chiarezza nel rapporto tra le diverse voci del danno non patrimoniale, parte della dottrina<sup>60</sup> ha auspicato il recupero del sistema risarcitorio così come è stato descritto sinergicamente dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione nel 2003 (Corte Cost. n. 233; Cass. civ. nn. 8827-8828) le quali, nel dare vita ad un sistema bipolare del danno alla persona, avevano attribuito al danno morale soggettivo, al danno biologico in senso stretto e al danno esistenziale, "pari dignità categoriale"<sup>61</sup>.

Nella prospettiva di una maggiore chiarezza nel rapporto tra le diverse voci del danno non patrimoniale, parte della dottrina<sup>60</sup> ha auspicato il recupero del sistema risarcitorio così come è stato descritto sinergicamente dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione nel 2003 (Corte Cost. n. 233; Cass. civ. nn. 8827-8828) le quali, nel dare vita ad un sistema bipolare del danno alla persona, avevano attribuito al danno morale soggettivo, al danno biologico in senso stretto e al danno esistenziale, "pari dignità categoriale"<sup>61</sup>.

## 5. La giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite 2008.

### 5.1. L'autonomia ontologica del danno morale.

Quale che sia l'interpretazione corretta in ordine alla reale intenzione delle Sezioni Unite, appare comunque unanime l'opinione che la stesura della motivazione delle sentenze sia stata contraddittoria e di non averevo comprensione. Tanto è vero che, all'interno dell'ampia gamma di pronunce intervenute successivamente all'intervento nomofilattico della Suprema Corte, accanto a quelle che ne riprendono in passaggi in modo pedissequo<sup>62</sup>, si rin-

<sup>56</sup> P. ZIVIZ, *La fallacia del principio omnicomprensivo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, 9, 1731 ss. Cfr. A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un "De Profundis" per il danno esistenziale*, op. cit., 42, il quale parla di tendenza integralmente "riduzionista" delle Sezioni Unite.

<sup>57</sup> D. CHINDIMETI, *Il danno morale e il danno esistenziale dopo le sentenze di San Martino*, in [www.aladex.com](http://www.aladex.com); vedi anche M. ROSETTI, *La messa del cavallo, ovvero uscirà mai la Corte dal pasticcio del danno non patrimoniale*, op. cit., 235 ss. secondo il quale "la Corte di Cassazione non ha affatto ritenuto che la duplicazione risarcitoria sia nella liquidazione del danno morale, ma ha ritenuto che la duplicazione sia nella sua liquidazione".

<sup>58</sup> V. A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un "De Profundis" per il danno esistenziale*, op. cit., 43, secondo il quale "Un sistema che non consente di poter verificare ipotesi di over-compensation o di under-compensation si pone in insanabile conflitto con lo stesso principio di riparazione integrale"; F. D. BUSNELLI, *Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale*, op. cit., 106, secondo il quale "la difesa dell'unitarità della categoria non deve portare a discostegno all'interno di essa, non tanto di sottocategorie, quanto piuttosto di tipi di pregiudizio, emergenti dalla realtà sociale: i quali, in piena osservanza dei caratteri individuanti la categoria, si diversificano in ragione delle distinte funzioni — compensativa, solidaristica — satisfattiva, sanzionatoria — a cui si ispira il relativo risarcimento".

zioni della Corte d'Appello, negando il risarcimento alla figlia.

La S.C. concentrò la propria attenzione sulla situazione giuridica lesa, identificando nella legge sull'interruzione della gravidanza<sup>34</sup> il punto di vista normativo attraverso il quale esaminare il caso.

- La legge in questione consente l'interruzione della gravidanza<sup>35</sup>, laddove dalla prosecuzione di questa derivi un pericolo per la salute della madre, operando un bilanciamento del di lei diritto alla salute con la posizione del concepito.
- Eventuali malformazioni del feto, di cui la madre abbia cognizione attraverso tecniche diagnostiche, non hanno alcuna rilevanza giuridica<sup>36</sup>, a meno di non influire sulla salute della seconda, generando uno stato psicosomatico tale da giustificare l'esercizio del suddetto diritto.
- La sola presenza di malformazioni, senza conseguenze sulla salute della madre, non consente che sia praticato l'aborto.

Pertanto non poteva ritenersi che al nascituro potesse essere riconosciuto (in via di tutela risarcitoria) un "diritto a non nascerne"<sup>37</sup>, in ragione delle diagnosticate malformazioni.

L'inesistenza di un "diritto a non nascerne se non sano" fu ritenuta determinante per negare il risarcimento alla figlia, mentre venne confermato il diritto al risarcimento della madre e del padre.

La vicenda che diede luogo alla sentenza n. 10741 del 2009<sup>38</sup> era differente sia dal caso del 2004 che da quello odierno.

Si trattava della somministrazione di un farmaco finalizzato a consentire la fecondazione in una coppia con difficoltà procreativa, che aveva prodotto "effetti teratogeni" sul nascituro che era nato malformato.

La condotta del medico (somministrazione del farmaco e omissione informazione sui suoi effetti) si poneva in diretta consequenzialità rispetto alle malformazioni del feto che in assenza di quella sarebbe nato sano<sup>39</sup>.

La S.C., con un imponente argomentazione, riconosciuta una "soggettività limitata<sup>40</sup>" al nascituro, ritenne che lo stesso fosse titolare di un "diritto a nascer sano" che era stato violato dalla mancanza di nascita malformata. Tuttavia la Corte precisò che il nascituro "non avrebbe avuto diritto al risarcimento qualora il consenso informato circa il rischio di malformazioni nei prenatali fosse stato funzionale soltanto alla interruzione di gravidanza da parte della donna, dando così ulteriore continuità al principio di diritto espresso dalla sentenza n. 14488/2004<sup>41</sup>".

## 6.1.2. La decisione n. 10741 del 2009.

Attraverso i due precedenti citati sopra, la S.C. ricostruisce lo stato della giurisprudenza in materia di nascita malformata. Tre aspetti devono essere sottolineati:

1. La pronuncia del 2004, che affrontava un caso concettualmente identico a quello oggi deciso, focalizzò il giudizio risarcitorio sul diritto tutelato, in base al quale individuare la lesione e il danno ingiusto. Allora la S.C. ritiene che tale diritto fosse quello della madre ad autodeterminarsi in ordine all'aborto e non quello del figlio ad essere abortito. Indipendentemente dal problema

<sup>34</sup> L. 22 maggio 1978, n. 194, "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza".

<sup>35</sup> Artt. 4 e 6, L. 22 maggio 1978, n. 194, cit.

<sup>36</sup> Non esiste nel nostro ordinamento un principio di eugeniosi, come nel diritto francese, che legittimi l'aborto per solo fatto della presenza di un difetto genetico più o meno grave: "Il suo diritto all'aborto non ha, infatti, una propria autonomia, per quanto relativanza all'esistenza o meno delle informazioni fornite, come invece nella legislazione francese...", Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit., § 61, lett. b).

<sup>37</sup> Di tale fantomatico diritto il nascituro non poteva neppure avere la tutorialità in ragione della sua mancanza di soggettività che avrebbe acquisito con la nascita, per cui si sarebbe trattato di un diritto adespota, in quanto né la madre, né il nascituro, né il medico, avrebbero potuto esercitarlo. La S.C. identificò la posizione del nascituro come una posizione protetta positivamente, parlando di "diritto a nascer sano", in ragione del quale "nessuno può provocare al nascituro lesioni o malattie". Questa posizione, che tutela la vita del figlio, non giustifì il fatto che conseguenze risarcitorie potessero scaturire rispetto al nascituro perché lo si fosse fatto vivere piuttosto che morire. Se esistesse un tale autonomo diritto a "non nascer", oltre al suo contenuto egenetico, ne deriverebbe un obbligo per la madre di abortire tutte le volte in cui fosse informata delle malformazioni, con il lassista rischio di una responsabilità verso il figlio nel caso in cui volesse ugualmente darlo alla luce.

<sup>38</sup> Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, cit.

<sup>39</sup> A meno che non si voglia argomentare che senza la somministrazione del farmaco non sarebbe neppure avvenuta la concezione né di conseguenza la nascita.

<sup>40</sup> "Ritiene la corte che, limitatamente alla titolarità di alcuni interessi personali protetti, vada affermata la soggettività giuridica del nascituro", così: Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, cit.

Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, cit.



si manifesti sia sotto il profilo eventistico sia sotto quello conseguenzialistico<sup>68</sup>.

Per altro verso Cassazione civile, 12 settembre 2011, n. 18641<sup>69</sup> (risarcimento danno conseguenti alla condotta del sanitario che aveva colpevolmente causato al minore, all'atto della nascita, un danno alla salute permanente) ha evidenziato che le Sezioni Unite del novembre 2008 non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento *ipso facto* del danno morale nel danno biologico, avendo esse indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplichezze risarcitorie.

Una prova in tal senso sarebbe contenuta, secondo la Corte, anche nella relazione predisposta dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano - introduttiva delle nuove tabelle mafriprudenziali di cui alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva<sup>70</sup>.

La tesi autonomista è stata condivisa anche dalla recente giurisprudenza di merito: una sentenza del Tribunale di Varese (16 febbraio 2010)<sup>71</sup> precisa, infatti, che discorrere di danno non patrimoniale "umitorio" non significa espungere dalla valutazione quantistica il peso della lesione alla integrità morale che, non solo costituisce un bene giuridico diverso, ma attiene altresì ad un diritto inviolabile della persona.

La distinzione morfologica prima ancora che funzionale tra danno morale e biologico ha di recente trovato conferme anche in sede normativa con l'emissione di due successivi decreti, i D.P.R. n. 37 e n. 181 del 2009<sup>72</sup>, che hanno infatti separato la componente morale del danno (provocato dalla lesione alla salute) rispetto a quella di ordine biologico<sup>73</sup>. In particolare, l'art. 5 del D.P.R. 37/2009, che si occupa dei danni da uranio impoverito pattuiti dai militari all'estero, prevede che la determinazione della percentuale del danno biologico è stabilita in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private e che "la determinazione del danno morale deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione della dignità della persona, connesse ed in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico".

La medesima previsione si ritrova anche nel D.P.R. 181 del 2009 (che contiene un regolamento

<sup>68</sup> Cfr. C. Scognamiglio, *Il danno non patrimoniale nel tempo della complessità, incontro di studio del 28 aprile 2010*, secondo il quale "Non è certo possibile enfatizzare oltre misura il significato di tali dati normativi, affatto settoriali e neppure riferiti specificamente... ad un contesto di responsabilità civile in senso proprio". *Contra App.* Torino, 5 ottobre 2009, secondo il quale "sembra difficile ritenere, oltranzato in un contesto interpretativo perlomeno contrastato, che l'espressa considerazione normativa di una ipotesi specifica in cui il danno morale si sovrappone al danno biologico, suoni come eccezionale e ingiustificata deroga e non già come ragionevole riconferma di un principio generale in una materia specifica". Nello stesso senso G. Buffone, *Il danno morale e il pregiudizio costituito esistenziale dopo Cass. civ. sez. un. nn. 269/72-5/20/08, tra oscillazioni giurisprudenziali e sentenze legislative*, relazione per il Consiglio Superiore della Magistratura, Ufficio per gli incontri di studio in [www.personamedica.it](http://www.personamedica.it), 41.

<sup>73</sup> A questi interventi legislativi si è ispirata la giurisprudenza successiva alle sentenze del 2008. Vedi Cass., 12 settembre 2011, n. 18641, cit.; e App. Cagliari n. 465 del 2011 (inedita), la quale ha affermato che "la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione di diritto costituzionalmente tutelato deve tenere conto, previa verifica degli elementi probatori emersi nel caso concreto, che in epoca successiva alle pronunce delle sezioni unite del 2008, il legislatore ha espresamente distinto nei D.P.R. 37/2009 e D.P.R. 181/2009, concettualmente oltre che giuridicamente, il danno biologico (inteso ex art. 138 e 139 d.lgs 209/2005, quale lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidente negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito) dal danno morale, definito dall'art. 5 del D.P.R. 37/2009 come sofferenza, turbamento dello stato d'animo, lesione alla dignità della persona, connesso e, in rapporto all'evento dannoso. Da tale indirizzo legislativo non si può pre-

<sup>72</sup> Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit., § 3.6.  
<sup>73</sup> Cass., 10 maggio 2002, n. 6735, cit.; di recente Cass. 10 novembre 2010, n. 22837.

Come segnalato nel paragrafo introduttivo il riconoscimento del "danno da nascita indesiderata" costituisce l'attespecie complessa nella ammetterla ma questo non ne sfida la giurisprudenza nella ammetterla ma questo non ne sfida la giurisprudenza con riferimento a tutti gli aspetti della risarcibilità del danno.

<sup>70</sup> Trib. Varese, 16 febbraio 2010, in [www.attadex.com](http://www.attadex.com).

ma attiene altresì ad un diritto inviolabile della persona.

La distinzione morfologica prima ancora che funzionale tra danno morale e biologico ha di recente trovato conferme anche in sede normativa con l'emissione di due successivi decreti, i D.P.R. n. 37 e n. 181 del 2009<sup>72</sup>, che hanno infatti separato la componente morale del danno (provocato dalla lesione alla salute) rispetto a quella di ordine biologico<sup>73</sup>. In particolare, l'art. 5 del D.P.R. 37/2009, che si occupa dei danni da uranio impoverito pattuiti dai militari all'estero, prevede che la determinazione della percentuale del danno biologico è stabilita in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private e che "la determinazione del danno morale deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione della dignità della persona, connesse ed in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico".

La medesima previsione si ritrova anche nel D.P.R. 181 del 2009 (che contiene un regolamento

della prova contraria – implica una responsabilità che non è limitata all'omessa diagnosi ma che è estesa alla "violation del diritto di autodeterminazione della donna nella prospettiva dell'insorgere, sul piano della causalità ipotetica, di una malattia fisica o psichica"<sup>25</sup>.

3. La Corte d'Appello aveva applicato erroneamente anche l'art. 27/29 c.c. ritenendo "non esservi prova alcuna che, anche se a conoscenza della malformazione cromosomica del feto, la signora B. avrebbe potuto interrompere la gravidanza", quando la giurisprudenza della Cassazione è risoluta<sup>23</sup> nel ritenere che è "corrispondente a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza se informata di gravi mafiorazioni del feto". Fermo restando che nel caso *de quo* era stata formulata una richiesta espresa in merito<sup>24</sup>.

In tal modo la S.C. ricostruisce l'inadempimento del medico rilevante rispetto al mancato esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza. Rimane il problema di determinare le conseguenze derivanti da questo inadempimento sotto il duplice profilo dei soggetti coinvolti, legittimati ad agire, e dei danni risarcibili.

## 5. I soggetti legittimati al risarcimento.

Il quarto motivo del ricorso è dedicato al corretto accertamento dei soggetti legittimati all'azione di risarcimento dei danni in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione verso la gestante.

La posizione della madre è palese<sup>25</sup>: ella è parte contrattuale (o comunque di un contatto sociale qualificato) e quindi ha diritto ad agire per il risarcimento.

Diversa è la posizione del padre che non è parte del contratto e che ad ogni modo ha un interesse rilevante nella vicenda. La S.C. riconosce il diritto ad agire anche ad esso, motivando *per relationem atta-*

traverso il richiamo ai suoi precedenti consolidati sul punto. Il padre, sebbene non sia titolare del diritto di scegliere in ordine all'interruzione della gravidanza, diritto spettante alla sola madre, è tuttavia soggetto protetto dal contratto tra madre e medico (struttura sanitaria), sulla base della figura del contratto con effetti proiettivi verso terzi, potendo subire le conseguenze riflesse dell'inadempimento<sup>26</sup>.

Al padre vengono assimilati i fratelli e le sorelle del neonato, ai quali viene riconosciuto il diritto ad agire per il risarcimento del danno<sup>27</sup>.

A questo punto non resta che valutare la legittimità ad agire in capo al nascituro ma questa questione deve essere vagliata in relazione alla pretesa che lo stesso potrebbe portare in giudizio ed a questo è dedicato il quinto motivo del ricorso.

## 6. Il diritto al risarcimento del nato malformato.

Nel quinto motivo, i ricorrenti invitano la S.C. a pronunciarsi su una serie di questioni strumentali alla riconoscenza nel nostro ordinamento di una "wrongful life action", specificamente chiedendo conto:

1. della legittimazione attiva del figlio all'azione di risarcimento danni, ex art. 1218 e 2043 c.c., conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione informativa verso la gestante;
2. della titolarità di diritti al feto solo al momento della nascita, anche alla luce degli orientamenti espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1074/2009;

<sup>26</sup> Sul punto Cass., 10 maggio 2002, n. 6735; Cass., 29 luglio 2004, n. 14488; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20320; Cass., 2 febbraio 2010, n. 2354.

<sup>27</sup> "L'indagine sulla platea dei soggetti aventi diritto al risarcimento (...) non può non essere estesa per le stesse motivazioni predictive della legittimità dell'altro genitore, anche affratelli e alle sorelle del neonato, dei quali non può non prescindersi l'attitudine a subire un serio danno non patrimoniale". Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit., § 5.3. Questa parte della motivazione costituisce anch'essa una innovazione contenuta nella sentenza, seppure appena di secondo piano rispetto alle ulteriori istanze sulla legittimità dello stesso nato malformato. La questione è di non poco conto, se si pensa alle conseguenze di una legittimazione così estesa rispetto all'ammontare complessivo del risarcimento e alle eventuali duplice oneri di più sul danno ai prossimi congiunti della vittima di un illecito esiste già un'esperienza giurisprudenziale nella affine materia della perdita del rapporto parentale con la conseguenza che quel canon di quantificazione e liquidazione del danno possono applicarsi anche in questa ipotesi. Le conseguenze logiche di questa estensione potrebbero non essere sostenibili se si considera quanto statuito dalla S.C. in accoglimento del quinto motivo.

quello conseguenzialistico<sup>68</sup>.

Per altro verso Cassazione civile, 12 settembre 2011, n. 18641<sup>69</sup>, secondo la quale i danni morali conseguenti alla condotta del sanitario che aveva colpevolmente causato al minore, all'atto della nascita, un danno alla salute permanente) ha evidenziato che le Sezioni Unite del novembre 2008 non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento *ipso facto* del danno morale nel danno biologico, avendo esse indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplichezze risarcitorie.

Una prova in tal senso sarebbe contenuta, secondo la Corte, anche nella relazione predisposta dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano - introduttiva delle nuove tabelle mafriprudenziali di cui alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva<sup>70</sup>.

La tesi autonomista è stata condivisa anche dalla recente giurisprudenza di merito: una sentenza del Tribunale di Varese (16 febbraio 2010)<sup>71</sup> precisa, infatti, che discorrere di danno non patrimoniale "umitorio" non significa espungere dalla valutazione quantistica il peso della lesione alla integrità morale che, non solo costituisce un bene giuridico diverso, ma attiene altresì ad un diritto inviolabile della persona.

La distinzione morfologica prima ancora che funzionale tra danno morale e biologico ha di recente trovato conferme anche in sede normativa con l'emissione di due successivi decreti, i D.P.R. n. 37 e n. 181 del 2009<sup>72</sup>, che hanno infatti separato la componente morale del danno (provocato dalla lesione alla salute) rispetto a quella di ordine biologico<sup>73</sup>. In particolare, l'art. 5 del D.P.R. 37/2009, che si occupa dei danni da uranio impoverito pattuiti dai militari all'estero, prevede che la determinazione della percentuale del danno biologico è stabilita in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private e che "la determinazione del danno morale deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione della dignità della persona, connesse ed in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico".

La medesima previsione si ritrova anche nel D.P.R. 181 del 2009 (che contiene un regolamento

della prova contraria – implica una responsabilità che non è limitata all'omessa diagnosi ma che è estesa alla "violation del diritto di autodeterminazione della donna nella prospettiva dell'insorgere, sul piano della causalità ipotetica, di una malattia fisica o psichica"<sup>25</sup>.

3. La Corte d'Appello aveva applicato erroneamente anche l'art. 27/29 c.c. ritenendo "non esservi prova alcuna che, anche se a conoscenza della malformazione cromosomica del feto, la signora B. avrebbe potuto interrompere la gravidanza", quando la giurisprudenza della Cassazione è risoluta<sup>23</sup> nel ritenere che è "corrispondente a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza se informata di gravi mafiorazioni del feto". Fermo restando che nel caso *de quo* era stata formulata una richiesta espresa in merito<sup>24</sup>.

## 6. Il diritto al risarcimento del nato malformato.

Nel quinto motivo, i ricorrenti invitano la S.C. a pronunciarsi su una serie di questioni strumentali alla riconoscenza nel nostro ordinamento di una "wrongful life action", specificamente chiedendo conto:

1. della legittimazione attiva del figlio all'azione di risarcimento danni, ex art. 1218 e 2043 c.c., conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione informativa verso la gestante;
2. della titolarità di diritti al feto solo al momento della nascita, anche alla luce degli orientamenti espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1074/2009;

<sup>26</sup> Sul punto Cass., 10 maggio 2002, n. 6735; Cass., 29 luglio 2004, n. 14488; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20320; Cass., 2 febbraio 2010, n. 2354.

<sup>27</sup> "L'indagine sulla platea dei soggetti aventi diritto al risarcimento (...) non può non essere estesa per le stesse motivazioni predictive della legittimità dell'altro genitore, anche affratelli e alle sorelle del neonato, dei quali non può non prescindersi l'attitudine a subire un serio danno non patrimoniale". Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit., § 5.3. Questa parte della motivazione costituisce anch'essa una innovazione contenuta nella sentenza, seppure appena di secondo piano rispetto alle ulteriori istanze sulla legittimità dello stesso nato malformato. La questione è di non poco conto, se si pensa alle conseguenze di una legittimazione così estesa rispetto all'ammontare complessivo del risarcimento e alle eventuali dupliche oneri di più sul danno ai prossimi congiunti della vittima di un illecito esiste già un'esperienza giurisprudenziale nella affine materia della perdita del rapporto parentale con la conseguenza che quel canon di quantificazione e liquidazione del danno possono applicarsi anche in questa ipotesi. Le conseguenze logiche di questa estensione potrebbero non essere sostenibili se si considera quanto statuito dalla S.C. in accoglimento del quinto motivo.

della prova contraria – implica una responsabilità che non è limitata all'omessa diagnosi ma che è estesa alla "violation del diritto di autodeterminazione della donna nella prospettiva dell'insorgere, sul piano della causalità ipotetica, di una malattia fisica o psichica"<sup>25</sup>.

3. La Corte d'Appello aveva applicato erroneamente anche l'art. 27/29 c.c. ritenendo "non esservi prova alcuna che, anche se a conoscenza della malformazione cromosomica del feto, la signora B. avrebbe potuto interrompere la gravidanza", quando la giurisprudenza della Cassazione è risoluta<sup>23</sup> nel ritenere che è "corrispondente a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza se informata di gravi mafiorazioni del feto". Fermo restando che nel caso *de quo* era stata formulata una richiesta espresa in merito<sup>24</sup>.

## 6. Il diritto al risarcimento del nato malformato.

Nel quinto motivo, i ricorrenti invitano la S.C. a pronunciarsi su una serie di questioni strumentali alla riconoscenza nel nostro ordinamento di una "wrongful life action", specificamente chiedendo conto:

1. della legittimazione attiva del figlio all'azione di risarcimento danni, ex art. 1218 e 2043 c.c., conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione informativa verso la gestante;
2. della titolarità di diritti al feto solo al momento della nascita, anche alla luce degli orientamenti espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1074/2009;

<sup>26</sup> Sul punto Cass., 10 maggio 2002, n. 6735; Cass., 29 luglio 2004, n. 14488; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20320.

Come segnalato nel paragrafo introduttivo il riconoscimento del "danno da nascita indesiderata" costituisce l'attespecie complessa nella ammetterla ma questo non ne sfida la giurisprudenza con riferimento a tutti gli aspetti della risarcibilità del danno.

<sup>27</sup> Trib. Varese, 16 febbraio 2010, in [www.attadex.com](http://www.attadex.com).

Nel settembre del 1996 veniva alla luce la piccola M. affetta da sindrome di Down. Nel febbraio del 1999, la signora B. e il marito agivano contro il ginecologo e contro la USSU, 8 di X, sia in proprio che quali rappresentanti della piccola M. e delle sorelle G. e L., per il ristoro di tutti i danni subiti.

In primo grado, il Tribunale di Treviso respinse tutte le domande, previa declaratoria del difetto di legittimità della piccola M. Investita del gravame, la Corte d'Appello di Venezia lo rigettò.

La Corte Veneta, in aderenza all'orientamento di Cass. 14488/2004, ritenne che del difetto di informazione, preordinato alla tutela del diritto alla salute della madre, non potesse doversi anche la figlia, la quale a seguito di una corretta prestazione diagnostica non sarebbe neppure venuta al mondo, in ragione della strumentalità della diagnosi all'aborted (negazione della "wrongful life action"). La Corte rigetto anche la domanda dei familiari, fondata sull'inadempimento del medico che veniva ritenuto esente da colpa. In particolare:

- ritenne del tutto giustificata la sola indicazione del "Tritest" quale indagine diagnostica adeguata alla situazione della gestante;
- assentì l'insufficienza dell'accertamento di una malformazione fetale per la legittimazione dell'interruzione della gravidanza, in assenza della dimostrazione della sussistenza dei relativi presupposti di legge;
- ritenne estranea al tema del giudizio la questione sulla carenza di informazione, prospettata in appello (rigetto della "wrongful birth claim").

<sup>18</sup> Dal punto di vista della ricostruzione strutturale del risarcimento, viene seguito il metodo di SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972/3,4,5, § 4 e ss., con riferimento al c.d. "danno non patrimoniale da contratto". In particolare l'inadempimento viene valutato rispetto agli interessi delle parti come un fatto illecito e non secondo le regole risarcitorie proprie dello stesso. Questo risulterà dal prosiguo dell'argomentazione, dalla quale si evincerà l'applicazione al risarcimento del danno dell'art. 2043 c.c., con i relativi elementi di struttura, a fronte del contemporaneo richiamo dell'art. 1218 c.c.; secondo un'impostazione ampiamente criticata in dottrina: v. L. NIVARRA, *La contrattualizzazione del danno non patrimoniale: un'incompiuta - The non-economic loss contractualization: an unfinished matter*, in *Eur. dir. priv.*, 2012, fasc. 2, p. 475-500.

<sup>19</sup> 1) Violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., con riferimento alla mancata valutazione della domanda, contenuta nell'atto di citazione, in ordine all'inadempimento del medico del c.d. Consenso informato. 2) Violazione art. 1218 e 1223 c.c., in ordine all'accertamento dell'inadempimento del dovere di informazione. 3) Violazione art. 2729 c.c. circa la presunzione che se informata delle malformazioni la gestante avesse o meno abortito.

<sup>20</sup> «*Risulta espresso e non equivoco, nel corpo dell'atto di citazione di primo grado, il riferimento "alla valutazione sul livello di consenso informato che il referito relativo al triste determina"*». Così Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit. § 2.

#### 4. L'inadempimento rilevante del medico<sup>18</sup>

La S.C. risolve *en passant* le questioni sollevate nei primi tre motivi del ricorso<sup>19</sup>, con i quali si individua l'inadempimento del medico e se ne traggonono le esatte conseguenze di diritto.

1. Il Tribunale non aveva dato rilievo al problema del c.d. "Consenso Informato", ritenendo che l'obbligo normativo si rivesse nella "corretta" effettuazione dell'accertamento praticato: il "Tritest". La Corte d'Appello aveva rigettato la questione ritenendola proposta per la prima volta in appello, in violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. La S.C. accoglie il motivo ritenendo che l'atto di citazione correttamente contiene il riferimento al tema del consenso informato<sup>20</sup>.

2. La corretta valutazione procedurale del termine su cui decidere implica che la prestazione oggetto del rapporto professionale medico-copacente non consista in un qualiasi accertamento (nel caso il "Tritest") ma in "un accertamento doppiamente funzionale alla diagnosi di malformazioni fetali e all'esercizio del diritto di aborto". Pertanto, non accompagnando il riferito del "Tritest" con un'adeguata informazione sull'esito e sulla qualità dell'esame, né sulla alternativa ad esso, il medico si è reso inadempiente. Quest'inadempimento – che dal punto di vista probatorio grava il medico

<sup>18</sup> Dal punto di vista della ricostruzione strutturale del risarcimento, viene seguito il metodo di SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972/3,4,5, § 4 e ss., con riferimento al c.d. "danno non patrimoniale da contratto". In particolare l'inadempimento viene valutato rispetto agli interessi delle parti come un fatto illecito e non secondo le regole risarcitorie proprie dello stesso. Questo risulterà dal prosiguo dell'argomentazione, dalla quale si evincerà l'applicazione al risarcimento del danno dell'art. 2043 c.c., con i relativi elementi di struttura, a fronte del contemporaneo richiamo dell'art. 1218 c.c.; secondo un'impostazione ampiamente criticata in dottrina: v. L. NIVARRA, *La contrattualizzazione del danno non patrimoniale: un'incompiuta - The non-economic loss contractualization: an unfinished matter*, in *Eur. dir. priv.*, 2012, fasc. 2, p. 475-500.

<sup>19</sup> 1) Violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., con riferimento alla mancata valutazione della domanda, contenuta nell'atto di citazione, in ordine all'inadempimento del medico del c.d. Consenso informato. 2) Violazione art. 1218 e 1223 c.c., in ordine all'accertamento dell'inadempimento del dovere di informazione. 3) Violazione art. 2729 c.c. circa la presunzione che se informata delle malformazioni la gestante avesse o meno abortito.

<sup>20</sup> «*Risulta espresso e non equivoco, nel corpo dell'atto di citazione di primo grado, il riferimento "alla valutazione sul livello di consenso informato che il referito relativo al triste determina"*». Così Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit. § 3.

relativo ai criteri medico legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'art. 6 della legge 3 agosto 2004 n. 206) il quale definisce il danno morale come il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in se considerato.

In tempi ancor più recenti la valorizzazione del danno morale ha trovato un ennesimo supporto normativo nella legge 15 marzo 2010 n. 38 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore". L'art. 1, comma III, dispone che "le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine; c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia. L'art. 7, inoltre, precisa che "all'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica analgica e i farmaci utilizzati i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito".

Ebbene, l'accoglimento della tesi autonominata dovrebbe portare a risvolti pratico - applicativi di non poco momento apprezzabili principalmente sul piano della prova e della liquidazione del danno. Dovrebbe, in altri termini, essere fornita, anche per presunzioni, la prova (autonoma rispetto a quella relativa alla patologia medicamente accettabile) di avere patito una sofferenza soggettiva e non sarebbe possibile liquidare il danno morale attraverso il criterio degli automatismi, cioè con l'appesantimento del punto percentuale previsto per la liquidazione del danno biologico.

Eppero ci si accorge che il D.P.R. 37 del 2009, così come l'art. 4 del D.P.R. n. 181 del 2009 – più volte richiamati dalla Corte di Cassazione a supporto della tesi autonoma - di fatto poi prevedono una quantificazione per relationem laddove prevedono che la determinazione della percentuale del danno morale debba essere calcolata in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.

Ed allora appare con tutta evidenza alquanto difficile sostenere l'autonomia ontologica di tale danno per la sua determinazione si fa riferimento a criteri autonomi quali l'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione della dignità della persona, e poi per la sua

quantificazione lo si limita ad una frazione aritmetica calcolata sul *quantum* stabilito a titolo di danno biologico.

Non si sottraggo a tale osservazione neanche le tabelle del Tribunale di Milano cui prima si è fatto riferimento, le quali sono state assunte a parametro attestante, in linea generale, la conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 2056 c.<sup>74</sup>.

Anche in questo caso, infatti, il danno morale è liquidato sul danno biologico mediante aumenti fissi o progressivi<sup>75</sup>. In altri termini, il primo rappresenta sempre una frazione o percentuale del secondo: i nuovi valori del punto di invalidità infatti sono stati aumentati proprio al fine di incorporare il danno morale, prevedendosi un aumento del 25% per le micropermanenti, e poi un aumento progressivo (per le invalidità comprese tra il 10 e il 34%) fino a raggiungere l'incremento del 50%, destinato di li in poi a rimanere costante. Peraltro se è pur possibile, in termini generali, presumere che alla violazione della salute corrisponda una sofferenza morale percentualmente proporzionale ciò non più, però, considerarsi un automatismo. Non sempre infatti è dato ravvisare una tale proporzionalità, potendo sussistere una sofferenza soggettiva che superi di gran lunga le lesioni fisiche subite<sup>76</sup>.

<sup>74</sup> A fronte di un sistema caratterizzato da divergenti applicazioni del concetto di equità fenomeno della giurisprudenza perennemente in crisi, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12408 del 2011, ha garantito l'uniforme interpretazione del diritto su tutto il territorio nazionale, ha stabilito quali dovessero essere i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona ed ha affermato che quelli del Tribunale di Milano costituiscano il valore da ritenersi equo, quello cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità. In senso contrario a questo orientamento vedasi Cass., 7 giugno 2011, n. 12273, in *Foro It.*, 2011, 10, 2707 ss.; Cass., sez. lav., 2 agosto 2011, n. 16866, in *Diritto & Giurisprudenza*, 2011, 21 ottobre, n. 8537, in *Giust. ch. Mass.* 2012, 5, 693 ss.

<sup>75</sup> Per una critica alle tabelle milanesi vedi M. ROSSETTI, *L'ammasso del cavallo, ovvero uscirà mai la Corte dal pasticcio dell'equità?* in *Giust. civ.*, 2012, 10, 2385 ss., secondo il quale il Tribunale di Milano avrebbe perpetrato tale e quale il difetto censurato e condannato dalle Sezioni Unite, G. BUFFONE, *«Il danno morale e il pregiudizio costitutivo esistenziale dopo Cass. civ. sez. un. nn. 26972-5/2008, tra oscillazioni giurisprudenziali e synecdoche legislative»*, relazione per il Consiglio Superiore della Magistratura, Ufficio per gli incontri di studio, op. cit., 52 ss.

<sup>76</sup> Vedi Trib. Nota, 22 gennaio 2009, n. 213, in *Repub. civ. e priv.*, 2009, 6, 1366 ss., con nota di P. CENDONI e R. ROSSI, *Danno esistenziale danno morale: a chiudere la sua parte*. Nel caso concreto una bambina riportava quattro punti di invalidità a seguito del morso di un cane che le aveva sfregiato due terzi della guancia sinistra. Il tribunale notarino, in applicazione del criterio equitativo puro, ha liquidato la componente

In conclusione, sia i criteri risarcitorii dettati dal legislatore, sia i valori orientativi delle Tabelle meneghine non sembrano pienamente in grado di garantire l'integrità del risarcimento.

Il danno morale, in ragione della sua autonomia, meriterebbe di essere valutato con il criterio equitativo puro e slegado quindi dal quantum risarcitorio stabilito a titolo di danno alla salute, perché solo in tal modo il giudice potrà cogliere il peso effettivo della sofferenza provata nel singolo caso concreto.

## 5.2. L'autonomia risarcitoria del pregiudizio esistenziale.

Dall'analisi della giurisprudenza di legittimità successiva al 2008 emerge come il danno esistenziale conservi la propria autonomia di valutazione nel rapporto con il danno biologico sia nel rapporto con il danno morale.

Viene riconosciuto, infatti, uno spazio concettuale autonomo incentrato sulla modifica dell'*agenda quotidiana* a seguito della lesione della personalità del soggetto nel suo modo di essere personale e sociale, che si sostanzia nella alterazione della qualità della vita consistente in un *agire altrimenti* o in un *non poter fare più come prima*.

Sì è precisato che, allorquando ai fini della liquidazione del danno biologico vengono presi in considerazione anche i c.d. aspetti relazionali, deve essidersi che tale aspetto o voce di danno per ciò stesso possa considerarsi inverno sempre e comunque assorbente il c.d. danno esistenziale<sup>79</sup>. Ed infatti, in realtà, sarebbe necessario “verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice e se sia stato, in particolare, assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di vita, all'alterazione/neo/cambiamento della personalità del soggetto in cui dell'aspetto del danno non patrimoniale convenzionalmente indicato come danno esistenziale si coglie il significato pregnante”<sup>80</sup>. Laddove tali aspetti relazionali (del tutto ovvero secondo i profili peculiarmente connostanti il c.d. danno esistenziale) non

<sup>79</sup> Cass., 17 settembre 2010, n. 19816, in Giust. civ. Mass., 2010, 9, 1237 ss.  
<sup>80</sup> Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572, in *Cort. giur.*, 2006, 6, 787 ss., con nota di P.G. MONATERI, *Sezioni Unite: le nuove regole in materia di danno esistenziale e il futuro della responsabilità civile*; in *Corr. mer.*, 2006, 10, 1165 ss., con nota di G. TRAVAGLINO, *Le nuove categorie del danno non patrimoniale*; in *Riv. dir. lav.*, 2006, 3, 696 ss., con nota di G. SCOGNAMIGLI, *Le sezioni unite sull'allegazione e la prova dei danni cagionati da demansione o dequalificazione*.

<sup>81</sup> Cass., 30 giugno 2011, n. 14402, cit., e in *Resp. civ. e prev.* 2011, 10, 2025 ss., con nota di P. ZIVIZ, *Danno non patrimoniale da lesione alla salute: la Cassazione impone una valutazione (in duplice senso) unitaria*.

<sup>82</sup> Nello stesso senso Cass., 30 ottobre 2011, n. 10527, in *Giust. Civ. Mass.*, 2011, 5, 741 ss., secondo la quale “Nel caso di moria in un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (c.d. danno da rotura del rapporto parentale) non può ritenersi suscettibile per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma è exigé la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'autore allegare e

siano stati presi in considerazione, dal relativoリストro non si potrà prescindere”<sup>83</sup>.

Come ha chiarito Cassazione civile, Sezioni Unite, 24 marzo 2006, n. 6572<sup>84</sup>, pronunciandosi su un caso di risarcimento danni derivanti dal demansionamento di un lavoratore, il pregiudizio esistenziale consiste in ogni pregiudizio che l'illecito (datori) provoca sul fare arredititario del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

Il danno esistenziale, in altri termini, è indissolubilmente legato alla persona, e quindi non essendo possibile di determinazione secondo il sistema tabellare - al quale si ricorre per determinare il danno biologico, stante la uniformità dei criteri medici leggibili - applicabili in relazione alla lesione dell'indennità psicosomatica - necessita imprecisamente di indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprendenti l'alterazione delle sue abitudini di vita.

I caratteri di tale pregiudizio peraltro sono stati ulteriormente definiti dalla Cassazione civile, 30 giugno 2011, n. 14402<sup>85</sup>, la quale, pronunciandosi su un caso di danno derivante da sinistro stradale, ha statuito che il danno esistenziale consisterebbe in uno sconvolgimento della vita della persona, in altre parole “in uno sconvolgimento dell'esistenza obiettivamente accettabile in ragione dell'alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della vita comune di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, che, pur senza degenerare in patologie medicalmente accettabili (danno biologico), si rifletta in un'alterazione della sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse”<sup>86</sup>.

Ciò è precisato che, allorquando ai fini della liquidazione del danno biologico vengono presi in considerazione anche i c.d. aspetti relazionali, deve essidersi che tale aspetto o voce di danno per ciò stesso possa considerarsi inverno sempre e comunque assorbente il c.d. danno esistenziale<sup>87</sup>. Ed infatti, in realtà, sarebbe necessario “verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice e se sia stato, in particolare, assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di vita, all'alterazione/neo/cambiamento della personalità del soggetto in cui dell'aspetto del danno non patrimoniale convenzionalmente indicato come danno esistenziale si coglie il significato pregnante”<sup>88</sup>. Laddove tali aspetti relazionali (del tutto ovvero secondo i profili peculiariamente connostanti il c.d. danno esistenziale) non

<sup>83</sup> In tal senso vedi Cass., 30 giugno 2011, n. 14402, cit., e in *Resp. civ. e prev.* 2011, 9, 1, 2274 ss.; contra Cass., 10 febbraio 2010, n. 3906, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 2, 234, secondo la quale “i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita o qualità della medesima possono venire in considerazione ormai solo come “voce” del danno biologico nel suo aspetto dinamico e conglobante trovate quindi nel suo ambito complessivo il loro integrale ed unitario ristoro”.

<sup>84</sup> Cass., 6 aprile 2011, n. 7844, in *Giust. civ.*, 2012, 2, 1, 472, 5, 741 ss.

<sup>85</sup> Cass., 13 maggio 2011, n. 10527, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 5, 741 ss.

Riconoscere la legittimazione ad agire al bambino non significa attribuire rilevanza giuridica alla condizione del nascituro fin dal momento del concepimento, quando tradizionalmente il momento iniziale della rilevanza piena della persona per il diritto è individuato nella nascita<sup>89</sup>.

Inoltre, la domanda da questo proposito appare immediatamente contraddittoria dato che il bambino affermerebbe che il suo “essere inferno”, che non è stato determinato dal medico ma solamente non rilevato, costituisce un danno per sé stesso<sup>90</sup>.

Per di più, dal punto di vista causale, la corretta prestazione diagnostica avrebbe comportato l'interruzione della gravidanza sicché il termine differenziale rispetto alla nascita infetta sarebbe l'aborto “terapeutico”, con la conseguenza che la vita costituirebbe un danno rispetto alla morte<sup>91</sup>.

Sulla prima questione, la giurisprudenza è ormai propensa a ritenere che la soggettività del nascituro non sia determinante in ordine alla possibilità di tutelarne le prerogative in via risarcitoria, del resto in aderenza alla maggior dottrina<sup>92</sup>.

La seconda questione, la più delicata, è quella che viene affrontata in questa decisione: stabilire se il nascituro, una volta nato, possa doversi in prima

<sup>89</sup> Att. 1 c.c.; cfr. G. OPO, *L'inizio della vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, p. 499; (richiamato da) F.D. BUSNELLI, *La tutela giuridica dell'inizio della vita umana*, in A.A.V.V., *La tutela giuridica della vita prenatale*, a cura di R. ROSSANO E. SIBILLA, Torino 2005, p. 64 ss.

<sup>90</sup> Interessante il discorso sugli effetti che il diritto della responsabilità civile produce sulla percezione sociale della disabilità: A. BLOOM, P.S. MULLER, *Blindsight: How we see disabilities in tort litigation*, in 86 *Wash. L. Rev.* 709 (2011); così come W.F. HENSEL, *The Disabling Impact, cit.*: disponibili su Henonline.

<sup>91</sup> Grotesca la motivazione del caso *Curlander* che sostiene questa tesi fino in fondo con conseguenze discutibili (in particolare modo circa gli effetti positivi dell'eugenetica prenatale sui costi sociali della disabilità e sull'eventuale responsabilità dei genitori verso il nascituro, qualora consci della malformità di esso, non lo abortissero). Leggibile su HeinOnline: *Curlander v Bio-Science Laboratories* (1980) 106 Cal. App. 3d 811; 165 Cal. Rptr. 477; sul caso v. W. F. HENSEL, *The Disabling Impact, cit.*, p. 58. Ampie considerazioni sulle conseguenze di questa ricostruzione teorica possono leggersi a proposito del caso *Perruche* in O. CAYLA, Y. THOMAS, *Il diritto di non... cit.*; e nella vicenda tedesca in E. PICKER, *Il danno della vita*, cit. Significativa anche l'argomentazione di Turpin v. Sortini, 643 Pd 954, 962 (Cal. 1982): “determine whether it is in the child's own interest to be born with defects or not to be born at all”.

<sup>92</sup> Nello stato dell'Arizona è del 8 marzo 2012 il “Senate Bill 1359”, attraverso il quale vengono bandite le azioni in questione e attualmente Pennsylvania, North Dakota, South Dakota, Utah, Idaho, Indiana, Missouri, Minnesota and North Carolina hanno emanato le c.d. “wrongful birth laws” ovvero leggi che disciplinano specificamente la responsabilità dei sanitari nella fattispecie in esame.

persona di un pregiudizio determinato dal suo stesso stato esistenziale.

Individuata in questo modo la questione affrontata dalla S.C., occorrono due precisazioni: in primo luogo bisogna sottolineare che le azioni per “*wrongful life*” e “*wrongful birth*” provocano un dibattito vivo a livello internazionale, sia in Europa che negli Stati Uniti, nel quale pressappoco tutti gli Stati negano riconoscimento alla prima fattispecie e ammettono, con molti dubbi, la seconda. Allo stato attuale solo tre negli Stati Uniti ammettono la “*wrongful life claim*” e numerosi hanno legiferato, anche di recente, per negarle entrambe<sup>93</sup>.

In secondo luogo, è bene tener presente che la questione così individuata nel diritto italiano deve essere necessariamente confrontata con tutte le regole che disciplinano la responsabilità civile, perché più analiticamente la fattispecie dovrà essere vagliata in relazione alla condotta del medico; alla sussistenza di conseguenze dannose risarcibili; all'ingiustizia del danno; al nesso di causalità materiale tra condotta del medico e posizione giuridica del nascituro; agli effetti del contratto tra madre e medico rispetto al nascituro; alla causalità giuridica in termini di conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento o del fatto illecito.

La signora B., appena consapevole del proprio stato interessante, si era rivolta ad un ginecologo, il dottor D., chiedendo di essere sottoposta agli accertamenti necessari ad escludere eventuali malformazioni del feto. In quell'occasione aveva rappresentato al sanitario la nascita di un bimbo sano quale condizione per la prosecuzione della gravidanza. Il medico, data la giovane età della donna (ventotto anni), riteneva sufficiente effettuare un “Tri-test”, omettendo di prescrivere più approfonditi accertamenti e di informare la paziente circa l'efficacia del test (40% di falsi negativi) e le eventuali alternative (“l'Amniocentesi”).

<sup>93</sup> Soltanto California, New Jersey e Washington attualmente ammettono un'azione per *wrongful life*. Curiosamente (venendo età della donna (ventotto anni), riteneva sufficiente effettuare un “Tri-test”, omettendo di prescrivere più approfonditi accertamenti e di informare la paziente circa l'efficacia del test (40% di falsi negativi) e le eventuali alternative (“l'Amniocentesi”).

<sup>94</sup> Nello stato dell'Arizona è del 8 marzo 2012 il “Senate Bill 1359”, attraverso il quale vengono bandite le azioni in questione e attualmente Pennsylvania, North Dakota, South Dakota, Utah, Idaho, Indiana, Missouri, Minnesota and North Carolina hanno emanato le c.d. “wrongful birth laws” ovvero leggi che disciplinano specificamente la responsabilità dei sanitari nella fattispecie in esame.

come "wrongful life action"<sup>2</sup>, "bebé prejudice"<sup>3</sup>, "vita indesiderata". La vicenda è nota: l'omessa o errata diagnosi del medico circa le condizioni di salute del nascituro nell'esecuzione di accertamenti diagnostici prenatali, priva i genitori della possibilità di determinarsi in un ordine ad un'eventuale interruzione della gravidanza. In seguito alla nascita del bambino che presenta malformazioni o è affetto da una malattia, i familiari procedono ad un'azione per ottenere il risarcimento del danno. Quest'azione generalmente viene proposta *ture proprio dalla madre*<sup>4</sup> facendo valere l'inadempimento del contratto, che ha ad oggetto la prestazione diagnostica, e la lesione del diritto di autodeterminazione in ordine alla possibilità di interrompere la gravidanza<sup>5</sup>. Va sottolineato il fatto che spesso la condotta del medico non ha determinato in alcun modo lo stato di infertilità (come nel diverso caso di somministrazione di farmaci dannosi)<sup>6</sup>; consiste nella mera omissione nel rilevare lo stato di salute del feto.

Parallelamente o alternativamente a tale azione, alcuni genitori hanno chiesto il risarcimento del danno in qualità di rappresentanti del proprio figlio nato infermo a seguito della diagnosi erronea o mancante. Quest'ultima fattispecie viene propriamente definita "wrongful life action".<sup>7</sup>

La situazione di fatto che da origine alle due ipotesi è la medesima (omessa diagnosi con conseguente nascita inferma) ma il riconoscimento della titolarità all'azione in capo allo stesso nato malformato implica una ricostruzione giuridica differente e solleva questioni impegnative per il diritto e non solo.

Due i problemi principali<sup>8</sup> che la pretessa diretta del nato implica:

- il riconoscimento della titolarità di un diritto in capo ad un soggetto che al momento dello svolgimento dei fatti era privo della soggettività giuridica in quanto concepito ma non nato;
- l'individuazione di un danno (a prescindere dalle conseguenze risarcibili), inteso quale situazione ontologicamente differenziale negativa.

<sup>2</sup> Ampia la bibliografia in ambiente anglosassone, per tutti: M.A. BERENSON, *The wrongful life claim – the legal dilemma of existence versus non-existence: 'to be or not to be'*, in *Tulane Law Review*, 1990, 64, 895; più recentemente: W. F. HENSEL, *The Disabling Impact of Wrongful Birth and Wrongful Life Actions*, 40 Harv. C.R.-C.L. L. Rev. 141 2005, §3, disponibile su HeinOnline.

<sup>3</sup> Notissimo, in Francia, il caso Perruche: F.D. BUSINELLI, *Il diritto a nascere sano e il rovescio della medaglia: esiste un diritto a non nascere affatto*, in nota a Cour de Cassation, 17.11.2000, in NGCC, 2001, I, 213; la stessa sentenza è annotata in *Danno Personale*, 2001, 475, con nota di M. GORGONI, *Nascere sani o non nascere affatto: verso un nuovo capitolo della storia della nascita denians sans non desirés*, in *Repub. civ.*, 2001, 499, con nota di A. GUARNERI. *Wrongful life, bebé préjudice e il discorso diritto a nascere sano... o a non nascere*, più ampiamente: O. CAYLA, Y. THOMAS, *Il diritto di non nascere*, Milano 2004; V. anche

<sup>4</sup> La questione è nota in Italia sin dal saggio di P. RESCIGNO, *Il danno da procreazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1956, II, 614. In Germania, BGHZ 86, 240; JZ 1983, 447; sulla vicenda tedesca più leggero ampliamente in E. PICKER, *Il danno della vita. Risarcimento per una vita non desiderata*, Milano, 2004, presentazione di P. ZATTI.

Per un recente lavoro comparato, I. GIESEN, *The Use and Influence of Comparative Law in Wrongful Life Cases, in Utrecht Law Review*, vol. 8, 2012, p. 35, disponibile su [www.utrechtlawreview.org](http://www.utrechtlawreview.org).

<sup>5</sup> In ambiente anglosassone si distingue tra "Wrongful Pregnancy" – con riferimento a casi di fallimenti di trattamenti di sterilizzazione o contraccettive e conseguente nascita di un bambino anche se sano – "Wrongful birth" – nei casi di danni chiesti dai familiari per la nascita di un bambino malato – e "Wrongful life" – nei casi di nascita di danni chiesti dai genitori in nome del figlio stesso per essere nato malato, su questa distinzione v. F. PEARSON, *Liability for so-called wrongful pregnancy, wrongful birth and wrongful life*, 1997, *SALJ* 11/4; ma anche W. F. HENSEL, *The Disabling Impact*, cit.; M.A. BERENSON, *The wrongful life*, cit.

<sup>6</sup> M.A. BERENSON, *The wrongful life*, cit. W. F. HENSEL, *The Disabling Impact*, cit.

<sup>7</sup> Per semplicità espositiva si traslasciano, per il momento, le pur importanti questioni relative alla estensione delle obbligazioni derivanti dalla relazione tra medico e paziente, sia oggettivi (quanta informazione sia dovuta alla gestante) sia soggettivi (in riferimento alla relazione tra medico e nascituro generante conseguenze giuridicamente rilevanti).

<sup>8</sup> Questione trattata in Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, in <http://dejure.giuffre.it/>

Questa fattispecie, ammessa in diversi ordinamenti, viene definita "wrongful birth action"<sup>8</sup>, ovvero "azione di risarcimento per nascita indesiderata". La pretesa risarcitoria si basa sulla violazione di un diritto proprio della madre e sul fatto di lamentare le conseguenze dannose che la nascita del bambino inferno produce sulla sfera giuridica ed esistenziale propria della stessa, la quale, oltre a poter subire uno shock psichico con lesioni della salute, dovrà affrontare gli oneri patrimoniali ed assistenziali derivanti dal dover crescere un figlio non sano.

Parallelamente o alternativamente a tale azione, alcuni genitori hanno chiesto il risarcimento del danno in qualità di rappresentanti del proprio figlio nato infermo a seguito della diagnosi erronea o mancante. Quest'ultima fattispecie viene propriamente definita "wrongful life action".

La situazione di fatto che da origine alle due ipotesi è la medesima (omessa diagnosi con conseguente nascita inferma) ma il riconoscimento della titolarità all'azione in capo allo stesso nato malformato implica una ricostruzione giuridica differente e solleva questioni impegnative per il diritto e non solo.

Due i problemi principali<sup>9</sup> che la pretessa diretta del nato implica:

- il riconoscimento della titolarità di un diritto in capo ad un soggetto che al momento dello svolgimento dei fatti era privo della soggettività giuridica in quanto concepito ma non nato;
- l'individuazione di un danno (a prescindere dalle conseguenze risarcibili), inteso quale situazione ontologicamente differenziale negativa.

Parallelamente o alternativamente a tale azione, alcuni genitori hanno chiesto il risarcimento automatica della lesione medicalmente accettabile. «Provava ne sia che un danno biologico propriamente considerato – un danno cioè considerato non sotto il profilo eventista, ma consequenzialista – non sarebbe legittimamente configurabile (sul piano risarcitorio, non ontologico) tutte le volte che la lesione (danno evento) non abbia procurato conseguenze dannose risarcibili al soggetto: la rottura da parte di un terzo di un dente destinato di li a poco ad essere estirpati dal (costoso) dentista è certamente una lesione medicalmente accettabile, ma, sussunta nella sfera del rilevante giuridico (id est, del rilevante risarcitorio), non è, (non dovrebbe essere) anche lesions risarcibile, poiché nessuna conseguenza dannosa sul piano della salute appare legittimamente predicibile... La mancanza di danno (conseguenza dannosa) biologico, in tali casi, non esclude peraltro in astratto la configurabilità di un danno morale soggettivo (da sofferenza inferiore) e di un possibile danno "dinamico relazionale", sia pure circoscritto nel tempo".

Dalla sentenza emerge come il pregiudizio dinamico relazionale sussista e possa essere automaticamente apprezzato anche se il diritto violato sia quello all'integrità psicofisica. Nella pronuncia si prende in considerazione l'eventualità che alla lesione della salute non segua un danno biologico ma possa conseguire in via autonoma solo un danno esistenziale (o da anche un danno morale).

I recenti approdi giurisprudenziali suggeriscono di ritenere che, ai fini di un più chiaro inquadramento dei danni consequenziali, sarebbe stato più opportuno accogliere una nozione ristretta di danno biologico limitato alla componente della menomatia fisica e psichica (componente a prova scientifica, che esige una valutazione medico legale conforme ai principi della eziologia della scienza medica e biologica) piuttosto che introdurre, come ha fatto il legislatore nel 2005 con il Codice delle As-

sicurazioni private, una definizione complessa e pluridimensionale nella quale l'aspetto dinamico relazionale viene per legge quantitativamente limitato<sup>10</sup>. L'art. 139 del Codice assicurazioni private, infatti, prevede, con riferimento alle lesioni di lieve entità, che l'ammontare del danno biologico possa essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

Storicamente il danno biologico nasce dalla esigenza di eliminare la forte discriminazione emergente dai risarcimenti del danno alla salute commessi in ragione del reddito lavorativo: il metodo di liquidazione di gran lunga più utilizzato era fondato, infatti, sulla capitalizzazione del reddito percepito dal soggetto leso. Tale meccanismo portava a risultati profondamente iniqui in quanto soggetti che subivano le medesime lesioni fisiche venivano risarciti differentemente in ragione delle diverse condizioni economico-sociali: nel 1968 la Corte d'Appello di Torino affermava che "il danno alla persona è la lesione della sua integrità fisiopsichica ed il reddito lavorativo altro non è che il parametro per la sua riduzione in termini monetari".<sup>11</sup>

Con la storica sentenza del 1974, il Tribunale di Genova, ritenendo iniquo il sistema di valutazione basato sulla commisurazione del *quantum risarcitorum* al reddito individuale della vittima, statuiscè che la lesione permanente riguardante esclusivamente lo stato di salute della persona dovesse essere valutata e liquidata in termini esattamente uguali per tutte le persone.

Solo in un secondo momento (a partire dalla sentenza del Tribunale di Pisa nel 1979), pur non discostandosi l'esigenza di ricercare un indice di valori medi cui fare primario riferimento per la valutazione di conseguenze di menzionati sufficientemente tipizzate, si afferma il principio secondo cui "l'entità di risarcimento del danno alla salute deve essere, in linea di tendenza, proporzionale alla gravità degli impedimenti economici e sociali causati dal fatto lesivo".

Danno biologico e danno esistenziale sono contestualmente e funzionalmente separati. L'aspetto dinamico-relazionale non è parte integrante del danno biologico, non nasce necessariamente insieme all'illievo.

<sup>10</sup> Cfr. P.G. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce di danno non patrimoniale*, op. cit., 56 ss, secondo il quale la nozione di "biologico" in quanto danno alla salute è oggi messo meno della nozione di salute, dato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, all'art. 2, d.lgs. n. 81/2008, secondo cui la salute equivale allo "stato di completo benessere, fisico, mentale, e sociale, non consistente solo in una assenza di malattia o infermità".

<sup>11</sup> App. Torino, 8 maggio 1968, in *Arch. Resp. civ.*, 1969, 110 ss.

Un'argomentazione assai convincente in ordine all'autonomia, sul piano consequenzialistico, del danno esistenziale rispetto al danno biologico è contenuta nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 20292 del 20 novembre 2012<sup>12</sup> (uccisione del prossimo congiunto) che definisce esistenziale quel danno che, in caso di lesione alla salute, si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto come conseguenza automatica della lesione medicalmente accettabile. «Provava ne sia che un danno biologico propriamente considerato – un danno cioè considerato non sotto il profilo eventista, ma consequenzialista – non sarebbe legittimamente configurabile (sul piano risarcitorio, non ontologico) tutte le volte che la lesione (danno evento) non abbia procurato conseguenze dannose risarcibili al soggetto: la rottura da parte di un terzo di un dente destinato di li a poco ad essere estirpati dal (costoso) dentista è certamente una lesione medicalmente accettabile, ma, sussunta nella sfera del rilevante giuridico (id est, del rilevante risarcitorio), non è, (non dovrebbe essere) anche lesions risarcibile, poiché nessuna conseguenza dannosa sul piano della salute appare legittimamente predicibile... La mancanza di danno (conseguenza dannosa) biologico, in tali casi, non esclude peraltro in astratto la configurabilità di un danno morale soggettivo (da sofferenza inferiore) e di un possibile danno "dinamico relazionale", sia pure circoscritto nel tempo".

Dalla sentenza emerge come il pregiudizio dinamico relazionale sussista e possa essere automaticamente apprezzato anche se il diritto violato sia quello all'integrità psicofisica. Nella pronuncia si prende in considerazione l'eventualità che alla lesione della salute non segua un danno biologico ma possa conseguire in via autonoma solo un danno esistenziale (o da anche un danno morale).

I recenti approdi giurisprudenziali suggeriscono di ritenere che, ai fini di un più chiaro inquadramento dei danni consequenziali, sarebbe stato più opportuno accogliere una nozione ristretta di danno biologico limitato alla componente della menomatia fisica e psichica (componente a prova scientifica, che esige una valutazione medico legale conforme ai principi della eziologia della scienza medica e biologica) piuttosto che introdurre, come ha fatto il legislatore nel 2005 con il Codice delle As-

sicurazioni private, una definizione complessa e pluridimensionale nella quale l'aspetto dinamico relazionale viene per legge quantitativamente limitato<sup>10</sup>. L'art. 139 del Codice assicurazioni private, infatti, prevede, con riferimento alle lesioni di lieve entità, che l'ammontare del danno biologico possa essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

Storicamente il danno biologico nasce dalla esigenza di eliminare la forte discriminazione emergente dai risarcimenti del danno alla salute commessi in ragione del reddito lavorativo: il metodo di liquidazione di gran lunga più utilizzato era fondato, infatti, sulla capitalizzazione del reddito percepito dal soggetto leso. Tale meccanismo portava a risultati profondamente iniqui in quanto soggetti che subivano le medesime lesioni fisiche venivano risarciti differentemente in ragione delle diverse condizioni economico-sociali: nel 1968 la Corte d'Appello di Torino affermava che "il danno alla persona è la lesione della sua integrità fisiopsichica ed il reddito lavorativo altro non è che il parametro per la sua riduzione in termini monetari".<sup>11</sup>

Con la storica sentenza del 1974, il Tribunale di Genova, ritenendo iniquo il sistema di valutazione basato sulla commisurazione del *quantum risarcitorum* al reddito individuale della vittima, statuiscè che la lesione permanente riguardante esclusivamente lo stato di salute della persona dovesse essere valutata e liquidata in termini esattamente uguali per tutte le persone.

Solo in un secondo momento (a partire dalla sentenza del Tribunale di Pisa nel 1979), pur non discostandosi l'esigenza di ricercare un indice di valori medi cui fare primario riferimento per la valutazione di conseguenze di menzionati sufficientemente tipizzate, si afferma il principio secondo cui "l'entità di risarcimento del danno alla salute deve essere, in linea di tendenza, proporzionale alla gravità degli impedimenti economici e sociali causati dal fatto lesivo".

Danno biologico e danno esistenziale sono contestualmente e funzionalmente separati. L'aspetto dinamico-relazionale non è parte integrante del danno biologico, non nasce necessariamente insieme all'illievo.

<sup>10</sup> Cfr. P.G. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce di danno non patrimoniale*, op. cit., 56 ss, secondo il quale la nozione di "biologico" in quanto danno alla salute è oggi messo meno della nozione di salute, dato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, all'art. 2, d.lgs. n. 81/2008, secondo cui la salute equivale allo "stato di completo benessere, fisico, mentale, e sociale, non consistente solo in una assenza di malattia o infermità".

<sup>11</sup> App. Torino, 8 maggio 1968, in *Arch. Resp. civ.*, 1969, 110 ss.

me e contestualmente a questo, ma rappresenta un ulteriore, diverso e autonomo pregiudizio che può solo eventualmente conseguire alla lesione dell'integrità psicofisica già di per sé risarcibile.

Con riferimento al rapporto fra danno morale ed esistenziale, non sono mancate sentenze che sembrano discostarsi dalle pronunce delle Sezioni Unite per le quali, si ricorda, costituisce dupliceazione delle poste risarcitorie "la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale"<sup>86</sup>.

Ebbene, Cassazione civile, 6 aprile 2011, n. 7844<sup>87</sup>, pronunciandosi in ordine ai pregiudizi derivati ad una madre per le lesioni subite dal figlio a seguito di incidente automobilistico, ha enunciato il principio di diritto per il quale "in presenza dell'allegazione del fatto-base delle gravi lesioni subite dal figlio convivente all'estero di sinistro stradale, il giudice deve ritenere in particolare provata la sofferenza interiore (o patema d'animo) e lo sconvolgimento dell'esistenza che (anche) per la madre ne derivano, dovendo nella liquidazione del relativo risorto tenere conto di entrambi i suddetti profili, ivi ricompresa la degenerazione della sofferenza inferiore nella scelta di abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle riportate lesioni psicofisiche".

Nello stesso senso si possono leggere le affermazioni di Cassazione civile, 15 aprile 2010, n. 9040<sup>88</sup>, secondo la quale, nella liquidazione del danno morale dei genitori per la morte del figlio si deve considerare anche la perdita del rapporto parentale, non venendo in rilievo il *nomen iuris* adottato dal giudice e dalle parti, ma i tipi di pregiudizio che vengono complessivamente risarciti nella liquidazione del danno non patrimoniale da fatto configurabile come reato<sup>88</sup>.

<sup>86</sup> Per completezza espositiva, sul rapporto tra danno morale ed esistenziale, si veda Cass., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3677, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 4, 754 ss., con nota di P. ZIVIZ, *Le "magnifiche sorti e progressive" dell'impiego tecnico designato dalle sezioni unite*, dove si legge che "Il danno cd. esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno morale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato".

<sup>87</sup> Cass., 6 aprile 2011, n. 7844, in *Gius. civ.*, 2012, 2, 1.472 ss.

<sup>88</sup> Cass., 15 aprile 2010, n. 9040, in *Gius. civ.*, 2010, 4, 546 ss.

<sup>89</sup> Si veda anche Cass., 14 giugno 2011, n. 12953, in Diritto & Giustizia 2011, 18 giugno, secondo la quale "la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di consanguineo va effettuata mediante la determinazione di un importo onnicomprensivo (cfr. di recente Cass., ord. 17 settembre 2010, n. 19816; Cass., 3 febbraio 2011, n. 2557), includendovi sia la sofferenza intima e lo stato di prostrazione derivanti dall'avvenimento luttuoso (compresi quelli che i riconenti qualificano in termini di "turbamento d'animo" e quella che viene definita "la menomazione propria subita per la morte di un figlio") sia le conse-

Da ultimo si è pronunciata la già citata Cassazione civile, 20 novembre 2012, n. 20292 secondo la quale l'art. 612 bis del codice penale, che ha introdotto il reato di stalking, avrebbe il merito di avere scolpito normativamente le due categorie del danno morale e del danno esistenziale riferendosi ad "perdurante stato di ansia o di paura" e alla "alterazione delle abitudini di vita" subiti dalla vittima di atti persecutori. "Danni diversi e per ciò solo entrambi autonomamente risarcibili se, e solo se, rigorosamente provati caso per caso, al di là di sommari ed impredicabili generalizzazioni":<sup>90</sup>

## 6. Autonomia ontologica e autonomia naturalistica dei danni non patrimoniali.

Dall'analisi delle pronunce di legittimità degli ultimi anni emerge, con riferimento al rapporto tra le varie voci di danno non patrimoniale, un sistema risarcitorio particolarmente complesso e non ancora del tutto chiaro, tanto che alcuni hanno auspicato un nuovo intervento normoaffatico della Corte di Cassazione sul tema:<sup>91</sup>

Se da un lato è evidente l'obiettivo che s'intende perseguire, e cioè assicurare al danneggiato un'integrale riparazione<sup>92</sup> di tutte le perdite di natura non patrimoniale derivanti dalla lesione dei più importanti diritti della persona umana, dall'altro fatto, tuttavia, non emerge con altrettanta chiarezza il giudizio nell'ambito delle relazioni parentali e familiari (che ricorrono qualificano in termini di "danno da ingiusto perturbamento delle relazioni familiari", ovvero il danno c.d. da perdita del rapporto parentale), senza che siano ammissibili duplicazioni (cfr., dopo S.U. n. 26972/2008 cit., tra le altre Cass. 18 gennaio 2011, n. 1072).

<sup>90</sup> Cass., 20 novembre 2012, n. 20292, cit.

<sup>91</sup> D. CHINDIMI, *Danno morale autonomo rispetto al danno biologico*, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, 12, 2488 ss., secondo il quale "appare, quindi, indifferibile un nuovo intervento delle Sezioni Unite che affermi senza equivoci, come peraltro già autorevolmente sostenuto dalle Sezioni semplici, la possibilità di distinta liquidazione del danno morale rispetto al danno biologico, sia pure all'interno dell'unica categoria del danno non patrimoniale, con particolare riguardo alle liquidazioni tabillari, sia di origine giurisprudenziale che normativa, come quella del Codice delle assicurazioni relativa alle microprevidenze".

<sup>92</sup> Il nodo più controverso riguardante la categoria del danno non patrimoniale, inerisce alla sua valutazione e conseguente quantificazione. Si tratta infatti di tradurre in termini monetari una serie di compromissioni che per loro intrinseca natura non si prestano ad essere misurate attraverso gli usuali criteri di valutazione offerti dal mercato. Dal principio di necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extra-contrattuale. Da ciò deriva il logico corollario che il risarcimento del danno dovrà risorse integralmente il danneggiato senza che però vi siano duplicazioni risarcitorie.

## LA CASSAZIONE E IL DANNO DA "NASCITA MALFORMATA": UN PARTICOLARE APPROCCIO ALLA "WRONGFUL LIFE ACTION". COMMENTO CASS. 2 OTTOBRE 2012, N. 16754\*.

Di Alessandro Errante Parrino

**SOMMARIO:** I. Premessa. - 2. Il risarcimento per vita indesiderata – "wrongful life action". - 3. Il caso. - 4. L'inadempimento rilevante del medico. - 5. I soggetti legittimati al risarcimento. - 6. Il diritto al risarcimento del nato malformato. - 6.1. La posizione del concepito, poi nato, rispetto all'illecito. - 6.1.1. La decisione n. 14488 del 2004. - 6.1.2. La decisione n. 10741 del 2009. - 6.1.3. La valutazione dei due precentri. - 6.2. Il cambio di rotta. - 6.2.1. La propagazione intersoggettiva dell'illecito. - 6.2.2. Soggetto di diritto e "oggetto di tutela". - 6.2.3. Perdita del padre e danno differenziale. - 6.2.3.1. Identità concettuali e differenze risarcitorie. - 6.2.4. Una conclusione preordinata alla decisione. - 7. Nascita malformata e danno risarcibile. - 7.1. La legittimazione soggettiva. - 7.2. L'interesse tutelato. - 7.2.1. La dignità del minore e contraddittorietà della domanda. - 7.3. L'evento di causalità. - 7.4. Il nesso di causalità. - 7.5. La condotta colpevole. - 7.6. Onere della prova. - 7.7. La rappresentanza del minore. - 8. Una nuova fatti/specie risarcitoria. - 9. Quale danno risarcibile? - 10. Mitigazioni probatorie. - 11. Considerazioni conclusive.

### 1. Premessa

Con la decisione che qui si commenta<sup>1</sup>, la III sez. civile della Corte di Cassazione affronta un tema delicatissimo: il risarcimento del danno per omissione diagnosi prenatale richiesto *tutre proprio* dal nascituro. Tecnicamente la fattispecie viene denominata "wrongful life action" (ovvero "azione di risarcimento per vita sbagliata o indesiderata"), secondo la terminologia adottata presso i giudici statunitensi che hanno affrontato il problema con maggior frequenza.<sup>2</sup>

In ragione della complessità argomentativa della sentenza non mi dilungherò in raffronti comparativi e in evocazioni degli antecedenti nazionali e sovraventuali.

Sebbene la S.C. utilizzi diversi accorgimenti linguistici per attenuare l'impatto della decisione, il caso affrontato rientra in quel filone che ha destato enormi polemiche in vari Paesi del mondo, noto Sebbene la S.C. utilizzi diversi accorgimenti linguistici per attenuare l'impatto della decisione, il caso affrontato rientra in quel filone che ha destato enormi polemiche in vari Paesi del mondo, noto

\* Saggio sottoposto a revisione da parte di un membro del Comitato dei Revisori.  
1 Cass. Civ., sez. III, sentenza 2 ottobre 2012, n. 16754, in <http://dejure.giuffre.it/> è in Guida al Diritto 17.11.2012 - n. 46 - pag. 16.



“vivere bene” secondo le possibilità di ciascun individuo è un valore garantito dalla Costituzione<sup>129</sup>.

L’interesse alla “felicità” è da considerare parte dello spirito della nostra tradizione giuridica: di essa vi è traccia<sup>130</sup>, ben prima che venisse introdotta la categoria risarcitoria del danno esistenziale. Ne offre suggestiva testimonianza una sentenza della Corte d’Appello di Milano del 1920<sup>131</sup>:

In quell’occasione la Corte confutava la tesi dell’irrisarcibilità del danno morale secondo la quale sarebbe stato inutile risarcire la vittima dato che questa non avrebbe potuto trovare conforto nell’*oro dell’offensore*. Ed invece, secondo il Collegio, tale conforto si sarebbe potuto trovare non tanto nella contemplazione dell’oro, quanto nella “maggiormissione di piaceri, benessere e soddisfazioni” che con il denaro sarebbe stato possibile ottenerne. E come ciò possa trovare in qualche caso una ragione di equivalenza non è difficile pensare, ove si immagini, ad esempio, il caso di un giovane alpinista a cui venisse spezzata una gamba, il quale potrebbe trovare equo risarcimento della sua infernità nell’ottenere una somma che gli permettesse di farsi portare con un qualiasi mezzo di locomozione sulle alte cime ove egli soleva procurarsi le superbe soddisfazioni che la montagna dà a chi sa intenderla ed entusiasmarsi dello spettacolo meraviglioso dei picchi nevosi e audaci che sembrano dare la scalata al cielo, o la distesa infinita delle valli e dei verdi piani sottostanti”.

Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto.

Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto. Il danno morale, secondo la Corte, confermava la tesi del danno esistenziale, ma non per il motivo che si era detto.

la lesione di tutti quei beni giuridici (compresa la salute) per i quali è prevista la tutela risarcitoria<sup>96</sup>.

Il danno esistenziale, ugualmente, in ragione della sua autonomia fenomenologica, deve considerarsi autonomamente risarcibile anche quando sottende la lesione dell’integrità psicofisica.

È necessario, pertanto, distinguere il piano dei pregiudizi (danno conseguenza), che devono essere integralmente risarciti, dal piano della lesione dei diritti (danno evento). In questa logica, è ben possibile che dalla lesione di un unico diritto scaturisca uno molteplici conseguenze sia patrimoniali sia non patrimoniali. Queste ultime potranno essere distinte in ragione della loro diversità naturalistica a seconda che riguardino il benessere mentale, fisico o sociale della persona, e dovranno essere liquidate disgiuntamente e autonomamente l’una dall’altra nonostante derivino dalla violazione del medesimo interesse prescindendo da aprioristici aumenti percentuali o limitazioni quantitative predeterminate o calcolate sulla base di altre poste risarcitorie<sup>97</sup>.

L’unico caso in cui si possa ipotizzare una corrispondenza binavocata fra danno evento e danno conseguenza è rappresentato dalla particolare figura del danno biologico. Le affermazioni della Corte costituzionale n.184 del 1986 sembrano costituire un valido supporto in tal senso poiché si distingue tra evento dannoso o pericoloso, al quale appartiene il danno biologico, e danno conseguenza al quale appartiene il danno morale, e, oggi, anche il danno esistenziale.

Secondo la Corte, infatti, “vale distinguere da un caso il fatto costitutivo dell’illecito civile extraterritoriale e, dall’altro, le conseguenze, in senso proprio dannose del fatto stesso. Quest’ultimo si com-

<sup>96</sup> Vedi le osservazioni di V. GORGONI, *Le duplicazioni risarcitorie del danno alla persona*, in *Danno e resip.*, 2010, 15, secondo cui “quando il danno morale consiste nella sofferenza emotionale, non patologica, la previsione della sua liquidazione non duplica quella già riconosciuta a titolo di danno biologico, perché le lesioni hanno matrice diversa. La reazione emotiva non dipende dall’invalidità fisica o psichica conseguente all’illecito, ma da come il danneggiato percepisce la lesione, dalle circostanze in cui si è manifestato l’illecito, dalla gravità della condotta dell’agente”.

<sup>97</sup> Vedi D. CHINDEM, *Il danno morale e il danno esistenziale dopo le sentenze di San Martino*, in [www.aitalex.com](http://www.aitalex.com), secondo cui “Ormai sono maturi i tempi per una rivisitazione del sistema risarcitorio del danno non patrimoniale che preveda espressamente la valutazione di tutte le componenti di tale pregiudizio, criterio tutt’ora adottato dalla maggioranza dei giudici di merito, ampliando se necessario, la possibilità del ricorso all’equitalia da parte del giudice che potrebbe, oltreché ‘personalizzare’ le tabelle, come auspicato dalla sentenza di San Martino, procedendo ad una liquidazione equitativa ‘ponderata’ del pregiudizio non patrimoniale, prendendo come punto di partenza le stesse tabelle, ma senza alcun vincolo rigido di applicazione, al fine di avere la possibilità di adeguare il risarcimento all’effettivo pregiudizio subito dalla vittima”.

modo attraverso il quale poter garantire il raggiungimento di tale obiettivo.

In particolare, sia le Sezioni Unite sia, a volte, le sezioni semplici della Corte di Cassazione, sembrano volere legare necessariamente l’autonomia risarcitoria dei pregiudizi all’autonomia ontologica degli interessi, quasi ad instaurare una sorta di corrispondenza biunivoca tra diritto violato e tipo di pregiudizio conseguente.

Il danno morale viene identificato automaticamente con la lesione della integrità morale dignità umana, e il danno esistenziale viene ricordato alla lesione di un diritto inviolabile diverso da quello all’integrità psicofisica<sup>98</sup>.

Ed invece, vale osservare che danno morale e danno esistenziale in realtà rappresentano prima di tutto due diverse ed autonome modalità di estrinsecazione della sofferenza della persona: la sofferenza inferiore - quella del sentire - e la sofferenza legata alla proiezione del soggetto nel mondo esterno - legata invece al fare. Aspetti questi, che possono rappresentare la conseguenza della lesione di qualche tipologia di interessi non patrimoniali che attengono prima di tutto alla sfera naturalistica e pregiuridica della persona.<sup>99</sup>

Una significativa indicazione in tal senso si rinviene nel disposto dell’art. 612 bis del codice penale che, sotto la rubrica “atti persecutori”, prevede che “sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiusure, con condotte reiterate, minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Sembra essere stata normativamente identificati i due autentici momenti essenziali della sofferenza dell’individuo: il dolore interiore e l’alterazione della vita quotidiana<sup>100</sup>.

Il danno morale, quindi, quale componente della più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova la propria autonomia non solo nella lesione del bene giuridico integrità morale, ma anche nel fatto di rappresentare di per sé un aspetto della sofferenza umana (lo stato di ansia o il turbamento dell’animo, transitorio o permanente) derivante dall’esperienza di S. Martino, in [www.aitalex.com](http://www.aitalex.com).

<sup>129</sup> D. CHINDEM, *Il danno morale e il danno esistenziale dopo le sentenze di S. Martino*, in [www.aitalex.com](http://www.aitalex.com), *La fallacia del principio onnicomprensivo*, op. cit., 173 ss.

<sup>130</sup> Ne *Il Problema della responsabilità civile*, p. 11, nota 24, Stefano Rodotà, nell’esaminare le innovazioni presenti all’interno del nuovo codice civile del 1942, si sofferma sulla omissione dell’ampio riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale, sottolineando la disinvolta con la quale il Giuradisegnili aveva escluso dalla retta tradizione del nostro pensiero giuridico scrittori come Cesare Consolo, Minozzi, Brugi, Candelotti, Calamandrei, L. Corradi, Montel, Alessoli, e come “in verità la più lontana tradizione italiana è nel senso della risarcibilità del danno morale”.

<sup>131</sup> Corte d’Appello di Milano, 11 maggio 1920, in *Foro It.*, 1920, I, 554 ss., con nota P. Cardonna.

pone, oltreché del comportamento (l'illecito è, anzitutto, atto) anche dell'evento e del nesso di causalità che lega il comportamento all'evento. Ogni danno è, in senso ampio, conseguenza: anche l'evento dannoso o pericoloso è, infatti, conseguenza dell'atto, del comportamento illecito. Tuttavia, vale distinguere, anche in diritto privato (specie a seguito del riconoscimento di diritti inviolabili costituzionalmente), validi anche nei rapporti tra privati) l'evento materiale naturalistico che, pur essendo conseguenza del comportamento, è momento od aspetto costitutivo del fatto, dalle conseguenze dannose in senso proprio di quest'ultimo, legate all'intero fatto illecito (e quindi anche all'evento) da un ulteriore nesso di causalità. Non esiste comportamento senza evento: il primo è momento dinamico ed il secondo momento costitutivo del fatto costitutivo dell'illecito. Da quest'ultimo vanno, nettamente, distinte le conseguenze, in senso proprio, del fatto, dell'intero fatto illecito, causalmente connesse al medesimo da un secondo nesso di causalità”.

Il danno biologico costituirebbe l'evento del fatto illecito, causalmente appartenerebbero alla categoria del danno - conseguenza in senso stretto.

“La menomazione dell'integrità psico - fisica dell'offeso, che trasforma in patologica la stessa fisiologia integrità (e che non è per nulla equiparabile al momentaneo, tendenzialmente transiente, turbamento psicologico del danno morale subiettivo) costituisce l'evento (da provare in ogni caso)98 interno al fatto illecito, legato da un canto all'altra componente interna del fatto, il comportamento, da un nesso di causalità e dall'altro, alla (eventuale) componente esterna, danno morale subiettivo da altro, diverso, ulteriore rapporto di causalità materia-  
re. In senso largo, dunque, anche l'evento - meno mazione dell'integrità fisico - psichica del soggetto offeso, è conseguenza ma tale è rispetto al comportamento mentre a sua volta è causa (ove in concreto esistano) delle ulteriori conseguenze, in senso pro-

98 V. sul punto anche Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in *Foro it.*, I, 3297 ss., con nota di G. PONZANELLI, *La Corte Costituzionale e il danno da morte* in *Gius. civ.*, 1994, I, 3029 ss., con nota di F.D. BUSNELLI, *Tre punti esclamativi, tre punti interrogativi, e un punto e a capo*; in *Giur. it.* 1995, II, 406 ss., con nota di A. JANNARELLI, *Il «sistema della responsabilità civile proposto dalla Corte Costituzionale e i «problemi» che ne derivano*; in *Vita not.*, 1995, 2, 613 ss., con nota di L. BREGANTE, *Danno biologico da morte tute ereditatio*; in *Resp. civ. pren.*, 1994, 976 ss., con nota di G. SCAFELI, *L'uomo, la morte e la famiglia*; e con nota di G. GIANNINI, *La vittoria di Pirrone*, in *Abs.*, 1995, II, 49 ss., con nota di G. GUSSINI, *Il danno biologico da morte che non c'è quello che c'è, va provato: riflessione sulla semenza della Corte Costituzionale*, in *Corr. giur.*, 1994, 12, 1455 ss., con nota di G. GIANNINI, *È risarcibile tute proprio il danno biologico a causa di morte?*.

prio, dell'intero fatto illecito, conseguenze morali soggettive” o esistentiali.

Il danno biologico è allora un danno specifico, un tipo di danno che si identifica con un unico tipo di evento: la lesione dell'integrità psicofisica. Il danno morale e il danno esistenziale, invece, rappresentano due generi di danno - conseguenza che possono derivare da una serie numerosa di tipi di evento.

Il problema della quantificazione dei danni deve essere allora analizzato su due fronti. Dappri-ma il giudice dovrà identificare l'indispensabile situazione soggettiva (protetta a livello costituzionale) violata nel caso concreto (onore, reputazione, immagine rapporto familiare e parentale, diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, diritto all'ambiente, diritto di libera espressione del proprio pensiero, diritto di associazione, diritto alla salute, riservatezza etc.). In seguito, dopo avere individuato la posizione soggettiva (o le posizioni soggettive) incisa (o incise) dal fatto illecito, il giudice procederà ad una rigorosa analisi e ad una conseguente rigorosa valutazione tanto dell'aspetto inferiore (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in *pejus* con la vita quotidiana (danno esistenziale)<sup>99</sup>.

Ogni lesione di un valore personale può cagionare alternativamente o cumulativamente sia un danno morale sia un danno esistenziale. Quando il valore inciso è quello della salute, oltre all'eventuale danno morale o esistenziale dovrà essere risarcita anche la lesione dell'integrità psicofisica (danno biologico in senso stretto) che, a differenza degli altri due aspetti risarcitorii, è oggetto di misurazione oggettiva da parte della scienza medica.

## 7. L'interesse esistenziale.

In seguito agli interventi nomofilatrici della Corte di Cassazione, prima nel 2003 (sentenze nn. 8827/8828 del 2003) e poi nel 2008 (sentenze nn. 2697/23/45 del 2008) il danno non patrimoniale è, come ricordato in precedenza, risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge e in quelli in cui siano lesi diritti costituzionalmente garantiti, ma anche in tutti quei casi in cui l'organo giudicante ravvisi la lesione di nuovi interessi attinenti a posizioni inviolabili della persona alla stregua dell'art. 2 Cost.<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Cass., 20 novembre 2012, n. 20292, cit.

<sup>100</sup> Sulle diverse problematiche relative all'art. 2 Cost. vedi P.F. GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, 1972; A. BARBERA, *Art. 2 Costituzionale, in Commentario della Costituzione e a cura di G. Branca*, prima edizione, Bologna - Roma, 1975; P. PERLINGHERI,

Il richiamo allo svago quale aspetto di vita ultriore rispetto al riposo non sembra casuale e ciò trova riscontro nella diversa origine etimologica che caratterizza le due espressioni. Riposare significa “tregua, cessazione temporanea di un lavoro o di un'attività qualsiasi, che ha lo scopo di dare sollievo e ristoro al corpo e allo spirito”. Svagare, cioè “andare vagando” ha invece il significato di “allontanare da pensieri, da preoccupazioni e ansie, sollevare e ricreare da un'occupazione impegnativa e stancante”.

Se il riposo esprime un significato statico, lo svago, viceversa, ha un significato dinamico che riflette una dimensione nella quale il recupero delle energie avviene non attraverso il non fare (riposare, cessare dalla fatica) ma attraverso il fare altro, il fare altrettanto, il fare un'attività alternativa a quella precedente.

Un recente intervento normativo, infine, ha introdotto nel codice penale italiano l'art. 612 bis che punisce “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolunità propria o di un prossimo congiunto di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice è decisamente unico secondo la giurisprudenza e consiste, alla luce evolutiva, consente di estendere i confini della risarcibilità ad aspetti di vita che, avendo acquistato un valore sociale condiviso, meriterebbero di essere riconosciuti in quanto beni giuridici suscettibili di autonomia tutela<sup>127</sup>.

Quelli riportati sono semplici indizi che peraltro emergono in ambiti molto diversi: contratto (vacanza rovinata), codice penale (stalking), Convenzione dei diritti del fanciullo, Dichiaraione Universale della serenità psichica propria della persona offseta<sup>128</sup>.

Deve rilevarsi quindi come i diritti definiti imaginari dalla Suprema Corte corrispondano nella realtà a posizioni rilevanti la cui lesione è causa di concreti pregiudizi risentiti dalle persone e riconosciuti ormai dalla coscienza sociale. Non si tratta di elucubrazioni dottrinarie prive di significato ma di istanze che corrispondono ad un comune sentire della società contemporanea nella quale anche il

<sup>127</sup> Trib. Salerno, 11 ottobre 2011, in *Giur. merito*, 2012, 3, 664 ss., con nota di A. BASTIANELLO, *Il reato di stalking ex art. 6/2 c.p.*; si veda anche Cass. pen., 10 gennaio 2011, n. 16864, in *CED. Cass. pen.* 2011, secondo la quale “Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 6/2 bis c.p.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da telefonate offensive, messaggi telefonici, visite presso il luogo di lavoro della persona offesa e dal timore espresso pubblicamente dalla persona offesa alla p.g. - che la persona molestata possa detenerne un'amara da fuoco”, abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui allart. 6/2 bis c.p. non costituisce una duplicità problematica relativa all'art. 2 Cost. vedi P.F. GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, 1972; A. BARBERA, *Art. 2 Costituzionale, in Commentario della Costituzione e a cura di G. Branca*, prima edizione, Bologna - Roma, 1975; P. PERLINGHERI,

<sup>128</sup> Cfr G.B. FERRI, *Il danno alla salute e l'economia del dolore*, op. cit., 838, il quale afferma, con riferimento all'art. 2059 c.c., che alla norma debba darsi una *interpretazione razionale o ragionevole*, cioè una interpretazione coerente con le idee e le intenzioni del legislatore.

per fondare la risarcibilità di interessi che, pur non essendo inviolabili o costituzionalmente protetti, sono comunque funzionali al *pieno sviluppo della persona umana* cui fa riferimento l'art. 3 della Costituzione.

Molteplici sono gli indici, normativi e giurisprudenziali, rinvenibili nell'ordinamento italiano, co-munitario ed internazionale, suscettibili di essere reinterpretati alla luce dei mutamenti sociali del tempo presente.

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza 12 marzo 2002, n. C168/00, ha riconosciuto il danno morale al turista privato del piacere di una vacanza per la pessima organizzazione del viaggio da parte dell'agenzia di viaggi<sup>119</sup>.

La giurisprudenza italiana, sulla scia di quella comunitaria, ha definito il c.d. "danno da vacanza rovinata" come stress e sofferenza psicologica connessi alla delusione delle aspettative di trascorrere la vacanza in maniera serena, come "ingiusto esito della compromissione di interessi costituzionalmente garantiti espressi dall'art. 2 Cost. a fronte del diritto di ognuno di esplicare la propria personalità anche in occasione di momenti di svago e rigenerazione, come appunto sono quelli tipici della vacanza".<sup>120</sup>

Perfino la stessa finalità turistica (cioè lo scopo di piacere) non è più concepita come un motivo irrilevante del contratto di viaggio ma si sostanzia nell'interesse che questo è volto a soddisfare, nonandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero.<sup>121</sup>

Non c'è dubbio, quindi, che la vacanza abbia acquisito un "valore esistenziale" nella vita delle persone<sup>122</sup>. Tanto è vero che il legislatore italiano ha deciso di dedicare, all'interno del Codice del turismo (art. 47 d.lgs. n. 79 del 2011) uno specifico articolo alla vacanza rovinata stabilendo che "nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione del-

le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi

<sup>119</sup> V. F. ROVÉO, *Il nuovo danno da vacanza rovinata. primi rilievi sull'art. 47 del codice del turismo*, in *Giur. it.*, 2002, 1801 ss., con nota di M. SESTA, *Danno da vacanza rovinata e danno morale contrattuale*, e in *Resp. civ.*, 2002, 363 ss., con nota di E. GUERNONI, *L'interpretazione della Corte di Giustizia riguardo al danno da vacanza rovinata*.

<sup>120</sup> Vedi Cass., 4 marzo 2010, n. 5189, in *Giur. civ.*, 2010, 6, 1337 ss.; Cass., 24 aprile 2008, n. 10651 cit.; Trib. Roma, 19 maggio 2003, in *Giur. merito*, 2003, 2175 ss.; e in *Dir. giust.*, 2003, 30, 55 ss., con nota di M. DONA, *'l'acanina rovinata e danno morale. Risponde il tour operator*, in *Liquidazione è equitativa*, Trib. Sassari, 8 febbraio 2011, n. 195 (medita).

<sup>121</sup> Cass., 24 luglio 2007, n. 16315, in *Giur. civ.*, 2008, 3, 1, 699 ss., Cass., 24 aprile 2008, n. 10651, cit.

<sup>122</sup> Cass., 24 ottobre 1977, n. 881.

dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno corrente al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta".<sup>123</sup>

Sempre in materia contrattuale si osserva che la normativa europea riconosce il danno non patrimoniale senza alcun limite di copertura costituzionale degli interessi lesi. Ad esempio il Draft Common Frame of Reference<sup>124</sup> (comune quadro di riferimento europeo), all'art. 3:701, in sede di disciplina del right of damages, specifica che il danno non attiene solo ad una perdita patrimoniale ma comprende anche i dolori, le sofferenze e la perdita della qualità della vita.

In una diversa prospettiva merita considerazione il riferimento alla legge n. 176 del 1991 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

All'art. 31 di tale Convenzione si afferma che "gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica". Ora, tale riferimento permette, quanto meno, di fissare un primo punto fermo: il tempo libero non è un diritto immaginario e inesistente, bensì concreto, tangibile, reale, almeno per qualcuno. I riferimenti di cui sopra consentono anche una rilettura in senso evolutivo di una norma che già da mezzo secolo contempla la protezione di aspetti della personalità finora considerati in sé e per sé giuridicamente irrelevanti, come l'art. 24 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ai sensi del quale "ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, inclusa una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite".<sup>125</sup> Nello stesso senso l'art. 7 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali cui è stata data esecuzione in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881<sup>126</sup>.

<sup>123</sup> V. F. ROVÉO, *Il nuovo danno da vacanza rovinata. primi rilievi sull'art. 47 del codice del turismo*, in *Resp. civ.*, 2011, 565 ss.; A. ROSSI, *Tutela del turista: conferme e novità. Danno respo.*, 2011, 989 s.

<sup>124</sup> Vedi G. VETTORI, *Il diritto dei contratti fra Costituzione, codice civile e codici di settore*, in *A.A.V.T. Remedies in Contract. The Common Rules for a European Law*, a cura di Vettori, Padova, 2008, 271-309; U. PERFETTI, *La giustizia contrattuale nel Draft Common Frame of Reference del diritto privato europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 6, 669 ss.

<sup>125</sup> La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata con risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948.

<sup>126</sup> Il Patto internazionale sui diritti civili e politici è stato firmato a New York il 16 dicembre 1966 e ad esso è stata data esecuzione in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881.

ma anche su clausole generali come buona fede, solidarietà, centralità della persona. Tali valori ordinamentali, espressi con formule generiche, consentono all'interprete di attualizzare il diritto individuando nuove aree di protezione di interessi personali.<sup>104</sup>

In tal modo, attraverso l'applicazione del modello ermeneutico tipico della *interessenjurisprudenz*, si evita sia il rischio, insito nel cd. sistema chiuso (del tutto codificato e basato sul solo dato testuale) di autonoma per l'interprete), del mancato ed immediato adeguamento all'evolversi dei tempi, sia il rischio che comporta il cd. sistema aperto, che permette la creazione delle norme al giudice sulla base anche di parametri socio-giuridici (ordine etico, conoscenza sociale) la cui valutazione può diventare arbitraria ed incontrollata.<sup>105</sup>

Appare lecito, a questo punto, domandarsi se, all'luce del nuovo orizzonte interpretativo, sia possibile individuare accanto ai diritti costituzionalmente rilevanti nuovi interessi aventi natura esistenziale. Occorre precisare che non di danni esistenziali si intende parlare quanto di interessi di natura esistenziale. Mentre il danno esistenziale individua un tipo di pregiudizio, un aspetto negativo, lo "sconvolgimento dell'esistenza forzico di scelte di vita diverse" derivante dalla lesione di un bene giuridico già riconosciuto come meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, l'interesse esistenziale esprime la tensione della persona verso un bene che nell'attuale contesto storico può acquisire peculiare rilevanza. È il valore, di non agevole definizione, che è in grado di far emergere tutti gli aspetti che caratterizzano la persona, la cui dimensione esistenziale si presenta come incompiuta e indefinita (e ciò dà diritto vivente della responsabilità civile degli ultimi sessant'anni costituisce una chiara testimonianza).<sup>106</sup>

La salute, diritto fondamentale tutelato all'art. 32 della Costituzione, è sicuramente un interesse a valenza esistenziale. Ma l'interesse esistenziale non esaurisce la sua forza espansiva solamente nel bene salute: questa è un concetto (sempre più) scientifico, quello è un concetto più ampio che prescinde dall'obiettività della scienza e presenta un significato sociale, culturale, prescientifico e pregiuridico che tocca le corde di una comunità intera.

<sup>104</sup> Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 5, 748 ss.

<sup>105</sup> Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, cit.

<sup>106</sup> Sul nuovo ruolo del giudice e sulla importanza del c.d. diritto vivente G. VETTORI, *Dialogo fra le Corti e tecnica rimediale*, in [www.corredicassazione.it](http://www.personamercato.it/V. CARBONE, Relazione sullo stato della giurisprudenza in Italia</a>, 2009, 11 ss., in <a href=); Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, cit.

È ormai pacifco che tale norma intenda fare riferimento non solo ai diritti inviolabili tipizzati ben-si a quelli che la coscienza sociale, in un determinato contesto storico, ritiene essenziali per la tutela della persona umana. L'elenco dei diritti inviolabili è dunque aperto, essendo ammissibili diritti "atipici", e storicamente condizionato.<sup>107</sup>

Questi arresti giurisprudenziali rappresentano non solo un importante traguardo per l'attuazione di una più ampia tutela della persona, ma soprattutto aprono un nuovo orizzonte interpretativo dell'art. 2059 c.c.

Così si esprime la Suprema Corte nel 2008: "Il catalogo dei casi determinati dalla legge non costituisce numero chiuso. La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espresso-ramenata dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete riavvicinare nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale, attenendosi a posizioni inviolabili della persona umana".<sup>108</sup>

Si apre, quindi, la strada al riconoscimento di quegli interessi che, germogliati nel contesto sociale, vengono definiti "nuovi" e che andranno ad affiancarsi a quelli tradizionalmente riconosciuti come meritevoli di tutela quali la salute, la vita, l'onore, la reputazione, l'identità personale, l'autodeterminazione, la libertà personale, la libertà di pensiero.

In tale settore il contributo della giurisprudenza, specialmente di legittimità, assume sempre più rilievo nei sistemi delle fonti del diritto<sup>109</sup>. Emerge la consapevolezza di operare in un sistema ordinamentale che, pur non essendo basato sul principio del precedente vincolante, si configura come semper-potio perché fondato non solo su disposizioni di legge della Costituzione, è sicuramente un interesse a valenza esistenziale. Ma l'interesse esistenziale non esaurisce la sua forza espansiva solamente nel bene salute: questa è un concetto (sempre più) scientifico, quello è un concetto più ampio che prescinde dall'obiettività della scienza e presenta un significato sociale, culturale, prescientifico e pregiuridico che tocca le corde di una comunità intera.

<sup>107</sup> *l'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2006.

<sup>108</sup> Emblematica è la vicenda del diritto alla identità personale, il limite cioè di ciascuno a vedersi rappresentato con i propri reali caratteri, senza travasamenti della propria storia, del proprio intellettuale, ideologico, etico e professionale. Prima che ricevesse un formale riconoscimento nell'art. 2 del D. Lgs n. 196/2003, la Corte di legittimità, con sentenza 22 giugno 1985, n. 3769, lo aveva annoverato tra i diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost.

<sup>109</sup> Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

<sup>110</sup> Vedi N. LIPIARI, *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: il ruolo limitativo delle categorie concettuali*, in *Contratti*, 2010, 7, 704 ss., secondo il quale "siamo ormai passati dalla centralità della legge alla centralità dell'uomo di legge, il quale deve essere consapevole, nello svolgere il suo ruolo, di non essere più il giurista recettore, ma il giurista lessitore".

L'interesse esistenziale mostra confini incerti e indefiniti, che però rappresentano il suo punto di forza. Questa forza si estrinseca nell'insuscettibilità di farsi imbrigliare in soluzioni definiti e nella capacità di adattarsi ai mutamenti che investono una società in forte evoluzione.

| 42 Non si tratta di individuare un nuovo e generico "diritto esistenziale" ma di utilizzare la più flessibile nozione di interesse come chiave interpretativa al fine di individuare nuove situazioni giuridiche connesse all'idea di esistenza in un determinato contesto sociale, che pur non essendo inviolabili sono funzionali al *pieno sviluppo della persona umana*.

La giurisprudenza del terzo, in chi subisce illecito comportamento dei Sezioni Unite fino ad ora non solo ha negato dignità risarcitoria a tali interessi (ha negato cioè che tali interessi costituissero valori costituzionali propri), ma li ha definiti addirittura diritti immaginari.<sup>108</sup>

In particolare sul tempo libero la Corte di Cassazione ha così argomentato:

- il tempo libero non costituisce un diritto fondamentale perché il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona che è libera di scegliersi tra l'impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi invece a realizzare il proprio tempo libero da lavoro e da ogni altra occupazione.

Questa sua caratterizzazione di autonoma opzione lo distingue dai diritti inviolabili che sono di per sé irrintracciabili perché fondano la giuridica esistenza sia dal punto di vista della identità individuale che della sua relazionalità sociale.

- La normativa costituzionale, le norme della

Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo, il Trattato di Lisbona con l'allegata - e giuridicamente vincolante - Carta di Nizza, la Carta sociale europea, non consentono di ritenere il diritto al tempo libero come diritto fondamentale dell'uomo. Verrebbe a mancare, in altri termini, "l'ingiustizia costituzio-

<sup>109</sup> L'interesse esistenziale riconosciuta e qualificata.

<sup>110</sup> Il tempo libero, così come il preteso diritto al riposo sono quindi elementi che pur rappresentando "elevati valori della vita spirituale"<sup>110</sup> non assurgono al livello di un danno inviolabile. Eventuali perdite di tempo sono da considerare come fastidi della vita quotidiana non suscettibili di essere risarciti.

Eppero l'argomentazione della Corte secondo la quale il tempo libero non sarebbe un diritto inviolabile per via della sua "autonoma opzionalità" suscita perplessità. A questo proposito non è mancato chi, in dottrina, ha sottolineato che il richiamo a questa caratteristica, al contrario, confermerebbe il range costituzionale della posizione colpita, in quanto ad essere violata sarebbe la libertà di autodeterminazione della persona.<sup>111</sup>

È da sigmatizzare, inoltre, l'operazione volta a relegare sempre e comunque i cosiddetti fastidi della vita quotidiana nell'area dell'irrilevante giuridico. Basta rammentare, a tale riguardo, che i disagi legati alla perdita di tempo causata da un disservizio in ambito contrattuale, spesso previsti come risarcibili nell'ambito di numerosi Care dei servizi.

Inoltre anche la normativa europea, sempre con riferimento a questo profilo, non prospetta una soluzione così rigida. In proposito si richiamava il Regolamento CE n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Nel considerando n. 2 del Regolamento si riconosce esplicitamente che il negato imbarco, così come la cancellazione del volo o i ritardi prolungati, sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri<sup>112</sup>, e all'art. 7 del medesimo reg. si prevede che il passeggero, per queste ipotesi, abbia diritto ad un compenso di natura pecunaria. Tale compensazione sembra proprio riferirsi anche a quei disagi di natura evidentemente non patrimoniale che colpisce il passeggero quando si trova costretto a sopportare lunghe attese in aeroporto.

Cio, in realtà, sembra essere in aperto contrasto con quanto affermato finora dal Supremo Collegio a Sezioni Unite secondo cui "palesemente non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, anzie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel

in aeroporto.

La normativa costituzionale, le norme della

Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, così

come interpretata dalla Corte di Strasburgo, il Trattato di Lisbona con l'allegata - e giuridicamente vincolante - Carta di Nizza, la Carta sociale europea, non consentono di ritenere il diritto al tempo libero come diritto fondamentale dell'uomo. Verrebbe a mancare, in altri termini, "l'ingiustizia costituzio-

<sup>113</sup> L'interesse esistenziale riconosciuta e qualificata.

<sup>114</sup> Il tempo libero, così come il preteso diritto al riposo sono quindi elementi che pur rappresentando "elevati valori della vita spirituale"<sup>110</sup> non assurgono al livello di un danno inviolabile. Eventuali perdite di tempo sono da considerare come fastidi della vita quotidiana non suscettibili di essere risarciti.

Eppero l'argomentazione della Corte secondo la quale il tempo libero non sarebbe un diritto inviolabile per via della sua "autonoma opzionalità" suscita perplessità. A questo proposito non è mancato chi, in dottrina, ha sottolineato che il richiamo a questa caratteristica, al contrario, confermerebbe il range costituzionale della posizione colpita, in quanto ad essere violata sarebbe la libertà di autodeterminazione della persona.<sup>111</sup>

È da sigmatizzare, inoltre, l'operazione volta a relegare sempre e comunque i cosiddetti fastidi della vita quotidiana nell'area dell'irrilevante giuridico. Basta rammentare, a tale riguardo, che i disagi legati alla perdita di tempo causata da un disservizio in ambito contrattuale, spesso previsti come risarcibili nell'ambito di numerosi Care dei servizi.

Inoltre anche la normativa europea, sempre con riferimento a questo profilo, non prospetta una soluzione così rigida. In proposito si richiamava il Regolamento CE n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Nel considerando n. 2 del Regolamento si riconosce esplicitamente che il negato imbarco, così come la cancellazione del volo o i ritardi prolungati, sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri<sup>112</sup>, e all'art. 7 del medesimo reg. si prevede che il passeggero, per queste ipotesi, abbia diritto ad un compenso di natura pecunaria. Tale compensazione sembra proprio riferirsi anche a quei disagi di natura evidentemente non patrimoniale che colpisce il passeggero quando si trova costretto a sopportare lunghe attese in aeroporto.

Cio, in realtà, sembra essere in aperto contrasto con quanto affermato finora dal Supremo Collegio a Sezioni Unite secondo cui "palesemente non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, anzie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel

in aeroporto.

La normativa costituzionale, le norme della

Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, così

come interpretata dalla Corte di Strasburgo, il Trattato di Lisbona con l'allegata - e giuridicamente vincolante - Carta di Nizza, la Carta sociale europea, non consentono di ritenere il diritto al tempo libero come diritto fondamentale dell'uomo. Verrebbe a mancare, in altri termini, "l'ingiustizia costituzio-

conto sociale. Non vale, per diritti risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità; in definitiva il diritto ad essere felici".<sup>113</sup>

L'intenzione della Corte di Cassazione appare chiara. Limitare, da un lato, le pretese risarcitorie futili e irrisonore ma, soprattutto, muoversi all'interno dell'ambito costituzionale e dei diritti inviolabili nel pieno rispetto del principio di tipicità<sup>114</sup>.

Sotto il primo profilo è pienamente condivisibile il richiamo alla necessità che il diritto debba essere inciso oltre una certa soglia minima, che il pregiudizio sia serio, "tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza".<sup>115</sup>

Meno condivisibili sono le affermazioni che legano l'evoluzione della tutela della persona alla offesa di diritti inviolabili costituzionalmente protetti. Opportunamente parte della dottrina ha evidenziato la contraddizione che emergerebbe dal tentativo di "voler coniugare la pretesa "tipicità" dei diritti inviolabili" con l'affermazione secondo la quale l'art. 2 Cost. è clausula generale aperta".<sup>116</sup>

Ed infatti, dal momento in cui si afferma che i diritti costituzionalmente garantiti non costituiscono un *numerus clausus* (ma richiamano l'idea di un catalogo di posizioni soggettive in continua evoluzione) in virtù del riferimento all'art. 2 Cost., si deve riconoscere automaticamente che il sistema risarcitorio del danno non patrimoniale è attualmente fondato su un principio di tipicità soltanto giurisprudenziale.

<sup>113</sup> Cass., S.U., 11 novembre 2008, n.26972, cit., par. 3,9.

<sup>114</sup> Secondo V. SCALSI, *Regola e metodo nel diritto civile della postmodernità. In Riv. dir. civ.*, 2005, I, 287, all'interno del processo evolutivo della responsabilità civile sono individuabili molteplici zone d'ombra fra le quali riemte "la subordinazione della tutela aquilantiana del danno alla persona alla rilevanza costituzionale dell'interesse lesso anziché alla semplice rilevanza giuridica dello stesso come invece per il danno al patrimonio". Esprimono dubbi sulla limitazione della tutela della persona alla lesione di diritti inviolabili R. SCOGNAMIGLI, *Danni alla persona e danno morale*, in *Riv. dir. priv.*, 2008, 3, e G. VETTORI, *Danno non patrimoniale e diritti inviolabili*, in *Orib. e contr.*, 2009, 2, 107, secondo il quale "La rilevanza ordinaria di un interesse ne giustifica il risarcimento, mentre per la tutela di un interesse non patrimoniale si dovrebbe isolare un carattere inviolabile di una situazione personale. Resta sorprendente che si argomenti così in un sistema che si era incamminato verso una qualificazione primaria degli interessi personali, non misurati con un criterio patrimoniale".

<sup>115</sup> Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, cit., par. 3,11.

<sup>116</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno non patrimoniale. Le sezioni unite*, in *Danno e resp.*, 2009, 1, 37 ss.

Secondo l'A. "V'è anche una contraddizione metodologica nel voler far coesistere una visuale statica e formalista, come quella ispirata alla tipicità, alla fassatatività, al principio di legalità, che si giustifica allorché il diritto (come quello penale) pone limiti e condizioni alle libertà e ai diritti della persona, con una prospettiva civilistica che, all'opposto, è e non può non essere, dinamica e garantista".

denziale, nel quale il giudice può individuare nuovi interessi meritevoli di tutela".<sup>117</sup> In altri termini, la nuova interpretazione dell'art. 2059 c.c. stravolge il concetto di tipicità legale se si considera che il rinvio ai "caso determinati dalla legge" non è più fisso, riferito cioè a fattispecie di reato, a leggi ordinarie o a specifiche norme costituzionali, bensì mobile, dato che si investe il giudice dell'importante funzione di "trivene indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale".

Pertanto, limitare la tutela del danno alla persona alla violazione di interessi di rango costituzionale significherebbe proporre una lettura della Carta fondamentale che limita anziché ampliare le prerogative soggettive.<sup>118</sup>

Sarebbe preferibile allora fare riferimento, invece che alla inviolabilità dell'interesse, al parametro della coscienza sociale, l'unico in grado di stabilire, e spostare di volta in volta, i confini tra la solidarietà verso la vittima e la tolleranza che la convivenza civile impone ai consociati.

E proprio la coscienza sociale (dell'interesse esistenziale) potrebbe essere il riferimento più idoneo di "trivene indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale".

Peraltro, limitare la tutela del danno alla persona alla violazione di interessi di rango costituzionale significherebbe limitare anziché ampliare le prerogative soggettive.<sup>118</sup>

<sup>117</sup> Cfr. G. FACCIL, *Il danno non patrimoniale dopo e sentenze dell'11.11.2008*, *op. cit.*, 53, il quale rileva che la struttura aperta dell'art. 2 Cost. appare incompatibile con il principio di tipicità del danno non patrimoniale, A. DI MAIO, *L'anno esistenziale o tipo esistenziale. quale l'esito?* *op. cit.*, 412, secondo il quale "una volta deprivata la forza di legge del suo anno-raggio ai "caso previsti dalla legge", e garantisce, per altra via, il rispetto (ma a livello di "danno ingiusto"), uno meglio di "in-giustizia costituzionale", un principio di tipicità, più sortite di rimbalzo, con è avvenuto per il "danno ingiusto" ex art. 2043 sul terreno patrimoniale (dai diritti di credito alla violazione di doveri imposti dalla solidarietà)". F. D. BUSINELLI, *Le Sezioni unite e il danno non patrimoniale*, *op. cit.*, 107, secondo cui "Tipicità anzitutto non significa necessariamente «senso chiuso». Parlare di un principio di tipicità dei danni non patrimoniali significa, dunque, evocare — e valorizzare — un processo di tipizzazione», ad opera del «diritto vivente» prima ancora che del «diritto vigente»; S. PATTI, *Le sezioni Unite e la parabolica del danno esistenziale*, *op. cit.*, 418.

<sup>118</sup> In tal senso Cass., 4 dicembre 2012, n. 21725, cit. P. ZIVIZ, *La scuola soglia dei diritti inviolabili*, in *Resp. civ. e pen.*, 2011, 6, 1296 ss.

<sup>119</sup> Cfr. C.G.F., 22 dicembre 2008, n. 549, *Giud. dir.*, 2009, 111, op. cit., 107.